Per un'Europa femminista

Prospettive di genere
su politiche economiche
e commercio internazionale



European United Left • Nordic Green Left

EUROPEAN PARLIAMENTARY GROUP

GUE/NGL

www.guengl.eu

Alla cura di questo dossier hanno contribuito
Roberta Paoletti, Gloria Bagnariol, Benedetta Pagotto, Martina Di Pirro.

L'impaginazione graca è de
Il Salto.

Anno di pubblicazione: 2019

Indice

Prefazione 5
Roberta Paoletti

Per un'Europa femminista 12
Intervista a Eleonora Forenza

Ripensare l'economia da una prospettiva femminista 18
Federica Giardini

Le tessere femministe del mosaico Europa 25
Redazione DWF

CEDAW 32

Convenzione di Istanbul 36

Perché si parla di statistiche di genere 40
Anna Rita Manca

Asili nido: si pagano da sé. Una simulazione finanziaria 58
Francesca Bettio e Elena Gentili, inGenere

Massimizzare i principi di equità, non il profitto 67
Intervista a Marzia Fontana

Copertura sanitaria universale e diritti sessuali e riproduttivi. Un contributo socioeconomico e sostenibile 72
Serena Fiorletta, AIDOS

GSP, il commercio da solo non fa sviluppo 78
Monica Di Sisto

Investor to State Dispute Settlement (ISDS) 84

Multilateral Investment Court System (MIC) 87

I diritti prima del commercio 91
Monica Di Sisto

L'influenza degli accordi commerciali sul gender gap 100
Elena Mazzoni

Non può esserci uguaglianza con l'austerità 108
Intervista a Fabio Amato

L'impatto del commercio sui diritti delle donne 112
Intervista a Malin Björk

Appendice

Rapporto Forenza sull'attuazione delle raccomandazioni 2010 del Parlamento europeo sulle norme sociali e ambientali, i diritti umani e la responsabilità delle imprese 121

Rapporto Forenza-Björk sull'uguaglianza di genere negli accordi commerciali dell'Ue 172

Bibliografia 223

Siti di approfondimento 229





Prefazione

Roberta Paoletti



[Roberta Paoletti, Dottorato in Filosofia nel 2012, femminista e attivista del Collettivo F9, lavora al Parlamento europeo con l'eurodeputata Eleonora Forenza dal 2015 in particolare su diritti delle donne e uguaglianza di genere]

Comprendere le funzioni, i processi e le occasioni della realtà di un'Unione europea non è cosa scontata. All'indomani del voto sulla Brexit, affianco a innumerevoli e disparate previsioni su ciò che sarebbe potuto accadere una volta che il Regno unito avesse concluso la sua fuoriuscita dall'Unione europea, dovute anche a un *primum* storico che ovviamente apre molte domande, si è cominciato a parlare anche di un secondo referendum, di cittadini e cittadine che non avevano veramente capito cosa avevano votato, di dimissioni di politici che avevano sostenuto (sembrava) con convinzione l'uscita, e così via.

Di questa insufficiente o mancata informazione, nonostante la fitta presenza in rete di dati, notizie e indicazioni (la cui abbondanza spesso facilita una dispersione), non sono rei soltanto i cittadini e le cittadine che il 23 giugno 2016 si sono recati con una loro idea alle urne, ma anche l'Unione europea stessa e una certa informazione mainstream che funziona per "notizie", spesso (quando va bene) legate a processi decisionali stringenti, oppure al cosiddetto gossip del volto noto di turno.

Se un voto informato avrebbe cambiato o no il risultato, non possiamo saperlo. Quel che è certo è che nell'esito della Brexit tutte e tutti abbiamo perso qualcosa. Prima ancora dell'essere dentro o fuori l'Unione europea, che è una valutazione che lascio ad altri o ad altri contesti, usciamo sconfitti dalla sfida di fornire strumenti per una cittadinanza consapevole.

Il fine di questo lavoro che presentiamo va in questa direzione. Nella direzione cioè di restituire ai cittadini e alle cittadine, che oltre quattro anni fa hanno dato una indicazione di voto nelle cabine delle elezioni europee, una parte del lavoro che si è fatto grazie a loro (e spesso con loro) in questi uffici, tra Bruxelles e Strasburgo. In Europa.

Lo facciamo raccontando la genesi e le somme del Rapporto INTA-FEMM sull'uguaglianza di genere negli accordi commerciali dell'Ue, di cui Eleonora Forenza e Malin Björk sono state Relatrici, approvato nella Plenaria di Strasburgo del 12 marzo 2018 con 502 voti a favore.

Apprendere a parlare "europeo"

Utile alla lettura di questo dossier è dare alcuni strumenti di linguaggio "europeo", ossia quelle parole con cui lavorando al Parlamento – in questi due enormi pluriedifici assemblati da ponti e corridoi, quello di Strasburgo e quello di Bruxelles – distinguiamo le competenze, le tipologie degli incontri, i tipi documenti su cui lavoriamo e i processi con cui li maneggiamo.

Non è possibile ripercorrere in questo contesto le tappe che hanno portato all'attuale assetto delle istituzioni europee, e tuttavia è utile sapere che a partire dal Trattato di Lisbona, firmato nel 2007 e entrato in vigore alla fine del 2009, la cosiddetta procedura di codecisione, in cui il Parlamento europeo ha il ruolo di colegislatore assieme al Consiglio dell'Unione europea, diventa la procedura ordinaria di approvazione dei documenti che elabora l'Ue. La Commissione ha il ruolo di organo esecutivo.

Il Parlamento rimane l'unico organo delle tre istituzioni eletto dalla cittadinanza. Avere presente la composizione politica dell'VIII legislatura (quella corrente) consente di comprendere le forze in atto durante le negoziazioni tra gruppi (Figura 1).

Eleonora Forenza e Malin Björk, co-Relatrice del Rapporto sull'uguaglianza di genere negli accordi commercili dell'Ue, fanno entrambe parte del Gruppo GUE/NGL (European United Left/Nordic Green Left).

La struttura del Parlamento europeo si compone di differenti organi, in questa sede sarà utile affrontare cos'è il Gender mainstreaming network e cosa sono le commissioni parlamentari (Committee)[1].

1 http://www.europarl.europa.eu/committees/it/home.html

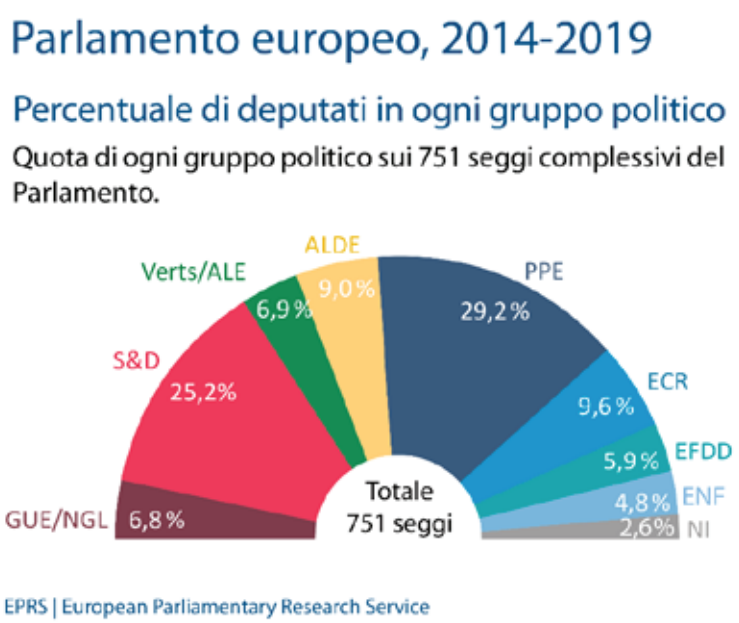


Figura 1 Composizione dei Gruppi parlamentari dell'VIII Legislatura del Parlamento europeo 2014-2019[2]

Le commissioni parlamentari sono 23, e svolgono un lavoro legislativo oppure esprimono una posizione in base alle loro competenze specifiche. Le protagoniste di questo dossier sono la commissione FEMM (Diritti delle donne e uguaglianza di genere) e la commissione INTA (Commercio internazionale).

Il *Gender mainstreaming network* è una rete intraparlamentare di deputate e deputati appartenenti a differenti gruppi politici, e che lavorano in diverse commissioni, che si occupa di monitorare che la prospettiva di genere sia integrata in tutte le politiche del Parlamento.

Le tipologie di testi che vengono elaborati all'interno delle commissioni sono differenti. Una facile distinzione può essere tra documenti legislativi o non legislativi, e tra Rapporti (*Report*) e Pareri (*Opinion*).

2 Fonte European Parliament Research Service (EPRS) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614733/EPRS_BRI(2018)614733_IT.pdf

Una prima bozza dei documenti legislativi proviene da una proposta della Commissione europea (*European Commission*), e sulla base del tema che affrontano vengono assegnati a una commissione parlamentare (*Committee*) principale che si occupa di redigere il Rapporto. In alcuni casi, altre commissioni sono incaricate di compilare un Parere, sulla base delle loro competenze specifiche.

I documenti non legislativi esprimono la posizione del Parlamento. Può accadere che si giudichi che un'altra commissione abbia competenza principale su un certo documento. In questo caso il Rapporto redatto sarà congiunto tra due commissioni.

Un esempio è proprio il Rapporto INTA-FEMM sull'uguaglianza di genere negli accordi commerciali dell'Ue[3]. Altre commissioni sono intervenute su questo Rapporto elaborando un parere, tra queste DEVE (Sviluppo), la cui Relatrice è Lola Sànchez Caldentey, Gruppo GUE/NGL.

I documenti da elaborare vengono assegnati ai gruppi politici in proporzione alla forza numerica, sulla base di un calcolo che si ottiene attraverso il metodo D'Hondt.

Assegnato il documento a un gruppo e quindi a un relatore, un/una deputato/a titolare, si procede a elaborare una bozza del Rapporto (*draft Opinion*) – o una bozza del Parere (*draft opinion*). Gli altri gruppi politici nominano un relatore ombra (*Shadow Rapporteur*) che sarà responsabile per il proprio gruppo politico di presentare degli emendamenti (o proposte di modifica) al testo.

Raccolti gli emendamenti il relatore principale organizza delle riunioni con i relatori ombra (*Shadow meeting*) dove propone dei compromessi e si discute per trovare degli accordi, necessari per raggiungere la maggioranza nel voto prima in commissione e poi in plenaria. Durante queste riunioni i relatori tutti sono seguiti da *policy advisor* competenti sul tema e appartenenti al loro gruppo politico e da *administrator* che forniscono un supporto tecnico e garantiscono la validità formale di tutti i passaggi.

---

3 Vale la pena ricordare che l'articolo 207 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che Parlamento e Consiglio hanno competenza legislativa in materia di accordi commerciali tra Unione europea e Paesi non-Ue, mentre la Commissione ha il compito di eseguire e implementare le indicazioni approvate dai primi due.

Report | Opinions | Vote | Oeil | Other contacts | Useful information

Gender Equality in EU Trade Agreements
2017/2015(INI)
CJ30/8/09124

Status: Referred + consultation/authorisation

Rapporteur(s), Administrator(s) and Shadow rapporteur(s)



Björk Malin



Forenza Eleonora

Administrator(s):
Bernardini Flavia
Gomez De Agüero Lopez Javier

Shadow rapporteur(s) :
Matera Barbara (PPE)
Saïfi Tokia (PPE)
Noichl Maria (S-D)
Rodríguez-Piñero Fernández Inmaculada (S-D)
Karim Sajjad (ECR)
Becerra Basterrechea Beatriz (ALDE)
Hautala Heidi (Verts/ALE)
Marcellesi Florent (Verts/ALE)
Urtasun Ernest (Verts/ALE)
Aiuto Daniela (EFDD)
Troszczynski Mylène (ENF)

Figura 2 Schema di Relatori e Relatori ombra del Rapporto sull'uguaglianza di genere negli accordi commerciali dell'Ue.

Essendo il Rapporto su uguaglianza di genere e commercio "congiunto", le relatrici principali sono due, una per ciascuna commissione, così come i relatori ombra, due per ogni gruppo politico, e le commissioni chiamate a votare sul testo principale sono state FEMM e INTA (Fig. 2).

Frugare tra le maglie lise di un linguaggio politico di professione

Dal punto di vista tecnico istituzionale, apprendere un gergo significa acquisire degli strumenti, linguistici e pratici. Con questo lavoro abbiamo voluto condividere anche le difficoltà che si incontrano quando si tratta di tradurre in un linguaggio istituzionale la complessità delle vite e dei bisogni delle persone. Quando si tratta di riportare su documenti ufficiali quel che accade nel mondo si aggiungono altre questioni. Se si vuole una circolazione costante tra un "dentro" e un "fuori" le istituzioni, si pone necessariamente il problema della traduzione. In che modo tradurre le vite delle persone, da femministe, in uno spazio che affronta la questione di genere nei termini di uguaglianza, che spesso significa inclusione in un già dato, piuttosto che apertura a un soggetto politico imprevisto (le donne o le persone LGBTQI) che può metterlo in discussione? In che modo lavorare sui diritti civili e sociali può andare nella direzione di un cambio di paradigma? (Intervista a Eleonora Forenza).

L'imprevisto può essere anche rendersi conto che pur stando al linguaggio e alla logica del neoliberismo, una prospettiva femminista è in grado di mostrare che le discriminazioni contro le donne costano e che investire sui diritti delle donne è remunerativo (AIDOS e InGenere). Oppure, assumendo la prospettiva femminista come giustizia per tutti e tutte, è possibile smascherare alcuni posizionamenti politici che hanno imparato le lotte delle sinistre storiche e oggi parlano di diritti del lavoro, di protezione dell'ambiente, di diritti umani, ma non vogliono che siano vincolanti, favorendo così il profitto di grandi imprese e multinazionali e ingannando elettori e elettrici usando "belle parole" senza concretezza (Intervista a Malin Björk).

Si possono usare le statistiche per rendere visibile un problema che prima non lo era (Manca), e ribaltare le logiche commerciali, senza nega-

re la possibilità del commercio, ma proponendone uno che non affondi la sua possibilità d'esistenza o di efficacia nel danneggiamento delle vite umane e dell'ambiente (Di Sisto, Mazzoni, Fontana).

Nell'appendice in fondo al Dossier riportiamo i due Rapporti su cui abbiamo lavorato. Sono evidenziate le parti che consideriamo conquiste, frutto di lunghe negoziazioni con le altre parti politiche, in particolare sulle questioni di genere

Con questo lavoro abbiamo voluto mostrare in che direzione si è mosso il nostro impegno nelle istituzioni, assieme a quelle donne che in questi anni hanno contribuito a interrogarle con competenza, e che hanno con noi sostenuto un'altra idea di economia e di Unione europea, femminista.

A loro va la nostra gratitudine, che racconta di un percorso istituzionale in relazione, che si compone di quel certo affidamento e riconoscimento che con il femminismo abbiamo saputo nominare. Non senza fatica, non senza costo. La fatica e il costo sono quelli di assumere da donne una vulnerabilità, non innata ma istituita da una certa struttura sociale che si replica in molteplici forme in tutte le culture e in tutti i tempi. Dirsi vulnerabili non ha per noi solo un'accezione negativa, ma l'assume in questo sistema che ci richiede tutte e tutti sempre disponibili, leader autosufficienti, e che descrive la libertà come autonomia invece che in relazione. Il guadagno di questa relazione che per noi invece costituisce non un limite ma un potenziamento, non potendolo riassumere in una battuta, mi auguro che emerga dalle righe di questo lavoro.





Per un'Europa femminista

Intervista a Eleonora Forenza
di R. P.

[Eleonora Forenza è eurodeputata italiana, gruppo GUE/NGL. È stata eletta al Parlamento europeo nel 2014, la sua militanza femminista e nel Partito della Rifondazione comunista è iniziata nei primi anni dell'università e da allora dichiara di non essersi mai fermata e che non intende farlo]



Che cosa significa per una femminista attraversare le istituzioni?

Far fronte a molte fatiche e ricevere altrettanti guadagni. È grazie agli insegnamenti del femminismo che ho potuto affrontare con consapevolezza questa esperienza. La sfida maggiore probabilmente è stata nel costante lavoro di traduzione tra la mia pratica femminista e il linguaggio delle istituzioni. Nel Parlamento europeo si discute molto in termini di Gender equality, Gender mainstreaming, uguaglianza, esponendosi al ri-

schio di cadere nella classica trappola dell'inclusione. Un pericolo molto forte per chi, come me, intende il femminismo in primo luogo come autodeterminazione, pratiche di liberazione e relazione.

Ci puoi spiegare meglio?

Io credo che le donne hanno un sapere e una prospettiva, un posizionamento, che permette loro di "liberare", di pensare ad alternative ai modelli dominanti valide per tutti e tutte. In questo c'è un potenziale fortissimo. Faccio un esempio sulla mia esperienza. Penso che il femminismo mi abbia soprattutto consegnato un impegno, quello di fare la differenza, e, in questo caso, di farla in un luogo neutro come il Parlamento europeo. Sarebbe stato impossibile, anche solo immaginarlo, senza una pratica di relazione: con le donne con cui lavoro, con le compagne del collettivo e i loro saperi, con la potenza di un movimento globale come *Non una di meno*, che è cresciuto in questi anni acquisendo sempre più forza reale.

L'impegno è condiviso con altre parlamentari?

Purtroppo al Parlamento europeo è molto difficile veder riconosciuto anche dalle deputate il valore dello spazio politico inteso come spazio che deve essere segnato dall'autodeterminazione delle donne. Ho però avuto la fortuna di lavorare con molte colleghe con cui condivido prospettive, ma soprattutto pratiche. Penso alla risoluzione sull'antifascismo costruita insieme a Ana Miranda e Soraya Post, ma soprattutto alla redazione del rapporto sull'uguaglianza di genere nei trattati commerciali dell'Ue. È frutto di una relazione tra donne, firmato insieme a Malin Björk, che ha beneficiato anche del contributo arrivato da Lola Sanchez Càldentey, relatrice del Parere della Commissione per lo Sviluppo.

Perché lavorare sul commercio internazionale?

Quando è iniziata questa legislatura si affacciavano sulla scena con più prepotenza una nuova generazione di trattati commerciali. I più noti

sono CETA, TTIP, TiSA, ma non sono gli unici. Rispetto ai precedenti, questi accordi si caratterizzano per il loro maggiore impatto sulla vita delle persone. Più che abbattere, superare, le barriere tariffarie e quindi l'utilizzo dei dazi per orientare gli scambi commerciali, creano un conflitto tra le necessità dell'ideologia liberista e l'affermazione dei diritti fondamentali. Anche grazie alle tante femministe che guardano all'economia da un'altra prospettiva[1], ho pensato che fosse necessario affrontare questi temi a partire da un altro punto di vista.

Pensi di esserci riuscita?

È stata una scommessa molto difficile, ma secondo me giusta. Sono orgogliosa del lavoro che siamo riuscite a fare, di poter dire che in questi anni sono stata una femminista nelle istituzioni europee. Abbiamo portato una prospettiva di genere in un settore che la ignorava completamente.

Lo abbiamo fatto attraverso un percorso ricco di tappe che ha portato a documenti importanti. Certo, è evidente che i testi non bastano, ma possono essere strumenti essenziali se utilizzati per costruire una politica differente.

Hai parlato di molte tappe, come è iniziato tutto?

Il primo Rapporto su cui ho lavorato come relatrice nella Commissione INTA è quello sull'Attuazione delle raccomandazioni 2010 del Parlamento sulle norme sociali e ambientali, i diritti umani e le responsabilità delle imprese e ha segnato la necessità di un cambio di punto di vista. Abbiamo denunciato quanta asimmetria ci fosse negli accordi commerciali rispetto a come vengono trattate le grandi aziende e i diritti umani fondamentali. Questi ultimi sono citati, a volte anche spesso, ma non esistono mai clausole che li rendono vincolanti. Soprattutto vengono appellati come "barriere non tariffarie", una definizione che la dice lunga su che tipo di priorità si dà il commercio oggi. Gli investitori invece sono molto tutelati,

1 Cfr., Giardini in questo Dossier, p. 18

soprattutto grazie a dispositivi come l'ISDS e l'ICS, che permettono alle multinazionali di ricorrere a arbitrati internazionali per denunciare i Paesi se le loro politiche causano un 'mancato profitto'. L'azione di un governo, la possibilità di alzare - o anche solo tutelare - gli standard in materia di lavoro, diritti e ambiente, viene così paralizzata.

Con il secondo rapporto, quello sull'uguaglianza di genere negli accordi commerciali dell'Ue abbiamo fatto un passo in più.

Quale?

Segnare da un punto di vista di genere tutte le politiche, incluso il commercio internazionale, rende la prospettiva femminista più cogente. Quello che abbiamo fatto con il secondo Rapporto ribadendo in questa istituzione quel che fuori di qui, nei contesti politici femministi ma non solo, è già chiaro, ossia che i diritti delle donne sono diritti umani, e chiedendo clausole vincolanti a tutela di questi diritti.

Prima di raccontare i risultati del testo credo sia importante sottolineare il vero punto di forza nella costruzione di questo Rapporto: una relazione molto feconda tra il dentro il fuori. Abbiamo aperto gli *shadow meeting* (gli incontri con i deputati responsabili degli altri gruppi), invitando movimenti e organizzazioni che fuori dalle istituzioni analizzano, studiano e inquadrano questi temi. Grazie a questo siamo riuscite a fare un salto di qualità. Con questo rapporto il Parlamento europeo chiede alla Commissione europea, tra le altre cose, di: mettere complessivamente in discussione i sistemi ISDS e ICS tenendo fuori dalle logiche commerciali i servizi pubblici fondamentali, incluso l'accesso alla salute in genere e all'aborto libero e sicuro; stabilire una valutazione di impatto differenziato per genere, includere uno specifico capitolo di genere in tutti gli accordi commerciali.

C'è però chi sostiene che la prospettiva di genere non possa essere relegata a un capitolo, ma debba essere trasversale

Certo che ci deve essere trasversalità, sono completamente d'accordo! Non credo però che la presenza di un Capitolo di genere cancelli questa necessità, anzi, la rafforza. Serve per affermare con più decisione l'urgenza di azioni mirate che vadano a compensare uno squilibrio creato da decenni di politica commerciale totalmente cieca sulle questioni di genere.

Sempre nel Rapporto si richiede che i Paesi terzi con cui l'Ue intende stringere accordi commerciali ratifichino e implementino la CEDAW. In che modo lavorare sull'implementazione dei diritti delle donne costituisce un cambio di paradigma?

Sicuramente il fatto che negli accordi commerciali venga resa obbligatoria la ratifica della CEDAW è un passo importante, spesso nei trattati non veniva neanche menzionata. Sappiamo però che la ratifica delle convenzioni non esaurisce il problema della loro attuazione. Si tratta di misure necessarie, ma non sufficienti. Basta pensare a quello che avviene nelle relazioni commerciali tra l'Unione europea e Israele, in cui, all'articolo 2, si cita la necessità di rispettare i diritti umani. Sappiamo quello che avviene in Israele, come i diritti vengano calpestati quotidianamente, eppure l'accordo con l'Ue rimane in piedi. Diciamo che le convenzioni rimangono uno strumento di battaglia che è importante avere e che sarebbe peggio non avere dalla nostra parte.

La legislatura volge al termine, che futuro immagini per l'Europa?

Le fondamenta di questa Unione europea sono segnate dalla neutralità del numero, del vincolo. Da un pensiero neoliberista che fa della deregolamentazione la propria cifra stilistica, che da ideologia si fa fondamento neutro della politica economica e commerciale dell'Unione. Credo che la prospettiva intersezionale e internazionalista, misura che si è dato il

movimento *Non una di meno*, sia necessaria per ripensare l'Ue, o meglio ancora per salvare lo spazio europeo dalla catastrofe in cui è stato trascinato. Da un lato ci sono le spinte degli establishment neoliberisti, dall'altro le destre xenofobe, anzi, in realtà sarebbe meglio parlare di un'azione combinata: se non ci fossero stati decenni di neoliberismo e almeno un decennio di politiche di austerità l'estrema destra non avrebbe il potere che ha oggi. Sono fortemente convinta che il pensiero politico e le pratiche femministe siano non utili, ma indispensabili per scrivere un futuro per lo spazio europeo: la critica alla cittadinanza come un dispositivo che include o esclude, l'attraversamento delle frontiere, la capacità di costruire sorellanza, la non identificazione con la cittadinanza lavorista e familista dello Stato nazione, la distanza dai nazionalismi che per me è anche il contrasto all'Europa come super Stato nazione. Si può immaginare un futuro fecondo per l'Unione solo lavorando alla costruzione di un'Europa femminista.





Ripensare l'economia da una prospettiva femminista

Federica Giardini



[Federica Giardini insegna Filosofia politica all'Università Roma Tre. Ha lavorato sulla relazione corporea tra filosofia e psicoanalisi, sulle genealogie femministe, a partire dal pensiero della differenza, sui beni comuni. Attualmente lavora, insieme ad altre, sull'intersezione dell'economia politica e delle politiche della natura]

È urgente diffondere e costruire, non solo una cultura, ma anche una sensibilità economica femminista. Uno dei vulnus della democrazia attualmente in corso sta nel fatto che il pensiero economico, le analisi economiche, i quadri economici vengono presentati o come argomento per esperti – il che significa sottrarli al dibattito, anche quando in maniera non dichiarata – o come questioni oggettive, che dunque non sono materia di decisione politica, ma di calcoli, conteggi e modelli matematici inoppugnabili. In questo contesto lavorare alla riappropriazione di un sapere politico sull'economia, tanto più per parte di donne, diventa una necessità. Io sono dalla parte di chi sta imparando; Marcella Corsi, che lavora con Giulia Zacchia all'Università La Sapienza, sono un riferimento per me a Roma, e hanno aperto il laboratorio Minerva sull'economia di genere e femminista.

Per una premessa femminista

Quanto vi riporterò qui è stato possibile dirlo, cominciare a ragionarci, perché ci sono altre: non solo *Non Una di Meno*, ma anche alcuni momenti collettivi che hanno avviato la mia formazione su un'economia femminista. Rispetto al mio lavoro all'università, mi preme sottolineare che il pensiero non è un'attività per professioniste. Le lotte e le mobilitazioni producono pensiero. In questo l'Italia è, e continua a essere, un territorio di sperimentazione estremamente avanzato.

Un primo incontro tra generazioni è avvenuto intorno al 2010 con il collettivo femminista *Diversamente occupate*[1] e poi di nuovo nel 2013 con *F9*[2]. Grazie a queste donne ho registrato il cambiamento di senso e percezione che le generazioni più giovani attribuiscono all'esperienza del lavoro. Dal secondo dopoguerra in poi, al lavoro è stato associato un significato – presente anche nella Costituzione italiana – che non lo limitava all'impiego, ma che ne faceva uno strumento di emancipazione, di riconoscimento, una vera e propria condizione di accesso alla società. Questo portato non è più evidente oggi per molte. Il primo elemento di entrata sul mercato del lavoro – e dunque di ricatto rispetto all'uso del tempo – è l'affitto: si rinuncia al tempo dell'elaborazione con altre per pagare l'affitto. Lavorare può significare tempo sequestrato, ma non certo per via di un qualche atteggiamento choosy (come insinuava invece l'allora Ministra del Lavoro Elsa Fornero). Il desiderio si rivolge piuttosto allo stare e al fare con altre, senza il ricatto di una giornata intera spesa nella ricerca di lavoro o occupata da una serie di impieghi che tutti insieme non garantiscono il minimo della sussistenza. Ho preso atto di questo cambio di sensibilità: essere attive, partecipi, implicate nel vivere insieme veniva dissociato dal lavoro salariato, ma non significava un disinvestimento dalla vita associata, dal prendere iniziativa, dall'impegno e dal desiderio.

Un secondo momento di questo percorso di formazione è consistito nella collaborazione con donne più giovani all'Università, a partire dall'ambizione condivisa di fare ricerca, di aprire spazi di autoformazione. Questo desiderio – che era al tempo stesso assunzione di responsabilità da parte di tutte, anche delle più giovani – con il procedere della riforma dell'Università, è diventato un percorso a ostacoli. Si stava infatti imponendo l'idea che studiare, formarsi, fossero finalizzati al mercato del lavoro. Con la crisi questo obiettivo oltre a essere discutibile si è rivelato una favola più che un fine reale. Sui diversi piani del tempo, dell'organizzazione degli studi, delle aspettative, della percezione di sé, veniva così delegittimato il principio che si ha diritto al tempo della formazione, dell'elaborazione insieme ad altri/e.

---

1 http://diversamenteoccupate.blogspot.com/2013/12/diritto-universale-alla-maternita-la.html

2 https://femministenove.wordpress.com/2014/02/06/manifesto-di-femministe-nove/

Per me, ma non solo – ne abbiamo ragionato e scritto assieme ad Anna Simone per esempio[3] – si è posta la questione di come creare le condizioni perché questo tempo tornasse a disposizione delle donne con cui collaboravamo. Abbiamo cominciato a pensare nei termini di un mutualismo femminista, alla creazione di micro istituzioni di redistribuzione. All'epoca era ancora viva e creativa l'onda delle occupazioni, cioè l'apertura di spazi dismessi da gestire in autonomia. Abbiamo anche abbozzato un progetto. Avevamo così pensato a uno spazio organizzato in modo tale che fosse possibile sottrarsi al ricatto dei lavoretti, ricevere un reddito monetario e non solo, dedicarsi alle passioni di studio e ricerca; insomma, un luogo e un'organizzazione che creassero una nuova economia politica delle attività di ricerca. Si è trattato di un passaggio molto importante. Per me, ma poi ho scoperto che non sono l'unica ad averlo presente[4] – l'apertura di forme economiche differenti sta nel saper vedere e nominare i bisogni. Per giunta, il femminismo, con la pratica dell'autocoscienza, ci dà strumenti per sottrarci alla vulgata dominante e per procedere a individuare quali sono i punti di pressione dello sfruttamento, come anche i momenti, le condizioni della illibertà e della libertà, e dunque per aprire a delle alternative.

Il terzo momento collettivo – che ha contribuito alla consapevolezza di una questione economica per il femminismo – è avvenuto al *Teatro Valle Occupato* di Roma, entrato nella lista nera del governo italiano dell'epoca, proprio quando riceveva riconoscimenti in tutta Europa. Nell'ultima fase dell'occupazione è maturato il problema di inventare l'economia di uno spazio concepito come bene comune, cioè come spazio di autogoverno. Confesso che la mia affezione per quella esperienza è anche legata al fatto che le figure di riferimento erano soprattutto donne di diverse provenienze femministe. Che tipo di ricerca abbiamo svolto? Non abbiamo dato per scontato le forme economiche disponibili – contratti, compensi, etc.

---

3 https://luchaysiesta.wordpress.com/2015/01/11/la-riproduzione-come-paradigma/

4 v. Julie Graham e Katherine Gibson, The End of Capitalism (As We Knew It): A Feminist Critique of Political Economy, 1996

Certo, un gruppo di lavoro è andato in quella direzione: prendere il modello di contratto previsto per le attività artistiche e cercarne una correzione "sociale". Il nostro ha fatto un percorso diverso: quello di ripensare le forme di reddito. La parola reddito implica, fin dall'etimologia (*reddere*), l'idea della restituzione; pensare in termini di reddito significa dunque che qualcosa è già stato dato. Restituzione rispetto a cosa?

In quella situazione molto veniva dato nel mandare avanti tanti processi, da quelli politici, comunicativi, a quelli più specificamente artistici. C'è anche stato uno scontro tra chi faceva il lavoro cosiddetto materiale, quello relativo agli allestimenti degli spettacoli – costruire con le cantinelle, inchiodare, etc. – e chi invece si occupava di comunicazione, di fare campagne, di tessere le reti tra iniziative analoghe attraverso l'Italia e l'Europa. In genere chi lavorava sul palco non considerava la comunicazione un lavoro. In effetti, abbiamo capito che, tra palco e tavoli della comunicazione, la misura non poteva essere la stessa: allestire uno spettacolo si può quantificare in un numero definito di ore – quanto serve per mandare uno spettacolo in scena – ma fare comunicazione è un processo che non ha risultati chiaramente quantificabili: dove comincia e finisce una campagna, la tessitura di una rete di iniziative?

Abbiamo allora cominciato a lavorare sul linguaggio, da una parte, sulla nominazione di ciò che veniva considerato il contributo messo in circolo per la sussistenza e crescita di quello spazio, e, dall'altra, sulla nominazione di cosa venisse percepito come una restituzione a quanto si era dato. È una percezione non univoca, non scontata, che va scoperta e costruita. Veronica Gago parla di una misura al di là di quella salariale; in effetti una misura femminista nelle relazioni economiche necessita di un lavoro di linguaggio oltre alla dimensione dell'equivalenza tra denaro e tempo di lavoro. Questa considerazione va incontro a un'esperienza diffusa tra i soggetti non egemonici, per cui l'inclusione e la partecipazione non è un dato acquisito: sappiamo che la restituzione può avvenire anche nei termini del senso di quel che si fa, della percezione di essere parte di un'attività più che individuale. Si tratta di una forma di gratificazione che, se non viene resa visibile attraverso la sua nominazione, finisce per indurre all'autosfruttamento. La pienezza, il senso di corrispondenza che

si riceve nel momento in cui ci si sente partecipi, parte di qualcosa, è assolutamente degno, non è da censurare; ma diventa un problema quando non è nominato, quando entra nel circuito di restituzione e, non essendo visibile, incide sulla restituzione come riduzione della contropartita in denaro: accetto una paga bassa perché mi piace quello che faccio.

La restituzione è una questione altamente articolata e differenziata. Al Teatro Valle Occupato abbiamo individuato quanto la dimensione collettiva fosse intensa, quando non totalizzante. Abbiamo così pensato che la restituzione poteva avvenire anche attraverso l'istituzione di spazi e di tempi sottratti alla vita collettiva. In altri termini, l'organizzazione delle attività aveva finito per implicare una presenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7; la restituzione delle energie messe a disposizione – per entusiasmo, per scommessa politica, per tanti e diversi motivi – comportava dunque mettere mano all'organizzazione di quello spazio e delle attività che lì si svolgevano, in modo che fosse contemplato, dall'organizzazione stessa, di potersi allontanare, poterci non essere, poter fare altro. Si tratta solo di alcuni esempi, volti a mostrare come le misure della restituzione, oltre a quella monetaria, siano preliminarmente una questione di linguaggio.

Julie Graham e Katherine Gibson[5], due geografe australiane che hanno lavorato sulle forme alternative dell'economia, in relazione ad alcune esperienze dei Commons sottolineano come il primo approccio per pensare un'economia alternativa è quello linguistico, la nominazione dei bisogni: la misura dello scambio è linguistica prima ancora che monetaria.

La mia posizione non è quella di un'economista: non parlo da esperta, con il relativo linguaggio tecnico e posso mettere a disposizione la mia competenza filosofica. Di questi tempi, non proprio inclini a riconoscere un valore al sapere filosofico, in ogni nuova situazione mi devo chiedere: 'a che può servire la filosofia, che contributo può dare a questi problemi specifici?'. Rispetto a queste questioni credo che il contributo stia nel concepire la filosofia come arte, come artigianato del possibile: guardare alla realtà, lavorare con il linguaggio per coglierne gli elementi, i problemi,

5 J. Graham, K. Gibson, cit.

gli agganci, per aprire ad alternative. Abbiamo assolutamente bisogno di un pensiero che apra scenari diversi da questa realtà, che viene presentata in modo così monolitico, oggettivo. La filosofia può così diventare una cura artigianale, cogliere un elemento, lavorare con finezza per metterlo in connessione con altri elementi, e così via. Così è stato per compiere il passaggio dal reddito alla restituzione quale principio di orientamento per ripensare l'economia. Assumere il principio di restituzione significa partire da soggetti che non devono legittimare alcunché per ricevere, hanno già da sempre dato. Si tratta di una constatazione di esperienza: le studentesse, quando si sottraevano perché impegnate in altro, facevano perdere a tutti un pezzo di mondo; oppure, a Roma, le recenti vicende di San Lorenzo con la violenza e il femminicidio di Desirée Mariottini, ci raccontano che il quartiere è arrivato a quel punto di tensione, proprio perché le tante forme partecipate di mobilitazione che lo rendevano vivo hanno smesso di esserci e quindi hanno smesso di tessere il senso di un quartiere, la dimensione pubblica. Il semplice esserci rende possibile e fa avvenire la vita associata.

Concludo con un rimando storico, che fa riflettere e immaginare, e con un esempio di uso del linguaggio, visionario e insieme massimamente materiale. Olympe de Gouges nel 1791 riscrive la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino per dare voce alle rivoluzionarie. L'articolo 4 definisce la libertà quale facoltà di fare tutto ciò che si vuole fin dove non si danneggia qualcun altro – e molte hanno commentato la tristezza di questa definizione, per cui si incontra l'altro solo come un limite. De Gouges invece scrive: "Libertà e giustizia – e, per prima cosa, le tiene insieme – consistono nel restituire tutto ciò che appartiene agli altri". Opera un rovesciamento: non si parte dagli individui, dalle facoltà di cui sono dotati, al contrario, assume la posizione di chi constata che qualcosa è già da sempre accaduto e si assume il problema di come restituire quanto è stato dato. Colpisce la sovversione del quadro del pensiero.

L'economia del contemporaneo ha smesso di intendersi come scienza sociale, si vuole scienza matematica, basata sull'individuo razionale che è spinto a massimizzare il proprio utile; un individuo che entra in rapporto

con gli altri solo attraverso lo scambio al fine di aumentare il proprio capitale, i propri mezzi. Per altri versi, oggi l'economia di genere porta alla luce le attività di riproduzione, che però vengono evocate nella prospettiva dell'inclusione, che lascia intatto il quadro di definizione dell'economia e mira a includervi anche quelle attività che storicamente sono spettate alle donne.

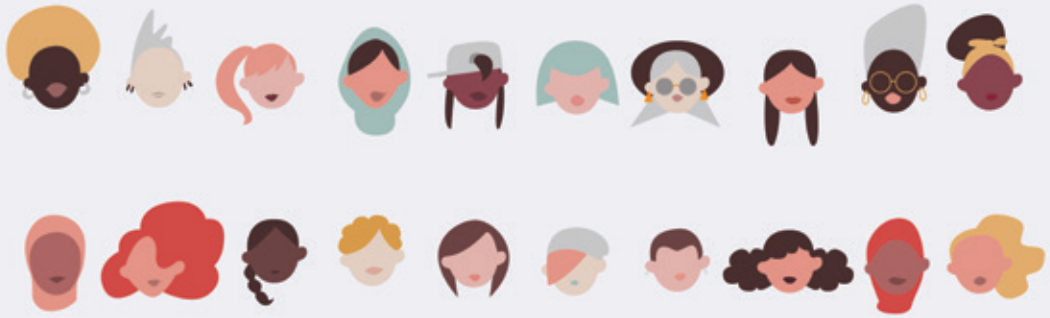
A guardare più da vicino, una prospettiva femminista sulla riproduzione ci conduce verso il principio di restituzione: siamo esseri che stanno in relazione e che in relazione costantemente rigenerano la possibilità stessa del vivere. Assumere il principio di restituzione ci fa così partire da un'altra parte. Siamo tutti da sempre implicati attraverso ciò che diamo; il problema dell'economia consiste allora nel costruire i mezzi della restituzione, in modo che quel dare si rinnovi. Vandana Shiva usa un esempio che va in questo senso quando racconta che in Rajasthan esistono venticinque nomi per indicare i diversi stati dell'acqua; questa abbondanza di nomi – che hanno saputo vedere e dunque interagire con i diversi momenti dell'acqua – ha fatto sì che il Rajasthan sfuggisse alla tendenza alla desertificazione.

Proviamo allora a pensare tra l'acqua e il linguaggio: quale attenzione, quali parole aprono a comportamenti, relazioni, forme dello scambio, che siano in grado di rigenerare la presenza e il contributo che costantemente siamo e diamo?

Le tessere femministe del mosaico Europa

di Redazione DWF

[La rivista DWF donnawomanfemme[1] nasce nel 1975 e costituisce ancora oggi un riferimento essenziale per chiunque si occupi del pensiero politico femminista e della cultura delle donne in Italia e nel mondo.]



Il numero della rivista DWF, Europa: ragioni e sentimenti, (nn. 110–11) del novembre 2016 ha aperto uno scambio diretto – e senza reticenze – sulla possibilità di pensare un progetto europeo nella politica femminista. La stessa redazione della rivista non aveva mai affrontato direttamente la questione, se non per lo sguardo curioso e interessato che DWF – nata nel 1976 – ha sempre mantenuto sulle pratiche politiche delle donne europee. Nell'ultimo decennio, tuttavia, l'idea di dedicare un numero all'Europa ha interpellato ciascuna a più riprese. A volte collettivamente, a volte

1 www.dwf.it

singolarmente, la visione del 'progetto Europa' ci ha convocate tutte. Chi se l'è ritrovata in testa per una canzonetta dell'infanzia, chi l'ha ereditata nel DNA, chi l'ha cercata in una immagine-simbolo che non fosse quella della moneta unica e del "ratto d'Europa". Tutte abbiamo, in qualche modo, coltivato in quella visione una possibilità, un'occasione, pur senza essere ingenue sulle condizioni presenti dell'Europa o ignoranti sulle ragioni della nascita e dell'evoluzione dell'Unione europea (Ue).

Dal Trattato di Maastricht del 1992 è passato abbastanza tempo per vedere ormai adulte/adulti i "nativi europei" e diviene ineludibile discuterne il significato. Geograficamente e storicamente mobili, proprio noi, femministe, quelle "delle relazioni", "del partire da sé", che viaggiano senza passaporto in Europa e con l'euro nel portafogli, spesso in possesso di tre spazzolini da denti sparsi tra case in mezzo affitto (o in coloc, come dicono i francesi) e che si incontrano con lingue diverse, ci siamo chieste se avessimo da dirci qualcosa e che cosa con le femministe svedesi, austriache, lituane, polacche.... Se si potesse parlare, anche un po' provocatoriamente, dell'esistenza non più intermittente o politicamente vaga di un movimento femminista in Europa. Pur con tutte le differenze possibili, potrebbe esistere la voglia comune di capire se c'è, e quale sia, il filo che lega le pratiche politiche delle donne europee; e se davvero ci fosse – ci siamo ancora chieste – il movimento femminista "transnazionale", sarebbe "europeista"? Su quali basi lo sarebbe, visto che il grande progetto d'Europa – quella che voleva tenere insieme le differenze e non appiattirsi su uno standard universale – ha prodotto finora una governance e una convivenza fatta sempre di più di divieti o regole restrittive? Come correggere e dare finalmente respiro, ampio, a un percorso di unione che ha il fiato strozzato da chi cede alla finanza, innalza muri – o, peggio, chiede ad altri di farlo – facendosi "fortezza" e preferisce mettere in comune le linee dei parametri invece che le curve indomabili e più imprevedibili dei valori?

Quello che l'Unione di oggi ci vieta di fare lo abbiamo ben presente. Ma per parlare di politica e cambiare prospettiva ci è sembrato indispensabile capire, chiedere quello che l'Europa ha permesso o permette oggi, in primis alle donne. L'interesse è nel cercare un'apertura, un processo ge-

nerativo di pratiche e teorie, per uscire dallo sterile dimenarsi nei numeri, osare delle proposizioni oltre il consueto scagliarsi contro i divieti. Poi, ben sapendo che una prospettiva europea privilegiata la si ha prevalentemente a partire dalle città, abbiamo cercato di non ignorare che spesso l'Europa stessa (colpa sua) si dimentica che donne e uomini non vivono solo nei grandi centri urbani e che una rimappatura del progetto europeo non può non passare anche da lì. I temi su cui abbiamo cercato di capire se è possibile parlare o no di un progetto d'Europa del "movimento femminista europeo" sono stati principalmente tre:

• Come costruire una cittadinanza europea: rimettendo ad esempio al centro il discorso sul welfare, sul benessere, sulle possibilità che dovrebbe garantire l'Unione europea alle persone che la abitano, sui diritti che alcune hanno e altre ancora no. I diritti su cui è stata costruita la cultura europea sono da alcuni anni diventati un ostacolo da abbattere in favore delle ragioni del profitto economico, delle ricchezze di alcuni. Possiamo altrimenti dire che l'Unione europea, per la sua caratteristica disomogeneità, per la molteplicità delle culture di cui si compone, è probabilmente uno dei luoghi che possono essere meglio attrezzati a pensare una cittadinanza fatta di corpi che abitano un certo territorio, e non di passaporti.

• Cosa è già cultura condivisa, ad esempio i modi di vita, le proposte culturali, la struttura delle città, e cosa invece ancora non lo è o che – molto significativamente – manca, come una raffigurazione comune diversa da quella della moneta unica e del ratto di Europa.

• Quali sono le teorie, quali le ragioni e quali i sentimenti nel cui solco possiamo muoverci per dare un nostro futuro politico all'Europa.

Su questi tre temi abbiamo interrogato e ragionato con gruppi e singole donne, italiane ed europee. In particolare abbiamo contattato la redazione di InGenere, rivista di economiste, il gruppo El Fem, Zuzana Warso dal *Black Monday* polacco per il diritto all'aborto, la Lobby euro-

pea delle donne, Malin Björk e Azadeh Jafari co-fondatrici della rete *All of Us* al Parlamento europeo in difesa dei diritti sessuali e riproduttivi, Rosi Braidotti e Saskia Sassen, Eleonora Forenza eurodeputata femminista, Cristina Pacella sulle idee alla fondazione dell'Unione europea, Serena Sapegno sulla Rete tematica Athena, Daria Squillante e Anna Rita Manca sulle statistiche e gli indicatori di genere, Valentina Brinis per un racconto sulle donne migranti.

Gli esiti del nostro lavoro non sono stati quelli di un'inchiesta giornalistica che chiarisce questo o quel punto, ma una moltiplicazione di riflessioni e discorsi che abbiamo raccolto in un numero della rivista perché sedimentassero nella nostra pratica politica, nelle nostre vite quotidiane. Nell'insieme tutti gli incontri, gli articoli e i ragionamenti fatti hanno avuto un solo, determinate, punto in comune: la consapevolezza che un nuovo paradigma e un nuovo progetto politico per l'Europa ha bisogno delle donne come soggetto politico. È una necessità di fondo, articolata e argomentata con molte ragioni, spesso trasversali rispetto alle donne/gruppi che abbiamo incontrato, i cui punti essenziali si lasciano riassumere a fatica.

La costruzione del proprio essere politico per le donne non è mai stata 'nazionalistica' (come ricorda il gruppo *El Fem* citando Virgina Woolf), molto probabilmente perché si è radicata nel combattere l'universalismo patriarcale (tema fondante nel pensiero di Rosi Braidotti); l'esperienza europea, ossia dell'essere in rete con donne provenienti da altre esperienze, ha prodotto un grande guadagno che è la conoscenza di altre pratiche e il confronto con esse. In altre parole non è soltanto il Programma Erasmus a permettere di conoscerci, ma è anche e soprattutto il confronto tra pratiche diverse. Sono le stesse donne a tessere la rete urbana su cui agiscono i loro conflitti (secondo il pensiero di Sassen), dove si muovono i loro corpi, dove occupano le piazze; sono ancora le donne a conoscere da sempre, sulla propria pelle, il rischio bio-politico che oggi riguarda (anche in Europa) molti più corpi, cioè che l'inclusione o l'esclusione in un territorio può essere ragione di vita o di morte (Braidotti); sono di nuovo le donne a comprendere e agire il movimento, la dinamica della contemporaneità

tra micro–macro, interno–esterno. Ciò è evidente nei processi migratori (Brinis) che vedono molte sindache di città impegnate nei loro territori ma anche a livello europeo. Le donne inoltre costruiscono la cultura sia dall'alto sia dal basso (Altiero Spinelli, Ursula Hirschman, e nel numero Warso, Forenza), il che fa dei movimenti femministi l'unica politica che fluisce pur restando radicata nei corpi/esperienza/pensiero di chi la fa, che percorre le strade, ma sa anche diventare teoria, raccoglie le urgenze e le trasforma in proposte. E ben sapendo che i dati della discriminazione e della diseguaglianza sessuale – nel mercato del lavoro ma non solo – ci dicono che è ancora troppo alto lo squilibrio in favore dei "detentori della cultura patriarcale" (*InGenere, Squillante, Manca*).

Il risultato di queste indagini sul progetto europeo è stato importante perché ha messo a tema questioni complesse per tutte e per tutti. Riconoscere la centralità delle donne come soggetto politico della rifondazione del progetto di Europa, tuttavia, non è equivalente e non significa che un nuovo paradigma fondato sui corpi e i saperi delle donne si attui o trovi lo spazio politico per esprimersi. Tutte e tutti ne sentiamo l'urgenza, tanto maggiore se lo spazio europeo è stretto nella tenaglia di una possibile alleanza tra le derive di una democrazia autoritaria (Russia, Turchia, USA) e i nazionalismi risorgenti degli stati dell'Unione, ma non è scontato che la risposta europea ci sia. Uno stesso ipotetico 'movimento femminista europeo' potrebbe scegliere di puntare su altre legittime opzioni politiche. Potrebbe per esempio decidere di concentrarsi su un nuovo internazionalismo ("tutte le donne del mondo"), o scegliere di praticare il nomadismo, o ancora di promuovere carovane di donne in movimento, o sostenere le comunità matriarcali, oppure fondersi nei movimenti di lotta per i territori comuni.

Le riflessioni fatte non ci hanno offerto risposte dirette – come era immaginabile – per avviare l'agire politico e le alleanze necessarie per costruire un nuovo paradigma all'interno della nostra mappa di Europa, quella geografica e culturale in cui viviamo, mare incluso. La rivista con questo numero ha però dato vita a un processo, proponendo di avviare da subito un lavoro politico a mosaico, cominciando il confronto, il dialogo e

lo scambio con le donne europee fase per fase, segmento per segmento, magari prendendo forma e forza "tessera dopo tessera". Ci ha permesso, insomma, di provare a cercare alleanze da subito – qui l'agire politico – sulle singole tessere del mosaico, invece che rimandare e aspettare di accordarsi su un progetto politico concluso e complessivo, che è ancora da chiarire.

La prima tessera che stiamo sperimentando è quella di rendere obbligatorio lo sguardo di genere in tutti i lavori delle istituzioni europee e, a cascata, nazionali. Inserire un pensiero differente e/o una valutazione dell'impatto di genere ovunque e sempre, accanto alle valutazioni di altri impatti. Bisogna rendere effettivo e dilagante il cosiddetto Gender mainstreaming (Forenza). L'8 marzo del 2016 è stato approvato – durante la plenaria di Strasburgo – un Rapporto proprio sul Gender mainstreaming al Parlamento europeo, di cui sta per essere pubblicata una versione aggiornata. La relatrice, Angelika Mlinar, liberale, austriaca e membro titolare della commissione FEMM – diritti delle donne e uguaglianza di genere – ha ricevuto il sostegno di una larghissima maggioranza all'interno della Commissione e poi in plenaria con 453 voti a favore, 173 contrari e 79 astensioni. A partire da questo Rapporto gli uffici delle deputate che maggiormente l'hanno sostenuto si sono adoperati perché il Gender mainstreaming fosse appunto una prospettiva trasversale a tutte le politiche dell'Ue. È stata anche recapitata una lettera al presidente della commissione AFCO (Affari Costituzionali), chiedendo la modifica delle regole di procedura del Parlamento europeo, nell'ottica di rendere vincolante l'adozione di una prospettiva di genere diffusa sull'intero lavoro del Parlamento. Su questo ci siamo confrontate anche al Parlamento europeo, ospiti di un'iniziativa promossa da Eleonora Forenza, eurodeputata del Gruppo GUE/NGL, il 10 luglio 2016. Un'iniziativa che aveva lo scopo, anche a partire dalla pubblicazione del numero DWF, di aprire un dialogo tra spazi fisici, cartacei o virtuali femministi e le deputate al Parlamento europeo, riconoscendo che non può esserci piena applicazione del Gender mainstreaming senza quei luoghi che producono l'autorità delle donne, e che mettono al centro una prospettiva femminista di giustizia per tutti.

L'altra tessera su cui trovare alleanze è nel ridisegnare un'educazione e anche una formazione (quello che in Europa chiamano il Life-long learning) comune europea che non ignori il genere, in grado di decostruire gli stereotipi e che abbia programmi europei, manuali europei, per tutti, basati sugli women's studies, a partire dalle molte esperienze già avute come quella della *Rete tematica Athena* (richiamato nella rivista da Sapegno); che punti cioè a implementare una piattaforma mirata a costruire una cittadinanza europea caratterizzata non dai confini nazionali, ma dagli attraversamenti dei suoi territori e dunque sempre soggetta a mutazioni.

Il terzo pezzo del mosaico consiste poi nel nostro lavoro quotidiano, cioè il continuare a riflettere su tutto quello che ostacola o filtra o provoca il nostro progetto europeo: le derive della sovranità popolare, gli assetti istituzionali, la ripartizione dei poteri, le burocrazie, i progetti politici che si fanno passare per "neutri", i processi democratici, i beni comuni, la governance dei conflitti, il rapporto città/campagna, l'attualità del patriarcato, le libertà economiche, i nazionalismi.

Il titolo del numero di DWF richiamava esplicitamente un romanzo di Jane Austen. Le sorelle Dashwood, protagoniste di quel romanzo, tutte e tre legittime proprietarie del titolo che abbiamo usato, incuranti della Brexit e delle convenzioni della provincia inglese, si sono dette entusiaste del lavoro fatto e di quello che verrà!

Convenzione delle Nazioni Unite per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW)

a cura di Benedetta Pagotto



La convenzione CEDAW è il principale quadro normativo giuridicamente vincolante per l'implementazione di politiche, programmi e misure volte a garantire la parità di genere, in ambito privato e pubblico, ed è uno strumento chiave per la trasparenza delle azioni governative per promuovere e tutelare i diritti delle donne. Adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979, la Convenzione è entrata in vigore nel 1981. Ad oggi 187 paesi l'hanno ratificata[1], tra cui l'Italia nel 1985. Benché l'Unione Europea non sia firmataria, tutti i suoi Stati membri lo sono, pertanto nell'ottica della

1 https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&lang=en

Commissione Europea gli standard della CEDAW dovrebbero essere considerati come un obbligo per tutta l'Unione[2].

Il testo si compone di un preambolo e di trenta articoli, divisi in sei sezioni. I primi sedici indicano gli obblighi degli Stati nel promuovere e garantire l'uguaglianza di genere eliminando discriminazioni e ampliando diritti nell'ambito di: lavoro e accesso al credito (artt. 11 e 13), salute sessuale e riproduttiva[3] (art. 12), eguaglianza di fronte alla legge (art. 15) nella famiglia e nel matrimonio (art. 16), nell'educazione e nell'istruzione (artt. 5 e 10), nella partecipazione alla vita politica (artt. 7 e 8), nello sport, nella concessione o perdita della nazionalità (art. 9). L'esplicitazione di specifici diritti per ogni tema ha permesso di declinare giuridicamente l'uguaglianza di genere a livello internazionale, sostenendo la società civile nelle sue rivendicazioni agli Stati. La ratifica è un impegno sia ad adeguare la legislazione, che a eliminare ogni discriminazione praticata da «persone, enti e organizzazioni di ogni tipo», nonché a prendere tutte le misure necessarie per modificare costumi e pratiche consuetudinarie di discriminazione.

Sin dalla sua adozione, la CEDAW è stata un testo di riferimento per combattere le discriminazioni di genere in ambito economico, consentendo di ampliare la protezione legale e istituzionale delle lavoratrici. L'articolo 11 sancisce la parità nel diritto al lavoro, nelle opportunità di impiego, nella libera scelta della professione, nelle condizioni lavorative e di formazione professionale nella remunerazione e nella sicurezza sociale (pensionamento, disoccupazione, malattia, etc.), nel diritto alla salute e alla sicurezza nel lavoro; entrando nel merito delle misure per prevenire la discriminazione «a causa del loro matrimonio o della loro maternità». La questione del rapporto tra donne e sistema economico è affrontata anche nell'articolo 13 (che sancisce il diritto a ottenere prestiti bancari, prestiti ipotecari ed altre forme di credito finanziario) e nell'articolo

2 European Commission, Directorate-General for Internal Policies, "How could the Convention on the elimination of all forms of discrimination against women (CEDAW) be implemented in the EU legal framework?", 2011, http://www.europarl.europa.eu/

3 La CEDAW è l'unico trattato di diritto umano che afferma il diritto riproduttivo delle donne (art. 12).

14. Quest'ultimo riconosce il ruolo svolto dalle donne nei settori non monetari dell'economia e il loro diritto a organizzare gruppi di mutuo soccorso e cooperative, al fine di consentire l'uguaglianza di opportunità nel campo economico sia per il lavoro dipendente che autonomo. Gruppi di attiviste e organizzazioni si appoggiano alla Convenzione per portare avanti la lotta alle discriminazioni nell'ambito degli accordi commerciali. Alcuni di questi trattatati richiamano in principio le provvisioni della CEDAW, senza però indicare misure o strumenti di attuazione. Si pensi ad esempio all'Accordo di Cotonou[4] – il quadro generale per le relazioni dell'UE con i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) del 2000 – che nel preambolo inserisce la CEDAW tra i testi legali di riferimento. Entrambe le parti si impegnano a rispettare la CEDAW, vi si raccomanda che la situazione delle donne e le questioni di genere siano tenute in conto in tutte le aree politiche, economiche e sociali dell'accordo, richiamando l'uguaglianza di genere negli articoli di principio (artt. 1, 9) e specifici (art. 31). Eppure rari sono i casi in cui il mancato rispetto della CEDAW ha portato a una limitazione degli scambi commerciali o alla revisione di accordi esistenti.

Un aspetto chiave della Convenzione riguarda il monitoraggio e la reportistica, disciplinato negli ultimi articoli. Ratificando la CEDAW, lo Stato si impegna ad attuare una serie di misure giuridiche e politiche ed è quindi legalmente vincolato a rispettare quanto previsto negli articoli e nelle Raccomandazioni generali[5], a meno che abbia espresso una riserva[6]. Solo in quel caso, il governo di un Paese è legittimato a non attuare uno specifico punto della Convenzione. Inoltre, ratificando il Protocollo opzionale[7], lo Stato riconosce competenza al Comitato della CEDAW a esprimersi su un caso singolo di

4 European Union, 2000/483/EC: Partnership agreement between the members of the African, Caribbean and Pacific Group of States of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part, signed in Cotonou on 23 June 2000, Official Journal of the European Union, L317, 15 December 2000

5 http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/index.html

6 http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/reservations.htm

7 L'Italia ha ratificato il protocollo opzionale nel 2000.

discriminazione, laddove tutti gli strumenti nazionali atti a risolvere il contenzioso siano già stati tentati. Ogni Stato inoltre si impegna a inviare un rapporto, generalmente ogni quattro anni, con informazioni dettagliate sulle misure legislative, giudiziarie, amministrative o politiche intraprese per implementare la convenzione. Si tratta di rapporti completi sullo stato di avanzamento dell'uguaglianza di genere e sugli eventuali ostacoli riscontrati nel realizzarla. Le analisi vanno ben oltre la sfera pubblica e istituzionale; infatti gli Stati sono responsabili dell'eliminazione delle discriminazioni perpetrate da individui e organizzazioni a ogni livello, inclusa la famiglia, la comunità, l'economia e lo Stato. Anche la società civile è protagonista del monitoraggio continuo dell'attuazione della Convenzione e della sua diffusione e conoscenza pubblica. La CEDAW riconosce e tutela le organizzazioni e si è dotata di strutture permanenti (Comitato per l'implementazione della CEDAW, artt. 17-22[8]), incontri annuali (la Commission on the Status of Women[9]), e strumenti (i rapporti ombra che si affiancano a quelli degli Stati) che garantiscono un coinvolgimento diretto e autonomo da parte di organizzazioni e singoli che lavorano su questi temi. In Italia esiste da anni una piattaforma di esperte, operatrici, collettivi e associazioni che dà il proprio contributo all'elaborazione del "Rapporto ombra" sull'implementazione della CEDAW[10].

8 Prima del 2008 il Comitato CEDAW si riuniva a New York, nella UN Division for the Advancement of Women (DAW, ora UNWOMEN), mentre ora la sua sede è à Ginevra, supportato dall'Ufficio dell'Alto Commissariato per i Diritti Umani.

9 La Commissione ONU sulla Condizione delle Donne, alla 62a Edizione del 2018 si è focalizzata sul tema: "Sfide e opportunità per raggiungere l'uguaglianza di genere e l'emancipazione delle donne e delle ragazze in agricoltura".

10 "CEDAW: Work in progress", che si riferisce al Settimo rapporto del governo italiano nel 2015 https://www.aidos.it/wp-content/uploads/2017/06/ItalyCEDAWShadowReport.pdf

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul)

a cura di Benedetta Pagotto



La Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica[1] (comunemente detta Convenzione di Istanbul) è un trattato elaborato dal Consiglio d'Europa, firmato nel 2011 ed entrato in vigore nel 2014[2]. Si tratta di uno strumento internazionale giuridicamente vincolante, a carattere regionale, che crea per i Paesi firmatari un quadro giuridico completo per proteggere le donne contro qualsiasi forma di violenza. Stabilisce chiaramente che ogni forma di violenza non può più essere considerata come una questione privata e che gli Stati hanno l'obbligo di prevenirla di proteggere le vittime e di sanzionarne gli autori.

A oggi 44 Stati, membri del Consiglio d'Europa[3], hanno ratificato

1 Il testo della Convenzione è disponibile sul sito del Consiglio d'Europa: https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home e in italiano https://rm.coe.int/1680462537

2 Affinché la Convenzione entrasse in vigore sono state necessarie 10 ratifiche, di cui 8 di stati membri del Consiglio d'Europa.

3 Il Consiglio d'Europa è un'organizzazione indipendente dall'Unione Europea, composta da 47 Stati.

la Convenzione, tra cui 19 paesi dell'Unione Europea[4]. L'Italia l'ha ratificata nel 2013[5] senza apporvi riserva[6]; ma la ratifica non basta. Ci vogliono provvedimenti, leggi e risorse economiche, possibilmente all'interno di un quadro europeo coerente. L'Unione europea ha avviato sin dal 2014 una procedura di adesione alla Convenzione, poi firmata nel 2017 ma non ancora ratificata. Dopo l'approvazione del Parlamento europeo, la decisione è ora in discussione presso il Consiglio dell'Ue[7]. Questa ratifica si affiancherebbe a quelle dei singoli Stati membri, coprendo gli ambiti di competenza delle istituzioni europee, tra cui i diritti delle donne che hanno subito violenza e delle persone migranti e la cooperazione penale, e migliorando l'efficacia e la coerenza delle politiche nazionali. Inoltre segnerebbe un avanzamento importante per l'attività delle istituzioni europee in materia di difesa dei diritti individuali e lotta contro le discriminazioni, ambiti in cui la competenza statale resta molto forte[8].

La Convenzione è un documento di portata storica: per la prima volta nel diritto internazionale viene data una definizione di genere e si riempie di significato anche la definizione di violenza contro le donne, che costituisce sia una forma di discriminazione sia una violazione dei diritti umani (art. 3.a). Si utilizza una nozione ampia di vio-

---

Ne fanno parte tutti i paesi dell'UE e numerosi altri stati dei Balcani, dell'Europa orientale e del Caucaso. Si occupa in modo particolare di diritti umani, democrazia e stato di diritto – è l'organizzazione a cui fanno capo, tra le altre cose, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la Corte che ne assicura il rispetto.

4 Tutti gli Stati membri dell'UE hanno firmato la Convenzione, ma dieci non l'hanno ancora ratificata: Bulgaria, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Regno Unito, Repubblica ceca, Slovacchia e Ungheria. Le reticenze alla ratifica sono motivate da ciò che considerano come il "bagaglio ideologico" del testo e la sua definizione di genere. Date di firma e ratifica della convenzione: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/signatures

5 Legge 77/2013: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/07/01/13G00122/sg

6 Molti Stati europei (tra cui Germania e Malta) hanno apposto una riserva sull'art. 30 che prevede che le vittime possano richiedere un risarcimento agli autori di un reato previsto dalla Convenzione e che tale risarcimento sia anche pagabile dallo Stato.

7 Approfondimenti sulla procedura di ratifica dell'Ue e relativa documentazione sono disponibili alla pagina riassuntiva: http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-eu-accession-to-the-istanbul-convention

8 si veda a tal proposito https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet_istanbul_convention_web_en.pdf

lenza, che comprende anche quella psicologica ed economica, e c'è attenzione verso la forma di violenza più diffusa: quella domestica. Si noti in questa sede l'esplicitazione dei risvolti materiali della violenza, sia come conseguenze reali che come minacce di ripercussioni economiche e quindi anche di natura professionale. Con l'espressione "violenza nei confronti delle donne" si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata.

Il testo esplicita l'esistenza di un legame fra l'assenza della parità di genere e il fenomeno della violenza. Tutte le politiche antidiscriminatorie che contribuiscono al diffondersi della parità fra i sessi servono al tempo stesso come prevenzione e, alla lunga, limitazione. Oltre alla solida base concettuale e al contesto di applicazione ampio e dettagliato si aggiungono norme di natura programmatica. Le parti si impegnano ad attuare misure concrete in materia di:

- Prevenzione: eliminazione dei pregiudizi sulla violenza, sensibilizzazione della popolazione, educazione all'uguaglianza e al superamento degli stereotipi, formazione delle figure professionali.
- Protezione e sostegno delle vittime: efficace e tempestivo intervento delle forze dell'ordine, misure di allontanamento dei colpevoli, facile accesso alle informazioni sui propri diritti, strutture e servizi specializzati facilmente accessibili (incluse linee telefoniche e online), protezione dei bambini/e testimoni di violenza.
- Perseguimento dei colpevoli: adozione di misure legislative contro tutte le forme di violenza e coerenti con le definizioni della Convenzione, criminalizzazione della violenza contro le donne, eliminazione del cosiddetto "onore" come giustificazione[9].

9 Art. 42: "Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che nei procedimenti penali intentati a seguito della commissione di qualsiasi atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione, la cultura, gli usi e costumi, la religione, le

• Politiche integrate: cooperazione tra governi, Centri antiviolenza, ONG, autorità a tutti i livelli e con risorse finanziarie e umane appropriate per l'implementazione.

A livello economico, la Convenzione impegna le Parti a stanziare le risorse finanziarie e umane appropriate per sostenere le politiche e i programmi istituzionali e della società civile. Nonostante si applichi solo nei territori degli Stati parte, gli articoli 62-65 ampliano l'orizzonte di azione alla Cooperazione Internazionale integrando «la prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica nei programmi di assistenza allo sviluppo condotti a favore di paesi terzi, compresa la conclusione di accordi bilaterali e multilaterali con paesi terzi».

Un altro aspetto importante è l'istituzionalizzazione del processo di raccolta dati, indispensabile alla comprensione e contrasto del fenomeno. Gli Stati si impegnano a raccogliere a intervalli regolari i dati statistici disaggregati (art. 11), a presentare un rapporto al Comitato delle Parti della Convenzione[10] (art. 67) che viene poi esaminato dal Grevio[11] (art 68). Anche qui l'Italia può e deve fare di più; attualmente non esiste un sistema di raccolta di dati disaggregati coordinato[12]: le indagini svolte in materia sono state due ricerche epidemiologiche sul fenomeno nel 2014 e nel 2016[13]. Come denuncia l'ultimo rapporto per il Grevio redatto da associazioni ed esperte con la coordinazione della rete DiRe[14], attualmente non esistono organismi governativi permanenti, indipendenti e ufficiali a cui sono assegnati i compiti specifici di coordinamento, attuazione, monitoraggio e valutazione dell'implementazione della Convenzione.

---

tradizioni o il cosiddetto "onore" non possano essere addotti come scusa per giustificare tali atti".

10 https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/committee-of-the-parties

11 Il GREVIO è un organo elettivo, art. 66 della Convenzione. https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/grevio

12 cfr., Manca in questo Dossier, pp. 40

13 www.istat.it/it/archivio/161716

14 Il rapporto "Attuazione della Convenzione di Istanbul in Italia. Rapporto delle associazioni di donne" è disponibile online https://www.direcontrolaviolenza.it/wp-content/uploads/2018/10/GREVIO.Report.Ital_.finale.pdf



Perché si parla di statistiche di genere

Anna Rita Manca



[Anna Rita Manca lavora al Centro comune di ricerca della Commissione europea dal gennaio 2016 dove si occupa di impatto sociale delle misure finanziarie e di resilienza. Dal 2011 al 2016 ha lavorato come statistica presso l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) dove era responsabile per lo sviluppo e la costruzione dell'Indicatore di parità di genere dell'Unione europea]

Possiamo essere felici del fatto che l'uguaglianza di genere è un diritto fondante dell'Unione Europea. Sin dal trattato di Roma (1957) si parla di principio della parità di retribuzione (equal pay for equal work), in seguito l'accezione meramente economica si allarga ai diritti e nel 1997 con il trattato di Amsterdam si parla di abbattere le disuguaglianze di genere non solo nel mercato del lavoro, incluso il trattamento nel posto di lavoro, ma anche nelle opportunità di accesso a certe occupazioni. Nel 2000 la carta dei diritti fondamentali sancisce il diritto di uguaglianza fra uomini e donne in ogni ambito inclusi lavoro, occupazione e salari. Inoltre è con il trattato di Lisbona (2007) che si rimarca l'importanza di eliminare ogni forma di discriminazione fra uomini e donne inclusa la violenza di genere.

In Italia l'articolo 3 della Costituzione garantisce pari dignità sociale e uguaglianza di fronte alla legge senza distinzione di sesso e assegna alla Repubblica il compito di rimuovere ogni ostacolo di ordine economico e sociale che limitando la libertà e l'uguaglianza di tutti i cittadini, e le cittadine aggiungiamo noi, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Purtroppo tutto questo non si traduce in realtà nella vita quotidiana delle cittadine e i cittadini europei.

Come fare in modo che tutte e tutti possano godere di questo diritto? I modi sono vari e dipendono dal ruolo istituzionale occupato nella società. Le istituzioni governative nella loro funzione di implementare le politiche

dovrebbero includere obiettivi chiari e misure di monitoraggio che permettono di rendere visibili i progressi (o i regressi) dall'obiettivo e quindi segnano la strada verso il suo raggiungimento.

In questo contesto si instaura l'importanza e l'uso delle statistiche di genere come uno strumento capace di misurare e monitorare in maniera trasversale tematiche di ampio interesse come l'istruzione, il lavoro, il tempo libero, la suddivisione delle responsabilità familiari nell'ambito della coppia genitoriale, i ruoli decisionali che donne e uomini occupano.

L'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE), adempiendo alla sua missione di rendere la parità fra uomini e donne una realtà per tutte le cittadine e i cittadini dell'Unione, nel 2011 ha ricevuto l'incarico di costruire un indicatore di parità di genere che potesse essere usato per misurare quanto le attuali politiche di genere fossero efficaci nel realizzare una concreta uguaglianza di opportunità e di risultati.

La necessità di mettere a punto un indicatore sull'uguaglianza di genere è stata inizialmente espressa dalla Commissione europea nella tabella di marcia per la parità tra donne e uomini 2006-2010 e successivamente inserita nella sua strategia per l'uguaglianza tra donne e uomini 2010-2015[1].

La fase del progetto, durata quasi due anni, aveva un duplice scopo: quello di ascoltare e cercare di incorporare il più possibile le esigenze di coloro per i quali questo strumento veniva costruito e quello di renderli partecipi al processo di costruzione innescando familiarità con lo strumento stesso.

La prima pietra miliare sottoposta al gruppo di lavoro, creato dalle consultazioni tra differenti attori, fu trovare un accordo sulla definizione operativa secondo la quale la parità di genere viene declinata come pari distribuzione di beni e risorse e pari dignità e integrità tra donne e uomi-

1 Si iniziò così un lungo processo di consultazioni con diversi interlocutori: i rappresentanti degli Stati membri dell'Unione, per capire quali fossero le loro esigenze specifiche; le organizzazioni internazionali, per imparare dalla loro esperienza di produzione e divulgazione di statistiche di genere; gli istituti di statistica nazionali dei 28 paesi dell'Unione ed Eurostat - l'ufficio di statistica ufficiale della Commissione europea- in veste di fornitori delle statistiche ufficiali, ed infine la società civile rappresentata dai sindacati delle lavoratrici e dei lavoratori e dalla Lobby Europea delle Donne (European womens lobby), come portavoce degli interessi delle cittadine e dei cittadini.

ni. La definizione si basa su un concetto pragmatico, dal momento che l'obiettivo finale è la sua misurazione, e incorpora diversi aspetti materiali (beni e risorse) ma anche intangibili (dignità e integrità) più difficili da misurare ma non per questo meno importanti.

Usando questa definizione operativa EIGE ha costruito il suo indicatore di genere con l'obiettivo di fornire uno strumento di sostegno ai responsabili delle decisioni nel valutare la distanza, o la prossimità, di un determinato Stato membro rispetto al raggiungimento dell'uguaglianza di genere (EIGE, 2013).

Quali sono le caratteristiche funzionali di questo indicatore? In primo luogo, adotta un quadro concettuale comprensivo che non viene limitato dalla disponibilità dei dati, ma al contrario mostra con chiarezza gli ambiti nei quali risulta impossibile fare un adeguato monitoraggio. Questo è un aspetto rilevante perché richiama l'attenzione dell'opinione pubblica verso ambiti dove innescare un dibattito, creare una consapevolezza e sensibilizzazione. L'indicatore, inoltre, considera le differenze in valore assoluto fra donne e uomini. Questo fa sì che una disparità di genere (ad esempio, in termini di retribuzione) è trattata allo stesso modo di un caso in cui sono gli uomini a trovarsi in posizione svantaggiata (ad esempio, relativamente al livello di istruzione superiore raggiunto). (EIGE, 2013; EIGE, 2015, EIGE, 2017 a,b,c).

Quali sono i domini che l'indicatore di parità di genere per l'Unione europea misura?

La loro scelta si fonda sull'analisi approfondita di documenti fondamentali per la politica sull'uguaglianza di genere a livello dell'Unione europea e internazionale (la Carta per le donne della Commissione europea del 2010, la Strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015 della Commissione europea, il Patto europeo per l'uguaglianza di genere per il periodo 2011-2020 del Consiglio dell'Unione europea, la convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne o la piattaforma d'azione di Pechino) nonché da quadri teorici sull'uguaglianza di genere e dalla letteratura. La struttura del quadro concettuale che questo indicatore misura è mostrato dalla Figura 1. Esso è

composto da otto domini, i primi sei (lavoro, denaro, conoscenza, tempo, potere e salute) sono associati in un indice principale, gli ultimi due sono domini satellite (disuguaglianze intersezionali e violenza). Questi ultimi, pur riferendosi concettualmente all'uguaglianza di genere, non possono essere ricompresi nell'indice centrale, in quanto misurano un fenomeno illustrativo, ovvero un fenomeno che riguarda solo un gruppo limitato della popolazione. Ciò avviene quando si esaminano questioni con una prospettiva femminile, ad esempio nel caso della violenza di genere contro le donne, oppure quando si analizzano le disparità tra donne e uomini all'interno di gruppi specifici della popolazione (persone con disabilità, genitori soli ecc.). (Per il dettaglio teorico e metodologico relativo a questi due ultimi domini si veda EIGE,2017 a,b,c).



Figura 1: Domini e sottodomini dell'indicatore di parità di genere

I sei domini di lavoro, denaro, conoscenza, tempo, potere e salute vengono combinati insieme per dare forma all'indicatore di parità di genere. Questo varia tra zero (totale disuguaglianza di genere) e cento (completa uguaglianza di genere) permettendo così in ogni momento di capire quanta strada deve essere ancora fatta per raggiungere l'obiettivo. Perché includere questi domini?

Lavoro: le esperienze di donne e uomini in ambito lavorativo variano in modo significativo. Le donne hanno probabilità notevolmente inferiori di partecipare al mercato del lavoro e più probabilità di lavorare a tempo parziale o di essere impiegate nell'ambito dell'economia informale (Commissione europea, 2009). Inoltre, i settori in cui donne e uomini operano tendono a variare considerevolmente, con un'eccessiva rappresentanza delle donne in campi quali istruzione e sanità e una rappresentanza estremamente ridotta negli ambiti della scienza, dell'ingegneria e della tecnologia (Folbre, 2006). Vengono anche considerate le modalità di accesso di donne e uomini al mercato del lavoro, tenendo conto della questione della qualità del lavoro. Le donne sono coinvolte in misura sproporzionata in attività lavorative non standard e/o precarie che offrono minori opportunità di formazione e promozione, il ché può a sua volta contribuire a esacerbare ulteriormente la loro segregazione nel mercato del lavoro (Commissione europea, 2009).

L'uguaglianza di genere e l'occupazione rappresentano aspetti fondamentali del trattato di Lisbona, l'impegno è stato inserito anche in una serie di documenti strategici e ribadito in uno degli obiettivi della strategia Europa 2020, che consiste nel raggiungere una percentuale di occupazione del 75 per cento nella fascia di età compresa tra 20 e 64 anni.

Denaro: Il dominio del denaro analizza le risorse finanziarie, che comprendono retribuzioni, utili e altre forme di reddito, come ad esempio i trasferimenti sociali. Le donne tendono a disporre di risorse finanziarie inferiori rispetto agli uomini. Tale circostanza può influenzare la loro situazione economica laddove le donne risultano meno abbienti e più a rischio di povertà rispetto agli uomini (Fraser, 1997; Pascall e Lewis, 2004). Un

altro aspetto importante da considerare in sede di valutazione della situazione economica riguarda la distribuzione del reddito tra le donne e gli uomini più ricchi e più poveri.

Il principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore è sancito dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (articolo 157) e ribadito in numerosi documenti strategici, La strategia Europa 2020 individua la necessità per gli Stati membri di «utilizzare appieno i propri regimi previdenziali e pensionistici per garantire un sufficiente sostegno al reddito» e assicurare che l'Unione europea porti avanti la lotta alla povertà riducendo il numero di persone che vivono al di sotto della soglia nazionale di povertà del 25 per cento e dunque riducendo il numero di persone a rischio di povertà di 20 milioni di individui nell'Ue.

Conoscenza: Il dominio della conoscenza evidenzia differenze tra donne e uomini in termini di istruzione e formazione. Una percentuale maggiore di giovani donne raggiunge oggi almeno l'istruzione secondaria superiore, e il numero di laureati di sesso femminile è superiore a quello degli uomini. Persistono tuttavia modelli di segregazione (Lynch e Feeley, 2009). Sebbene le donne accedano sempre più ad ambiti tradizionalmente dominati dalla presenza maschile, non è possibile affermare il contrario. Complessivamente, una delle forme di segregazione principali riguarda i settori della scienza, tecnologia, ingegneria e matematica. Inoltre, occorre ampliare abilità e competenze attraverso l'apprendimento permanente, in linea con la rapida evoluzione delle tecnologie. A livello politico, gli obiettivi della strategia Europa 2020 in materia di livello di istruzione comprendono la riduzione dall'attuale 15 per cento del tasso di abbandono scolastico al 10 per cento, e l'aumento della proporzione di popolazione tra i 30 e i 34 anni che ha completato l'istruzione terziaria. Inoltre, il patto europeo per l'uguaglianza di genere per il periodo 2011-2020 mira a eliminare la segregazione nei percorsi educativi, nelle discipline e nelle professioni.

Tempo: Il quarto dominio è incentrato sull'equilibrio tra attività economiche, assistenziali e sociali di altra natura (comprese le attività culturali, civiche, ricreative ecc.). Sebbene il tasso di partecipazione degli uomini al mercato del lavoro sia rimasto relativamente stabile negli ultimi 50 anni, vi è stato un aumento considerevole della partecipazione delle donne nello stesso arco di tempo. Questo tuttavia non si è tradotto appieno in una maggiore parità in termini di tempo dedicato alle attività assistenziali. Ciò si può tradurre, di conseguenza, in minori opportunità di dedicare tempo ad altre attività. L'equilibrio tra attività lavorative, assistenziali e sociali viene sottolineato nei documenti strategici fondamentali dell'UE, che pongono l'accento sulla necessità di cambiamenti duraturi nell'ambito dei ruoli genitoriali, delle strutture familiari, delle pratiche istituzionali e dell'organizzazione del lavoro e del tempo, affinché sia le donne che gli uomini possano raggiungere l'indipendenza economica.

Potere: questo dominio analizza come il raggiungimento della parità di genere possa essere fortemente influenzato dalla scarsa partecipazione delle donne ai processi decisionali. Nell'Unione europea si registra un deficit democratico complessivo a tutti i livelli politici. Inoltre, vi è una bassa percentuale di donne rappresentate negli ambiti sociali, ad esempio ai vertici dei consigli scientifici, in qualità di rettori universitari o all'interno della magistratura. Infine, le donne sono altresì ampiamente sottorappresentate nelle istituzioni economiche, fra cui i consigli di amministrazione delle maggiori società quotate in borsa.

Anche su questo i documenti fondamentali individuano fra le priorità il raggiungimento di un migliore equilibrio di genere e una maggiore equità in termini di rappresentanza, a tutti i livelli.

Salute: l'ultimo dominio dell'indicatore centrale è incentrato sulle differenze tra donne e uomini relativamente allo stato di salute, al comportamento e all'accesso alle strutture sanitarie. Anzitutto, le donne vivono più a lungo ma registrano un numero inferiore di anni di vita in buona salute (Kirby, 2000). Esistono altresì diversità a livello di comportamento, con conseguenti differenze al livello dei fattori determinanti della salute.

Ad esempio, gli uomini sono più a rischio di perire di morte violenta, di essere vittime di incidenti automobilistici, fumo, eccessi nel bere o rapporti sessuali non protetti (Doyal, 2000). Infine, le donne hanno maggiori probabilità di accedere alle strutture sanitarie per via del loro ruolo nella società, fortemente stereotipato, e delle loro esigenze riproduttive (Kirby, 2000), sebbene la posizione che occupano all'interno della famiglia possa privarle dell'accesso ai servizi sanitari in quanto le induce ad anteporre le esigenze di altri alle proprie (Doyal, 2000). La strategia Europa 2020 ribadisce la necessità di ridurre le disuguaglianze in ambito sanitario e garantire un migliore accesso al sistema sanitario.

Le disuguaglianze intersezionali sono il primo dei due domini satellite. I valori relativi a questo dominio non vengono presi in considerazione nel calcolo del valore finale dell'indice. Poiché donne e uomini non possono essere considerati gruppi omogenei, tale dominio prende in esame altre caratteristiche in grado di influenzare l'uguaglianza di genere. Da un lato, il concetto di diversità presuppone che non sia sufficiente porre enfasi solamente su categorie binarie di genere; dall'altro, il numero di categorie trasversali è teoricamente altrettanto numeroso del numero di individui interessati. Il problema è complicato da questioni pragmatiche, quali la definizione degli ambiti della parità di genere che possono essere analizzati sulla base del principio dell'intersezionalità. Trattandosi di una questione orizzontale, esistono diverse disparità di genere tra gruppi differenti in tutti i domini considerati. Numerosi studi hanno ad esempio evidenziato che il gruppo dei migranti di sesso maschile (provenienti da paesi non appartenenti all'Ue) è risultato il più vulnerabile durante la recente crisi economica, in quanto è stato più duramente colpito dalla perdita di posti di lavoro (Commissione europea, 2013).

Il principio dell'antidiscriminazione/delle disuguaglianze intersezionali è sancito dai trattati dell'Unione europea. Con il trattato di Amsterdam (1997), la discriminazione è passata oltre i due ambiti della nazionalità e del sesso per comprendere aspetti legati alla razza e l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, l'età, la disabilità e l'orientamen-

to sessuale. Successivamente, il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (artt. 10 e 19) ha sancito che l'Unione europea mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea si spinge oltre, fino a comprendere nuovi tipi di discriminazione (fondata sulle caratteristiche genetiche, la lingua, le opinioni, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la proprietà e la nascita), e asserisce che deve essere assicurata la non discriminazione negli ambiti descritti. La Strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015 esamina l'intersezione tra genere e migrazione.

La violenza è il secondo dominio satellite. Esamina la violenza di genere contro le donne, con particolare enfasi sugli atteggiamenti, le norme e gli stereotipi alla base della mancanza di progressi dal punto di vista dell'uguaglianza di genere. Trattandosi di un dominio satellite, i valori relativi alla violenza non concorrono al valore dell'indice sull'uguaglianza di genere. La violenza contro le donne rappresenta, tuttavia, un ambito di fondamentale importanza per l'uguaglianza di genere. Nella prima edizione dell'indicatore di genere del 2013 questo dominio era vuoto per mancanza di dati disponibili (EIGE, 2013). L'intento era quello di suonare un campanello d'allarme in merito alla necessità di colmare le lacune nella raccolta dei dati. Cinque anni dopo è stato possibile misurare alcuni aspetti della violenza di genere (EIGE, 2017a).

La necessità di eradicare la violenza contro le donne è ribadita in documenti strategici fondamentali: il Patto europeo per l'uguaglianza di genere per il periodo 2011-2020, la Carta per le donne del 2010, la strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015 e la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica del 2011 (nota meglio come Convenzione di Istanbul) fanno esplicito riferimento alla necessità di combattere tutte le forme di violenza contro le donne, nonché ogni modalità stereotipata, degradante e offensiva di rappresentarle.

La convenzione di Istanbul è il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante che crea un quadro giuridico completo per proteggere le donne contro qualsiasi forma di violenza. Grazie ad esso, per la prima volta in ambito legislativo, si definisce il reato di violenza di genere come quella violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato.

In questo testo l'indicatore di uguaglianza di genere viene analizzato e discusso solo nei suoi sei domini principali.

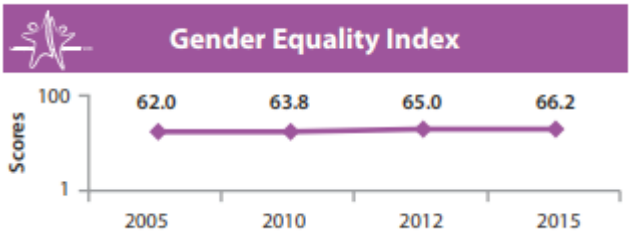


Figura 2: Indicatore di parità di genere dal 2005 al 2015

Dal 2013 EIGE ha monitorato questo indicatore con cadenza biennale, costruendo una piccola serie storica che parte dal 2005 e arriva fino al 2015. Nella Figura 2 si osserva come al livello europeo la parità di genere vari da 62 punti nel 2005 a 66.2 su 100 nel 2015. I dati mostrano quindi come l'Unione europea sia a poco più di metà strada dal raggiungimento dell'obiettivo, un risultato piuttosto deludente se si considera che le politiche di genere sono in forza sin dal Trattato di Roma. Se si dovesse continuare a questa velocità l'Unione europea potrebbe raggiungere la parità di genere solo nel 2040 (mentre l'Italia nel 2043). Questi risultati sono un campanello d'allarme che bisogna suonare forte alla porta delle istituzioni politiche.

Il dettaglio della Figura 3 mostra il punteggio per Paese. Si nota che per esempio l'Italia, che occupa una posizione a metà classifica, dal 2005 al 2015 è stata artefice di un enorme miglioramento.

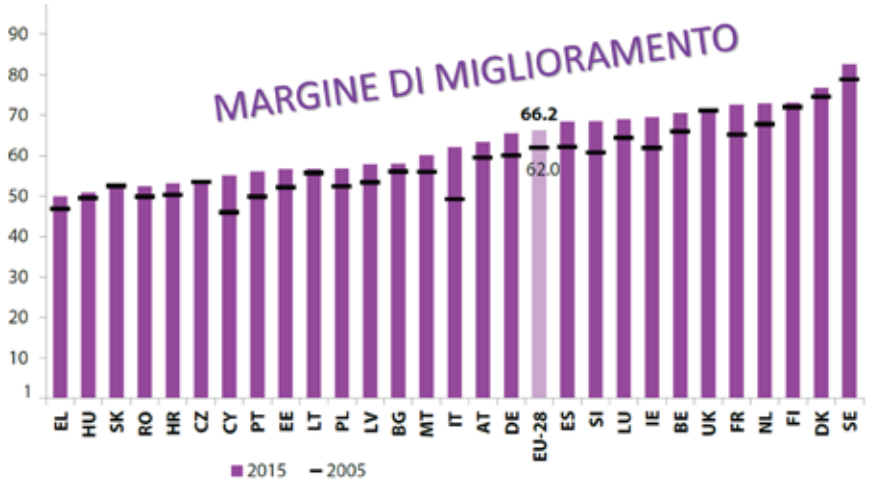


Figura 3: Indicatore di parità di genere per paese (2005-2015)

Ci si può ora chiedere quali siano i domini che nel periodo considerato abbiano contribuito di più alla realizzazione della parità e quali invece l'abbiano rallentata.

Nella Figura 4 si osserva la classifica dei domini nella loro evoluzione nel tempo (2005-2015). Il dominio della salute è in cima alla classifica, sebbene non sia la realizzazione del massimo punteggio e in dieci anni abbia avuto un miglioramento del 2 per cento, seguito dal denaro che migliora dell'8 per cento, e dal lavoro, che incrementa del 2 per cento. Il dominio del tempo invece ha subito una diminuzione del suo punteggio.

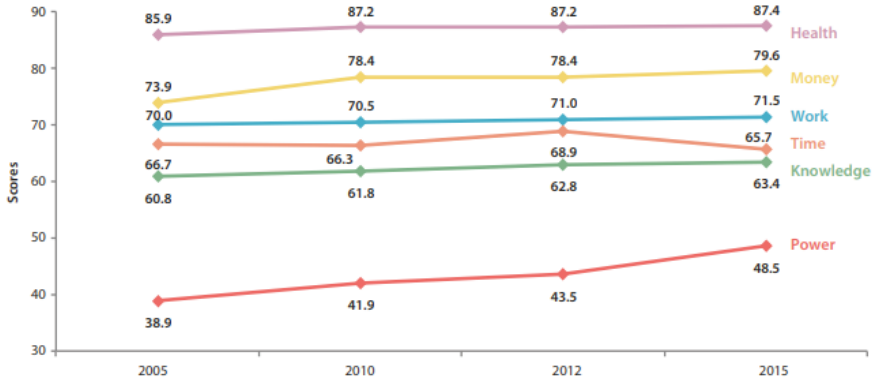


Figura 4: Evoluzione del punteggio medio europeo (EU 28) per dominio (2005-2015)

Il domino della conoscenza è penultimo in questa classifica, con un incremento del 4 per cento. A fine classifica si trova il dominio del potere con il più basso punteggio in assoluto che però vede un miglioramento del 25 per cento nei dieci anni considerati.

Proprio in quest'ottica l'indicatore di parità di genere consente di analizzare a fondo non solo il risultato di ciascun paese nel punteggio totale dell'indicatore stesso, ma anche il loro risultato nei singoli domini.

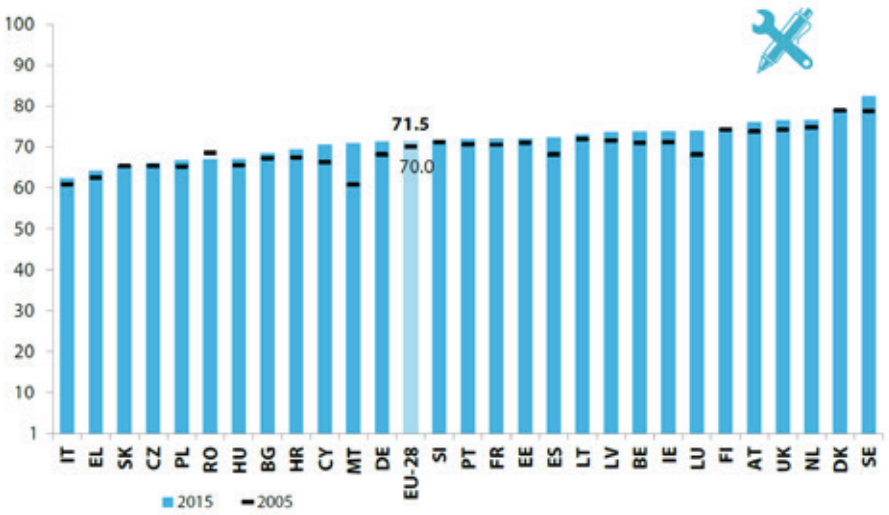


Figura 5: Dominio del Lavoro

Rispetto al dominio del lavoro è opportuno segnalare che è suddiviso in due sottodomini: il primo misura in termini assoluti la differenza di partecipazione di donne e uomini al mercato del lavoro in termini di tempi equivalenti al tempo pieno, tempo speso al lavoro rispetto alla durata della vita; il secondo guarda alla segregazione di genere rispetto ai settori produttivi tipicamente scelti da donne, quali la salute, l'istruzione e le attività legate al lavoro sociale. Questo sottodominio misura anche la qualità del lavoro in termini di capacità di potersi prendere delle ore libere dal lavoro per motivi privati (personali o familiari) e la prospettiva di avanzamento di carriera.

I risultati nella Figura 5 mostrano un punteggio di quasi tre quarti dal raggiungimento della parità di genere dove il divario fra i paesi è contenuto. Le più grandi differenze si notano nella partecipazione al mercato del lavoro, dove quella delle donne rimane ancora molto più bassa e concentrata in settori tipicamente femminili.

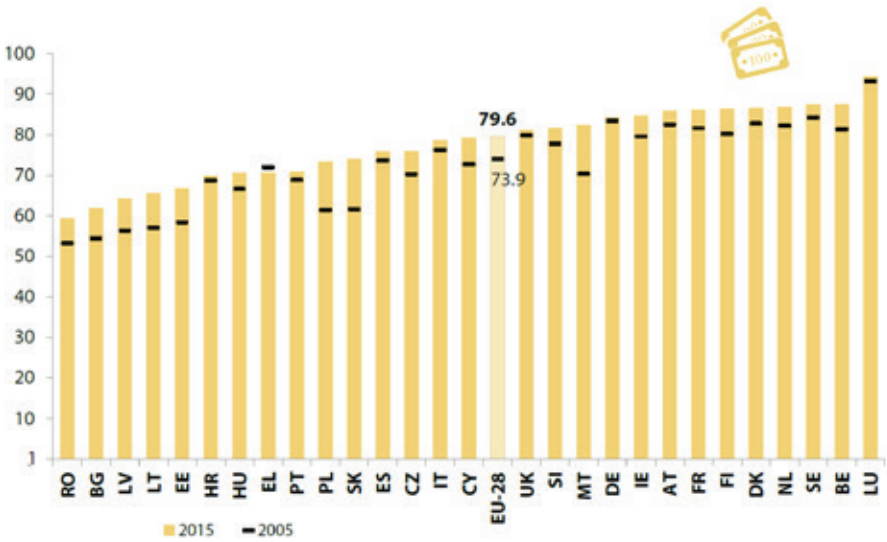


Figura 6: Dominio del Denaro

Il dominio del denaro è il secondo con il miglior punteggio più vicino alla realizzazione della parità di genere con 80 punti su 100. Si fonda su due sottodomini che misurano rispettivamente l'accesso alle risorse finanziarie attraverso il salario mensile, e il reddito e la situazione economica rispetto al rischio di cadere in povertà e alla disuguaglianza fra coloro che guadagnano di più rispetto a coloro che guadagnano di meno. I risultati mostrano che nei salari c'è ancora grande divario, fatto questo anche legato alla segregazione settoriale dove ad esempio lavorare in certi settori come la finanza in media è più redditizio che lavorare nelle scuole, ma anche al cosiddetto fenomeno del glass ceiling nel quale mediamente la carriera per una donna presenta più ostacoli rispetto al suo collega uomo.

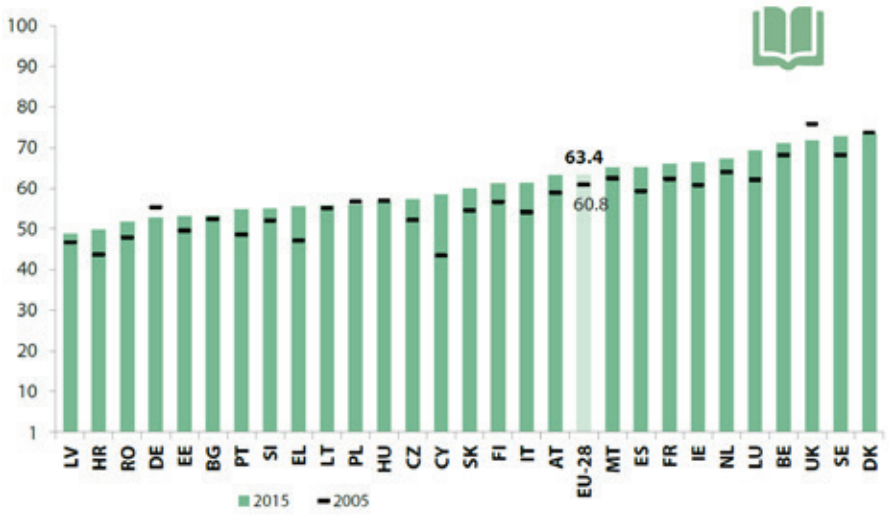


Figura 7: Dominio della Conoscenza

Il dominio della conoscenza ha un punteggio medio di tre quinti dalla parità di genere con una variabilità importante fra paesi, e dove alcuni paesi misurano sostanziali miglioramenti del punteggio. È questo il caso di Cipro che nella decade considerata migliora la sua condizione del 25 per cento passando da 40 nel 2005 a 50 nel 2015 (Figura 7). Questo dominio misura la differenza nel possesso di laurea o superiore, il coinvolginemto in formazione continua e la concentrazione in discipline umanistiche. I risultati mostrano che donne in media hanno titoli di studio più alti dei loro colleghi uomini, e che tendono a scegliere materie umanistiche più delle scientifiche.

Nel dominio del tempo i risultati dicono che in media nell'Unione europea le donne, sproporzionatamente rispetto agli uomini (34 per cento in più), si prestano all'assistenza della famiglia e all'esecuzione delle mansioni domestiche. Inoltre risulta che gli uomini (31.9 per cento) si cimentino in attività ricreative e culturali molto di più delle donne (27.5 per cento). Sebbene nei dieci anni di osservazione di questo indicatore la situazione mediamente in Europa sia migliorata si è ancora bel lontani

dalla parità di genere. La disuguaglianza a livello di divisione del tempo nelle mansioni della cura normalmente incide sul tempo impiegato per attività sociali. I risultati affermano nuovamente l'importanza di misure migliori per l'equilibrio lavoro-vita privata, quali un'adeguata offerta di servizi assistenziali accessibili e di alta qualità per i bambini e altri soggetti non indipendenti, condizioni di lavoro flessibili, nonché l'incoraggiamento degli uomini a prendersi più tempo per la cura della famiglia (per esempio, il congedo di paternità).

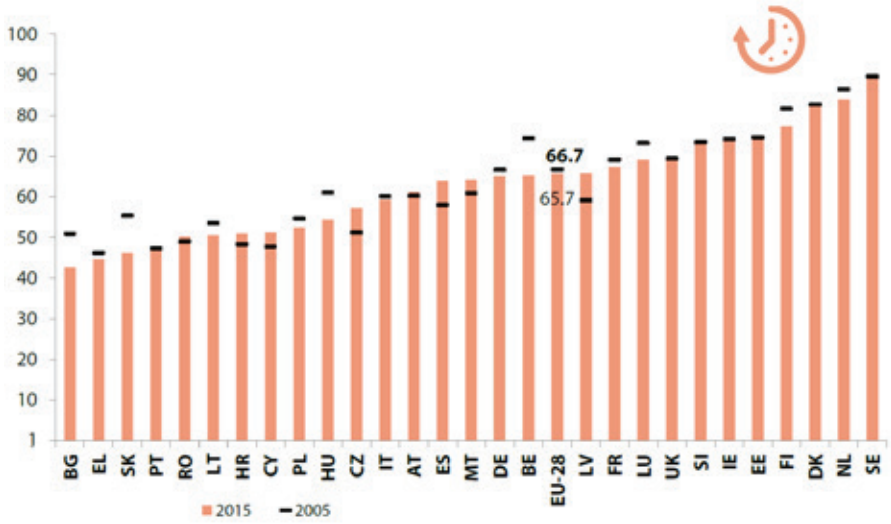


Figura 8: Dominio del Tempo

Il dominio del potere considera tre sottodomini relativi alle posizioni decisionali in ambito politico, economico e sociale. È questo il dominio con il punteggio più basso ma anche quello nel quale ci sono stati i più grandi progressi. A livello europeo il 73 per cento dei ministri sono uomini, così come il 72 per cento dei seggi nei parlamenti nazionali sono occupati da uomini. Queste statistiche non cambiano di molto quando si guarda alle regionali, dove il 72 per cento sono uomini. La situazione peggiora quando si considerano le rappresentanze nel principale organo decisionale delle banche centrali nazionali, dove in media solo il 19 per cento sono donne. In ambito aziendale si registra che la rappresentanza delle

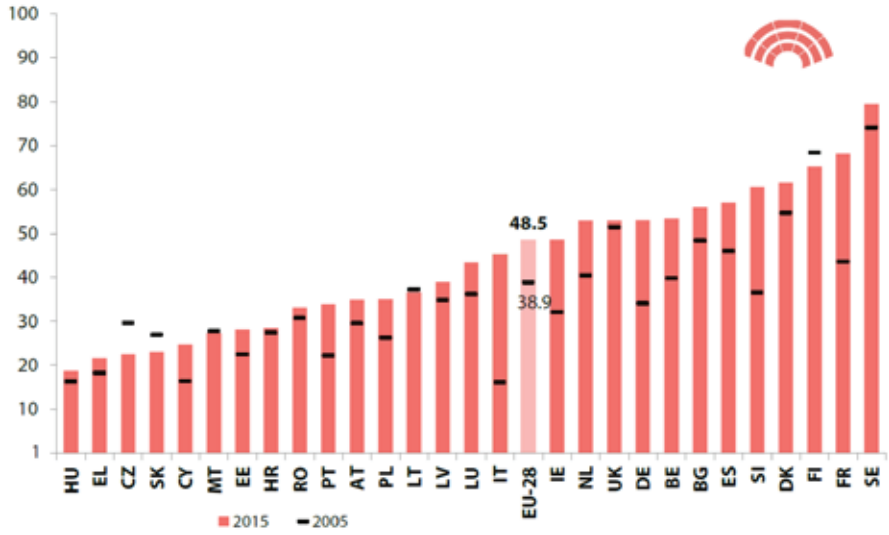


Figura 9: Dominio del Potere

donne nei consigli di amministrazione delle società quotate in borsa è di appena 21.7 per cento nel 2015 ma migliorata sostanzialmente rispetto al 2005 (10.4 per cento). La situazione non cambia quando si guarda a chi siede nelle posizioni decisionali nelle organizzazioni finanziatrici della ricerca, nelle telecomunicazioni o nelle organizzazioni olimpiche dove costantemente la presenza degli uomini è almeno doppia rispetto a quella delle donne.

La salute è direttamente connessa non solo al benessere personale, sociale ed economico, ma anche alla dignità umana e all'integrità fisica. L'indice di uguaglianza di genere riflette tre aspetti: le condizioni di salute, i comportamenti non a rischio di salute e l'accesso ai servizi sanitari. Questo è il dominio che più si avvicina al raggiungimento della parità di genere con 87.4 punti su 100 nel 2015. Le differenze sono trascurabili nella maggior parte delle misure considerate, ma quando si rilevano sono tipicamente in favore delle donne. Le donne hanno in media un'aspettativa di vita più alta (83.3) degli uomini (77.9); questa differenza si

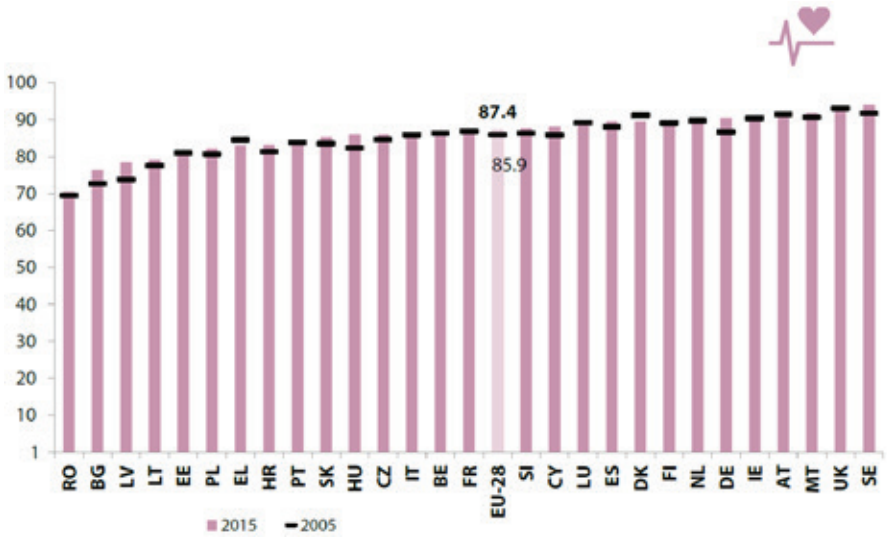


Figura 10: Dominio della Salute

assottiglia quando si considera l'aspettativa di vita in buona salute (63.3 anni per le donne e 62.6 per gli uomini). In media nell'Unione europea ci sono più uomini (69.6) che sostengono di godere di buona salute rispetto al 64.4 per cento delle donne. Le differenze si minimizzano quasi fino a sparire quando si considera l'accesso ai servizi, mentre si registrano grandi differenze nei comportamenti a rischio. Il 72.4 per cento delle donne in media in Europa non assume alcol o beve in maniera tale da non essere pericoloso per la propria salute, contro il 52.2 per cento degli uomini. Al contrario gli uomini (40.1) tendono ad essere fisicamente più attivi delle donne (36.1).

L'indice di uguaglianza di genere è uno strumento statistico sintetico che fornisce una misura pertinente per il quadro di politica dell'Unione europea. I risultati hanno dimostrato che nei dieci anni di monitoraggio della parità di genere l'Unione europea si aggira intorno ai tre quinti della distanza verso la sua realizzazione, benché vi siano notevoli differenze tra gli Stati membri. Le maggiori disparità di genere si rilevano nelle aree relative ai processi decisionali e alla divisione del tempo.

In tempi di crisi economica, finanziaria, politica, ideologica e climatica non ci si può permettere di fare a meno di una parte della popolazione, ogni individuo diventa prezioso con il suo contributo a superare la crisi che sia sotto forma di shock, come la crisi finanziaria del 2008-2012, o che si presenti come un cambiamento strutturale, ad esempio il cambiamento climatico.

In situazioni del genere ciò che si richiede agli individui e agli Stati è di essere capaci di affrontare lo shock ed eventualmente di sfruttare la situazione per migliorare la condizione di partenza. Si parla in questi casi di resilienza come l'abilità di assorbire, adattarsi o trasformarsi in risposta a un disagio o a uno stress in maniera tale da non compromettere le risorse delle future generazioni (Manca et al., 2017). Recenti studi hanno mostrato come la parità di genere sia fra quelle caratteristiche che sia a livello nazionale che regionale contribuisce a rendere i Paesi o le regioni più resilienti (Alessi et al., 2018).



Asili nido: si pagano da sé. Una simulazione finanziaria[1]

Francesca Bettio e Elena Gentili, inGenere

[inGenere, fondata da un gruppo di economiste nel dicembre 2009, è una rivista online di informazione, approfondimento, dibattito e proposte su questioni economiche e sociali, analizzate in una prospettiva di genere]

Possiamo permetterci di investire in asili nido e raggiungere lo standard europeo nell'offerta dei servizi all'infanzia? I risultati di una simulazione finanziaria dicono di sì.

L'importanza dei servizi di accoglienza all'infanzia non ha bisogno di essere sottolineata, sia che si perseguano obbiettivi di occupazione delle donne sia che ci si preoccupi dello sviluppo cognitivo dei bambini. Ma è forse utile ricordare che, nel riconoscere questa importanza, il summit di Barcellona del 2002 aveva delineato alcuni obiettivi chiave, chiedendo ai paesi membri dell'Unione europea di impegnarsi a raggiungerli entro il 2010. L'impegno principale era di offrire un servizio di accoglienza e formazione ad almeno il 33 per cento dei bambini con meno di 3 anni e ad almeno il 90 per cento dei bambini tra i 3 anni e l'età scolastica.

L'Italia non ha ancora pienamente soddisfatto questi impegni. Nello studio Asili nido e sostenibilità finanziaria: una simulazione per l'Italia[2] condotto per la Fondazione Giacomo Brodolini, abbiamo voluto simulare la sostenibilità finanziaria di un aumento della fornitura di servizi tale da riportare il nostro paese in linea con i target di Barcellona. La simulazione segue la metodologia introdotta da un esercizio analogo condotto dalla Camera federale del lavoro austriaca. I risultati dello studio austriaco

1 Pubblicato da inGenere il 15 dicembre 2015
http://www.ingenere.it/articoli/asili-nido-si-pagano-da-se-una-simulazione-finanziaria

2 http://www.ingenere.it/ricerche/asili-nido-e-sostenibilita-finanziaria-una-simulazione-litalia

sono molto confortanti e hanno avuto larga eco nel paese. Come spieghiamo di seguito, anche la nostra simulazione ottiene risultati piuttosto rassicuranti per l'Italia. Si conferma così un'idea che su inGenere perseguiamo da tempo, vale a dire che un buon investimento in infrastrutture sociali finisce spesso col pagarsi da sé.

La situazione attuale

Il sistema italiano di servizi per l'infanzia è strutturato in modo piuttosto diverso per i bambini nella fascia di età 0-3 anni e per i bambini nella fascia 3-6 anni. Come è noto, la scuola dell'infanzia per i bambini 3-6 anni è considerata parte integrante del primo ciclo di istruzione e rientra nelle competenze del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, mentre l'offerta di servizi per la prima infanzia è ancora piuttosto frammentaria e viene regolata a livello regionale[3]. Il grafico seguente evidenzia la percentuale di bambini tra 0-3 anni presa in carico dai servizi per la prima infanzia sul totale dei bambini in questa fascia di età e la confronta con il target europeo. Il confronto viene poi ripetuto per i bambini 3-6 anni. Il grafico successivo guarda invece alle diversità regionali nella proporzione dei bambini più piccoli presi in cura[4].

Il target europeo del 33 per cento di bambini presi in carico nella fascia 0-3 anni rimane lontano. Eppure è ancora poco diffusa la consapevolezza del calo di servizi che si è verificata a partire dallo scoppio della crisi. In lenta ascesa dalla metà degli anni 2000, l'incidenza dei bimbi presi in carico – il cosiddetto tasso di copertura – ha raggiunto un picco del 28 per cento nel 2008, ma da allora ha perso ben 7 punti percentuali. A ciò si aggiunge il noto problema di un orario di presa in carico troppo corto, con il rischio di penalizzare le donne che lavorano. Per contro, è da

3 Istituto degli Innocenti, 2012

4 Il primo grafico utilizza dati europei tratti dall'indagine comunitaria EU-SILC, il secondo dati diffusi dall'Istat. Le due fonti sono poco comparabili per ciò che riguarda la presa in carico dei bambini 0-3 anni. La prima fonte considera infatti tutte le modalità di accoglienza dell'infanzia che abbiano caratteristiche di 'struttura formale' e non di soluzione individuale (baby sitter). La seconda fonte (Istat) è a rischio di sottostimare il fenomeno poiché considera solo quelle strutture che beneficiano di un qualche sussidio pubblico, inclusi, per esempio, gli asili aziendali. Ma ha il vantaggio di garantire la rappresentatività delle stime regionali.

parecchio che l'Italia risulta in linea con il target del 90 per cento per i bimbi più grandi (3-6 anni). Anche in questo caso, però, si pone il problema di un orario di presa in carico spesso troppo corto.

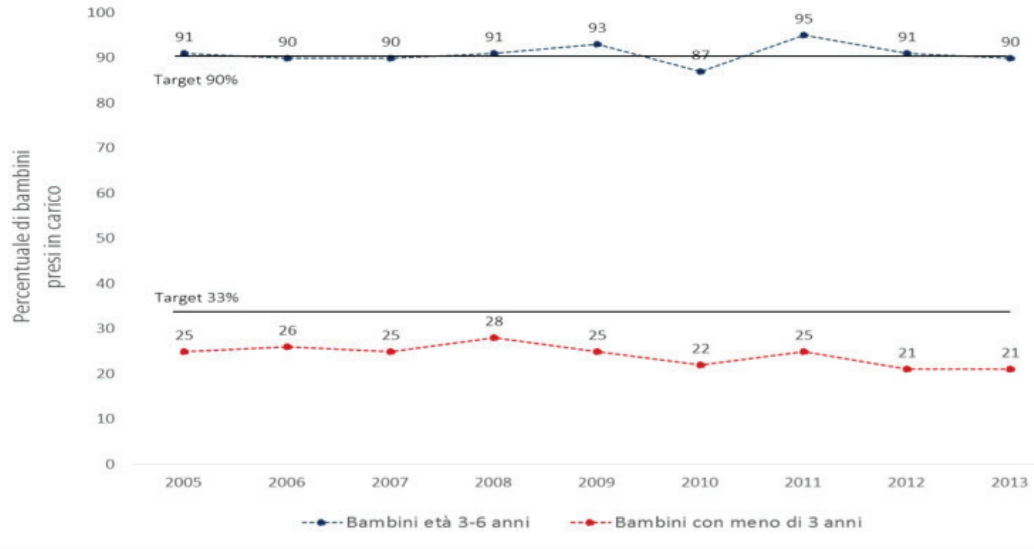


Figura 1. Presa in carico di bambini 0-3 anni e 3-6 anni e rispettivi target di Barcellona

Elaborazione su dati EU-SILC

La distribuzione regionale del tasso di copertura dei servizi nella fascia 0-3 anni sottolinea qualcosa che già si conosce, vale a dire l'elevato livello di eterogeneità di questi servizi sul territorio: se si eguaglia a 100 il tasso di copertura dell'Emilia Romagna, quelli della Puglia e della Calabria risultano più di dieci volte inferiori. Ma si è discusso meno del fatto che anche gli standard qualitativi variano a seconda della regione: il rapporto educatore/bambini, la qualifica richiesta per esercitare il ruolo di educatore, lo spazio minimo per bambino, ecc.

Obiettivo della simulazione che qui riportiamo è proprio quello di valutare la sostenibilità finanziaria di un intervento che metta l'Italia perfettamente in linea con gli obbiettivi di Lisbona e vada oltre in tema di orario. Si prevede cioè di aumentare la fornitura dei servizi all'infanzia fino a raggiungere il 33 per cento di copertura per i bambini più piccoli e, contemporaneamente, di prolungare l'orario di presa in carico fino a 40 ore settimanali per tutti i bambini presi in carico in età prescolare, vale a dire nella fascia 0-6 anni.

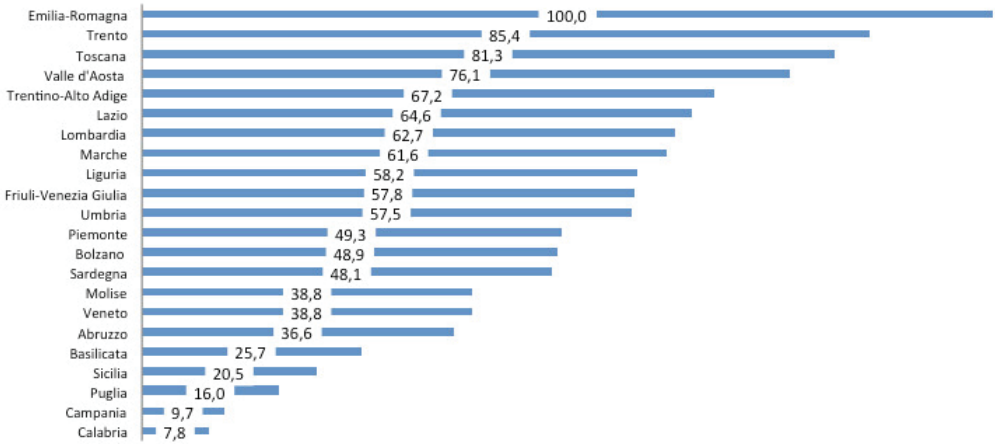


Figura 2. Indice di presa in carico in servizi per la prima infanzia nelle diverse regioni in confronto all'Emilia Romagna (Fonte: Istat - L'offerta comunale di asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima infanzia, 2014)

La simulazione

Le proiezioni della popolazione al 2025 (dati Istat) ci dicono che, per raggiungere una copertura del 33 per cento sono necessari circa 160.000 posti in più in strutture che possano ospitare bambini da 0 a 3 anni. In questo nostro esercizio ipotizziamo che i circa 160.000 posti aggiuntivi siano creati nella tipologia di servizio più tradizionale, gli asili nido. Inoltre, dal momento che attualmente i bambini frequentano il nido per una media di 30 ore a settimana (dati EU-SILC), abbiamo previsto un'aggiunta

di 10 ore settimanali per bambino[5]. Per la fascia di bambini tra i 3 anni e l'età scolastica, invece, ci siamo limitate ad ipotizzare un prolungamento dell'orario a 40 ore settimanali per i bimbi che al momento risultano presi in carico a tempo parziale.

L'esercizio simula su base annuale i flussi di spesa e i benefici per la collettività tra il 2016 e il 2025. Si assume che i costi di costruzione delle nuove strutture siano interamente a carico del settore pubblico, così come i costi di gestione dei nuovi posti. Si ipotizza, inoltre, che occorrano cinque anni per completare la costruzione delle nuove strutture e che queste inizino a prendere in carico bambini a partire dal secondo anno. Per contro, l'allungamento di orario scatterebbe fin dal primo anno della simulazione, il 2016. Per finanziare questi costi si simula un ricorso a buoni del tesoro decennali ad un tasso medio annuo del 3 per cento (dati Trading economics).

In questo esercizio la fonte principale di proventi è la tassazione dell'occupazione aggiuntiva. L'occupazione cresce, infatti, per tre motivi. Il primo è legato direttamente all'espansione dei servizi, quindi più insegnanti e più personale ausiliario nel settore della cura all'infanzia; il secondo deriva dalla possibilità che alcuni dei genitori che non devono più occuparsi dei figli a tempo pieno cerchino e accettino un impiego. Il terzo fa capo all'indotto occupazionale che viene creato in altri settori – principalmente, ma non solo, il settore delle costruzioni.

Una parte della crescita occupazionale si traduce in minore disoccupazione ed è questa la seconda fonte di proventi che viene presa in considerazione. Meno disoccupati significa infatti meno sussidi di disoccupazione e meno spese per politiche volte a migliorarne l'occupabilità[6].

La tabella che segue mostra le tappe principali della simulazione evidenziando la sostenibilità dell'intervento nelle ultime tre righe, dove viene riportato l'andamento temporale di costi e proventi.

---

5 Dal momento che il numero di ore settimanali lavorate in Italia in media è di 37 ore (dati Labour Force Survey), un prolungamento del servizio è indispensabile per consentire ai genitori di aumentare realmente la loro offerta di lavoro.

6 Tutti questi valori indicano posti di lavoro a tempo pieno.

AUMENTO FORNITURA SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA - TABELLA RIASSUNTIVA								
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022-2024	2025
AUMENTO NELLA FORNITURA DEI SERVIZI (numero posti, comulativi)								
Nuovi posti nido	-	27.500	55.000	83.000	110.500	138.000	↑	166.000
Posti nido con prolungamento orario	120.000	129.500	139.000	149.000	158.000	168.000	↑	345.500
Posti scuola dell'infanzia con prolungamento orario	39.000	78.000	119.000	156.000	194.500	233.500	↑	327.000
COSTI (in mln di €)								
Costi di gestione posti interessati dall'intervento	311	626	941	1.257	1.572	1.887	↑	2.643
Costi di costruzione	716	718	720	270	270	-	↓	-
Costi di finanziamento	21	32	44	46	61	63	↑	94
Totale costi	**1.048**	**1.376**	**1.705**	**1.573**	**1.903**	**1.950**	↑	**2.737**
IMPATTO SULL'OCCUPAZIONE (posti di lavoro a tempo pieno, cumulativi)								
Nuovi educatori e altro personale nel settore scolastico	8.500	16.500	25.000	33.000	41.500	49.500	↑	69.500
Addetti alle costruzioni e altri settori	9.500	11.000	13.000	9.500	11.500	10.000	↑	14.000
Genitori dei bambini scenario medio	4.000	12.500	21.000	30.000	38.500	59.000	↑	80.500
Totale nuovi occupati scenario medio	**22.000**	**40.000**	**59.000**	**72.500**	**91.500**	**118.500**	↑	**164.000**
PROVENTI E MINORI COSTI (in mln di €)								
Scenario ottimistico	382	738	1.096	1.396	1.756	2.297	↑	3.181
Scenario medio	362	677	993	1.248	1.566	2.007	↑	2.786
Scenario pessimistico	343	616	891	1.100	1.376	1.720	↑	2.391
SOSTENIBILITA' FINANZIARIA: PROVENTI-COSTI SU BASE ANNUALE								
Scenario ottimistico	**-666**	**-638**	**-609**	**-177**	**-147**	**347**	↑	**444**
Scenario medio	**-686**	**-699**	**-712**	**-325**	**-337**	**58**	↓	**49**
Scenario pessimistico	**-705**	**-760**	**-814**	**-473**	**-527**	**-230**	↓	**-346**

Tabella 1. Risultati dell'analisi di sostenibilità finanziaria

I risultati

In termini occupazionali la manovra dovrebbe comportare un aumento di circa 70.000 posti di lavoro nel settore scolastico, circa 14.000 posti di lavoro nei settori collegati e, a seconda degli scenari, un aumento dell'occupazione dei genitori compresa fra i 54.000 posti di lavoro nello scenario pessimista e i 107.000 in quello ottimista (80.000 nello scenario intermedio)[7]. La differenza sostanziale fra i tre scenari sta nell'ipotizzare un numero diverso di genitori che, liberati dal lavoro di cura, cercano e ottengono un lavoro. Lo scenario ottimistico ne ipotizza un numero doppio rispetto a quello pessimistico, mentre lo scenario intermedio è equidistante fra i due. Il totale dei nuovi posti di lavoro a tempo pieno ammonta

7 Non sono stati presi in considerazione proventi in arrivo da altre fonti, quali l'aumento del consumo conseguente all'espansione dell'occupazione (anche i consumi vengono tassati). Pertanto, nell'eventualità che siamo state generose nell'ipotizzare gli effetti occupazionali indiretti dell'intervento – quelli sull'occupazione dei genitori, per intenderci – tale sovrastima sarebbe almeno in parte compensata dall'aver ignorato alcuni effetti secondari dell'aumento occupazionale.

quindi a 137.000 unità nello scenario pessimistico, 164.000 unità nello scenario intermedio e circa 190.000 unità in quello ottimistico.

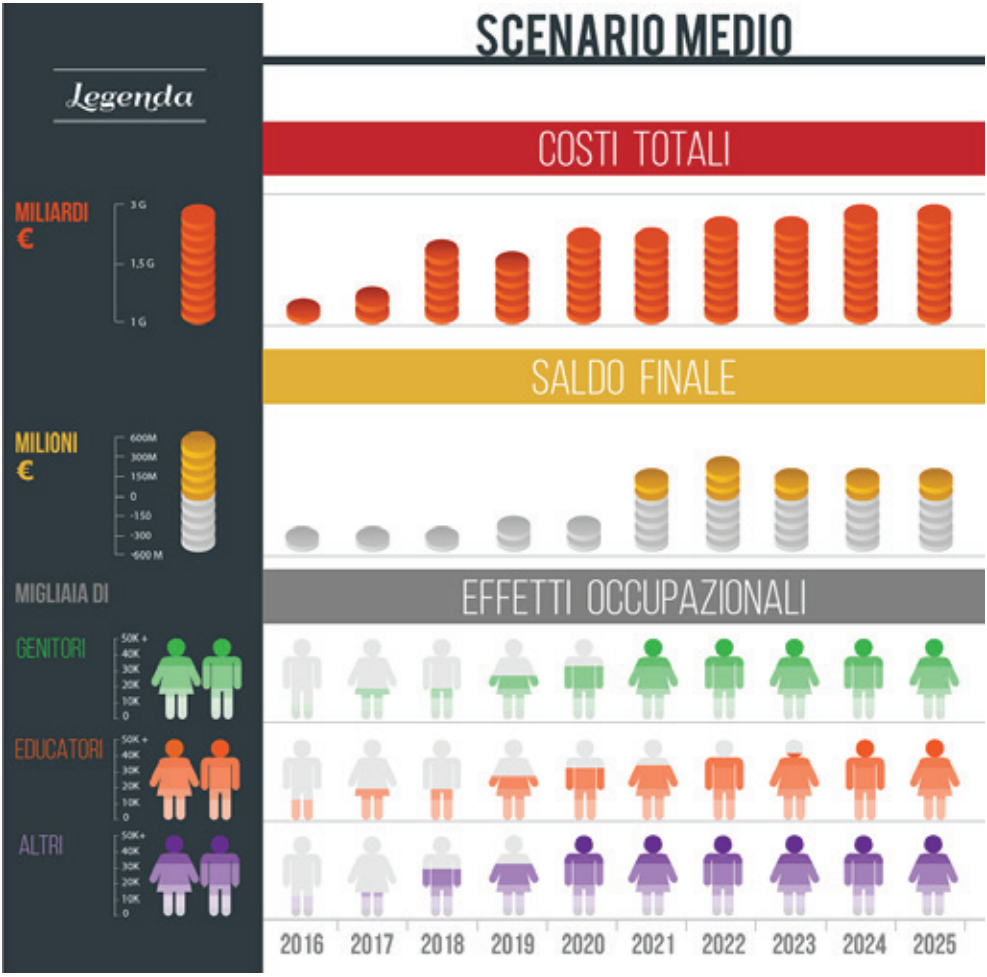


Figura 3. I risultati della simulazione secondo lo scenario medio

Sia nello scenario ottimistico che in quello intermedio i proventi complessivi superano i costi a partire dal sesto anno. Dal momento che si ipotizza che i costi di costruzione delle nuove strutture siano sostenuti nei primi 5 anni, è a partire dal sesto anno che i proventi dell'intervento risul-

tano essere più elevati dei costi di gestione in due dei tre scenari, quello ottimistico e quello intermedio. In quello pessimistico, invece, i costi di gestione superano i proventi anche una volta che l'intervento sia entrato a regime, ma il saldo negativo è contenuto in soli circa 345 milioni di euro l'anno, circa lo 0.21 per mille del prodotto interno lordo del 2015.

Una considerazione importante per giudicare la sostenibilità finanziaria complessiva concerne i costi di finanziamento. Condizione necessaria affinché lo scenario medio mostri un saldo positivo al decimo anno – tenendo costanti gli altri parametri utilizzati nella simulazione – è che il tasso di interesse sui BTP a 10 anni non superi il 5,5 per cento. Dati i tassi di rendimento attuali non ci sembra una congettura azzardata.

Una seconda considerazione importante riguarda la scansione temporale dell'investimento. Ciò che rende lunghi i tempi di entrata a regime nella nostra simulazione è il fatto di considerare solo personale laureato tra gli educatori. Infatti il numero di nuovi educatori che si formano ogni anno è relativamente basso rispetto a quello necessario per incrementare l'offerta di posti-asilo in tempi relativamente brevi. Ma la nostra è un'ipotesi conservatrice, perché non prende in considerazione la possibilità che educatori attualmente disoccupati vadano ad aggiungersi a quelli in uscita dalle università. Né tiene conto della possibilità che un piano per espandere i servizi all'infanzia incoraggi un maggior numero di iscrizioni ai corsi di laurea destinati agli educatori dell'infanzia.

Un'ulteriore variabile da tenere sotto controllo sono i costi delle nuove strutture. Nella nostra simulazione tali costi si esauriscono dopo i primi 5 anni e non hanno quindi impatto sulla sostenibilità di lungo periodo. Possono però pesare parecchio nel breve periodo, come mostrano i nostri risultati, dove i costi iniziali sono alti. La ragione è duplice: da un lato abbiamo immaginato di costruire strutture nuove invece che riadattare ad asilo nido strutture già esistenti, dall'altro abbiamo fatto riferimento a un costo medio fisso per posto nido che risulta essere particolarmente elevato nel nostro paese[8]. Si tratta però di un costo medio che nasconde

8 Per un confronto con l'Austria si veda lo studio condotto dalla Camera Federale del Lavoro austriaca.

variazioni importanti a livello regionale (CNEL, 2010) e lascia, perciò, altrettanto importanti margini di manovra. La lezione da trarne è evidente: per gestire in modo efficiente l'aumento dell'offerta di servizi è essenziale tenere a freno i costi di costruzione iniziali.



Massimizzare i principi di equità, non il profitto

Intervista a Marzia Fontana
di Martina Di Pirro



[Marzia Fontana è un'economista dello sviluppo. Le sue ricerche si sono concentrate soprattutto su diseguaglianze di genere, commercio internazionale, mercato del lavoro e lavoro non retribuito. Attualmente lavora come ricercatrice indipendente a Brighton, Regno Unito. È autrice dello studio Gender Equality in Trade Agreements*, redatto per la Commissione FEMM del Parlamento Europeo]*

Il commercio è neutro dal punto di vista di genere? E quali effetti specifici hanno le politiche commerciali in relazione al genere?

Senz'altro le politiche commerciali hanno un impatto di genere, ed è molto importante porre attenzione al fatto che i loro effetti siano differenti non soltanto tra uomini e donne, ma anche tra diversi gruppi di uomini e donne, a seconda del tipo di lavoro svolto, grado di istruzione e/o migration status. Esistono, quindi, donne maggiormente protette e privilegiate dal punto di vista economico, ma esistono anche donne migranti o che lavorano in piccoli settori dell'agricoltura più esposte a possibili effetti negativi, altre ancora che lavorano in condizioni disagiate o precarie, e così via. La formulazione di politiche eque deve tenere conto di queste differenze di impatto. Bisogna avere ben presente quella che chiamiamo "intersezionalità", ovvero la diversità di fonti di discriminazione che non accetta una chiave unica di interpretazione. Tornando quindi alle politiche eque, è evidente come, nella formulazione, debbano tenere in conto queste differenze di impatto e che le disuguaglianze di genere andranno ad influenzare le strategie commerciali, e ne saranno a loro volta influenzate.

Inoltre, quando parliamo di "politiche commerciali", bisogna capire cosa intendiamo. Una cornice analitica che viene utilizzata nel campo dell'economia femminista per valutare l'impatto delle politiche economiche sulle relazioni di genere è quella, appunto, di differenziare tra la sfera produttiva e la sfera riproduttiva (o della cura), e tra diversi canali

di trasmissione quali l'occupazione, il consumo e l'erogazione di servizi pubblici. Un accordo commerciale in genere porta ad un cambiamento nei paesi che sono coinvolti nel tipo di beni e di servizi che vengono prodotti e scambiati. Ad esempio, se parliamo di una liberalizzazione commerciale che porta all'espansione di un settore (penso al caso del Bangladesh nel campo del tessile) che, in genere, impiega più donne che uomini, è chiaro come potrebbero esserci degli effetti positivi dal punto di vista dell'occupazione femminile. Bisognerà però anche accertarsi che le condizioni di lavoro in tali settori siano adeguate e rispettose dei diritti. L'effetto non è solo sul lavoro, ma anche sulla disponibilità e qualità di beni che vengono consumati. È un aspetto molto importante e fondamentale in questo momento, presente in molti accordi commerciali, soprattutto in quelli che l'Unione sta ratificando. Il punto non è semplicemente quantitativo, il punto diventa soprattutto quello della qualità. La liberalizzazione del commercio non fornisce automaticamente maggiori opportunità di lavoro per le donne; dipenderà quindi dai settori che si espandono o si contraggono in ciascun paese. Come si legge nel mio studio Gender Equality in Trade Agreements scritto per la commissione FEMM, «non è possibile dimostrare che una maggiore concorrenza internazionale riduca effettivamente la possibilità per i datori di lavoro di discriminare le lavoratrici. Gli effetti in relazione al genere variano notevolmente a seconda della fase di sviluppo e delle relative istituzioni socio-economiche dei paesi coinvolti. Pertanto è essenziale, ad esempio, una valutazione dell'impatto sul genere completa non soltanto specifica paese per paese, ma anche settore per settore prima di impegnarsi in qualsiasi nuovo accordo commerciale».

All'inizio di questa legislatura, uno studio confermava il carattere gender blind della politica commerciale europea. Cosa apporterà in questo senso l'approvazione del Rapporto Gender equality in EU Trade agreements?

Credo che il Rapporto sia una misura utilissima in quanto pone l'attenzione su questioni prima neanche messe in discussione, e aiuta a riconoscere, almeno a parole, l'importanza del genere all'interno

di tematiche che riguardano il commercio estero e, in un certo senso, le istituzionalizza.

Tuttavia, l'inserimento di uno specifico Capitolo di Genere, alla stregua dei trattati che ora vedono coinvolti Cile e Uruguay, non credo sia una misura di per sé sufficiente a garantire la tutela dei diritti delle donne e dei diritti umani all'interno di un intero accordo. Sarebbe utile che ogni paragrafo dell'accordo commerciale contenesse specifiche tutele e menzioni per garantire la parità di genere in modo da consentire un reale progresso. È particolarmente importante garantire che nessuna disposizione in alcun capitolo dei nuovi accordi mini la capacità e le risorse dei governi di agire a sostegno della progressiva realizzazione dei diritti delle donne. C'è bisogno di un'approfondita analisi di genere complessiva e di creare meccanismi di accountability efficaci.

Nel Rapporto si sottolinea che «i servizi di interesse generale, inclusi, a titolo esemplificativo, acqua, servizi sociali, sistemi di sicurezza sociale, istruzione, gestione dei rifiuti, trasporti pubblici e assistenza sanitaria devono rimanere fuori dai negoziati commerciali» e si esorta l'Ue a «garantire che i trattati commerciali e di investimento non portino alla privatizzazione dei servizi pubblici che potrebbero avere un impatto negativo sulle donne sia come erogatrici che come utenti di servizi».

Sono assolutamente d'accordo. La questione più importante è proprio quella dei servizi pubblici, soprattutto nel campo dell'istruzione, della sanità e dell'acqua. Il fatto che ora, come conseguenza degli accordi commerciali, possano esserci compagnie multinazionali e estere che competono con il governo nella fornitura dei servizi ha delle implicazioni precise. Non solo dal punto di vista dei costi, ma anche dal punto di vista della qualità dei servizi erogati. Se non c'è il governo a regolare questi servizi e a fare in modo che anche le donne e gli uomini meno abbienti possano averne accesso, allora diventa questa la vera questione centrale. Senza adeguate risorse pubbliche e impegno del governo, la liberalizzazione dei servizi e la conseguente privatizzazione possono portare alla sostituzione dei diritti statali con diritti individualizzati basati sul mercato a vantag-

gio unico di coloro che possono permetterseli, e povertà e lavoro eccessivo per coloro i quali non possono permetterseli. Il TiSA, ad esempio, che comprende paesi molto diversi sia dal punto di vista economico che politico, presenta effettivamente questo rischio. In queste circostanze, è essenziale che vengano intraprese azioni per garantire che siano sempre presenti disposizioni statali volte a garantire l'accesso delle donne a basso reddito ai servizi sociali di base. Trovo quindi giusto che i servizi di interesse generale siano tenuti fuori dai negoziati soprattutto per questioni di rispetto dei principi di equità. Sarebbe bene che un numero di servizi sociali fosse garantito per tutti.

Non a caso, una delle cose più controverse in questi accordi è stato l'ISDS (Investor-state dispute settlement).

Che ruolo ha in questo l'ISDS?

L'idea con cui era partito lo strumento dell'Investor-state dispute settlement (ISDS) era quella di garantire che il governo di ciascun paese potesse mantenere quel ruolo di protettore, per così dire, dei diritti fondamentali di donne e uomini e che quest'ultimi avrebbero dovuto prevalere su considerazioni di profitto. Invece, le disposizioni ISDS consentono alle imprese, in una prospettiva molto profit-oriented, di intraprendere azioni legali contro i governi qualora queste vengano percepite come azioni che potrebbero minare i profitti delle imprese coinvolte. Il CETA ha cercato di aggirare questo strumento, accettando il funzionamento dell'Investment Court System (ICS). Questa decisione, molto probabilmente, risponde alle controversie in corso sulla questione dell'ISDS e il potere che può dare agli investitori stranieri rispetto ai governi nazionali. A questo proposito, il Rapporto Forenza-Bjork è molto chiaro quando ricorda che il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione di porre fine all'ISDS e quando sottolinea che «qualsiasi meccanismo di risoluzione delle controversie dovrebbe essere concepito per garantire la capacità dei singoli governi di regolamentare nell'interesse pubblico e di servire obiettivi di politica pubblica, comprese le misure per promuovere l'uguaglianza di genere nonché diritti del lavoro, ambientali e dei consumatori».

Il Report Gender equality in EU Trade agreements può essere una misura per incoraggiare l'impegno per l'uguaglianza di genere nei negoziati commerciali?

Il Report si inserisce in un momento storico che appoggia una cornice neoliberale e la tutela dei diritti è derubricata. Questo vuol dire che, non solo dal punto di vista di genere, ma proprio riguardo al commercio internazionale in sé ci sia poco che viene fatto da parte delle istituzioni. I temi sono sempre più diluiti e non vengono discussi in una cornice che pone al centro la tutela dei diritti umani.

Ricordiamoci poi che questi accordi commerciali hanno una fase di negoziazione molto lunga, che può prendere anche anni.

Grazie all' approvazione del Report, adesso c'è almeno un dibattito all'interno del Parlamento Europeo. Un dibattito che immaginiamo non facile, con una DG Development più d'accordo, e una DG Trade più ostile. Ritengo molto utile la parte in cui si incoraggia a garantire una partecipazione inclusiva alle consultazioni commerciali nei confronti di organizzazioni per i diritti delle donne, sindacati, imprese, società civile e organizzazioni di sviluppo e si richiede trasparenza per i cittadini europei. Coinvolgere i gruppi della società civile è essenziale. Inoltre, avere qualcuno all'interno delle istituzioni a cui stanno a cuore questi temi è un grande passo in avanti. Certo, non è ancora sufficiente. Ci sarebbe bisogno di una maggiore consapevolezza anche tra economisti, dovremmo abbracciare di più questi temi per non fare sentire chi se ne occupa, come me, marginalizzato o lasciato solo nell'affrontarli.

È necessaria un'altra prospettiva, che traduca le parole in fatti e informi tutte le politiche economiche ai diritti umani. Non esiste alcuna ragione reale per cui tali politiche si sviluppino solo seguendo la logica del profitto. Massimizzare i principi di equità ed i diritti di tutti, questo serve, non massimizzare i profitti. Non esiste una ragione tecnica per dare priorità alla logica del profitto, al contrario ne esistono molte per garantire a tutti i diritti economici di base.

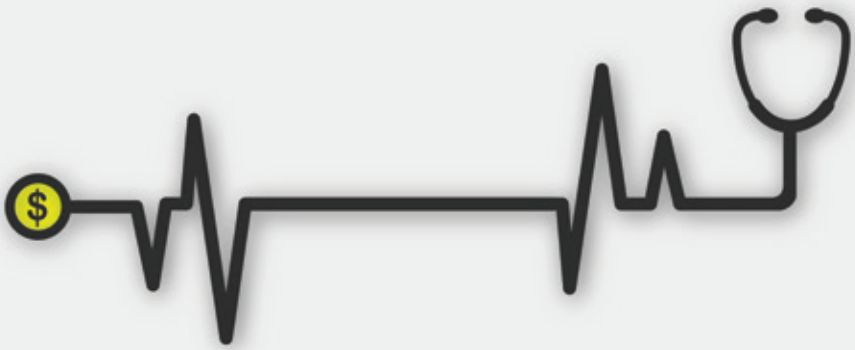


Copertura sanitaria universale e diritti sessuali e riproduttivi. Un contributo socioeconomico e sostenibile

Serena Fiorletta, AIDOS



[AIDOS, Associazione italiana donne per lo sviluppo, è un'organizzazione che promuove e difende i diritti, la dignità e la libertà di scelta di donne e ragazze. L'obiettivo di AIDOS è favorire la parità di genere, l'autodeterminazione e l'empowerment, costruendo un dialogo paritario al fine di individuare i bisogni delle persone coinvolte e elaborare una strategia di intervento condivisa]



Cosa è la copertura sanitaria universale

La nozione di copertura sanitaria universale (CSU), in inglese Universal Health Coverage (UHC) implica l'accesso al servizio sanitario di cui si ha bisogno per ottenere una migliore salute e benessere, una possibilità che deve essere garantita a tutte le persone, di tutte le età, in ogni luogo del mondo senza soffrire svantaggi finanziari. L'obiettivo è migliorare le opportunità di ogni persona di raggiungere il massimo livello

di salute e benessere, diritto umano fondamentale, nonché condizione necessaria per contribuire allo sviluppo socioeconomico e sostenibile del paese nel quale si risiede. All'interno della copertura sanitaria universale, come spiegato dall'OMS (Organizzazione mondiale della sanità), sono inclusi i servizi sanitari essenziali: da quelli mirati alla promozione della salute e della prevenzione, alle cure palliative, passando per i trattamenti e i servizi di riabilitazione, assicurando inoltre che la qualità di questi sia abbastanza elevata da migliorare lo stato di salute di chi ne fa uso[1].

Secondo le stime dell'OMS, annualmente oltre 150 milioni di persone sono ridotte al collasso finanziario a causa del pagamento diretto delle prestazioni sanitarie di cui hanno bisogno, e circa 100 milioni scivolano nella spirale dell'impoverimento. Questo significa che milioni di persone sul pianeta devono scegliere se morire per malattia, decidendo di non curarsi, o avere accesso ai farmaci e morire di fame con tutta la famiglia. Se è essenziale promuovere politiche sociali ed economiche trasformative, sostenere l'uguaglianza di genere, promuovere sane politiche fiscali per il finanziamento della sanità, è altrettanto fondamentale combattere a livello internazionale fenomeni come i paradisi fiscali, la corruzione e i flussi finanziari illeciti e rilanciare a livello nazionale le politiche universalistiche nel campo della salute. Il concetto di copertura universale ha principalmente a che fare dunque con l'intento di rimuovere le barriere finanziarie al servizio sanitario, tramite meccanismi sostenibili e adeguati di finanziamento della spesa sanitaria in grado di ridurre i pagamenti diretti ("out of pocket expenditures"), fino ad eliminarli del tutto"[2].

Sulla base di questa premessa, la questione della salute e i trattati commerciali che non sembrano avere collegamenti diretti, ne hanno di immediati con gravi ripercussioni sulla vita di tutte e tutti noi, soprattutto per quanto riguarda donne e ragazze. Queste ultime sono tra le più povere del pianeta, hanno più difficoltà nell'accesso ai servizi di salute

---

1 WHO, Together on the road to universal health coverage. A call to action, https://www.who.int/universal_health_coverage/road-to-uhc/en/

2 Nicoletta Dentico per AIDOS, La Copertura Sanitaria Universale: nuova frontiera della salute globale?, https://www.aidos.it/2014/02/20/la-copertura-sanitaria-universale-nuova-frontiera-

e all'istruzione, solo per fare l'esempio di due campi strettamente interconnessi, sulla base della discriminazione di genere che affligge, seppur in forme diverse, l'intero pianeta.

Attualmente, la disparità nella ricchezza è aumentata in misura sconcertante. Miliardi di persone sono immobili in fondo alla scala economica vedendosi negare diritti umani e prospettive di miglioramento. In questo momento la ricchezza congiunta dei 2.473 miliardari del mondo, supera i 7.700 miliardi di dollari. L'equivalente del prodotto interno lordo, nel 2015, di ben quattro quinti dei paesi del globo[3].

Le disparità economiche non sono che una parte del problema; molte altre dimensioni, quella sociale, razziale, politica e istituzionale, si alimentano a vicenda precludendo, nel loro insieme, ogni speranza di progresso per chi vive ai margini. Due aspetti tra i più cruciali sono evidenziati dal Rapporto 2017 UNFPA (Fondo delle Nazioni Unite per la Popolazione) , la disuguaglianza di genere e le disparità nell'accesso alla salute e ai diritti sessuali e riproduttivi. Questi sono questioni essenziali che richiedono un'azione molto più ampia se vogliamo raggiungere uno sviluppo sostenibile.

Una ragazza che non ha possibilità di studiare e di conseguenza avere un lavoro che garantisca un reddito, è difficile che avrà accesso ai servizi per la salute nei cosiddetti Paesi in via di sviluppo, il 43 per cento delle gravidanze non è pianificato. L'accesso alla salute sessuale e riproduttiva ci permette di fare prevenzione, riducendo aborti e gravidanze indesiderate o precoci. Le ripercussioni economiche non incidono soltanto sulle donne ma anche sui figli e le figlie, generando così una spirale discendente che coinvolge l'intera comunità di riferimento. Non avere il potere di decidere se, quando e a che distanza avere figli può condizionare e limitare l'intera vita di donne e ragazze.

---

della-salute-globale-tavola-rotonda-%C2%93diritto-alla-salute-copertura-universale-una-questione-aperta%C2%94-roma-26-febbraio-2014/

3 Report UNFPA, Lo stato della popolazione nel mondo 2017. Mondi a parte. Salute e diritti riproduttivi nell'epoca della disuguaglianza. Edizione italiana a cura di AIDOS. https://www.aidos.it/2017/10/17/lo-stato-della-popolazione-nel-mondo-2017-mondi-a-parte-salute-e-diritti-riproduttivi-nellepoca-della-disuguaglianza/

Nell'Agenda di sviluppo sostenibile 2030 e relativi obiettivi, alla parità di genere è dedicato un obiettivo specifico, il numero 5, ritenuto trasversale a tutti gli altri: se le donne non escono dalla discriminazione che le attanaglia ne risentono le comunità, i paesi e l'intero pianeta. La discriminazione costa molti soldi mentre il benessere ripaga anche in crescita economica. Affrontare la disuguaglianza di genere è di importanza cruciale per progredire nel ridurre le disparità di accesso alla salute sessuale e riproduttiva e può contribuire a diminuire le disuguaglianze economiche. Per ogni donna godere o meno dei diritti riproduttivi condiziona la possibilità di realizzare fino in fondo il suo potenziale e di cogliere tutte le opportunità di migliorare l'istruzione o trovare lavoro. L'esempio dell'India ci può fornire un'immagine chiara della questione che stiamo affrontando. Qui ci sono più di 12 milioni di bambine di circa dieci anni, molte di più che in qualsiasi altro paese. Circa 900 mila, ossia quasi il 9 per cento rischiano di non frequentare la scuola secondaria. Cosa succederebbe se l'India raggiungesse un tasso di frequenza scolastica femminile del 100 per cento per questo livello di istruzione? Nei prossimi quindici anni, circa 158 mila di queste 900 mila bambine entrerà a far parte della forza lavoro. Anche se si tratta di un numero relativamente ridotto, specialmente rispetto alla popolazione infantile e giovanile complessiva dell'India il possesso di un più alto livello di istruzione porterebbe un potenziale aumento di reddito combinato di 792 milioni di dollari (considerati anche regolari aumenti di salario). Inoltre, se grazie a un migliore accesso all'educazione e a una fertilità scelta, la partecipazione alla forza lavoro della coorte delle 900 mila bambine, aumentasse ulteriormente del 15 per cento, si raggiungerebbe da qui al 2031 una maggiorazione del reddito combinato di 911 milioni di dollari[4]. Quando le possibilità di accesso alla salute sessuale e riproduttiva sono limitate, anche le opportunità nella vita in generale rischiano di ridursi. Una donna che non esercita alcun controllo sulla propria fecondità spesso non riesce a inserirsi nel mondo

4 Report UNFPA, Lo stato della popolazione nel mondo 2016: "10", il nostro futuro dipende dalle bambine di questa età. Edizione italiana a cura di AIDOS, https://www.aidos.it/2016/10/02/rapporto-unfpa-lo-stato-della-popolazione-nel-mondo-2016-10-il-nostro-futuro-dipende-dalle-bambine-di-questa-eta-edizione-italiana-a-cura-di-aidos/

del lavoro. Quando garantiti, i diritti vanno a nutrirsi vicendevolmente, lì dove vengono negati a catena spariscono uno dopo l'altro. È necessario lavorare sull'accesso alla salute, all'istruzione, al lavoro e far in modo che bambine, donne e ragazze possano liberarsi dalla violenza maschile e di genere. Questo è l'elemento più grave e dannoso che impedisce l'uguaglianza di genere e che fa pagare a tutti i paesi un prezzo enorme, in termini strettamente economici, ma ancor più grave, in campo sociale e culturale.

La salute non è un bene commerciabile e stiamo assistendo a un pericoloso slittamento semantico che rischia di diventare realtà. Il concetto di salute globale espresso dai trattati commerciali, o dalla nuova amministrazione USA con le sue iniziative e provvedimenti, soprattutto per quanto riguarda la salute sessuale e riproduttiva, non è ciò che si intende per copertura sanitaria universale. L'appropriazione di concetti e battaglie della società civile assunti poi da governi e di conseguenza dal libero mercato diventano non solo una contronarrazione potente che confonde le persone, ma anche un concreto pericolo per tutte e tutti. Per AIDOS, copertura sanitaria universale significa che ogni persona deve avere accesso allo stesso livello di servizi sanitari integrati e di qualità, in risposta ai propri bisogni. Il termine universale rimanda inequivocabilmente a politiche d'inclusione, senza eccezioni. In altre parole l'accesso alla salute, incluse le fasi della prevenzione, del trattamento e della cura, deve essere garantito a una persona a prescindere dalla sua situazione occupazionale e capacità di contribuzione, ma ancora di più a prescindere dallo status sociale e dalla condizione di cittadinanza di cui gode. La salute di genere è un territorio irrimediabilmente segnato - durante tutto il ciclo di vita di una donna - dall'assenza di equità. In un'estesa ricerca dell'OMS su donne e salute si ritrovano confermate tendenze già note, tra cui la persistente diffusione di mortalità dovuta ad aborti non sicuri e il progresso assai limitato nella promozione di metodi di pianificazione familiare. Garantire i diritti e la salute sessuale e riproduttiva significa garantire alle donne la libertà di scelta, il godimento dei diritti, la possibilità di partecipare anche allo sviluppo economico del paese in cui vivono.

La salute è un diritto umano e non può essere in vendita o in com-

mercio. Il sistema sanitario esiste per mantenere le persone, le donne e le ragazze al sicuro e in salute, e non per garantire profitti alle grandi corporazioni. Per AIDOS resta il forte timore che gli accordi commerciali di nuova generazione includendo i settori dei servizi pubblici, permettano una liberalizzazione della sanità a seguito della quale i Servizi Sanitari Nazionali si ritroverebbero a concorrere con enti e società aventi finalità economiche piuttosto che assistenziali, minando così il principio di universalità e accesso alla cura di tutta la popolazione. È necessario un approccio olistico alla questione di genere che garantisca alle donne e alle ragazze la possibilità reale di autodeterminarsi, avendo quindi accesso al credito, all'istruzione, alla salute e così diventare parte attiva delle società in cui vivono. Una strada alternativa, che affronti le disuguaglianze in tutte le loro dimensioni, può generare benefici significativi per salute, sviluppo del capitale umano e sradicamento della povertà. I paesi più poveri che hanno una popolazione giovane già numerosa o emergente e che riescono a ridurre i divari nell'accesso alla salute sessuale e riproduttiva e a promuovere l'uguaglianza di genere, hanno anche il potenziale per raccogliere e massimizzare il dividendo demografico, generato anche dall'avere una forza lavoro più numerosa, sana e produttiva.

Quando milioni di donne lottano contro privazioni e discriminazioni, i costi per le società e le economie nel loro complesso si moltiplicano a dismisura, si affievoliscono le prospettive di avverare il rispetto dei diritti umani, di promuovere una società più stabile ed equa e un'economia più inclusiva e sostenibile.



GSP, il commercio da solo non fa sviluppo

Monica Di Sisto



[Monica Di Sisto è vicepresidente di Fairwatch, osservatorio su commercio internazionale clima. Collabora con agenzia Asca e con Altra economia. É cofondatrice di comune-info.net e insegna Modelli di sviluppo economica alla facoltà di Scienze sociali della Pontificia Università Gregoriana]

Utilizzare il commercio come leva per i Paesi in via di sviluppo è stato uno dei criteri fondanti del passaggio dell'Unione europea dal regime coloniale al regime di cooperazione commerciale con le sue ex colonie. Il Sistema delle Preferenze Generalizzate (SPG o GSP in inglese), utilizzato dalla Unione europea fin dal 1971, aveva un duplice obiettivo, geopolitico e strettamente pratico. Con la motivazione di stimolare la crescita dei Paesi in via di sviluppo (PVS), il GSP creava dei corridoi preferenziali per molte materie prime alimentari e non, permettendo di entrare nel mercato comune con un regime di dazi o quote agevolato. Il mercato europeo si assicurava, in realtà, l'approvvigionamento costante delle materie prime a un prezzo concorrenziale e la continuazione di una stabile relazione di dipendenza da parte dei Paesi di provenienza. Il 10 maggio 2011, esportando la logica dell'austerità oltre confine con la giustificazione della protezione del mercato interno dopo la crisi del 2009, la Commissione europea ha proposto una riforma del sistema GSP dal titolo *Facendo centro sui bisogni*[1], che è andata a regime il 1 gennaio 2014 e andrà a verifica nel 2023. L'obiettivo dichiarato era far sì che Paesi come Kuwait, Russia, Araba Saudita e Qatar non godessero più di questo privilegio. I beneficiari, molti dei quali presuntivamente "non più poveri", si erano infatti ridotti da 177 a 90. Per questi ultimi si prevedeva un regime di preferenze generale (il GSP)[2], un regime rafforzato rispetto ad alcuni prodotti individuati

1 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/december/tradoc_150164.pdf

2 Di seguito Paesi che godono del regime Gsp, in rosso quelli in EBA, in verde i GSP+: Afghanistan,

come facilitatori di sviluppo sostenibile o buona governance (GSP+), e un regime speciale per i Paesi meno avanzati definito Tutto tranne le armi (Everything But Arms o EBA), che potesse consentire loro una diversificazione produttiva.

Per garantirsi questi benefici i Paesi riconosciuti come "eligibili" devono ratificare e rispettare una serie di convenzioni internazionali su diritti umani, lavoro e ambiente listate nell'allegato VIII del regolamento, cooperando al monitoraggio degli adempimenti. Chi li viola può essere sanzionato con la restrizione o la revoca delle preferenze. Se un prodotto o una categoria merceologica deprimono eccessivamente i prezzi del mercato interno europeo, o provocano un deterioramento dei propri competitor europei, la Commissione europea o uno Stato membro che dovesse risultare colpito, possono attivare a propria discrezione una procedura d'infrazione e revocare il beneficio. Quindi si può cavalcare il libero commercio, ma, paradossalmente, solo fino a un certo punto.

In un ambito globalizzato in cui l'Organizzazione Mondiale del Commercio e la stessa Commissione europea hanno spinto sull'abbattimento di tutte le barriere tariffarie per accelerare gli scambi a livello internazionale, è chiaro che queste preferenze accordate si sono rivelate, negli anni sempre meno vantaggiose[3]. La rimozione e l'erosione delle preferenze commerciali "spinge" a convincere i Paesi in via di sviluppo a impegnarsi in negoziati commerciali paritari e non d'aiuto con l'Ue. All'utilizzo di queste preferenze, inoltre, si è sovrapposta la manovra contestuale della Commissione rispetto alle precedenti relazioni di cooperazione con i

---

Armenia, Angola, Azerbaijan, Bangladesh, Burkina Faso, Burundi, Benin, Bolivia, Bhutan, Democratic Republic of the Congo, Central African Republic, Congo, Cook Islands, China, Colombia, Costa Rica, Cape Verde, Djibouti, Ecuador, Eritrea, Ethiopia, Micronesia, Georgia, Gambia, Guinea, Equatorial Guinea, Guatemala, Guinea-Bissau, Honduras, Haiti, Indonesia, India, Iraq, Iran, Kyrgyzstan, Cambodia, Kiribati, Comoros, Laos, Sri Lanka , Liberia, Lesotho, Madagascar, Marshall Islands, Mali, [Burma/Myanmar, al momento sospeso per la clausola sul rispetto dei diritti umani], Mongolia, Mauritania, Maldives, Malawi, Mozambique, Niger, Nigeria, Nicaragua, Nepal, Nauru, Niue, Panama, Peru, Philippines, Pakistan, Paraguay, Rwanda, Solomon Islands, Sudan, Sierra Leone, Senegal, Somalia, São Tomé and Príncipe, El Salvador, Syria, Chad, Togo, Thailand, Tajikistan, Timor-Leste, Turkmenistan, Tonga, Tuvalu, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uzbekistan, Vietnam, Vanuatu, Samoa, Yemen, Zambia.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32012R0978

3 Sul fenomeno dell'erosione delle preferenze di grande interesse uno studio dell'Ocse del 2005 https://www.oecd-ilibrary.org/trade/trade-preference-erosion_175838456867

Paesi di Africa, Caraibi e Pacifico (ACP)[4] regolate in virtù dell'Accordo di cooperazione Cotonou, che andrà a scadenza nel 2020. La Commissione europea, almeno stando al mandato che ha richiesto, vuole sostituirlo con un accordo-cornice di principio e tre patti d'area (Eu-Africa, Eu-Caraibi e Eu-Pacifico), che spingano con ancor maggiore forza la liberalizzazione commerciale e la penetrazione delle nostre esportazioni e sistemi industriali nei nostri ex Paesi partner, partendo dal presupposto che essi non sono più in condizioni di diseguaglianza, con particolare attenzione alla materializzazione di interessi comuni e specifici dell'Ue (ad es. migrazione, pace e sicurezza, investimenti), che vanno oltre l'approccio "universale" e si allontanano ancora di più dalla dinamica dei donatori-riceventi, chiarisce in premessa la Commissione senza inibizioni[5]. Per molti Paesi ACP, infine, le preferenze accordate sono state riassorbite o azzerate dagli accordi EPAs che le hanno ricondotte in un'ottica di (almeno presunta) reciproca liberalizzazione[6].

Se, da un lato, il regime del GSP deve fornirci un test di come il commercio abbia servito obiettivi di sviluppo nei Paesi che hanno beneficiato di queste preferenze in cambio dell'adesione alle convenzioni internazio-

4 Il Gruppo degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) è un'organizzazione internazionale formata dai paesi in via di sviluppo che partecipano al sistema di partenariato e cooperazione con l'Unione europea istituito dalla Convenzione di Lomé del 1975 e confermato dalla Convenzione di Cotonou del 2000. Essi sono 79, 48 paesi dell'Africa subsahariana, 16 dei Caraibi e 15 del Pacifico e sono: per l'Africa Angola (1984), Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Capo Verde (1979), Ciad, Comore (1979), Congo, Costa d'Avorio, Eritrea (1995), Etiopia, Gabon, Ghana, Gambia, Gibuti (1979), Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Equatoriale (1990), Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Mozambico (1984), Namibia (1995), Niger, Nigeria, Repubblica Centrafricana, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica del Sudafrica (1995), Ruanda, São Tomé e Príncipe (1979), Senegal, Seychelles (1979), Sierra Leone, Somalia, Sudan, Swaziland, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia, Zimbabwe (1984); per i Caraibi: Antigua e Barbuda (1984), Bahamas, Barbados, Belize (1984), Cuba (2000), Dominica (1979), Giamaica, Grenada, Guyana, Haiti (1990), Repubblica Dominicana (1984), Saint Kitts e Nevis (1984), Saint Vincent e Grenadine (1984), Santa Lucia (1979), Suriname (1979), Trinidad e Tobago; per il Pacifico: Figi, Isole Cook (2000), Isole Marshall (2000), Isole Salomone (1979), Kiribati (1979), Nauru (2000), Niue (2000), Palau (2000), Papua Nuova Guinea (1979), Samoa, Stati federati della Micronesia (2000), Timor Est (2002), Tonga, Tuvalu (1979), Vanuatu (1984). In grassetto i Paesi che godono del regime Gsp, in verde del Gsp+, in rosso i Paesi EBA. Tutti i Paesi che hanno sottoscritto un EPA con l'Ue hanno perso le preferenze GSP e EBA in un'ottica di liberalizzazione paritaria degli scambi.

5 https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/pc-com-2017-763-final-act-20171212_en.pdf

6 http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/development/economic-partnerships/

nali essenziali su lavoro, diritti umani e ambiente – oltretutto sotto la minaccia di sanzioni – dall'altro il quadro che ci offre è assai contraddittorio. Già nel passaggio al nuovo regime, la valutazione d'impatto della Commissione europea, che mirava a identificare «chi fosse nella condizione di maggior bisogno» per concentrare su questi paesi i benefici, metteva in discussione il criterio scelto del Pil pro-capite come indicatore efficace di sviluppo/arretratezza[7].

A settembre del 2017, inoltre, la Commissione ha pubblicato una valutazione di medio termine dell'impatto dello schema GSP riformato[8] che già dal punto di vista economico non fa ben sperare: tra il 2011 e il 2016, gli scambi legati a accordi preferenziali (GSP, FTAs, EPAs e altri accordi) hanno rappresentato meno del 20 per cento annuo delle importazioni totali dell'Ue, di cui quelle importate nell'ambito degli accordi GSP rappresentavano circa il 5 per cento delle importazioni totali annue dell'Ue. Mentre le quote delle importazioni nell'ambito del GPS+ e degli accordi EBA, anche se in questa ristretta porzione rispetto al totale, sono aumentate dal 2014, la quota delle importazioni GSP standard sulle importazioni totali dell'Ue è diminuita. In particolare, l'erosione delle preferenze si è verificata in 7 dei 21 settori. In tali casi, essa si è verificata in ciascuno dei tre schemi, anche se i margini garantiti dalla preferenza sono rimasti più ampi per l'EBA e il GSP+.

Le principali classi di prodotto importate dall'Europa nell'ambito del GSP sono tessili, calzature, macchinari e apparecchi meccanici. Tra il 2014 e il 2016, le importazioni tessili sono cresciute del 24,5 per cento, rispetto al 6,5 tra il 2011 e il 2013. E anche il fattore di diversificazione della produzione, che doveva essere uno dei principali effetti delle preferenze, misurato per numero di linee tariffarie per le quali sono state registrate esportazioni diverse da zero, è stato più alto per i beneficiari di EBA, ma è diminuito considerevolmente in tutti i settori per i beneficiari di GSP standard.

---

7 Nota 43 and p. 12 Commission Staff Working Paper. Impact Assessment. Vol.I.COM(2011)241

8 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/september/tradoc_156085.pdf

Altra cosa abbastanza paradossale è che essere stati partner preferenziali dell'Europa per tanti anni non ha garantito ai Paesi usciti nel 2014 dal regime GSP un rapporto commerciale "levigato" con l'Unione, anzi. I Paesi che hanno abbandonato nel 2014 il regime EBA (Maldive) e l'accordo GSP standard (vale a dire oltre 80 Paesi) hanno riportato flussi commerciali più esigui rispetto a Paesi non partner[9].

Infine, le condizionalità imposte dal GSP dal punto di vista del rispetto dei diritti umani e del lavoro, secondo la valutazione d'impatto presentata dalla Commissione Ue, «hanno incentivato i Paesi beneficiari ad aderire alle convenzioni fondamentali sul lavoro e i diritti umani». In pratica, però, «il meccanismo di sospensione temporanea delle preferenze ai sensi del regolamento 978/2012 non è stato applicato durante il periodo in esame», quindi il GSP non può essere considerato di per sé un facilitatore dello sviluppo sociale e del rispetto dei diritti fondamentali del lavoro e dei diritti umani. Mentre l'aumento delle esportazioni e la conseguente crescita economica potrebbero aver contribuito allo sviluppo sociale e alla riduzione della povertà, ammette ancora il report, «l'impatto positivo dipende dal fatto che i Paesi beneficiari dispongano di politiche per incanalare efficacemente le risorse aggiuntive verso le politiche sociali e di miglioramento della distribuzione delle ricchezze, nonché di misure di adattamento e mitigazione limitare i potenziali effetti nocivi dell'aumento della produzione sull'ambiente».

I *case study* nazionali suggeriscono che tutti e quattro i paesi beneficiari studiati hanno compiuto progressi su una serie di indicatori sociali e dei diritti umani. «Tuttavia, in diversi casi, la crescita economica e le opportunità di esportazione non sono andate di pari passo con il rispetto dei diritti fondamentali del lavoro e dei diritti umani (ad esempio sono stati segnalati casi di accaparramento della terra e violazione dei diritti fondamentali del lavoro)», sottolinea ancora il report. Aggiungendo che «oltre al GSP, vi sono numerosi altri fattori interni e internazionali che hanno potuto influenzare i risultati ottenuti nello sviluppo sociale e l'adesione ai

9 Ibidem pp. 10-11

diritti politici, civili, sociali, economici e ambientali fondamentali nei Paesi beneficiari». La lezione del GSP è molto chiara: il commercio, anche quando accorda degli – almeno teorici – vantaggi a Paesi più vulnerabili e li obbliga all'adesione alle convenzioni internazionali, da solo non mantiene uno sviluppo sostenibile propriamente inteso se non è accompagnato da un quadro di politiche generali equitative e redistributive.

Investor to State Dispute Settlement (ISDS)

a cura di Elena Mazzoni





Quasi tutti gli accordi sul commercio forniscono alle aziende straniere che investono nei Paesi contraenti l'accesso all'arbitrato internazionale: uno speciale dispositivo legale in grado di contrastare decisioni di politica interna con il ricorso a tribunali privati.

Questo sistema si basa su l'ISDS, *Investor State Dispute Settlement*, clausola per la risoluzione delle controversie fra investitore e Stato che permette agli investitori stranieri di evitare l'iter tradizionale, che cittadini o imprese locali devono obbligatoriamente seguire, per contestare leggi e decisioni avverse. Invece di presentare ricorsi ai giudici nazionali, avviare procedure amministrative o rivolgersi alle corti europee, le società estere possono avvalersi di arbitri privati, abilitati a istruire processi in stanze inaccessibili al pubblico e, potenzialmente, imporre agli Stati il pagamento di ingenti somme di denaro dei contribuenti a titolo di risarcimento.

I meccanismi di risoluzione delle controversie Investitore-Stato esistono dal 1959, anno in cui la Germania firmò con il Pakistan il

primo trattato bilaterale sugli investimenti, nel cui testo fu inserita una misura precauzionale richiesta dal governo tedesco per tutelare le proprie imprese: il ricorso all'arbitrato internazionale. Le aziende tedesche, infatti, seppur attratte dalle opportunità di investimento in un Paese meno sviluppato, temevano di non poter far valere le proprie ragioni su un territorio dove il sistema giudiziario era troppo subordinato al governo.

Oggi gli investitori hanno ben poco da temere: quasi tutti i Paesi in via di sviluppo hanno aperto i loro mercati. Eppure i ricorsi all'arbitrato internazionale, invece di diminuire, sono cresciuti a dismisura negli ultimi trenta anni. Le clausole ISDS che innescano tali procedure sono presenti in oltre 3.200 accordi sugli investimenti conclusi tra più di 100 Paesi e fruttano miliardi di dollari alle imprese. Tutto ciò grazie ad arbitri sempre più inclini a interpretazioni estensive di definizioni troppo vaghe dei principi relativi agli investimenti, come la non discriminazione, l'espropriazione indiretta o il trattamento giusto ed equo. L'ISDS è diventato, così, una possibile arma delle grandi aziende contro la sovranità degli Stati. Uno strumento grazie al quale, virtualmente, qualsiasi politica in grado di limitare il raggio d'azione dell'investitore estero può essere oggetto di ricorso arbitrale. L'argomento comunemente utilizzato per favorire l'inclusione della clausola negli accordi bilaterali sugli investimenti, è la necessità di assicurare che le imprese nazionali non godano di un trattamento preferenziale rispetto agli investitori stranieri. In realtà, quel che accade è esattamente l'opposto: questi ultimi possono bypassare il sistema giudiziario statale facendo ricorso a corti private che prendono molto più sul serio richieste miliardarie di indennizzo contro politiche ritenute lesive dei profitti, anche non ancora conseguiti. Questi tribunali sono generalmente composti da tre avvocati privati, e a oggi non esiste una regolamentazione chiara che definisca gli ambiti di intervento: in un processo possono indossare i panni del giudice, in un altro rappresentare l'accusa (le aziende), in un terzo la difesa (gli Stati), con il rischio di un potenziale conflitto di interessi. Il 55 per cento delle controversie conosciute è stato ad oggi gestito da 15 arbitri. Le decisioni vengono prese a porte chiu-

se e non esiste, al momento, la possibilità di ricorrere in appello. Non vi è alcun limite alla sanzione che un tribunale può comminare a un Governo.

Secondo l'UNCTAD, la Conferenza ONU sul Commercio e lo Sviluppo, i tribunali per gli investimenti giudicano i casi dalla prospettiva del diritto commerciale, ignorando gli aspetti più ampi relativi all'interesse pubblico, ai diritti umani e alla salute dell'ecosistema.

La possibilità di utilizzare corti arbitrali per risolvere le dispute tra investitori e Stati produce un trasferimento di competenza da un sistema giudiziario e legislativo nazionale a soggetti privati nominati in maniera non trasparente. Le implicazioni sono enormi, poiché il diritto a legiferare e regolamentare degli Stati viene minato alla base. I governi, infatti, potranno rendere più stringenti le proprie legislazioni solo se pagheranno gli indennizzi agli investitori. La conseguenza è quella della creazione di un sussidio pubblico per pochi attori privati transnazionali e, come dimostra il caso Vattenfall vs Germania (vedi scheda), la sola minaccia di ricorso alle vie legali può costituire un deterrente per il Governo, dando luogo al cosiddetto chilling effect, il congelamento dell'attività legislativa.

Vattenfall vs Germania

Nel 2009, la società energetica svedese Vattenfall ha avviato un procedimento ISDS contro la Germania, chiedendo compensazioni per 1,9 miliardi di dollari a causa della mancata garanzia di un «trattamento giusto ed equo». Vattenfall aveva ottenuto le autorizzazioni a costruire una centrale a carbone ad Amburgo, nel quartiere di Moorburg, che termina a nord sul fiume Elba. Quando l'Autorità ambientale di Amburgo ha imposto controlli di qualità sulle acque di raffreddamento scaricate nel fiume dall'impianto, Vattenfall ha sostenuto che tali norme rendevano il progetto di investimento impraticabile. Ricorrendo all'arbitrato internazionale tramite la clausola ISDS prevista dal Trattato sulla Carta dell'Energia, la società ha chiesto alla Germania un risarcimento pari a 1,4 miliardi di euro. Il caso si è chiuso nel 2011 con un patteggiamento che ha visto la città di Amburgo indebolire i requisiti ambientali precedentemente fissati. Nel 2014, la centrale di Hamburg-Moorburg ha iniziato ad operare.

Multilateral Investment Court System (MIC)

a cura di Elena Mazzoni





Il sistema degli ISDS ha suscitato numerose critiche, anche da parte di istituzioni, come il Parlamento, per questo la Commissione europea ha proposto una riforma e il 4 maggio 2015 ha avanzato l'idea di dare vita a un Investment Court System (ICS), o Multilateral Investment Court System (MIC), più simile a un tribunale internazionale, ma che non cancella le iniquità del sistema originale.

Agli investitori stranieri, e solo a loro, continua a essere concessa la possibilità di aggirare i tribunali convenzionali e scegliere l'arbitrato. Il testo redatto dalla Commissione europea consente infatti di decidere quale sistema utilizzare, con l'unico limite di non poterli scegliere entrambi contemporaneamente. Verrebbe poi introdotto un secondo grado di giudizio, e dunque un sistema di appello, ma il giudice non sarebbe vincolato a tenere conto di eventuali precedenti, come per esempio le sentenze di tribunali nazionali.

A differenza dell'ISDS gli arbitri non potrebbero più essere sele-

zionati dalle parti, ma verrebbero estratti a sorte da una lista giudici stilata precedentemente sulla base di non meglio precisate «competenze riconosciute». Tuttavia, i giudici della MIC potrebbero comunque continuare a comporre arbitrati in casi ISDS tradizionali. Come in precedenza, gli investitori stranieri resterebbero i soli a poter sporgere denuncia, mentre agli Stati non sarebbe permesso. È il peccato originale dell'arbitrato internazionale, che lo rende un sistema profondamente iniquo: i mediatori hanno un tornaconto nel deliberare a favore delle imprese, in quanto, così facendo, le incentivano a promuovere nuovi ricorsi. Inoltre, gli onorari del tribunale e i costi della causa sarebbero ancora a carico delle parti: non è prevista, la possibilità di avere giudici salariati.

Secondo il testo della riforma, «il tribunale dovrebbe declinare la giurisdizione» quando è palese che una società abbia avviato un investimento con il solo scopo di fare ricorso. Tuttavia, la discrezionalità del tribunale è ampia: il governo, infatti, dovrebbe dimostrare che la controversia «era prevedibile sulle basi di un alto grado di probabilità». Non viene interrotta nemmeno la possibilità del treaty shopping, meccanismo che permette l'utilizzo delle proprie controllate da parte di imprese situate al di fuori dei Paesi firmatari di accordi coperti da ISDS, così da poter comunque avviare procedure arbitrali finanche nei confronti del proprio governo tramite sussidiarie. A rendere il tutto più semplice per le grandi aziende, vi è una definizione di investimento estremamente ampia, che abbraccia «ogni genere di attività» di «una certa durata» alla quale è legata una qualche «aspettativa di guadagno o di profitto». Essa potrà essere soggetta a ricorso in caso di «esproprio indiretto» o mancata garanzia del «trattamento giusto ed equo». In continuità con l'ISDS tradizionale, queste vaghe definizioni consentono alle imprese di promuovere cause contro una vasta gamma di misure varate dalle autorità nell'interesse pubblico. In questo senso, è lecito affermare che il meccanismo MIC, così come l'ISDS, comprime la capacità di legiferare dei governi locali. Ragionando in punta di diritto, i sostenitori dell'arbitrato sostengono che venga preservato il diritto a legiferare degli Stati. Tecnicamente è una precisazione corretta, dal momento che nessuno vieta

al governo di varare le misure che crede: l'importante è che paghi. Questo, già di per sé, potrebbe ritenersi un fatto politicamente discutibile, e lo è ancora di più nel caso in cui le compensazioni multimilionarie debbano essere versate da Paesi poveri che non possono permettersi spese tanto ingenti. Esistono anche casi in cui anche governi più benestanti hanno ritirato normative invise agli investitori dietro la minaccia di risarcimenti troppo onerosi. Indirettamente, dunque, il diritto a legiferare viene intaccato dalle richieste di indennizzo, che compromettono la già citata abilità di legiferare, cioè la capacità effettiva di implementare le scelte di policy. Tale limitazione della governabilità può costituire una minaccia per l'ecosistema, la salute pubblica o i diritti del lavoro. Il timore di incappare in una violazione del «trattamento giusto ed equo» può anche contribuire a raffreddare il processo normativo (*chilling effect*), frenando la promulgazione di misure di salvaguardia che potrebbero innescare costose procedure.

Esistono esempi inquietanti di come non solo il ritiro di una normativa, ma anche l'accumularsi di pesanti sanzioni possa sostanzialmente impedire la libertà di legiferare di un Paese. È il caso dell'Ecuador, sul quale pendono 24 richieste di indennizzo per un totale di 14 miliardi di dollari. Una commissione *ad hoc* (CAITISA) è stata creata nel 2013 per occuparsi dell'impatto degli accordi sugli investimenti: essa stima che, in caso di condanna, lo Stato si vedrebbe pignorare il 41 per cento del Prodotto interno lordo (34,1 miliardi di dollari nel 2015) da parte di un drappello di aziende straniere. Le ricadute sulle politiche pubbliche di un simile salasso sarebbero inevitabili e drastiche. La proposta di riforma avanzata dalla Commissione europea consente di aggirare anche un importante principio del diritto internazionale, il cosiddetto "esaurimento dei ricorsi interni". In sostanza, gli investitori non sono vincolati a ricorrere, in prima battuta, alla giustizia nazionale e, solo dopo che questo iter si è esaurito, a chiamare in causa organismi internazionali. In ogni caso, e al di là delle precisazioni e annotazioni tecniche e giurisprudenziali, sia l'ISDS classico, quello riformato che si ritrova in trattati come il CETA, e la sua proposta di riforma avanzata dalla Commissione europea, non ri-

solvono un aspetto politico sostanziale: gli arbitrati investitore-Stato di diritto commerciale internazionale, così come gli organismi di risoluzione delle controversie Stato-Stato, hanno come obiettivo specifico quello di introdurre regole e criteri che altrimenti non avrebbero valore legale dal punto di vista della giurisprudenza ordinaria. Non esiste alcun reato di "distorsione del mercato" nel Codice civile o nel Codice penale (a meno che non si tratti di informazioni mendaci, di cartelli del prezzo o di divulgazione di informazioni confidenziali), tanto meno se questa fattispecie viene riferita a una legge dello Stato. Con questi dispositivi si aggira de facto la filiera decisionale democratica (elettori-parlamento-governo) e quella giuridica (tribunali convenzionali), arrivando a rendere cogenti criteri che altrimenti non lo sarebbero. Per preservare le prerogative costituzionali dello Stato è necessario escludere qualunque meccanismo di tutela dell'investitore estero, già sufficientemente garantito dagli organi giudiziari nazionali e comunitari.



I diritti prima del commercio

Monica Di Sisto



«Nella nostra strategia commerciale per l'Unione europea, *Trade for All*, abbiamo definito un programma secondo il quale il commercio dovrebbe basarsi sui valori. "Commercio per tutti" significa commercio per il 99 per cento e per l'1 per cento. Per il 51 per cento e il 49 per cento. Commercio per uomini e donne. Ogni donna che può trarre beneficio dal commercio è una donna che può aprire nuovi mercati e nuove opportunità, può vendere e diffondere le sue idee e sostenere la sua comunità e, a volte, tutto il suo villaggio»[1].

Cecilia Malmström Eu Trade Commissioner

Dichiarazioni e numeri

La Commissaria europea al commercio Cecilia Malmström, presentando la strategia commerciale di cui è rappresentante, nei giorni della Conferenza Ministeriale dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) a Buenos Aires, ha fotografato una realtà abbastanza nota alle statistiche: le donne rappresentano la maggioranza degli operatori del piccolo commercio e degli addetti, e alcuni studi, uno molto interessante del 2016 sulle imprenditrici canadesi[2], rivelano che le imprese esportatrici a guida femminile, anche molto piccole, sono molto più penetranti e efficienti dal punto di vista commerciale di quelle a guida maschile. Ma è stato anche solidamente dimostrato che accordi commerciali che coinvolgono flussi di investimenti consistenti come il North American Free Trade Agreement (NAFTA), in realtà provocano una fuoriuscita massiccia delle donne nei settori più capitalizzati. Quando l'integrazione commerciale di un'economia ricca di capitali espande i settori ad alta densità occupazio-

1 trade.ec.europa.eu/doclib/html/155634.htm

2 http://www.tradecommissioner.gc.ca/businesswomen-femmesdaffaires/2016-MFO_SMES-PME_EDMF.aspx?lang=eng

nale femminile e contrae quelli tradizionalmente maschili, come è accaduto in Messico con la creazione di un'area di libero scambio con Usa e Canada, i lavoratori poveri maschi sono migrati nei settori tradizionalmente femminili, approfondendo il divario salariale tra i generi e indebolendo la presenza delle donne al lavoro[3].

Altri studi, tra i quali uno molto autorevole finanziato dalla Banca centrale europea, hanno acclarato che con l'aumento delle importazioni accresce la concorrenza nel mercato dei prodotti delle industrie orientate a questo settore e, quindi, diminuiscono rendite e retribuzioni conseguenti. Inoltre, questo effetto negativo sarà più evidente quanto più saranno bassi i prezzi dei beni di importazione, come nel caso dei paesi a basso reddito. Un effetto da non trascurare non solo nei Paesi più poveri, ma anche in quelli come il nostro molto concentrati sulla trasformazione[4].

Negli ultimi anni, pur in presenza di una crescente integrazione dei mercati, secondo quanto sottolinea anche l'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) sulla scia della crisi finanziaria del 2008-09, la crescita globale dei salari reali ha iniziato a riprendersi (2010), accelerando a partire dal 2012, e passando dal 2,5 per cento all'1,7 per cento nel 2015 (il livello più basso in quattro anni). Se non includiamo nel calcolo la Cina, dove la crescita dei salari è stata più veloce che altrove, la crescita reale è scesa dall'1,6 per cento del 2012 allo 0,9 per cento nel 2015. Negli ultimi anni, inoltre, a livello globale, con le sole, limitate, eccezioni di Cina, Stati Uniti e Germania, la percentuale del Pil generato dal lavoro è tornata a crollare. L'OIL, nel suo Report annuale, collega questa contrazione alla crescente diseguaglianza sociale connessa alla diseguaglianza nelle retribuzioni che continua a crescere. Pensiamo che in Europa, il 10 per cento dei lavoratori più pagati in media riceve il 25,5 per cento delle retribuzioni totali pagate a tutti i dipendenti nei rispettivi Paesi, che è quasi pari a quello che guadagna il 50 per cento pagato peggio (29,1 per cento).

Una situazione che, prevedibilmente, nel caso delle donne si aggrava: sempre stando all'OIL, in Europa le donne rappresentano in media il 50-

3 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304387814000819

4 https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1325.pdf, p. 13

60 per cento dei lavoratori nei tre decimi di retribuzione più bassi; questa quota scende a circa il 35 per cento tra il 10 per cento dei dipendenti meglio retribuiti e al 20 per cento circa tra l'1 per cento del personale più pagato[5]. Mentre il divario di retribuzione oraria globale tra donne e uomini per l'Europa è di circa il 20 per cento, nell'1 per cento dei salari più alti raggiunge il 45 per cento. Tra gli amministratori delegati, che sono tra l'1 per cento dei salariati meglio pagati, il divario retributivo di genere supera il 50 per cento. Il divario salariale di genere non è un problema relegato alle piccole imprese traballanti: è più ampio nelle imprese che pagano salari medi più alti. Nell'1 per cento delle imprese con i salari medi più alti in Europa, il divario retributivo di genere è quasi del 50per cento. Il rapporto mostra anche che il divario retributivo di genere è presente già all'ingresso nel mercato del lavoro, ma aumenta in modo sostanziale per i lavoratori che hanno più di 40 anni.

OIL raccomanda, soprattutto, la promozione della contrattazione collettiva nella cornice legislativa da implementare a livello quanto più possibile globale, ma anche un lavoro specifico più di tipo organizzativo e culturale per affrontare e risolvere con maggiore efficacia questo problema. Esigenze che troviamo affrontate entrambe con forza nelle esperienze di economia sociale e solidale che si diffondono sempre più in tutto il mondo, alle radici della crisi sistemica che avvolge il mercato da oltre dieci anni, ma rimangono completamente assenti dalla cornice legislativa delle regole commerciali – le uniche al momento potenzialmente 'globali' – che, tuttavia, solo negli ultimi anni hanno aperto un confronto con queste problematiche, limitando la portata di quelle dinamiche potenzialmente positive che pure la commissaria Malmström con chiarezza delineava.

Non possiamo, infatti, non ricordare che le donne sono sottorappresentate nel commercio internazionale che conta[6]: solo una su cinque imprese esportatrici è guidata da un'imprenditrice. Le barriere legali e normative sono spesso più alte per le donne e le imprese a conduzione

5 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/publication/wcms_537846.pdf

6 Wto DG Azevedo https://www.wto.org/english/news_e/news17_e/gr17_12jul17_e.htm

femminile incontrano maggiori difficoltà nel garantirsi i finanziamenti. Secondo l'OIL, l'industrializzazione orientata all'esportazione è associata a una quota crescente dell'occupazione manifatturiera delle donne, in particolare nei settori tessile, dell'abbigliamento e dell'elettronica[7]. Tra il 70 e il 90 per cento dei lavoratori impiegati nelle zone di trasformazione per le esportazioni (EPZ) sono donne. Le donne producono anche più della metà dei prodotti di uso quotidiano nel mondo e la loro quota di lavoro informale generalmente corrisponde o supera quella degli uomini.

Secondo la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD), i lavoratori nelle EPZ affrontano orari di lavoro che sono il 25 per cento più lunghi rispetto ad altre aziende. Le donne che lavorano in queste zone, a loro volta, sono pagate dal 20 al 50 percento in meno rispetto agli uomini. Ciò ha aumentato il divario salariale di genere complessivo e ha ridotto le prospettive di colmarlo. Le importazioni, infine, possono sostituire la produzione locale che è una fonte importante di sostentamento per le fasce sociali più ampie e povere. Nel settore agricolo, le donne producono il 90 per cento del cibo per il consumo domestico nei Paesi in via di sviluppo. Ma sono produttori su piccola scala e la liberalizzazione del commercio tende a avvantaggiare i produttori più grandi[8].

Le regole e la realtà

Se la realtà si colloca a questi livelli di complessità, le regole commerciali non si stanno ponendo in modo sufficientemente incisivo l'obiettivo di occuparsene. La Dichiarazione e la Piattaforma d'azione di Pechino sollecitavano dal 1995 i Governi membri delle Nazioni Unite a garantire che gli accordi commerciali non avessero un impatto negativo sulle nuove e tradizionali attività economiche delle donne (paragrafo 165) e a monitorare gli impatti negativi delle politiche commerciali per ristrutturare

---

7 International Labour Organization, Wages and Working Hours in the Textiles, Clothing, Leather and Footwear Industries, 2014, https://www.bsr.org/reports/BSR_Empowering_Female_Workers_in_the_Apparel_Industry.pdf

8 http://www.fao.org/docrep/013/i2050e/i2050e.pdf, FAO "The state of food and agriculture: Women in agriculture, closing the gender gap in development", 2012

le politiche in cui i diritti delle donne risultassero indeboliti[9]. Ma non sta accadendo. L'Ue potrebbe evitare almeno gli impatti negativi sui mezzi di sussistenza delle donne valutandoli in una fase iniziale e adattando di conseguenza le disposizioni dell'accordo nella fase di negoziazione. Ma non lo fa: In effetti, le 26 valutazioni ex ante d'impatto sulla sostenibilità (SIA) previste per tutti i trattati in corso di negoziazione completate a giugno 2017 dalla Commissione europea non includevano statistiche specifiche su commercio e genere. Allo stesso modo, è stato anche trascurato il monitoraggio dell'impatto di tali accordi sull'emancipazione delle donne e sull'uguaglianza di genere durante la loro attuazione, come ha avuto modo di sottolineare la rete di ONG femministe Wide[10].

Il capitolo su "Commercio e Genere" introdotto nel trattato di liberalizzazione commerciale tra Europa e Cile riconosce l'importanza della dimensione di genere nello sviluppo socioeconomico nel suo complesso. Una crescente presenza delle donne non soltanto tra le file delle imprenditrici, ma anche nelle pieghe delle istituzioni commerciali globali sono anche alla base dell'iniziativa assunta da alcuni membri sviluppati e in via di sviluppo dell'OMC di condividere, a margine dell'undicesima Conferenza Ministeriale (MC11) a Buenos Aires, una dichiarazione ministeriale congiunta sul commercio e l'emancipazione economica delle donne che sta avendo ulteriore seguito in un confronto non vincolante sugli ostacoli al commercio incontrati dalle imprese al femminile e sull'impatto del commercio su lavoratrici e famiglie. È la prima volta che l'OMC se ne occupa in modo strutturale, ma la non obbligatorietà del percorso lo indebolisce. Come debilitata è la portata delle previsioni, anch'esse non vincolanti, inserite nei trattati commerciali proposti dall'Ue. Basti pensare, solo a titolo d'esempio, che i meccanismi di risoluzione delle controversie che penalizzano la violazione dei contenuti dei trattati non si applicano ai capitoli dei trattati riguardanti commercio e genere; che l'armonizzazione

9 The Beijing Declaration and Platform for Action (1995): Para 165 (k) and Para 165 (p). Available at: http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20E.pdf

10 Ex-Post Evaluation Unit of the European Parliament, EU Gender Action Plan 2016 – 2020 at year one, October 2017, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/603256/EPRS_STU(2017)603256_EN.pdf

della legislazione relativa al genere tra le parti non è obbligatoria, e quindi la discriminazione delle donne può continuare a rappresentare un fattore competitivo di riduzione dei costi per le aziende e tra Paesi; che standard come la parità retributiva a un uguale livello d'incarico non vengono specificati come parametri negoziali e, invece, si fa riferimento all'attuazione generica degli impegni di uguaglianza di genere inclusi nelle convenzioni globali. La cosa più seria, almeno ad avviso di chi scrive, è che gli impatti potenziali della liberalizzazione commerciale perseguita con questi accordi nell'ambito degli accordi sul benessere delle donne e la loro emancipazione economica, non sono considerati, tantomeno affrontati.

L'economia o è femminista e solidale, o non è

Che sia necessario che l'Economia sociale solidale (SSE) sia femminista per potersi dire compiutamente solidale, è chiaro sia in pratica sia nella teoria che accompagna e informa le economie trasformative in Europa e nel mondo. Una lezione è, a mio avviso, la più importante tra quelle trasmesse all'economia mainstream da queste pratiche di resistenza alla crisi e di trasformazione del mercato da intendere come spazio di relazione, e non come casamatta degli interessi.

La rete europea dell'Economia sociale e solidale internazionale Ripess[11] promuove da molti anni attività specifiche di formazione economica femminista per operatori, operatrici ma anche per sostenitori, consapevole del fatto che l'SSE e l'economia femminista condividono un fronte storico comune contro il capitalismo come modello che pone il mercato, il lavoro e l'occupazione in un contesto che è dannoso per lo sviluppo sostenibile della società. SSE e l'economia femminista condividono chiaramente un progetto politico e teorico trasformativo che influisce su tutte le sfere della società. Rappresenta una somma di pratica e visione basata sul concetto di economia come mezzo e non fine a se stesso, basato sui valori di giustizia, cooperazione, reciprocità e sostegno reciproco per gli altri, le comunità e l'ambiente.

---

11 http://www.ripess.org/a-feminist-economy-a-prerequisite-for-solidarity-economy-report-on-the-3rd-ripess-webinar-on-women-and-sse/?lang=en

Nella ricerca che abbiamo condotto come Fairwatch nell'ambito del progetto europeo Social & Solidarity Economy as Development Approach for Sustainability in EYD 2015 and beyond (SSEDAS), condotta in 55 territori (46 in 23 paesi d'Europa e 9 nel resto del mondo) per individuare le pratiche più significative dell'economia sociale e solidale, è emerso con chiarezza che le donne rappresentano la maggior parte dei datori di lavoro e dei dipendenti nel SSE, e che essa assume proprio da questa rilevanza la capacità di un design innovativo nelle relazioni donative, di scambio e commercio, orientate alla costruzione di un modello di sviluppo alternativo locale.

L'SSE sembra muoversi ormai agilmente oltre la sua nicchia e diventare più significativa in termini di indicatori macroeconomici, commerciali e socio-economici: esplose in Europa negli anni più duri della crisi, 2 milioni di organizzazioni SSE rappresentano circa il 10 per cento di tutte le aziende attive. I lavoratori delle imprese SSE sono aumentati da 11 milioni nel 2002-2003 a 15 milioni di oggi, pari a circa il 6,5 per cento della popolazione attiva dell'Ue. Questo numero non include, inoltre, tutte le modalità informali e le forme miste di pratiche e iniziative che si richiamano ai principi della SSE[12].

Insieme alla testata Comune-info, sulle premesse della ricerca, abbiamo organizzato il 21 e 22 aprile 2018 a Roma il laboratorio aperto Storie del possibile per investigare con l'aiuto di circa cento accademici, attivisti, esperti e operatori economici i profili, le potenzialità e le regole necessarie a queste "Comunità che trasformano l'economia" in tutto il mondo per contaminare di sé il mondo fuori e scatenare il proprio potenziale trasformativo attraverso le pratiche sociali ed economiche.[13] Le costanti emerse a ogni latitudine, indicano che il processo verso un'economia trasformativa, sociale e solidale, incrocia le intenzioni (almeno dichiarate) delle principali strategie di politica pubblica verso uno sviluppo sostenibile, attraverso alcune pratiche concrete e quotidiane: l'auto-orga-

12 www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---coop/documents/instructionalmaterial/wcms_166301.pdf

13 https://comune-info.net/2018/02/storie-del-possibile-storie-del-possibile/

nizzazione collettiva per sostenere la vita (umana e non umana); il coordinamento democratico delle imprese economiche e sociali; l'autonomia delle imprese; il lavoro e la proprietà collettiva e/o partecipata (sharing) all'interno di soggetti e reti; un'azione civica e sociale partecipativa all'esterno di questi soggetti e delle loro reti; formazione e apprendimento permanente; la trasformazione sociale incentrata sui bisogni dell'essere umano e sull'ambiente. Fino a che i negoziati e le regole commerciali non assumeranno queste direttrici di sviluppo come assi della propria azione – con la messa in priorità di queste esigenze e modalità rispetto a quelle della massimizzazione dei profitti corporativi individuali e societari – non potranno che tradursi in azioni negative o limitative delle loro potenzialità. E questo perché l'introduzione di criteri e/o politiche sistemiche non settoriali ma di indirizzo integrato delle politiche e pratiche economiche in una direzione di giustizia sociale e ambientale, non squisitamente volontarie, resta a tutt'oggi un tabù.

Di fronte ad esse è chiaro che un'OMC "onnivora" e progressivamente appesantita di sempre nuove competenze che mettono in priorità i flussi commerciali e la loro facilitazione a fronte del rispetto dei diritti umani e dell'ambiente protetti in ambito ONU, sia del tutto inadeguata al compito. L'OMC deve essere ricondotta a una funzione di servizio e di valutazione in cui la sostenibilità sia cardine, e non accessorio, della struttura normativa. L'Unione europea, in questo quadro, deve fermare la sua folle corsa verso la dimensione bilaterale, alleggerire i suoi trattati di tutte le competenze non strettamente commerciali, e cominciare a introdurre misure di valutazione ex ante ed ex post stringenti e vincolanti rispetto alle ragioni della vita.

A livello globale la sfida della resilienza sociale e ambientale ai cambiamenti climatici e alla sovrappopolazione si sta giocando, inevitabilmente, su alcuni ambiti di trasformazione prioritari, in cui l'economia femminista ha preso e prende parola mentre l'economia maschia (e in generale la nostra politica, inguaribilmente patriarcale) balbetta o tace. E con esse il quadro normativo che producono e che li riproduce. Innanzitutto il lavoro, tra sfruttamento, precarietà e ricostruzione del senso dell'operare e della sua retribuzione. Poi i territori e le comunità verso nuove tessiture e iden-

tità. In terzo luogo l'esperienza dei distretti produttivi e la finanza solidali, dove si giocano nuove relazioni tra persone, siano esse produttori o consumatori intesi come co-produttori. E ancora nuovi percorsi per ricostruire e ricalcolare il valore nei processi produttivi e distributivi, cogliendo le sfide lanciate dalle pratiche di filiera e di piattaforma, ragionando sulle esperienze di economia circolare, di internalizzazione dei costi sociali e ambientali nella catena produzione-fruizione-rigenerazione, ma anche di valorizzazione di un'economia della cura di sé e del pianeta relegate nella dimensione dell'informale, della mercificazione o dell'autosfruttamento. Infine il come organizzarsi e autorganizzarsi, e come autorappresentarsi rispetto a media, opinione pubblica e istituzioni, cogliendo la crisi di credibilità e tenuta dei corpi intermedi storici – sindacati, partiti, ma le stesse organizzazioni della comunità internazionale e della società civile – come opportunità di sfidare i concetti di delega, democrazia e rappresentanza.

In gioco non c'è il destino di una nicchia virtuosa "verde" ed "etica" dell'economia e della società. È il cambio di paradigma da innescare dal basso a livello sistemico, a partire dagli impegni assunti dalla comunità internazionale, per affrontare i limiti del pianeta non come minaccia al nostro stile di non-vita attuale, ma come indicazioni programmatiche per una convivenza paritaria e pacifica nel benessere condiviso, in equilibrio con l'ambiente in cui viviamo.



L’influenza degli accordi commerciali sul gender gap

Elena Mazzoni



[Elena Mazzoni, è membro di Transform! Italia, una rete di ricerca-azione nata per iniziativa di gruppi e collettivi, studiosi, attivisti di organizzazioni sindacali, politiche e di movimento. Indaga sulle trasformazioni intervenute nel lavoro, nella rappresentanza, nelle forme del fare politica e praticare democrazia. Concepisce la ricerca come elemento interno all’agire politico]



Parlare di commercio internazionale, da almeno trenta anni, significa, tristemente, discutere di attacco ai diritti, di discriminazioni, di gap di genere.

Il rapporto Forenza-Björk votato in plenaria a Strasburgo il 13 marzo 2018 è ricco di considerazioni e di inviti, ma la sua forza più grande è nell’affermazione di un’inversione di rotta nella politica commerciale dell’Ue, un cambiamento di cui c’è forte necessità e di fronte al quale non si era stati silenti – tanto che le esperienze precedenti vengono citate

nella relazione – ma non cogenti. Anche il Rapporto approvato nel 2016, sull'attuazione delle raccomandazioni 2010 del Parlamento europeo sulle norme sociali e ambientali, i diritti umani e la responsabilità delle imprese, legava commercio internazionale e diritti umani e costituisce un primo passo per il secondo su uguaglianza di genere e commercio.

Negli ultimi tre decenni, la politica commerciale nella maggior parte dei Paesi è stata orientata verso la liberalizzazione degli scambi e l'apertura del mercato. Secondo i precetti del Washington Consensus, prevalente negli anni Novanta, il libero scambio, combinato con la liberalizzazione degli investimenti, la deregolamentazione del settore privato e dei sistemi finanziari e la privatizzazione delle imprese e dei servizi pubblici, avrebbe facilitato il processo di crescita economica sostenuta e lo sviluppo delle capacità produttive[1]. La politica commerciale, così come altre politiche macroeconomiche, è stata concepita senza tenere conto delle questioni di genere.

Le donne tendono ad essere maggiormente colpite dagli effetti collaterali negativi della liberalizzazione del commercio e devono affrontare sfide più grandi degli uomini quando si tratta di approfittare delle opportunità offerte dal commercio[2]. Questa situazione è dovuta a segregazioni di genere nell'istruzione e nella formazione, disparità di genere nella distribuzione del reddito e controllo delle risorse, nonché accesso ineguale a fattori produttivi quali credito, terra e tecnologia, che si traducono in differenze significative nella distribuzione occupazionale.

Otto uomini detengono più ricchezza di metà di tutta l'umanità e l'1 per cento della popolazione mondiale possiede l'altro 99 per cento; 69 delle 100 maggiori economie del mondo sono corporation e 10 di queste società sono più ricche di 180 paesi messi insieme.

I governi hanno assunto ripetuti impegni per affrontare gli impatti negativi del neoliberismo. L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e gli

---

1 Nel 1990, John Williamson usò il termine "Washington Consensus" per descrivere una checklist di politica economica in 10 punti da seguire per i governi. Il Consensus sosteneva la solidità fiscale e monetaria, l'apertura al commercio e agli investimenti, la liberalizzazione e regolamentazione finanziaria, la privatizzazione, la deregolamentazione e i diritti di proprietà garantiti.

2 UNCTAD (2009). Mainstreaming gender in trade policy. Note del segretariato UNCTAD TD/B/C.I/EM.2/2/Rev.1, http://www.unctad.org/en/docs/ciem2d2_en.pdf

Obiettivi di sviluppo sostenibile hanno promesso di ridurre le disuguaglianze all'interno e tra i Paesi; promuovere l'uguaglianza di genere; eliminare la povertà; porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare e l'agricoltura sostenibile e a prevenire catastrofici cambiamenti climatici. Prima che l'inchiostro si fosse asciugato sull'Agenda 2030, i Paesi hanno però proceduto con piani che hanno acuito il neoliberismo e vincolato i futuri governi a regole che producono i problemi che si sono impegnati ad alleviare. I recenti accordi multilaterali – il mio settore di competenza – sono chiaramente concepiti per consentire principalmente il flusso senza impedimenti del capitale globale, ma sono ostacoli significativi alla realizzazione dei diritti delle donne.

I governi di tutte le regioni hanno proseguito, o avviato, negoziati per accordi commerciali multilaterali che contraddicono direttamente gli impegni presi con l'Agenda 2030. A livello globale ci sono più di 3.000 accordi bilaterali o multilaterali, che regolano il commercio e gli investimenti globali. Gli ultimi accordi multilaterali hanno cercato di estendere il proprio campo di applicazione, per fornire una governance globale su un numero crescente di questioni economiche, al di fuori dell'ONU e dell'OMC.

Un'analisi dei potenziali effetti della politica commerciale sull'uguaglianza di genere, potrebbe essere condotta parallelamente, o prima della negoziazione di un accordo commerciale, per informare i responsabili politici degli impatti legati al genere, analogamente a quanto accade per le valutazioni ambientali. Ai negoziatori commerciali verrebbero fornite informazioni su settori sensibili in cui la liberalizzazione degli scambi dovrebbe essere accelerata, ritardata o annullata, al fine di migliorare o proteggere l'occupazione o le imprese femminili.

Un riferimento esplicito all'uguaglianza di genere, nel testo centrale degli accordi commerciali, contribuisce ad aumentare l'impegno politico e può indirizzare la disponibilità di finanziamenti per i programmi di cooperazione tecnica legati al genere.

Ad esempio l'accordo di Cotonou – che fornisce la base giuridica degli accordi di partenariato economico tra l'Ue e il gruppo di paesi ACP (Africa, Asia e Pacifico) – afferma espressamente che le parti dovrebbero rispettare le Convenzioni internazionali per quanto riguarda i diritti delle

donne e l'uguaglianza di genere, e impegnarsi a includere una prospettiva di genere in «tutti i settori della cooperazione». L'Accordo nordamericano sulla cooperazione del lavoro esorta le parti a promuovere attività di cooperazione riguardanti anche l'uguaglianza di genere in tema di lavoro e retribuzione.

La chiara integrazione dei principi di uguaglianza di genere, in questi meccanismi ad hoc, migliora le opportunità di coinvolgere le organizzazioni della società civile nella progettazione e nell'attuazione degli accordi, che di solito coinvolgono solo organizzazioni del lavoro e ambientaliste. Alcuni trattati incorporano considerazioni di genere all'interno dei loro sistemi di sviluppo, ad esempio, il meccanismo di cooperazione e rafforzamento delle capacità di lavoro dell'accordo di libero scambio tra Stati Uniti e America centrale, ha tra i suoi fondamenti la parità di genere, «compresa l'eliminazione della discriminazione in materia di occupazione e impiego», come cooperazione e capacità prioritaria di costruzione. Analogamente, l'accordo globale Ue-Messico considera l'uguaglianza di genere, insieme ai diritti umani e alle questioni ambientali, come una questione trasversale da integrare nella cooperazione allo sviluppo tra le parti.

Infine, le questioni di genere sono anche affrontate in attività parallele e discussioni che riguardano l'attuazione di accordi o forum regionali. Tra gli altri, il caso del Forum di cooperazione economica Asia-Pacifico, che mira a integrare le prospettive di genere in tutte le politiche, i programmi e le pratiche dei governi membri, al fine di raggiungere una maggiore uguaglianza.

Includere le prospettive di genere nella politica commerciale e negli accordi correlati, è un elemento essenziale di un quadro di politica di sviluppo integrato, che combina misure sociali ed economiche per garantire risultati equi e benefici per tutti. Il commercio può avere effetti forti e diversi sul benessere generale dei diversi gruppi di attori economici, comprese le donne, che richiedono risposte politiche adeguate e specifiche.

Gli accordi commerciali potrebbero – condizionale d'obbligo – offrire benefici alle persone che hanno capacità di capitalizzare nuove opportu-

nità di mercato e ai lavoratori classificati o "altamente qualificati". Tuttavia, poiché le donne hanno meno probabilità di detenere grandi quantità di capitale e sono più comunemente impegnate nel settore informale, su di loro gli accordi commerciali hanno un effetto ancor più discriminatorio.

Nel 2015, dieci titolari di mandati nel Consiglio per i diritti umani delle Nazioni unite hanno espresso preoccupazione per l'impatto, in materia di diritti umani, degli accordi commerciali e di investimento, sia congiuntamente che in relazioni separate. La dichiarazione collettiva ha evidenziato che gli accordi commerciali «potrebbero avere una serie di effetti regressivi sulla protezione e promozione dei diritti umani, anche abbassando la soglia della protezione della salute, della sicurezza alimentare e delle norme sul lavoro, soddisfacendo gli interessi commerciali dei monopoli farmaceutici e l'estensione della protezione della proprietà intellettuale».

Ulteriori critiche e perplessità si concentrano sul meccanismo di risoluzione delle controversie investitore-Stato, noto con l'acronimo ISDS (Investor-State Dispute Settlement). L'ISDS offre alle aziende il potere di citare in giudizio i governi in tribunali arbitrali privati, qualora essi approvino leggi, politiche o regolamenti che violano la possibilità delle società di fare profitto[3]. Molti casi hanno mostrato che le multinazionali hanno utilizzato questo sistema per evitare di pagare le tasse, mettere in discussione le leggi e le politiche di interesse pubblico e prevenire la rimunicipalizzazione dei servizi pubblici. Le leggi a tutela dei consumatori, sulla protezione ambientale, sul lavoro, sulla salute pubblica e sull'etichettatura degli alimenti, possono essere considerate potenzialmente violazioni dei "diritti degli investitori". Nel 2015, gli esperti delle Nazioni unite hanno sottolineato che i governi hanno meno probabilità di approvare leggi essenziali per i diritti delle donne, a causa del timore di essere citati in giudizio: «Riteniamo che il problema sia stato aggravato dall'effetto chilling che

3 "Quando mi sveglio la notte e penso all'arbitrato, non cessa mai di meravigliarmi come gli Stati sovrani abbiano accettato completamente questo sistema [...] A tre privati è affidato il potere di rivedere, senza alcuna restrizione o possibilità di appello, tutte le azioni del Governo, tutte le decisioni dei tribunali e tutte le leggi e i regolamenti emanati dal Parlamento".
Juan Fernández-Armesto, arbitro spagnolo
http://globalarbitrationreview.com/journal/article/30399/stockholm-arbitrator-counsel-double-hatsyndrome

gli ISDS intrusivi hanno avuto, quando gli Stati sono stati penalizzati per l'adozione di regolamenti, ad esempio, per proteggere l'ambiente, la sicurezza alimentare, l'accesso a farmaci generici ed essenziali o il salario minimo». I costi di un caso ISDS possono avere un impatto enorme sulla spesa pubblica nei Paesi in via di sviluppo, in quanto i premi ammontano a centinaia di milioni fino a miliardi di dollari. Il numero di questi procedimenti è aumentato negli ultimi venti anni, passando da un totale di 6 casi conosciuti nel 1995, agli 817 attuali[4]. La regione più influenzata dal sistema di arbitrato coinvolge Sud America, America centrale e Caraibi dove si concentrano il 28,6 per cento delle cause. Di questi 234 cause, quindi il 28.6 sono state intentate nei confronti di Paesi del Sud America, America centrale e Caraibi ed esso ammonta al 28, 6 per cento degli ISDS conosciuti al mondo, dato che fa di questa regione la più influenzata dal sistema di arbitrato[5].

Gli accordi commerciali sono concepiti per facilitare una maggiore concorrenza sul mercato e un flusso libero del capitale globale, consentendo un maggiore accesso alle risorse e alla manodopera a basso costo negli Stati firmatari. Gli investitori sono attratti dal vantaggio del lavoro a basso costo, non sindacalizzato e non regolamentato, fornito da alcuni Paesi e, di conseguenza, gli accordi commerciali preferenziali comprimono i salari nel tentativo di competere in una corsa verso il basso per esportazioni più economiche in tutto il mondo. Se altri Paesi desiderano continuare ad attrarre investimenti, devono ridurre i costi. Le industrie di esportazione hanno spesso un margine di costo limitato, il che significa che i salari e le condizioni sono presi di mira.

Un esempio chiaro delle conseguenze che gli accordi commerciali preferenziali producono nei Paesi in via di sviluppo è il NAFTA. Dopo la firma

---

4 http://investmentpolicyhub.unctad.org/ISDS

5 L'Ecuador fu condannato ad un risarcimento di 2,4 miliardi di dollari per una causa intentata contro di lui da una compagnia petrolifera che una legge statale aveva obbligato a ripulire i rifiuti tossici. Il risarcimento ha rappresentato oltre il 6 per cento del PIL nazionale, più del suo budget per la salute. L'Argentina ha affrontato 53 richieste per un totale di $ 80 miliardi dopo aver introdotto regolamenti per affrontare una crisi finanziaria che stava spingendo molte persone verso la povertà. Si dice che le Filippine abbiano speso $ 58 milioni in spese legali per difendersi in due casi ISDS.

dell'accordo, mentre la produttività del lavoro è cresciuta e le esportazioni sono aumentate, il compenso salariale in Messico è diminuito di 20 punti tra il 1994 e il 2011 ed essendo le donne una percentuale crescente forza lavoro nelle industrie di esportazione, hanno maggiormente subito la pressione al ribasso su salari, condizioni e diritti. Questo sfruttamento è stato ben documentato nei settori manifatturieri in continua espansione, dove troppo spesso le donne sono risorse umane a basso costo per le multinazionali che cercano di espandere i loro profitti. Nella produzione tessile, dove le donne costituiscono la maggior parte degli impiegati, il regime delle controversie investitore-Stato è stato utilizzato anche per contestare l'aumento degli stipendi e il miglioramento delle condizioni, ad esempio, la società francese Veolia, che ha in gestione lo smaltimento dei rifiuti ad Alessandria, in Egitto, ha fatto causa allo Stato egiziano perché ha aumentato i salari del settore pubblico e privato al tasso d'inflazione, e questo ha compresso i propri margini di profitto. Per "barriere normative" s'intende anche questo e poiché le donne costituiscono la più grande percentuale di lavoratori con un minimo salariale basso, dipendono maggiormente dai meccanismi di determinazione dei salari statali.

Le contadine e gli agricoltori sono stati devastati dalle politiche di libero scambio che aprono i mercati agricoli agli investimenti stranieri. La liberalizzazione del commercio ha sistematicamente minato la sussistenza e l'agricoltura su piccola scala, aprendo i Paesi alle conquiste di terreni aziendali che privano le donne della loro terra e della capacità di produzione alimentare. Anche le industrie agricole locali, che non sono in grado di competere con le multinazionali, ne escono decimate, costringendo gli agricoltori a settori di esportazione di colture da reddito che in gran parte escludono le donne.

Le disposizioni che aprono i servizi pubblici alla privatizzazione e aumentano il prezzo della medicina fanno male a tutti, ma colpiscono le donne più duramente. Sono le donne e le ragazze che rinunciano alle cure mediche quando diventano troppo costose e che colmano le lacune di servizi pubblici non più accessibili, che se aggiunto al peso del lavoro di cura, riduce al contempo l'accesso all'istruzione e all'assistenza sanitaria. Mentre le politiche commerciali devono diventare sensibili al genere,

anche altre misure non direttamente collegate al commercio sono necessarie. Queste includono istruzione, occupazione, politiche fiscali e sociali e, soprattutto, politiche che migliorano le capacità produttive.

Migliorare l'accesso delle donne all'istruzione, alla tecnologia e alle competenze implica un cambiamento negli atteggiamenti e nelle norme socioculturali, nonché una distribuzione più equa del lavoro di cura tra uomini e donne.

Gli impatti differenziati per genere della politica commerciale e degli accordi commerciali vengono valutati solo quando le fasi cruciali della formulazione e della negoziazione sono già state completate. Discutere e valutare le questioni legate al genere durante la formulazione e le negoziazioni della politica commerciale e includere misure concrete nel nucleo degli accordi commerciali è invece la direzione verso cui bisogna muoversi.



Non può esserci uguaglianza con l'austerità



Intervista a Fabio Amato
di M. D. P.

[Dal 2013 la politica commerciale non è più competenza dei singoli Stati membri, ma dell'Unione europea e questo significa che il suo ruolo è decisivo in questo settore. Ne abbiamo parlato con Fabio Amato, policy advisor del gruppo GUE/NGL per la Commissione sul commercio internazionale (INTA)]

In questa legislatura si è discusso molto di accordi commerciali, in che direzione vanno i trattati di ultima generazione?

Il principale cambiamento consiste nel loro ambito di applicazione, che diventa più ampio rispetto ai precedenti, oltre a essere sottoscritti in prima persona dall'Unione europea. Toccano temi essenziali per la vita reale delle persone: dalla produzione agroalimentare, agli standard ambientali, a servizi di base come la salute e l'istruzione, senza dimenticare il loro impatto sui diritti umani e il fatto che non tengono affatto conto delle questioni di genere. Per dirla in modo più diretto, seguono esclusivamente la logica della competizione, al massimo livello. Tra le maglie di questi accordi, attraverso i sistemi di disputa sugli investimenti, si nasconde una vera e propria erosione dei processi democratici: è come se il capitale avesse uno status giuridico al di sopra delle Costituzioni.

Ci sta dicendo che i profitti contano più dei diritti?

Questo non è nuovo per la logica sfrenata del neoliberalismo. Come dicevo un esempio evidente sono i famigerati sistemi di risoluzione delle controversie commerciali. Che si tratti di ISDS (Investor-state dispute settlement) o ICS (Investment Court System), il più recente meccanismo di corti arbitrali introdotto a partire dal CETA, siamo sempre di fronte a dispositivi che tutelano gli investitori ottenendo l'effetto di costringere gli Stati di dover rimborsare le multinazionali per l'introduzione di misure vincolanti sulla protezione dell'ambiente, sui diritti umani, inclusa la parità di

genere, e sui diritti del lavoro, che in teoria producano danno e mancato profitto gli investimenti.

E cosa sta facendo il GUE/NGL rispetto a questo?

Ovviamente si tratta di meccanismi contro cui ci battiamo in tutti i modi. Solo per fare un esempio nel Rapporto sull'uguaglianza di genere negli accordi commerciali dell'Ue, non solo abbiamo preteso il superamento degli ISDS – un passaggio già in essere nel precedente Report sull'attuazione delle raccomandazioni 2010 del Parlamento sulle norme sociali e ambientali, i diritti umani e la responsabilità delle imprese, su cui ho lavorato con Eleonora Forenza – ma abbiamo chiesto alla Commissione europea una serie di garanzie nel concepire nuovi modelli di risoluzione delle controversie tra investitori e Stati. Ai Paesi deve essere garantita la possibilità di legiferare a difesa dell'interesse pubblico, promuovendo norme a tutela dei consumatori e soprattutto che rafforzino i diritti del lavoro, dell'ambiente e l'uguaglianza di genere.

Ma quali sono nello specifico gli effetti delle politiche commerciali sui diritti delle persone?

Producono un aumento delle disuguaglianze dentro e fuori lo spazio europeo perché considerano i diritti come delle mere barriere non tariffarie da abbattere. Le multinazionali sfruttano il lavoro a basso costo dei paesi cosiddetti in via di sviluppo, dando il via a una corsa al ribasso. Un caso su tutti quello del Bangladesh, dove è molto chiaro che la gara sulla competizione del costo per favorire l'export, sia nei settori informali che in quelli formali, sta portando alla riduzione delle tutele sul lavoro. Si tratta ormai di un'evidenza empirica. Pensiamo per esempio alla condizione delle donne nelle fabbriche, oltre a essere precarie sono sottoposte a una sistematica privazione dei diritti sindacali fondamentali. A questo quadro desolante dobbiamo aggiungere che le donne sono spesso costrette ad affrontare maltrattamenti, molestie e violenze.

Non stiamo dicendo che avere a che fare con il commercio ci costringe a un destino di sfruttamento delle risorse umane e ambientali, ma è necessario un cambiamento di rotta che veda queste risorse protagoniste e sotto una tutela garantita e vincolante. Per questo è importante continuare a lavorarci e battersi per una inversione.

C'è quindi un impatto differente rispetto al genere?

I diritti umani e la libertà delle donne sono purtroppo spesso ridotti a orpelli retorici. Si fa riferimento ai diritti delle donne come valore fondante dell'Unione, ma poi le politiche di austerità non fanno altro che distruggere le basi che renderebbero esigibili questi diritti sul piano pratico sulla base di una logica di profitto sfrenato. Se privatizzi il welfare, diminuisci i salari, riduci i diritti di fatto. All'inizio di questa legislatura le politiche dell'Ue nel commercio erano giustamente definite 'gender blind', cieche di fronte alle questioni di genere. Noi stiamo cercando di sviluppare un approccio 'gender sensitive'. Abbiamo dati e situazioni reali che ci indicano in modo urgente questa necessità.

E come lo state facendo?

La nostra battaglia è fare in modo che in ogni accordo commerciale ci siano clausole vincolanti relative ai diritti sociali, ambientali e umani che tengano conto delle disuguaglianze di genere. Vincolanti significa anche con la previsione di sanzioni, perché solo così i passaggi che riguardano i diritti umani diventano veramente esigibili. Abbiamo inoltre chiesto che nei vari trattati con i paesi terzi sia sempre inserito uno specifico capitolo di genere in cui vengono messi a fuoco gli ambiti del commercio internazionale che più intrecciano i diritti delle donne, con tanto di dati e valutazioni di impatto specifiche a seconda delle situazioni.

Un altro aspetto importante riguarda i servizi essenziali che devono essere esclusi dalle trattative commerciali. Solo così l'accesso all'acqua, ai servizi sociali, all'educazione e alla formazione, alla salute, inclusa quella sessuale e riproduttiva, possono veramente essere fruibili da tutte e tutti.

Grazie al nostro lavoro e a quello delle organizzazioni impegnate sul campo, non siamo più gli unici a dirlo. Tutto questo è stato votato – e quindi richiesto – dal Parlamento europeo nel momento in cui è stato approvato il rapporto Forenza-Björk. Quelle pagine contengono una chiara indicazione di cui la Commissione europea deve tenere conto. Certo, non ha la forza di un'applicazione diretta, ma costruisce un importante orientamento per costruire valide alternative.

Perché è così importante promuovere la parità di genere all'interno di un settore come quello del commercio internazionale?

È essenziale in ogni ambito. Non si può prescindere da questa battaglia. Abitiamo in un mondo costruito a misura di uomo. Il pensiero politico femminista, le pratiche politiche delle donne, sono oggi indispensabili per scrivere una nuova storia nello spazio politico europeo. La politica delle donne ha sempre avuto un carattere internazionalista e ha combattuto contro il patriarcato e la violenza valorizzando le differenze culturali e di pratiche come ricchezze che si contaminano.

E in Italia, qual è la situazione? Come può influire il rapporto uguaglianza di genere negli accordi commerciali dell'Ue nella politica interna del Paese?

Non siamo purtroppo di fronte a uno strumento immediatamente applicabile, può essere però utilizzabile come richiamo contro tutte le derive che minacciano i diritti. Quando parliamo di Italia, ci riferiamo a un Paese che non ha mai smesso di sferrare attacchi alle donne. Pensiamo, per esempio, al disegno di legge sull'affido condiviso, il cosiddetto decreto Pillon, dal nome del senatore leghista che lo ha promosso.



L'impatto del commercio sui diritti delle donne

Intervista a Malin Björk
di M. D. P.

[Co-relatrice del Rapporto sull'uguaglianza di genere negli accordi commerciali dell'Ue*, Gruppo GUE/NGL - Svezia]*



Quali effetti specifici hanno le politiche commerciali in relazione al genere?

Donne e uomini lavorano in diversi settori dell'economia. Lo dicono gli studi di Elina Viilup[1] e Marzia Fontana[2], così come le organizzazioni

1 Elina Viilup, *The EU's Trade policy: from gender blind to gender sensitive?*, July 2015 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/549058/EXPO_IDA(2015)549058_EN.pdf

2 Marzia Fontana, *Gender equality in Trade agreements*, 2016 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571388/IPOL_STU(2016)571388_EN.pdf

della società civile, in particolare quelle per i diritti delle donne, che con Eleonora Forenza abbiamo anche invitato a parlare nello *Shadow meeting* del Rapporto su uguaglianza di genere e commercio internazionale. Addirittura alcuni settori vedono quasi esclusivamente donne impiegate. Tra questi ad esempio quello agricolo, quello della cura (spesso senza una formale regolazione contrattuale e non pagato), o nei lavori stagionali. Il loro lavoro contribuisce significativamente all'economia globale, eppure rimangono invisibili nella politica commerciale. Allo stesso tempo, le donne sono le prime ad essere colpite dalle attuali politiche commerciali. La liberalizzazione degli export spesso porta salari più bassi, lavori precari e aumenta il divario salariale tra uomini e donne.

Sul fronte dei nuovi accordi commerciali (CETA, TTIP, TiSA) qual è la situazione rispetto ai diritti umani?

CETA, TTIP e TiSA sono accordi che parteggiano per le aziende e le multinazionali, dando loro totale libertà, senza fare alcuna menzione dei diritti umani. Rientrano in una più generale strategia di liberalizzazione del commercio e della messa in vendita di enti e risorse pubblici. L'accesso all'acqua, all'istruzione, alla salute non sarebbe più controllato, dando alle aziende massima libertà di profitto, il quale come sappiamo non sta mai a servizio dei bisogni delle persone.

Come può il Parlamento europeo contribuire a migliorare l'equilibrio tra i generi all'interno del settore commerciale?

Il ruolo del Parlamento europeo, unico organo tra le istituzioni eletto, è quello di pretendere dalla Commissione e dal Consiglio che garantiscano l'uguaglianza di genere, che è tra i principi fondamentali dell'Unione europea stessa, e che per questo ci sia una costante revisione delle politiche in atto, in modo da correggere impatti non desiderabili.

Liberalizzando il settore dei servizi e alcune procedure di appalti pubblici gli accordi commerciali potrebbero avere un impatto negativo ancora maggiore sulle donne, per esempio limitando l'accesso ai servizi di assi-

stenza sanitaria o obbligandole a prendersi carico di oneri prima affidati al settore pubblico, quelli di fatto che non producono profitto ma non per questo sono meno necessari per il benessere collettivo.

Cosa cambia con l'approvazione del Rapporto sull'uguaglianza di genere negli accordi commerciali dell'Ue?

Se guardiamo la situazione europea al momento del voto del Rapporto, soltanto 20 per cento degli attuali accordi commerciali fa riferimento ai diritti delle donne e circa il 60 per cento menziona le "donne" o le "questioni di genere". È una fotografia che ci dice che la prospettiva di genere è completamente assente nella politica commerciale europea. In seguito all'adozione del Rapporto abbiamo registrato una crescente attenzione, anche da parte della Commissione Europea, affianco a un incremento della prospettiva di genere in tutte le altre politiche.

Per entrare nel dettaglio, il Parlamento europeo chiede che uno specifico Capitolo sulle questioni di genere sia incluso in ogni accordo commerciale, con il fine di valutare ex ante e ex post l'impatto su donne, ragazze, persone LGBTQI in relazione alle specifiche condizioni dell'uguaglianza di genere dei paesi coinvolti. Inoltre il Rapporto pretende che gli accordi commerciali tra Ue e stati terzi rispettino gli standard internazionali; tra questi la CEDAW, la piattaforma di Pechino, le convenzioni OIL sui diritti del lavoro e ci si adegui agli obiettivi dell'agenda delle Nazioni Unite 2030 sullo sviluppo sostenibile (OSS), nei quali si dice chiaramente che l'obiettivo numero 5 sull'uguaglianza di genere è trasversale a tutti gli altri. Non esiste sviluppo sostenibile, in nessun campo, senza uguaglianza di genere.

Per invertire la rotta che guarda solo al profitto, nel Rapporto, all'articolo 9, si stabilisce che beni e servizi pubblici di base come l'acqua, i servizi igienico-sanitari, l'istruzione, l'assistenza sanitaria (incluso l'accesso libero e sicuro all'aborto), dovrebbero invece essere esentati dall'agenda per la liberalizzazione degli scambi e forniti dagli Stati in quanto servizi essenziali[3].

3 Per un approfondimento sul tema, cfr. il contributo di Serena Fiorletta per AIDOS, contenuto in questo dossier, p. 72.

Lo considero un radicale cambiamento delle politiche commerciali europee da un punto di vista femminista.

Quali capitoli sono stati particolarmente difficili da negoziare?

Due capitoli sono stati particolarmente complicati. Il primo, l'articolo 22, che insiste sulla necessità di clausole vincolanti per assicurare il rispetto dei diritti umani, inclusa la parità di genere, la protezione ambientale e dei diritti del lavoro. Le destre hanno fatto forte opposizione; volevano sì che diritti umani, standard ambientali e diritti del lavoro fossero menzionati nei trattati commerciali, ma non che fossero vincolanti, in modo da non limitare il profitto. Con qualche compromesso abbiamo ottenuto l'appoggio di liberali e socialisti, guadagnando così la maggioranza.

Poi la richiesta alla Commissione e al Consiglio di promuovere e supportare l'inclusione di uno specifico Capitolo sulle questioni di genere negli accordi commerciali come già è, per esempio, nell'accordo Cile-Uruguay e tra Cile e Canada. In una fase iniziale, è stata una sfida trovare compromessi, specialmente con liberali e popolari (su conservatori o ancora più a destra non abbiamo mai avuto l'ambizione di contare). Dopo ore ed ore di negoziazione, in molti incontri differenti, sulla base del dato che anche il rinnovamento dell'accordo Ue-Cile aveva inserito il Capitolo sulle questioni di genere, la relatrice ombra liberale ha ceduto, e dunque anche quella del Partito Popolare Europeo, ormai in minoranza, non ha potuto fare a meno di cambiare posizione.

Abbiamo raggiunto 43 compromessi con tutti i gruppi, eccetto ENL e ECR, e con il PPE che non sostiene mai i diritti sessuali e riproduttivi, ma gli emendamenti più progressisti, presentati dal nostro Gruppo, ad esempio sui diritti LGBTQI e contro la privatizzazione dei servizi in genere e la liberalizzazione del commercio, sono stati rigettati. Siamo però riuscite a includere gran parte delle raccomandazioni attraverso il parere della Commissione DEVE (Sviluppo) firmata da Lola Sànchez Caldentey, anche lei del Gruppo GUE/NGL. Questo dimostra che al Parlamento non bastano belle parole sulla parità di genere, servono azioni reali.

In una cornice europea che ancora stenta a ratificare e ad attuare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), che ruolo hanno i diritti umani e le libertà delle donne?

La Convenzione di Istanbul è il primo atto giuridico che obbliga gli Stati membri a impegnarsi e ad affermare ad alta voce che la violenza maschile sulle donne è inaccettabile. Abbiamo però anche bisogno di una direttiva europea completa per combattere la violenza contro le donne. Purtroppo la Commissione europea sul punto ancora si rifiuta. Un altro problema è che alcuni Stati membri considerano la Convenzione di Istanbul una minaccia, perché parlare di genere significa di fatto intaccare valori conservatori. Abbiamo ancora molte sfide davanti a noi.

Qual è la situazione dei diritti delle donne in Svezia? Come potrebbe influire questo Rapporto nella politica interna del Paese?

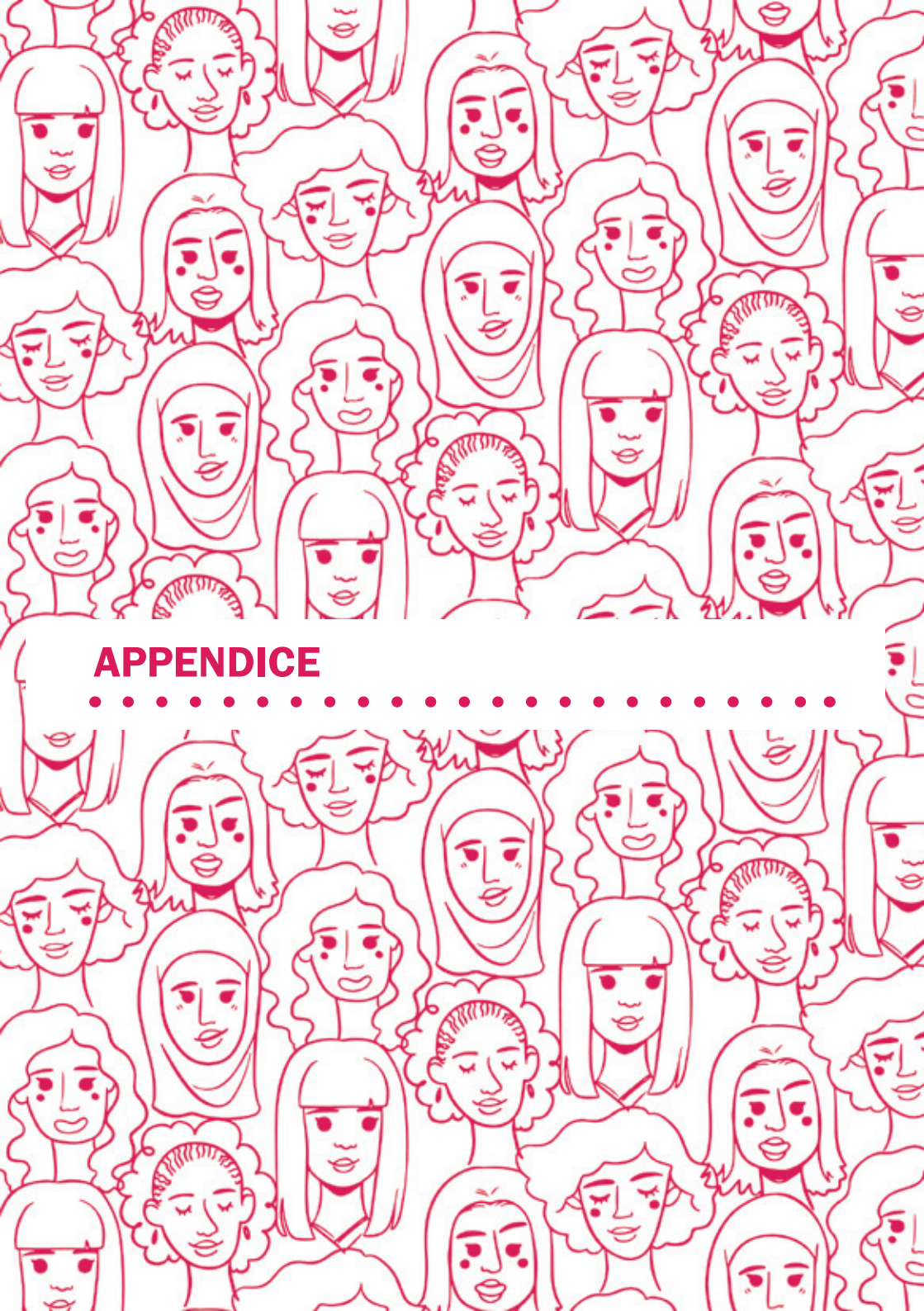
La politica commerciale è uno dei principali temi che la Svezia ha lasciato nella competenza dell'Unione europea e la politica commerciale dell'Ue ha molte carenze che minacciano la democrazia, l'ambiente e i diritti del lavoro in modi diversi. La Svezia è stata uno dei paesi più avanzati in tema di diritti delle donne, ma ci sono ancora problemi sostanziali; penso al divario retributivo, alla violenza contro le donne, alla rappresentanza. Il lavoro non è del tutto completato anche se le statistiche complessive sono buone.

Questo Report potrebbe certamente aiutare in termini di giustizia sociale. Inoltre, esprime preoccupazione per il fatto che l'Ue prosegue su accordi come TTIP, CETA e TiSA, trattati che includo nel mercato non solo in genere i servizi, ma anche quelli che oggi sono servizi pubblici (istruzione, sanità, sevizi di cura e assistenza etc.), che vedono le donne non solo come utenti ma anche come fornitrici. In questo panorama i diritti economici e sociali delle donne sono messi a rischio, e potrebbe verificarsi un aumento della disuguaglianza di genere, dell'esclusione sociale e di condizioni lavorative precarie.

Quali passi successivi ti immagini?

Dobbiamo continuare a lavorare sui diritti umani e sui diritti del lavoro, e monitorare che siano protetti e garantiti. Vogliamo che l'Ue e i suoi partner commerciali si impegnino a contrastare lo sfruttamento e a migliorare le condizioni delle donne. Particolare attenzione deve essere dedicata a quelle donne che svolgono servizi di cura, quelle senza sostegno formale e spesso non retribuite sono invisibili.

I negoziati commerciali e i processi che si mettono in atto dalla loro approvazione devono essere molto più trasparenti. La società civile, le organizzazioni che lavorano sui diritti delle donne e i sindacati, devono essere interpellate nella costruzione di nuovi accordi commerciali e nelle successive valutazioni. L'auspicio è quello di continuare a ricevere il sostegno che abbiamo avuto durante la stesura e la negoziazione con gli altri gruppi politici di questo Rapporto anche in futuro e che, insieme alle forze progressiste, riusciamo a garantire che la politica commerciale dell'Ue diventi pienamente equa, sostenibile e femminista.



APPENDICE

Parlamento europeo
2014-2019

TESTI APPROVATI

P8_TA(2016)0298
Norme sociali e ambientali, diritti umani e responsabilità delle imprese

PE575.363
Risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2016 sull'attuazione delle raccomandazioni 2010 del Parlamento sulle norme sociali e ambientali, i diritti umani e la responsabilità delle imprese (2015/2038(INI))

già

A8-0217/2016
27.6.2016

RELAZIONE

sull'attuazione delle raccomandazioni 2010 del Parlamento sulle norme sociali e ambientali, i diritti umani e la responsabilità delle imprese
(2015/2038(INI))

Commissione per il commercio internazionale

Relatore:
Eleonora Forenza

Il Parlamento europeo,

– visti gli articoli 2, 3, 6 e 21 del trattato sull'Unione europea,
– visti gli articoli 11, 153, 191, 207 e 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti gli articoli 12, 21, 28, 29, 31 e 32 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Commercio per tutti: verso una politica commerciale e di investimento più responsabile"

(COM(2015)0497)[1];
– viste le conclusioni della 10a conferenza ministeriale dell'OMC (MC10)[2],
– visto l'accordo di Parigi (conferenza dal 30 novembre all'11 dicembre 2015)[3],
– vista la relazione annuale dell'Unione europea sui diritti umani e la democrazia nel mondo (2014)[4],
– visto il piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia (2015-2019) – Mantenere i diritti umani al centro dell'azione dell'UE,
– visti gli orientamenti sull'analisi delle incidenze sui diritti umani nelle valutazioni d'impatto delle iniziative politiche attinenti al commercio[5],
– visto lo studio dal titolo "Clausole in materia di diritti umani e democrazia negli accordi internazionali", pubblicato nel 2015 dal dipartimento tematico del Parlamento europeo,
– vista la risoluzione adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, dal titolo "Trasformare il nostro mondo: l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile"[6],
– visto il regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea[7],
– visto il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate[8],
– viste le linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali[9],
– vista la guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile dei minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio[10],

---

1 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1467281771653&uri=CELEX:52015DC0497

2 https://www.wto.org/english/news_e/news15_e/mc10_19dec15_e.htm

3 http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf

4 http://eeas.europa.eu/human_rights/docs/2014-hr-annual-report_en.pdf

5 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/july/tradoc_153591.pdf

6 Risoluzione approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015 (A/RES/70/1). http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E

7 GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1.

8 GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1.

9 http://mneguidelines.oecd.org/text/

10 http://www.oecd.org/daf/inv/mne/GuidanceEdition2.pdf

– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione sull'attuazione dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani – Stato dei lavori[11],
– vista la comunicazione della Commissione del 2011 dal titolo "Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese" (COM(2011)0681),
– visto il quadro per la politica d'investimento dell'UNCTAD a favore dello sviluppo sostenibile (2015)[12],
– visto lo studio dal titolo "La politica commerciale dell'UE: da sorda al genere a sensibile al genere?", elaborato dal dipartimento tematico del Parlamento europeo,
– vista la quarta relazione dei periti indipendenti sulla "Promozione di un ordine internazionale democratico ed equo" – Nota del Segretario generale delle Nazioni Unite all'Assemblea generale del 5 agosto 2015 (A/70/285),
– vista la sua risoluzione del 25 novembre 2010 sulla responsabilità sociale delle imprese negli accordi internazionali[13],
– vista la risoluzione 64/292 delle Nazioni Unite, nella quale l'acqua e i servizi igienico-sanitari sono esplicitamente riconosciuti come diritti umani dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e si afferma che un'acqua potabile sicura e i servizi igienico-sanitari sono fondamentali per la realizzazione di tutti i diritti umani,
– vista la sua risoluzione dell'8 settembre 2015 sul seguito dato all'iniziativa dei cittadini europei "Right2Water"[14],
– vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2010 sui diritti umani e le norme sociali e ambientali negli accordi commerciali internazionali[15],
– vista la sua risoluzione dell'8 novembre 2010 sulle politiche commerciali internazionali nel quadro degli imperativi dettati dai cambiamenti climatici[16],
– visto lo studio dal titolo "Integrazione della dimensione di genere nelle commissioni e delegazioni del Parlamento europeo", pubblicato nel 2014

---

11 (SWD(2015)0144) del 14 luglio 2015, http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8374

12 http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaepcb2015d3summary_en.pdf

13 GU C 99E del 3.4.2012, pag. 101.

14 Testi approvati, P8_TA(2015)0294.

15 Testi approvati, P7_TA(2010)0434.

16 Testi approvati, P7_TA(2010)0445.

dal dipartimento tematico C del Parlamento europeo,
– vista la risoluzione 26/9 del Consiglio per i diritti umani, che sancisce la decisione di "istituire un gruppo di lavoro intergovernativo aperto sulle imprese transnazionali e altre imprese commerciali in materia di rispetto dei diritti umani, con il mandato di elaborare uno strumento internazionale giuridicamente vincolante per regolamentare, nel diritto internazionale in materia di diritti umani, le attività delle società transnazionali e di altre imprese commerciali"[17],
– visto il sistema di preferenze generalizzate riformato dell'UE previsto dal regolamento (UE) n. 978/2012,
– vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul sistema di preferenze generalizzate per il periodo 2014-2015 (COM(2016)0029),
– visti i principi guida delle Nazioni Unite concernenti le imprese e i diritti umani, le linee guida riviste dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'OIL, il quadro del Comitato internazionale per la rendicontazione integrata, i dieci principi del patto globale delle Nazioni Unite e le linee guida sulla responsabilità sociale ISO 26000,
– visti il disegno di legge francese sulla "dovuta diligenza", che propugna i principi guida delle Nazioni Unite concernenti le imprese e i diritti umani, e la dichiarazione del Presidente Juncker al vertice del G7 del 2015,
– visto il progetto "Realising Long-term Value for Companies and Investors" (realizzazione di valore a lungo termine per le imprese e gli investitori), avviato nel quadro dei principi di investimento responsabile delle Nazioni Unite (PRI) e del Patto globale delle Nazioni Unite,
– visto l'articolo 52 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0217/2016),

A. considerando che il Parlamento ha formulato raccomandazioni destinate alla Commissione relativamente alle norme sociali e ambientali, ai diritti umani e alla responsabilità delle imprese nel 2010; che alcune di queste raccomandazioni sono state attuate e altre no;

---

17 A/HRC/RES/26/9: http://www.ihrb.org/pdf/G1408252.pdf

B. considerando che il Parlamento agisce in qualità di colegislatore con riferimento alle misure che definiscono il quadro di esecuzione della politica commerciale comune dell'Unione; che, per la ratifica di ciascuno degli accordi commerciali negoziati dall'Unione, è necessario il consenso del Parlamento; che l'attuazione delle raccomandazioni del Parlamento è pertanto necessaria per garantire il successo delle iniziative intraprese dalla Commissione nell'ambito della politica commerciale comune;

C. considerando che il commercio svolge un ruolo importante nel promuovere le opportunità commerciali, creare prosperità, aumentare l'occupazione e dare impulso allo sviluppo economico, al progresso sociale, al tenore di vita, alla qualità della vita nonché al miglioramento a lungo termine delle norme in materia di diritti umani;

D. considerando che l'UE sottolinea il suo impegno risoluto a promuovere lo sviluppo sostenibile, come riaffermato nella strategia "Commercio per tutti", come pure i diritti umani e il buon governo, avvalendosi di modalità basate su incentivi, quali ad esempio il sistema SPG+ e disposizioni in materia di accesso preferenziale al mercato, nei paesi che si impegnano ad applicare le convenzioni internazionali fondamentali in tali settori;

E. considerando che l'UE possiede la capacità di contribuire positivamente a un maggiore rispetto dei diritti dell'uomo e allo sviluppo sostenibile a livello globale attraverso la propria politica commerciale; che la Commissione deve perseguire il proprio operato tenendo presente questo obiettivo; che gli accordi commerciali e di investimento hanno un impatto sui diritti umani e sullo sviluppo sostenibile e dovrebbero, pertanto, essere concepiti in modo tale da sostenere il progresso sociale e ambientale, garantendo che gli standard europei non possano essere posti in discussione, salvaguardando i diritti umani e assicurando il rispetto delle norme sociali e ambientali;

F. considerando che il commercio e gli investimenti esteri delle società internazionali contribuiscono ad accrescere l'impegno a favore dei diritti umani e sociali nonché dei diritti dei lavoratori nei paesi in cui operano tali società;

G. considerando che il contributo del Parlamento europeo può essere misurato in termini di effettiva attuazione delle sue raccomandazioni; che è

necessario monitorare periodicamente l'applicazione degli accordi, al fine di garantire il rispetto degli obiettivi e degli impegni sanciti negli accordi commerciali, in particolare in materia di protezione dei diritti umani;

H. considerando che, secondo l'articolo 208 TFUE, l'Unione e i suoi Stati membri hanno effettivamente l'obbligo giuridico di rendere le loro politiche coerenti con gli obiettivi di sviluppo;

I. considerando che la proposta della Commissione relativa a una nuova strategia commerciale e di investimento dal titolo "Commercio per tutti" riconosce il nesso esistente tra scambi commerciali, diritti umani e norme sociali e ambientali e insiste sulla necessità di rendere tali diritti e norme parte integrante delle relazioni economiche e commerciali dell'Unione;

J. considerando che i rivenditori e le imprese transnazionali a livello mondiale hanno una grande responsabilità, in ragione degli attuali modelli produttivi, nel migliorare le condizioni di lavoro e i salari nei paesi produttori;

K. considerando che i diritti delle donne sono parte integrante dei diritti umani; che l'uguaglianza di genere rientra nell'ambito di competenza dei capitoli sullo sviluppo sostenibile degli accordi commerciali; che gli accordi commerciali e di investimento hanno un impatto specifico diverso sulle donne e sugli uomini a causa delle disparità di genere strutturali e che lo sviluppo sostenibile e inclusivo, la crescita e gli accordi commerciali devono tenere conto dei diritti umani, anche in una prospettiva di genere;

L. considerando che l'agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile riconosce l'impatto determinante delle politiche commerciali nel realizzare i suoi obiettivi disciplinando vari settori di intervento, quali le norme di origine, la regolamentazione sugli alimenti, i mercati dei beni e l'uguaglianza di genere;

M. considerando che è possibile migliorare la capacità dei sistemi SPG e SPG+ di garantire la ratifica e l'attuazione delle convenzioni sui diritti umani e sui diritti del lavoro nei paesi in via di sviluppo, subordinando gli incentivi economici all'effettiva adozione e al costante monitoraggio dell'attuazione delle convenzioni fondamentali in materia di diritti umani e diritti del lavoro;

N. considerando che, a seguito del disastro del Rana Plaza, l'UE, in collaborazione con il governo del Bangladesh e l'OIL, ha avviato un Patto di sostenibilità per migliorare il rispetto dei diritti relativi al lavoro e alla sicurezza sul luogo di lavoro in Bangladesh, il cui obiettivo è migliorare le condizioni di lavoro, di salute e di sicurezza dei lavoratori; che questi sforzi hanno portato a una maggiore consapevolezza pubblica, come pure all'approntamento di soluzioni innovative per affrontare le questioni relative al commercio e allo sviluppo sostenibile, come l'accordo sulla sicurezza antincendio e degli edifici in Bangladesh;

O. considerando che manca tuttora un quadro normativo riguardo alle modalità con cui le imprese si conformano agli obblighi in materia di diritti umani per quanto riguarda le norme sociali e ambientali; che il settore privato deve contribuire, parallelamente al settore pubblico, allo sviluppo sostenibile; che le imprese devono agire in modo socialmente ed ecologicamente responsabile; che gli accordi in materia di commercio e investimenti di nuova generazione dell'Unione contengono capitoli sullo sviluppo sostenibile che chiedono alle parti di impegnarsi a proteggere i diritti umani, rispettare le norme sociali e ambientali e garantire la responsabilità sociale delle imprese; che tali capitoli, negli accordi commerciali dell'UE che si sono susseguiti, hanno presentato livelli variabili di ambizione; che la Commissione è incoraggiata a perseguire il grado di ambizione più elevato possibile;

P. considerando che la strategia della Commissione dal titolo "Commercio per tutti" del 2015 fa del commercio e dello sviluppo sostenibile una priorità per l'UE; che, affinché tale strategia dia il giusto impulso all'agenda sul commercio e lo sviluppo sostenibile, la Commissione deve ora rivolgere la sua ambizione, che è particolarmente apprezzata, verso azioni risolute e concrete;

Q. considerando che il progetto sulla realizzazione di valore a lungo termine per le imprese e gli investitori, avviato nel quadro dei principi di investimento responsabile delle Nazioni Unite e del Patto globale delle Nazioni Unite, dimostra che la ripresa economica in Europa e nel mondo è compatibile e sinergica con i principi di giustizia sociale, sostenibilità ambientale e rispetto dei diritti umani;

R. considerando che l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce che "la politica commerciale comune è condotta nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione";
S. considerando che l'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE) ribadisce che l'azione esterna dell'UE è guidata dai principi di democrazia, Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale;

T. considerando che il legame tra il commercio e i diritti umani, da un lato, e le norme sociali e ambientali, dall'altro, è diventato parte integrante delle relazioni economiche e commerciali dell'Unione europea; che la politica dell'UE in materia di diritti umani e democrazia nei paesi terzi dovrebbe continuare a essere integrata nelle altre politiche dell'UE aventi una dimensione esterna, inclusa la politica commerciale; che l'UE dovrebbe utilizzare la politica commerciale per promuovere l'obiettivo di istituire elevati standard globali in materia di diritti umani e sociali, tutela dei consumatori e questioni ambientali;

U. considerando che la politica commerciale e accordi commerciali ambiziosi stanno promuovendo e rafforzando il sistema commerciale globale basato su norme; che occorre tenere conto anche delle questioni relative ai diritti umani prima di concludere negoziati commerciali in modo corretto e trasparente; che i principi guida delle Nazioni Unite concernenti le imprese e i diritti umani, insieme a tutti gli altri strumenti pertinenti, tra cui la promozione della responsabilità sociale delle imprese, mirano a favorire disposizioni a tutela dei diritti umani in relazione alla politica commerciale;

V. considerando che il 26 giugno 2014 il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione sulla creazione di un gruppo di lavoro intergovernativo incaricato di avviare un processo volto all'introduzione di uno strumento internazionale giuridicamente vincolante per regolamentare, nel quadro del diritto internazionale, le attività delle società transnazionali e di altre imprese;

W. considerando che il commercio e i diritti umani possono rafforzarsi a

vicenda e che la comunità imprenditoriale, che pure è tenuta a rispettare i diritti umani, può altresì svolgere un ruolo importante offrendo incentivi alla promozione dei diritti umani, della democrazia, delle norme ambientali e della responsabilità sociale delle imprese; che l'UE ha svolto un ruolo di primo piano nella negoziazione e nell'attuazione di una serie di iniziative per la responsabilità globale che vanno di pari passo con la promozione e il rispetto delle norme internazionali, tra cui la giustizia sociale, la sostenibilità ambientale e il rispetto dei diritti umani; che è riconosciuto l'impatto positivo a lungo termine sui diritti umani dell'attività delle imprese europee che operano a livello globale e fungono da esempio grazie a una cultura aziendale non discriminatoria; che il potenziamento di relazioni commerciali basate sulla protezione e l'applicazione dei diritti umani rafforza la comprensione reciproca e i valori comuni, quali lo Stato di diritto, il buon governo e il rispetto dei diritti umani;

Principi generali

1. invita la Commissione e gli Stati membri a integrare la prospettiva di genere in tutte le loro politiche, tra cui la politica commerciale, e a garantire, tra l'altro, l'effettivo rispetto della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW); chiede alla Commissione di tenere conto, nella sua valutazione dell'impatto della strategia commerciale dell'UE, degli aspetti correlati all'uguaglianza di genere con riferimento ai diritti delle donne e invita altresì la Commissione a effettuare valutazioni sistematiche degli attuali accordi in materia di commercio e investimenti, in modo da identificare le loro conseguenze sull'uguaglianza di genere;

2. invita la Commissione ad assicurare una maggiore coerenza rispetto allo sviluppo, a garantire una effettiva valutazione delle politiche e un efficace coordinamento tra la politica di aiuto allo sviluppo e la politica commerciale e ad adoperarsi per far sì che tutte le parti interessate rispettino le norme internazionali in materia di diritti umani, uguaglianza di genere, diritto del lavoro e rispetto dell'ambiente;

3. invita l'UE a svolgere un ruolo attivo nella realizzazione dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) figuranti nell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel corso della sua 70a sessione;

4. invita l'UE e gli Stati membri a promuovere misure vincolanti per garantire che le società paghino le tasse nel luogo in cui hanno luogo le attività economiche ed è creato il valore, a promuovere la segnalazione obbligatoria "paese per paese" da parte del settore privato, come da raccomandazione dell'OCSE, e a favorire una buona governance, segnatamente in ambito fiscale, nonché un'efficace riscossione delle imposte; invita inoltre la Commissione e gli Stati membri ad assicurare che tali aspetti abbiano la priorità nell'ordine del giorno del dialogo strategico (a livello politico sullo sviluppo e il commercio), nonché a sostenere il ruolo della società civile nel garantire il controllo pubblico della governance fiscale e il monitoraggio dei casi di frode fiscale; ritiene che la politica fiscale di un'azienda debba essere considerata parte integrante della responsabilità sociale di tale azienda e che, pertanto, le strategie di elusione fiscale o di sfruttamento di paradisi fiscali siano incompatibili con un comportamento socialmente responsabile;

5. riconosce che l'accesso ai beni comuni, quali l'acqua, i servizi igienico-sanitari e l'istruzione, rappresenta un importante elemento che rispecchia la capacità di un paese di garantire i diritti umani e sociali;

6. sottolinea che l'UE, grazie alla sua esperienza di lunga data nelle questioni sociali e ambientali nell'ambito della sua diplomazia commerciale, si colloca già in una posizione avanzata rispetto agli altri grandi attori del commercio mondiale; sottolinea che gli impegni in materia di diritti umani dei nostri partner commerciali forniscono una solida base per il dialogo in corso, per i processi di cooperazione in atto e per progressivi miglioramenti a lungo termine;

7. sottolinea l'importanza del commercio e degli investimenti esteri in quanto strumenti importanti per conseguire la crescita economica, lo sviluppo sostenibile, il buon governo e la tutela dei diritti umani;

8. ribadisce che gli scambi commerciali e gli investimenti esteri diretti incrementano la ricchezza nei paesi più poveri; ricorda che esiste una correlazione tutt'altro che trascurabile tra una maggiore prosperità e una maggior tutela dei diritti umani e sociali e dei diritti dei lavoratori, nonché una solida protezione ambientale;

9. ricorda che l'Unione europea si è impegnata a promuovere e a rispettare in modo coerente i diritti umani e la democrazia nelle sue relazioni con i paesi terzi in tutte le sue politiche, inclusa la politica commerciale, e in tutti i suoi pertinenti strumenti di finanziamento esterno;
10. raccomanda pertanto di fare della strategia commerciale dell'Unione europea uno strumento per la promozione dei valori democratici nei paesi terzi; si compiace, pertanto, del rafforzamento degli accordi commerciali e dei programmi di preferenza commerciale quali strumenti atti a promuovere i diritti umani, eliminare il lavoro forzato e minorile e garantire la sicurezza alimentare e il diritto alla salute, lo sviluppo sostenibile e norme rigorose in materia di sicurezza e di ambiente, come pure opportunità economiche per tutti;

Norme sociali, ambientali e in materia di diritti umani a livello multilaterale

11. ricorda l'importanza per l'Unione di costruire la cooperazione a livello multilaterale e reitera pertanto la sua richiesta alla Commissione di assumere un ruolo guida nella riforma della governance dell'OMC, in particolare in relazione al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

(a) rafforzare la cooperazione efficace e il dialogo regolare tra l'OMC e le pertinenti agenzie delle Nazioni Unite, quali l'Alto commissario per i diritti umani, la Conferenza per il commercio e lo sviluppo e l'Organizzazione internazionale del lavoro, in particolare nel conferire all'OIL lo status di osservatore presso l'OMC e nell'associare l'OIL in tutte le controversie commerciali relative a violazioni delle convenzioni internazionali sui diritti umani e sul lavoro; ritiene che l'OIL debba continuare a essere coinvolta nei negoziati relativi agli accordi commerciali bilaterali, multilaterali e plurilaterali;

(b) riformare i meccanismi di riesame delle politiche commerciali dell'OMC, onde includere le dimensioni sociale, ambientale e dei diritti umani sulla base degli orientamenti dell'OIL e delle Nazioni Unite sui diritti umani e sugli accordi ambientali multilaterali e promuovere uno sviluppo sostenibile, in particolare mediante la creazione di un comitato sul commercio e il lavoro dignitoso in seno all'OMC oltre al già esistente comitato per il commercio e l'ambiente, come richiesto nelle sue raccomandazioni del 2010;

(c) valutare in quale misura il comitato dell'OMC per il commercio e l'ambiente abbia adempiuto al proprio mandato quale figura nella decisione a livello ministeriale dell'OMC sul commercio e l'ambiente, adottata a Marrakech il 15 aprile 1994, e nelle sue conclusioni su quanto ancora debba essere fatto, soprattutto nel contesto del dialogo globale sulla mitigazione e l'adeguamento al cambiamento climatico e sull'OMC, come inizialmente richiesto dal Parlamento;

(d) partecipare in modo costruttivo al gruppo di lavoro delle Nazioni Unite incaricato dell'elaborazione di un trattato relativo alle imprese e ai diritti umani, seguendo lo studio condotto dall'Ufficio dell'Alto commissario per i diritti umani relativo al trattamento delle gravi violazioni dei diritti umani da parte delle imprese attraverso un ricorso giurisdizionale;

12. invita la Commissione a promuovere attivamente ulteriori riforme dell'OMC al fine di definire norme multilaterali per la gestione sostenibile delle catene di approvvigionamento mondiali in modo responsabile, che dovrebbero prevedere in particolare:

(a) l'efficacia e l'applicabilità del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento e requisiti di trasparenza, basandosi sui principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani;

(b) norme in materia di salute e sicurezza, riconoscendo in particolare il diritto dei lavoratori ai comitati per la sicurezza;

(c) una base minima in materia di protezione sociale;

(d) il rispetto delle norme fondamentali in materia di lavoro dell'OIL;

13. reitera la propria richiesta di garantire che qualsiasi misura adottata da una delle parti nell'ambito dell'accordo di Parigi o riferita a qualsiasi principio o impegno di cui agli articoli 3 e 4 dell'UNFCCC sarà assicurata anche mediante la fornitura di una protezione più solida dal punto di vista giuridico del diritto di regolamentare negli accordi commerciali;

14. esorta la Commissione ad accelerare i progressi verso lo sviluppo di sistemi volti a differenziare i prodotti in base al loro metodo di produzio-

ne e di trasformazione (MPT) e ai criteri di sostenibilità nell'ambito degli accordi commerciali;

15. invita gli Stati membri a intensificare i loro sforzi per onorare l'impegno di eliminare gradualmente le sovvenzioni ai combustibili fossili in linea con l'impegno del G20;

16. ritiene che la politica commerciale potrebbe contribuire maggiormente alla transizione energetica e che gli strumenti commerciali dell'Unione dovrebbero promuovere la nascita e lo sviluppo delle energie rinnovabili nonché la creazione di beni e tecnologie ecocompatibili in Europa; riconosce gli sforzi compiuti dalla Commissione per negoziare un accordo plurilaterale sui beni ecocompatibili (l'Accordo sui beni ambientali - EGA) e chiede che questi negoziati sfocino in un accordo ambizioso ed equilibrato; chiede alla Commissione, nel quadro dei negoziati sull'EGA, a sviluppare criteri quantitativi o qualitativi per individuare i "beni ecocompatibili" e per promuovere una metodologia credibile e trasparente nei negoziati sull'EGA; esorta inoltre la Commissione a tenere debitamente conto dei fattori che incidono sul commercio dei beni ecocompatibili, quali le politiche antidumping nel settore delle energie rinnovabili, i regimi di proprietà intellettuale, rigorosi programmi di finanziamento e politiche nazionali per l'ambiente che creino la domanda di tali beni;

Norme sociali, ambientali e in materia di diritti umani a livello bilaterale

17. si compiace della decisione della Commissione di effettuare valutazioni dell'impatto sulla sostenibilità ex ante ed ex post per tutti gli accordi commerciali in conformità con gli orientamenti sull'analisi delle valutazioni d'impatto sui diritti umani delle iniziative politiche attinenti al commercio; invita, a tale riguardo, la Commissione a:

(a) applicare gli orientamenti nello sviluppo delle valutazioni dell'impatto sulla sostenibilità a tutti i negoziati attuali e futuri;

(b) rispecchiare in tali valutazioni dell'impatto sulla sostenibilità anche i principi guida elaborati dal relatore speciale delle Nazioni Unite sul diritto al cibo;

(c) prendere in considerazione l'impatto degli accordi commerciali e d'investimento in particolare sulle persone vulnerabili, quali gli appartenenti a un gruppo minoritario o le persone geograficamente isolate, povere o emarginate dalla società; tiene a ricordare, a questo proposito, anche l'impegno della Commissione a valutare l'impatto degli accordi di libero scambio sulle regioni ultraperiferiche dell'UE;

(d) assicurare un adeguato coinvolgimento delle organizzazioni della società civile e delle parti sociali nello sviluppo delle valutazioni d'impatto sulla sostenibilità e coinvolgere il Parlamento in ogni fase di tale processo;

(e) tenere pienamente conto dei risultati di tali valutazioni durante i negoziati;

(f) garantire la puntuale pubblicazione delle valutazioni d'impatto sulla sostenibilità al fine di informare le posizioni negoziali ancor prima che sia formulate, informare il pubblico e consentire ai suoi rappresentanti eletti di valutare correttamente qualsiasi accordo proposto;

18. chiede fermamente che le valutazioni d'impatto sui diritti umani e le valutazioni d'impatto sulla sostenibilità diventino vincolanti e inizino in una fase precoce, onde informare le posizioni negoziali ancor prima che siano formulate;

19. riconosce le conclusioni del Mediatore europeo relative alla decisione della Commissione di finalizzare l'accordo con il Vietnam prima della conclusione della valutazione d'impatto sui diritti umani ed esorta la Commissione a effettuare tale valutazione alla prima opportunità sulla base della nuova metodologia per consentire al Parlamento di adottare una decisione informata;

20. ribadisce il suo sostegno alle condizionalità sui diritti umani negli accordi commerciali nonché l'importanza di rispettare e attuare le clausole sui diritti umani; accoglie con favore l'impegno della Commissione e del Consiglio di inserire tali clausole vincolanti in materia di diritti umani in tutti gli accordi commerciali e d'investimento, conformemente all'orientamento comune, e chiede la pubblicazione dell'orientamento comune del Consiglio; osserva che le clausole in materia di diritti umani non sono state inserite in tutti gli accordi dell'UE e chiede che i negoziati com-

merciali in corso con altri partner dell'UE, e in particolare quelli relativi al TTIP, garantiscano l'inclusione di una clausola vincolante in materia di diritti umani;

21. ritiene tuttavia che le clausole esistenti abbiano avuto un impatto limitato sul conseguimento degli obblighi e degli impegni relativi ai diritti umani; chiede pertanto alla Commissione e al Consiglio di procedere all'attuazione dei seguenti adeguamenti:

(a) l'inclusione di disposizioni commerciali di salvaguardia per tutelare la capacità di ognuna delle parti dell'accordo di onorare gli obblighi in materia di diritti umani nei settori in cui è principalmente responsabile in caso di dimostrate violazioni delle disposizioni delle clausole sui diritti umani;

(b) un monitoraggio approfondito periodico dell'attuazione delle clausole sui diritti umani negli accordi commerciali e di associazione, in particolare mediante la pubblicazione di relazioni congiunte periodiche della Commissione e del SEAE, destinate al Parlamento, sul rispetto da parte dei paesi partner dei diritti umani e mediante l'istituzione di un comitato interistituzionale;

(c) esaminare l'inclusione di una commissione per i diritti umani in tutti gli accordi commerciali dell'UE al fine di assicurare che venga dato un seguito serio e sistematico alle questioni dei diritti umani in relazione all'accordo; ricorda a tale proposito l'importanza del coinvolgimento dei cittadini nei negoziati per garantire la trasparenza;

(d) garantire che l'UE disponga di un sistema interno di mezzi di ricorso che permetta di presentare denunce in caso di mancato rispetto degli accordo commerciali e delle clausole sui diritti umani;

22. ricorda la sua richiesta avanzata nella risoluzione del 2010 che ogni accordo commerciale dell'UE, sia bilaterale sia multilaterale, includa capitoli relativi agli scambi e allo sviluppo sostenibile ambiziosi, globali e aventi efficacia esecutiva; mette in evidenza le discrepanze riscontrate nei capitoli sugli scambi e lo sviluppo sostenibile nei diversi accordi commerciali dell'UE; invita pertanto la Commissione a mantenere il più alto livello di coerenza in tutti i negoziati commerciali e a introdurre capitoli sugli scambi e lo sviluppo sostenibile con le seguenti caratteristiche:

(a) un impegno di ciascuna delle parti a ratificare e ad attuare con efficacia le otto convenzioni principali e le quattro convenzioni prioritarie dell'OIL nonché gli accordi multilaterali internazionali in materia di ambiente;

(b) la copertura delle clausole in materia di diritti umani e dei capitoli sugli scambi e lo sviluppo sostenibile da parte della risoluzione generale delle controversie su un piano di parità con le altre parti degli accordi, come richiesto dalle raccomandazioni del 2010 per garantire la conformità alle norme sociali, ambientali e in materia di diritti umani;

(c) la possibilità di andare in appello e presentare ricorso per mezzo di una procedura di denuncia per le parti sociali e la società civile;

(d) misure deterrenti efficaci, anche sotto forma di misure correttive pecuniarie, in caso di violazioni gravi e accertate delle disposizioni del capitolo sullo sviluppo sostenibile contenuto in un accordo; tali misure potrebbero essere attuate mediante un rallentamento, una riduzione o persino una sospensione temporanei di determinati benefici commerciali previsti dall'accordo in caso di violazioni gravi e persistenti delle norme in questione, come misura cui ricorrere in ultima istanza nonché l'introduzione di piani di azione con i nostri partner che potrebbero contribuire a correggere il mancato rispetto di taluni impegni presenti negli accordi in materia di commercio e investimenti;

23. ribadisce la richiesta di istituire forum o gruppi consultivi sullo sviluppo sostenibile durante le varie fasi di elaborazione, negoziazione e applicazione di un accordo; ribadisce la necessità che tutti i gruppi consultivi nazionali siano pienamente indipendenti e abbiano accesso a risorse adeguate; prende atto delle critiche spesso espresse da alcuni partecipanti ai gruppi consultivi nazionali istituiti dall'Unione europea in base agli accordi commerciali esistenti, secondo cui le loro deliberazioni non avrebbero un impatto concreto, e propone che la Commissione attui le seguenti misure:

(a) istituire un sistema di segnalazione che consenta al Parlamento di valutare l'operato dei gruppi consultivi;

(b) rispondere in modo sistematico e concreto alle preoccupazio-

ni sollevate dai gruppi consultivi nazionali dell'UE e dare un seguito alle iniziative proposte dalle organizzazioni della società civile e dalle parti sociali dell'UE in tale ambito;

(c) includere disposizioni logistiche di base nei capitoli in materia di scambi e sviluppo sostenibile per consentire un'attuazione efficace, in quanto tali aspetti si sono dimostrati in certi casi seri ostacoli, e le relative misure di accompagnamento come i programmi di assistenza tecnica e cooperazione;

24. chiede una maggiore trasparenza e rendicontabilità nei confronti delle organizzazioni di base relativamente alla formulazione delle regole commerciali internazionali e delle politiche commerciali nazionali, garantendo nel contempo la coerenza quanto al rispetto dei diritti dei lavoratori e dei diritti umani, compresi i diritti delle donne;

25. chiede alla Commissione di coinvolgere il Parlamento più da vicino nel processo di monitoraggio dell'attuazione degli accordi in materia di commercio e investimenti per quanto riguarda la conformità alle norme sociali, ambientali e in materia di diritti umani e chiede al Consiglio di consultare il Parlamento su ogni decisione di rivedere o addirittura di sospendere l'applicazione di un accordo, qualora si renda necessario;

Norme sociali, ambientali e in materia di diritti umani a livello unilaterale

26. accoglie con favore l'entrata in vigore del nuovo sistema di preferenze generalizzate (SPG) (regolamento (UE) n. 978/2012) il 1º gennaio 2014 e la pubblicazione della prima relazione di monitoraggio sull'SPG per il periodo 2014-2015; ritiene che la politica commerciale debba essere un modo per incoraggiare i paesi partner dell'UE ad adottare norme sociali e ambientali più rigorose e chiede pertanto alla Commissione di attuare le seguenti misure correttive:

a) chiarire, per mezzo di un atto delegato o della prossima revisione del regolamento (UE) n. 978/2012, le definizioni di "gravi carenze nell'attuazione effettiva" di una convenzione internazionale e "violazione grave e sistematica dei principi" contenuti in una convenzione internazionale;

b) consultare tutti gli organi di controllo competenti al fine di valutare meglio la conformità con le convenzioni internazionali menzionate nel regolamento SPG; incentrare in particolare la sua valutazione sulle opinioni espresse dal comitato di esperti per l'applicazione delle convenzioni dell'OIL, per quanto riguarda sia la concessione sia la sospensione delle preferenze commerciali in conformità del regolamento SPG;

c) rafforzare, nella prossima revisione del regolamento (UE) n. 978/2012, il monitoraggio degli impegni assunti dai paesi beneficiari; alle parti sociali e alle organizzazioni della società civile dovrebbe essere attribuito un ruolo formale nel monitoraggio dell'SPG ed SPG+, in particolare mediante una procedura per ascoltare e rispondere alle preoccupazioni rivolte alla Commissione;

d) includere inoltre nella revisione, come già chiesto nel 2010, la responsabilità sociale delle imprese nel regolamento SPG per garantire la conformità delle società transnazionali ai loro obblighi giuridici nazionali e internazionali in materia di diritti umani, norme del lavoro e ambiente;

e) monitorare e valutare gli sviluppi relativi all'attuazione e all'efficacia del regime "Tutto tranne le armi" e del regime ordinario di preferenze generalizzate nonché riferirne al Parlamento europeo;

27. sostiene l'impegno assunto dalla Commissione di adoperarsi per l'eliminazione del lavoro minorile; accoglie con favore l'adozione di un documento di lavoro dei servizi della Commissione e ribadisce la richiesta già avanzata nel 2010 di una proposta legislativa equilibrata e realistica, che comprenda misure quali l'etichettatura dei prodotti con la dicitura "senza ricorso al lavoro minorile", la concessione di preferenze commerciali ai paesi che rispettano determinate norme del lavoro e il divieto orizzontale di importazione per i prodotti fabbricati ricorrendo al lavoro minorile; sottolinea l'importanza di integrare l'obiettivo della lotta contro il lavoro forzato e contro il lavoro minorile nei capitoli in materia di scambi e sviluppo sostenibile degli accordi commerciali dell'UE, insieme alle altre 6 convenzioni fondamentali dell'OIL e all'impegno dell'UE nelle discussioni internazionali a livello di OMC, OCSE e OIL per potenziare la sua dimensione multilaterale;

28. ribadisce la sua opposizione a qualsiasi disposizione diretta o indiretta che incida sugli scambi nei servizi correlati all'energia, che consenta la neutralità tecnologica delle sovvenzioni; invita la Commissione e gli Stati membri a tenere in seria considerazione il fatto che le crescenti emissioni di CO2 provenienti dagli scambi commerciali internazionali compromettono la strategia europea sul clima e sottolinea che il passaggio a modelli di produzione e di consumo locali può contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'accordo di Parigi;

29. rammenta il legame intrinseco tra i cambiamenti climatici e la deforestazione causata dallo sfruttamento non sostenibile e illegale di materie prime; invita la Commissione a garantire l'efficace attuazione ed esecuzione del piano d'azione FLEGT e del regolamento EUTR, compreso l'obbligo di legalità nelle catene di approvvigionamento del legname;

30. accoglie con favore la decisione della Commissione di avviare uno studio di fattibilità per un piano d'azione europeo in materia di deforestazione e di degrado forestale;

Responsabilità sociale delle imprese (RSI)

31. ribadisce la richiesta del Parlamento del 2010 di includere la RSI in tutti gli accordi e disposizioni commerciali dell'UE al fine di un'applicazione più rigorosa, in particolare la possibilità che la Commissione svolga indagini sui casi di presunta violazione degli impegni in materia di RSI e lo sviluppo di punti di contatto dell'UE che si basino sui punti di contatto OCSE e li rafforzino; invita la Commissione a intensificare gli sforzi per conseguire la conformità da parte delle imprese, nell'insieme delle loro catene di approvvigionamento, e il pieno rispetto delle norme fondamentali in materia di lavoro dell'OIL e delle norme RSI riconosciute a livello internazionale, in particolare le linee guida, recentemente aggiornate, dell'OCSE per le imprese multinazionali, i dieci principi del Patto globale delle Nazioni Unite, le linee guida sulla responsabilità sociale ISO 26000, la dichiarazione tripartita dell'OIL sui principi relativi alle multinazionali e alla politica sociale e i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, in particolare nel settore dell'abbigliamento e nelle industrie estrattive dove le violazioni dei diritti umani e delle norme sociali avvengono con maggiore frequenza; ricorda che, dopo la tragedia del Rana Plaza in Bangladesh nel 2013, la Commissione ha lanciato il Patto sulla

sostenibilità, in cooperazione con il Bangladesh, l'OIL e gli Stati Uniti; sottolinea l'importanza di perseguire gli obiettivi del Patto sulla sostenibilità onde migliorare i diritti dei lavoratori e la necessità di una gestione più responsabile delle catene di approvvigionamento a livello internazionale; chiede alla Commissione di portare avanti programmi e azioni simili con altri partner commerciali dell'Unione;

32. ritiene essenziale continuare ad adoperarsi per aderire alla dichiarazione dell'OCSE sugli investimenti internazionali e le imprese multinazionali, garantendo che le linee guida siano specificamente menzionate in tutti i nuovi accordi tra l'UE e i paesi terzi e passando da un approccio "passivo" alla loro attuazione a uno "attivo"; invita la Commissione a garantire la trasparenza per quanto riguarda l'accesso alle informazioni sul comportamento delle imprese e a introdurre un sistema di segnalazione efficace e applicabile che fornisca informazioni sulle catene del valore dei prodotti; ricorda la sua posizione del 2010 di chiedere alle imprese di pubblicare il loro bilancio in materia di RSI e l'obbligo di diligenza per tutte le imprese; esorta la Commissione ad aggiornare la sua strategia sulla RSI per prevedere requisiti di segnalazione e di conformità più rigorosi e garantire un'attuazione più efficace dei principi guida dell'ONU sulle imprese e i diritti umani, ed esorta gli Stati membri a sostenere la promozione della RSI negli accordi commerciali;

33. chiede all'Unione europea di istituire piattaforme di dialogo in materia di responsabilità sociale delle imprese, che riuniscano la società civile, le imprese, le organizzazioni internazionali e gli altri soggetti interessati;

34. invita la Commissione a mettere in pratica i risultati derivanti dal progetto sulla "realizzazione di valore a lungo termine per le imprese e gli investitori", avviato sulla base dei Principi di investimento responsabile delle Nazioni Unite e del Patto globale dell'ONU, nel quadro del proprio Fondo europeo per gli investimenti strategici e del dialogo con gli investitori in sede di negoziazione degli accordi commerciali, nonché a sostenere il concetto di una "Unione sostenibile dei mercati di capitali" attraverso la promozione del commercio sostenibile;

35. ricorda che la dichiarazione tripartita dell'OIL sui principi relativi alle multinazionali e alla politica sociale, l'agenda dell'OIL per un lavoro dignitoso e gli elementi relativi al lavoro delle linee guida dell'OCSE per le im-

prese multinazionali sono testi fondamentali in materia di responsabilità sociale delle imprese; invita la Commissione a dare seguito alle iniziative dell'OCSE e dell'ONU incorporando le norme internazionali di recente o nuova elaborazione nella legislazione dell'UE e a promuovere raccomandazioni politiche equilibrate ed esaustive che comprendano una forte dimensione dello sviluppo sostenibile relativa alle catene di valore globale nella riunione dei ministri del Commercio del G20 che si terrà nel luglio 2016 a Shanghai;

36. ricorda che l'UE è l'attore principale a livello mondiale in materia di piani d'azione nazionale per la RSI; invita la Commissione a promuovere attivamente il comportamento responsabile delle imprese fra le aziende dell'Unione che operano all'estero, rivolgendo una particolare attenzione alla garanzia di un rigoroso rispetto di tutti i loro obblighi giuridici derivanti dalle legislazioni nazionali o da obblighi giuridici bilaterali o internazionali a cui sono soggette le loro operazioni commerciali, con particolare riferimento al rispetto delle norme e delle regole internazionali in materia di diritti umani, lavoro e ambiente; suggerisce inoltre alla Commissione, a tale fine, di collaborare attivamente con i suoi paesi partner nello scambio delle migliori prassi e del know-how sui modi e i mezzi per migliorare il contesto imprenditoriale e la sensibilizzazione in merito al comportamento responsabile delle imprese;

37. rileva che l'agenda della RSI deve adattarsi alle particolari necessità delle regioni e dei paesi per contribuire a migliorare lo sviluppo economico e sociale sostenibile;

38. chiede alla Commissione di adottare misure, nel settore del commercio e degli investimenti, che incoraggino e ricompensino le imprese che attuano strategie a favore della RSI, attraverso il conferimento di marchi, la concessione di un accesso preferenziale agli appalti pubblici dell'Unione e l'attuazione di programmi di assistenza per le PMI;

39. plaude vivamente all'inclusione della rendicontazione sui diritti umani da parte delle grandi imprese nella direttiva dell'Unione sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario; invita gli Stati membri dell'UE a recepire la direttiva in modo rapido ed efficace; richiama l'attenzione sui principi guida delle Nazioni Unite in materia di rendicontazione, sui parametri di riferimento per le imprese in materia di diritti uma-

ni e sull'obiettivo di "rendicontazione integrata", e invita tutte le società dell'UE quotate in borsa unitamente ai loro azionisti a conformarsi allo spirito della direttiva all'interno dell'UE e negli scambi commerciali al di fuori dell'UE;
40. invita l'UE e gli Stati membri a partecipare attivamente nei lavori del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite e del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) verso un trattato internazionale in virtù del quale le multinazionali siano chiamate a rispondere degli abusi dei diritti umani e delle violazioni delle norme ambientali;

41. sottolinea che l'effettiva attuazione di queste raccomandazioni costituisce un elemento cruciale nella valutazione che il Parlamento darà agli accordi commerciali negoziati dalla Commissione; chiede alla Commissione una risposta dettagliata e tempestiva a tutti i punti sollevati nella presente risoluzione;

42. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

PARERE DELLA COMMISSIONE PER GLI AFFARI ESTERI

destinato alla commissione per il commercio internazionale
sull'attuazione delle raccomandazioni 2010 del Parlamento sulle norme sociali e ambientali, i diritti umani e la responsabilità delle imprese
(2015/2038(INI))

Relatore per parere: Godelieve Quisthoudt-Rowohl

SUGGERIMENTI

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per il commercio internazionale, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

– visti i principi guida delle Nazioni Unite concernenti le imprese e i diritti umani, le linee guida riviste dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la

politica sociale dell'OIL, il quadro del Comitato internazionale per la rendicontazione integrata, i dieci principi del patto globale delle Nazioni Unite e le linee guida sulla responsabilità sociale ISO 26000,

– visti il disegno di legge francese sulla "dovuta diligenza" che porta avanti i principi guida dell'ONU concernenti le imprese e i diritti umani e la dichiarazione del Presidente Juncker al vertice del G7 del 2015,
– visto il progetto "Realising Long-term Value for Companies and Investors" (realizzazione di valore a lungo termine per le imprese e gli investitori), avviato nel quadro dei principi di investimento responsabile delle Nazioni Unite (PRI) e del Patto globale delle Nazioni Unite,

A. considerando che l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce che "la politica commerciale comune è condotta nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione";

B. considerando che l'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE) ribadisce che l'azione esterna dell'UE è guidata dai principi di democrazia, Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale;

C. considerando che il legame tra commercio e diritti umani, da un lato, e norme sociali e ambientali, dall'altro, è diventato parte integrante delle relazioni economiche e commerciali dell'Unione europea; che la politica dell'UE in materia di diritti umani e democrazia dovrebbe continuare ad essere integrata nelle altre politiche dell'UE aventi una dimensione esterna, inclusa la politica commerciale; che l'UE dovrebbe utilizzare la politica commerciale per promuovere l'obiettivo di istituire elevati standard globali in materia di diritti umani e sociali, tutela dei consumatori e questioni ambientali;

D. considerando che la politica commerciale e accordi commerciali ambiziosi stanno promuovendo e rafforzando il sistema commerciale globale basato su norme; che si dovrebbe tener conto anche delle questioni dei diritti umani prima di concludere negoziati commerciali in modo sano e trasparente; che i principi guida dell'ONU concernenti le imprese e i diritti

umani, insieme a tutti gli altri strumenti pertinenti, tra cui la promozione della responsabilità sociale delle imprese, mirano a favorire disposizioni dei diritti umani in relazione alla politica commerciale;

E. considerando che il 26 giugno 2014 il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione sulla creazione di un gruppo di lavoro intergovernativo incaricato di avviare un processo volto a elaborare uno strumento internazionale giuridicamente vincolante per regolamentare, nel quadro del diritto internazionale dei diritti umani, le attività delle società transnazionali e di altre imprese;

F. considerando che il commercio e i diritti umani potrebbero rafforzarsi a vicenda e che la comunità imprenditoriale, obbligata a rispettare i diritti umani, potrebbe altresì svolgere un ruolo importante nella promozione dei diritti umani, della democrazia, delle norme ambientali e della responsabilità sociale delle imprese; che l'UE ha svolto un ruolo di primo piano nel negoziato e nell'attuazione di una serie di iniziative per la responsabilità globale che vanno di pari passo con la promozione e il rispetto delle norme internazionali, tra cui la giustizia sociale, la sostenibilità ambientale e il rispetto dei diritti umani; considerando che è assodato l'impatto positivo a lungo termine sui diritti umani ad opera delle imprese europee che operano a livello globale e fungono da esempio grazie ad una cultura aziendale non discriminatoria; che il rafforzamento delle relazioni commerciali basate sulla protezione e l'applicazione dei diritti umani rafforza la conoscenza reciproca e i valori comuni quali lo Stato di diritto, il buon governo ed il rispetto dei diritti umani;

1. ricorda che l'Unione europea si è impegnata a promuovere e a rispettare in modo coerente i diritti umani e la democrazia nelle sue relazioni con i paesi terzi in tutte le sue politiche, inclusa la politica commerciale, e in tutti i suoi pertinenti strumenti di finanziamento esterno;

2. raccomanda pertanto di fare della strategia commerciale dell'Unione europea uno strumento per la promozione dei valori democratici nei paesi terzi; plaude quindi al rafforzamento degli accordi commerciali e dei programmi di preferenze commerciali quali strumenti atti a promuovere i diritti umani, eliminare il lavoro forzato e minorile e garantire la sicurezza alimentare e il diritto alla salute, lo sviluppo sostenibile e elevati standard di sicurezza e ambientali, così come opportunità economiche per tutti;

3. accoglie con favore la nuova “Strategia commercio per tutti”, nonché il riferimento alla responsabilità sociale delle imprese inclusa ora in tutti gli accordi commerciali e negli altri accordi bilaterali dell’UE; invita l’UE a proporre adeguate misure di follow-up come, ad esempio, un meccanismo di denuncia, e ad affrontare eventuali carenze negli accordi commerciali e di investimento, nonché ad aggiornare la propria legislazione in materia di controlli delle esportazioni a duplice uso;

4. prende atto degli sforzi profusi dalla Commissione per adempiere al suo impegno di includere le questioni dei diritti umani e economiche, sociali e ambientali nei suoi studi sulle valutazioni di impatto delle proposte legislative e non legislative, misure di attuazione e accordi commerciali; ribadisce che le valutazioni d’impatto dovrebbero portare a migliorare le tutele in materia di diritti umani e i meccanismi istituiti negli accordi e nelle politiche commerciali; invita altresì la Commissione ad eseguire sistematicamente tali valutazioni di impatto nonché valutazioni di impatto ex-post in materia di diritti umani ed a migliorarne la qualità e la completezza; esprime profonda preoccupazione per il fatto che la Commissione non abbia effettuato una valutazione di impatto sui diritti umani in relazione all’accordo di libero scambio UE-Vietnam e ribadisce il proprio sostegno affinché venga eseguita una valutazione globale del Vietnam, compresi i diritti umani, nell’ambito della valutazione ex post di tale accordo e come follow-up della valutazione d’impatto sulla sostenibilità avviata nel 2009; accoglie con favore tutti gli sforzi di coordinamento a livello internazionale, in particolare con l’ufficio dell’Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, al fine di far rispettare tutti i principi internazionali concordati e le convenzioni firmate nel campo dei diritti umani;

5. ribadisce il suo sostegno all’introduzione sistematica di clausole di condizionalità sui diritti umani negli accordi internazionali, compresi quelli commerciali, tra l’UE e i paesi terzi; mette in evidenza la necessità della volontà politica di far rispettare gli impegni assunti dai paesi terzi; chiede alla Commissione di riferire regolarmente in merito all’attuazione dei principi guida delle Nazioni Unite concernenti le imprese e i diritti umani da parte degli Stati membri; chiede che l’attuazione di tali principi e di altre norme internazionali in materia di responsabilità delle imprese sia costantemente invocata dai rappresentanti dell’UE nell’ambito dei dialoghi sui diritti umani con i paesi terzi; invita l’UE a sostenere la società civile nei paesi terzi nel contribuire alle valutazioni d’impatto;

6. invita inoltre la Commissione a monitorare in modo sistematico l'applicazione delle clausole relative ai diritti umani e a riferire periodicamente al Parlamento in merito al rispetto dei diritti umani da parte dei paesi partner; invita inoltre la Commissione ad istituire le necessarie misure di salvaguardia per affrontare i possibili impatti negativi sui diritti umani degli accordi commerciali e a tener conto dell'apporto fornito da gruppi consultivi nazionali e da comitati consultivi misti, nonché ad istituire adeguati meccanismi di controllo, denuncia e applicazione, in modo tale da garantire che le imprese e gli investitori rispettino i diritti umani;

7. plaude agli sforzi della Commissione volti a sostenere l'attuazione dei principi fondamentali dell'ONU concernenti le imprese e i diritti umani, del Patto globale delle Nazioni Unite, delle linee guida riviste dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, della dichiarazione tripartita dell'OIL sui principi relativi alle multinazionali e alla politica sociale, delle linee guida sulla responsabilità sociale ISO 26000, nonché a incoraggiare nel contempo tutti i partner commerciali a conformarsi a tali principi internazionali, a fornire loro assistenza in tale ambito e a monitorare il modo in cui si conformano; ritiene che l'aspetto dell'accesso ai ricorsi dovrebbe essere rafforzato nei piani d'azione nazionali e nella strategia dell'UE nel quadro dei principi guida; ribadisce l'importanza di un'efficace attuazione di tali principi e del Patto globale; accoglie con favore l'opera finora svolta dal gruppo di lavoro intergovernativo (GLI) e invita tutti i membri dell'ONU, compresi gli Stati membri dell'UE, ad impegnarsi in modo costruttivo nei negoziati; accoglie con favore lo studio, condotto dall'Ufficio dell'Alto commissario per i diritti umani, relativo al trattamento delle gravi violazioni dei diritti umani da parte delle imprese attraverso un ricorso giurisdizionale;

8. accoglie con favore l'entrata in vigore del nuovo sistema di preferenze generalizzate (SPG) (regolamento (UE) n. 978/2012) il 1° gennaio 2014; ricorda che i paesi partner sono tenuti ad attuare le 27 principali convenzioni internazionali in materia di diritti umani e norme del lavoro elencate nel regolamento SPG; sottolinea che la Commissione ha il compito di monitorare e riferire in merito all'attuazione di tali convenzioni da parte dei beneficiari dell'SPG+; invita a proseguire il dialogo con i paesi SPG+, poiché in questo modo l'UE può avere il massimo impatto nella lotta contro le violazioni dei diritti umani e può essere pronta a sospendere i benefici SPG+ nei casi più gravi di violazione dei diritti umani;

9. accoglie con favore l'inclusione di relazioni in materia di diritti umani da parte delle grandi imprese nella direttiva dell'Unione sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e ne chiede la rapida attuazione; esprime il proprio sostegno a favore delle linee guida dell'OCSE come mezzo di valorizzazione delle disposizioni sui diritti umani in relazione al commercio; evidenzia, a tale proposito, l'importanza di meccanismi di trasparenza e di cooperazione giudiziaria tra paesi; richiama l'attenzione sui principi guida delle Nazioni Unite in materia di rendicontazione, sui parametri di riferimento per le imprese in materia di diritti umani e sull'obiettivo di "rendicontazione integrata", e invita tutte le parti interessate a conformarsi alla suddetta direttiva;

10. sottolinea che la strategia dell'UE "Commercio per tutti" prevede che essa di impegni a "rafforzare le iniziative di responsabilità sociale delle imprese" ed evidenzia che ciò deve portare a nuove forme di azione a livello di UE, compreso un accordo relativo a un nuovo piano d'azione dell'UE in materia di responsabilità sociale delle imprese entro il 2020;

11. invita la Commissione ad applicare i risultati emergenti dal progetto sulla realizzazione di valore a lungo termine per le imprese e gli investitori, avviato attualmente nel quadro dei principi di investimento responsabile delle Nazioni Unite e del Patto globale dell'ONU, al Fondo europeo per gli investimenti strategici dell'UE, al suo dialogo con gli investitori, nonché a sostenere il concetto di una "Unione sostenibile dei mercati di capitali".

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Approvazione	11.04.2016
Esito della votazione finale	+ : 44; - : 9; 0 : 3
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Iveta Grigule, Richard Howitt, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Afzal Khan, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jean-Luc Schaffhauser, Helmut Scholz, Jaromír Štětina, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans, Boris Zala
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Antonio López-Istúriz White, Tokia Saïfi, György Schöpflin, Igor Šoltes, Bodil Valero
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Beatriz Becerra Basterrechea, Georgios Epitideios, Claudiu Ciprian Tănăsescu

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO

destinato alla commissione per il commercio internazionale
sull'attuazione delle raccomandazioni 2010 del Parlamento sulle norme sociali e ambientali, i diritti umani e la responsabilità delle imprese
(2015/2038(INI))

Relatore per parere: Lola Sánchez Caldentey

SUGGERIMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per il commercio internazionale, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. sottolinea che le politiche commerciali e di investimento dell'UE sono collegate alle politiche in materia di protezione sociale, sviluppo, diritti umani e ambiente; invita la Commissione a rispettare il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo in tutte le politiche esterne e, in particolare, ad inserirlo in tutti i trattati, in modi coerenti con gli impegni internazionali concordati in materia di diritti umani, lavoro dignitoso, parità di genere e sostenibilità ambientale;

2. ricorda la dichiarazione ONU del 1986 sul diritto allo sviluppo, che conferma il diritto allo sviluppo come un diritto umano inalienabile; invita l'Unione europea a rispettare, nel quadro della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, altri trattati riconosciuti a livello internazionale e gli obiettivi di sviluppo del millennio, la sovranità dei paesi in via di sviluppo in linea con il principio di sviluppo della titolarità democratica, integrato nel programma per l'efficacia dello sviluppo; sottolinea l'importanza di garantire la dignità delle persone e gli obblighi e i doveri di tutti gli investitori, al fine di garantire standard sociali, ambientali e dei diritti umani concordati a livello internazionale, promuovendo una cooperazione efficace con tutti gli attori dello sviluppo;

3. invita l'UE a riconoscere la responsabilità comune ma differenziata dei paesi in via di sviluppo, garantendo al tempo stesso equità nel trattamento dell'Agenda per lo sviluppo sostenibile post-2030 e delle dimen-

sioni economica, sociale e ambientale dello sviluppo sostenibile; ricorda la responsabilità dell'UE nel garantire la titolarità e il contributo dei paesi partner al proprio sviluppo, in particolare per quanto riguarda le politiche fiscali, commerciali e di investimento; in particolare, sottolinea la necessità di riequilibrare le norme globali che disciplinano il commercio e gli investimenti con gli obblighi dei diritti umani in modo tale da trovare il giusto equilibrio tra i diritti e le responsabilità delle imprese e dei governi;

4. ricorda che la realizzazione dell'agenda dell'OIL per il lavoro dignitoso (sulla base di convenzioni e raccomandazioni dell'OIL) costituisce una parte essenziale delle strategie di sviluppo sostenibile che possono essere applicate dalle imprese commerciali; sottolinea, in questo contesto, che il dialogo sociale è un criterio chiave per la responsabilità aziendale;

5. rileva che l'agenda della RSI deve adattarsi alle particolari necessità delle regioni e dei paesi per contribuire a migliorare lo sviluppo economico e sociale sostenibile;

6. in un momento in cui il settore privato suscita crescente interesse come attore dello sviluppo, giudica deplorevole che vi sia una significativa mancanza di informazione adeguata e di trasparenza per quanto riguarda le azioni delle imprese e il loro impatto sulle norme sociali e ambientali e i diritti umani; sottolinea l'importanza di un aumento effettivo della trasparenza e della responsabilità delle imprese e un'analisi di impatto ex-ante indipendente prima della firma di qualsiasi accordo internazionale, compresi gli accordi commerciali; chiede, nell'ambito degli accordi commerciali dell'UE, un forte meccanismo di controllo e esecuzione per garantire in modo efficace che le imprese rispettino le norme sociali, ambientali e dei diritti umani; invita l'Unione europea e i suoi Stati membri a promuovere misure vincolanti per garantire che le società multinazionali paghino le tasse nei paesi in cui vengono generati i loro profitti e a promuovere una segnalazione obbligatoria paese per paese da parte del settore privato, aumentando così le capacità di mobilitazione delle risorse interne dei paesi;

7. ricorda che l'inglobamento di un approccio basato sui diritti umani dovrebbe essere al centro della politica di sviluppo dell'UE; ribadisce, quindi, che in un momento in cui aumenta il ricorso ai meccanismi di combinazione come strumento di sviluppo dell'UE, il rispetto e l'attuazione delle

linee guida e dei principi riconosciuti a livello internazionale in ordine alla condotta delle imprese e ai loro strumenti di responsabilità (vale a dire le convenzioni e le norme dell'OIL, tra cui la dichiarazione OIL sui principi relativi alle multinazionali e alla politica sociale, gli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali, il Global Compact e i principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite) dovrebbero diventare condizione fondamentale per concedere sostegno al settore privato nella cooperazione allo sviluppo;

8. deplora il fatto che, nonostante l'approvazione unanime dei principi guida dell'ONU sulle imprese e i diritti umani da parte del Consiglio per i diritti umani nel 2011, il numero di violazioni dei diritti umani collegate all'attività commerciale continui a crescere; chiede alla Commissione di elaborare una relazione sullo stato di attuazione dei principi guida delle Nazioni Unite sulle imprese e i diritti umani;

9. ritiene deplorevole la mancanza di un quadro normativo sul modo in cui le imprese rispettano le norme in materia di diritti umani e gli obblighi relativi alle norme sociali e ambientali che permette ad alcuni Stati ed imprese di aggirarle impunemente; chiede l'istituzione di un quadro normativo obbligatorio e applicabile per governare il modo in cui le imprese rispettano i diritti umani e gli obblighi relativi alle norme sociali e ambientali; deplora che le attuali clausole sui diritti umani negli accordi di libero scambio ed altri accordi di partenariato economico siano di solito non rispettate; ribadisce la sua richiesta alla Commissione europea affinché si impegni maggiormente nella promozione di diritti umani e clausole sociali e ambientali vincolanti e non negoziabili nel negoziato di accordi internazionali;

10. esorta la Commissione a promuovere ulteriormente iniziative obbligatorie ed applicabili in materia di responsabilità nell'ambito dell'estrazione mineraria, dello sfruttamento forestale e dell'approvvigionamento di materie prime che potrebbero comprendere regimi sostenibili privati in tutta la catena di approvvigionamento e ad intensificare l'analisi del ciclo di vita dei prodotti e dei processi sotto il profilo ambientale e sociale al fine di migliorare l'informazione dei consumatori e di garantire in modo efficace la responsabilità delle imprese;

11 invita l'UE a seguire le raccomandazioni di cui al quadro complessivo per la politica d'investimento in relazione allo sviluppo sostenibile dell'UNCTAD al fine di garantire che investimenti responsabili e trasparenti, in modo tale da non pregiudicare gli standard sociali e ambientali, i diritti umani, lo sviluppo e la dignità delle persone, garantendo al contempo rispetto dei diritti umani, parità di genere, lavoro dignitoso, diritti sindacali, tutela dell'ambiente, protezione sociale, accesso universale a beni e servizi pubblici di qualità (con particolare attenzione alla copertura sanitaria pubblica e universale), protezione sociale, accesso universale ai farmaci e sicurezza degli alimenti e dei prodotti;

12. in un contesto in cui gli standard, i principi e i meccanismi esistenti di ricorso sulle imprese e i diritti umani sono frammentati nel diritto internazionale, accoglie con favore il recente inserimento di clausole sui diritti umani negli accordi bilaterali di libero scambio ed altri accordi di partenariato economico, nonché di un capitolo dedicato alla sviluppo sostenibile; ritiene che tali clausole spianino la strada ad una migliore cooperazione tra l'UE e i suoi paesi partner; ricorda la responsabilità degli Stati di garantire il rispetto e la promozione dei diritti umani; considerando che sono stati registrati scarsi progressi nell'attuazione dei principi guida dell'ONU, chiede all'UE e ai suoi Stati membri di impegnarsi attivamente nelle attività del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite e del Programma ambientale delle Nazioni Unite per un trattato internazionale che attribuisca alle multinazionali le loro responsabilità in materia di violazioni dei diritti umani e violazioni degli standard ambientali;

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Approvazione	10.11.2015
Esito della votazione finale	+ : 14; - : 9; 0 : 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Anna Záborská
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Louis-Joseph Manscour, Paul Rübig, Joachim Zeller

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI

destinato alla commissione per il commercio internazionale
sull'attuazione delle raccomandazioni 2010 del Parlamento sulle norme sociali e ambientali, i diritti umani e la responsabilità delle imprese
(2015/2038(INI)

Relatore per parere: Tiziana Beghin

SUGGERIMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per il commercio internazionale, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. chiede che il rispetto delle otto norme fondamentali sul lavoro e delle quattro convenzioni prioritarie per i paesi industrializzati dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), nonché delle pertinenti norme dell'UE, sia incluso in tutti gli accordi commerciali bilaterali e multilaterali dell'UE mediante una clausola sociale e che tali norme siano attuate; ritiene necessario prevedere incentivi per incoraggiare le aziende ad assumere impegni in materia di responsabilità sociale di impresa (RSI) e ad adottare misure proattive atte a individuare e prevenire eventuali violazioni dei diritti umani o ambientali nonché i casi di corruzione ed evasione fiscale, anche a livello di controllate e catene di approvvigionamento; sottolinea l'importanza del rispetto delle norme minime obbligatorie del lavoro nei paesi terzi e, pertanto, chiede alla Commissione di prevedere meccanismi di controllo in collaborazione con le parti sociali; sottolinea la necessità di garantire non solo la ratifica delle norme, ma anche la loro effettiva attuazione, che richiede un volume adeguato di personale negli ispettorati del lavoro in linea con le raccomandazioni dell'OIL;

2. ricorda che la dichiarazione tripartita dell'OIL sui principi relativi alle multinazionali e alla politica sociale, l'agenda dell'OIL per un lavoro dignitoso e gli elementi relativi al lavoro degli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali sono testi fondamentali in materia di responsabilità sociale delle imprese, e sottolinea che la direzione generale della Commissione europea per l'occupazione (DG Occupazione) deve continuare a svolgere un ruolo di primo piano nel coordinamento congiunto della politica dell'UE in materia di RSI;

3. invita la Commissione a dare seguito alla strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-2014 nel campo della RSI, tenendo in debita considerazione l'eventualità di avviare una consultazione pubblica;

4. ricorda l'interazione delle norme sociali e ambientali, dei diritti umani, dei diritti del lavoro e della politica di sviluppo nelle relazioni esterne dell'UE e il ruolo importante che l'UE deve svolgere nel promuovere tali diritti e norme, segnatamente nella politica commerciale esterna e nei pertinenti accordi;

5. sottolinea che la RSI ha una lunga tradizione europea e che le imprese socialmente responsabili continuano a tutt'oggi a dare l'esempio;

6. sottolinea che, oltre al suo impatto a livello globale, la RSI ha un impatto a livello locale e regionale, che deve essere riconosciuto e promosso;

7. ritiene che la politica fiscale di un'azienda debba essere considerata parte integrante della RSI e che, pertanto, le strategie di elusione fiscale o di sfruttamento di paradisi fiscali siano incompatibili con un comportamento socialmente responsabile;

8. invita a sostenere la partecipazione dell'OIL alle attività dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), accordando all'OIL lo status di osservatore e il diritto di parola alle conferenze ministeriali dell'OMC; ritiene che l'OIL debba essere coinvolta anche nei negoziati relativi agli accordi commerciali bilaterali e multilaterali; invita a tenere debitamente conto della RSI nella politica commerciale a livello multilaterale, all'interno dei consessi internazionali che favoriscono la RSI, in particolare l'OCSE e l'OIL, nonché nell'ambito dell'OMC;

9. ritiene che una collaborazione più intensa a livello multilaterale promuoverà il conseguimento di un autentico coordinamento tra le organizzazioni internazionali, che, ad esempio, consentirà all'OIL di elaborare relazioni di esperti indipendenti, in modo tale che nelle attività dell'OMC si tenga debitamente conto delle disposizioni in materia di lavoro e di lavoro dignitoso, onde evitare di mettere a repentaglio lo sviluppo sociale;

10. invita a rafforzare il capitolo sullo sviluppo sostenibile negli accordi bilaterali e multilaterali, mediante l'introduzione di un meccanismo di controllo e segnalazione aperto alle parti sociali, e a istituire meccanismi di responsabilità nel caso di mancata osservanza; ritiene che tale procedura dovrebbe avere conseguenze nel caso in cui si registrino violazioni delle norme sullo sviluppo sostenibile o di determinate disposizioni e norme in materia di lavoro;

11. chiede che, nei prossimi accordi commerciali dell'UE con i paesi terzi, la sicurezza e la salute sul lavoro assumano un ruolo di maggiore importanza come parte del programma sul lavoro dignitoso; sollecita il supporto tecnico dell'UE per l'attuazione di tali disposizioni, in modo tale che esse non costituiscano un ostacolo agli scambi;

12. ritiene che sia essenziale attuare più efficacemente gli orientamenti delle Nazioni Unite sulle imprese e i diritti umani, onde sostenere le norme fondamentali del lavoro, sociali e ambientali nei luoghi di lavoro;

13. sottolinea la necessità che la RSI comprenda nuovi ambiti quali l'organizzazione del lavoro, le pari opportunità e l'inclusione sociale, le misure antidiscriminatorie e lo sviluppo dell'istruzione e dell'apprendimento permanenti; sottolinea che la RSI deve riguardare, per esempio, la qualità del lavoro, il salario equo, le prospettive di carriera e la promozione di progetti innovativi in modo da sostenere la transizione a un'economia sostenibile;

14. ritiene necessario promuovere le politiche sociali, ambientali e dei diritti umani attraverso le varie attività dell'UE, anche grazie agli accordi bilaterali; rileva, inoltre, che nessuna politica dell'UE dovrebbe ostacolare le politiche attuate dagli Stati parte degli accordi bilaterali in materia di sviluppo sostenibile e rispetto dei diritti e delle libertà individuali sanciti dalla Carta europea dei diritti dell'uomo; invita quindi la Commissione ad adoperarsi affinché, prima dei negoziati, siano svolte valutazioni dell'impatto sociale, ambientale, economico e sui diritti umani e, a posteriori, siano realizzati un monitoraggio e una valutazione sistematici; rammenta che le clausole di sospensione vigenti negli accordi bilaterali devono essere attivate nei casi in cui siano rilevate gravi violazioni degli obiettivi e/o delle norme sociali, ambientali e dei diritti umani concordati;

15. invita la Commissione a rispettare e promuovere, in tutti gli accordi di libero scambio negoziati con paesi terzi, norme sociali elevate conformi all'agenda dell'OIL per un lavoro dignitoso, che stabilisce obiettivi essenziali per garantire ambienti di lavoro dignitosi, stabili e pacifici ed evidenzia l'importanza del coinvolgimento delle parti sociali nella promozione dell'agenda stessa, onde promuovere più efficacemente un'occupazione di qualità e posti di lavoro dignitosi, ottenere il riconoscimento e il rispetto dei diritti dei lavoratori, ampliare la protezione sociale e promuovere il dialogo sociale; invita inoltre le imprese dell'UE a rispettare tali obiettivi fondamentali sia all'interno dell'Unione sia nelle relazioni con gli attori non appartenenti all'UE;

16. sottolinea che la strategia europea "Commercio per tutti" prevede che l'Unione europea "rafforzi le iniziative di responsabilità sociale del-

le imprese" ed evidenzia che ciò deve comportare nuove azioni a livello dell'UE, compresa l'adozione di un nuovo piano d'azione dell'UE in materia di RSI fino al 2020, come pure di un meccanismo in tutti i nuovi accordi commerciali che non sia un semplice riferimento alla RSI, alle attività economiche e ai diritti umani, ma introduca un sistema di monitoraggio e di attuazione in ciascun caso;

17. invita la Commissione ad impegnarsi proattivamente e in modo costruttivo con l'OCSE e l'OIL per sviluppare un approccio globale per il miglioramento delle condizioni di lavoro nel settore dell'abbigliamento;

18. invita la Commissione, in sede di negoziazione di nuovi accordi commerciali, ad esempio quelli con l'Australia e la Nuova Zelanda, a stabilire nuove norme a livello bilaterale volte a garantire accordi commerciali democratici, trasparenti ed equi, che possano essere considerati pietre miliari in una nuova strategia commerciale globale;

19. riconosce che il dialogo sociale europeo offre alle parti sociali un'opportunità completa per affrontare le questioni relative alla RSI e incoraggia la negoziazione di nuovi accordi quadro in settori specifici per portare avanti il conseguimento degli obiettivi in materia di RSI;

20. sottolinea che, al momento di aggiudicare gli appalti pubblici, le istituzioni dell'UE valutano in via prioritaria l'impegno comprovato e documentato delle imprese per quanto concerne il comportamento sostenibile ed etico e sollecita le autorità aggiudicatrici a utilizzare tali criteri conformemente alle direttive in materia di appalti;

21. sottolinea che la RSI può svolgere un ruolo importante nel garantire norme sostenibili dal punto di vista ambientale, sociale ed economico in materia di crescita e lavoro, come pure nell'evitare la corruzione all'interno dell'UE e in tutto il mondo, specialmente quando prevede norme adeguate sulla trasparenza e meccanismi affidabili di rendicontabilità; suggerisce una maggiore responsabilizzazione delle imprese in questo senso; esorta la Commissione ad adottare una nuova strategia sulla RSI che preveda requisiti informativi e di conformità più rigorosi, garantendo un'attuazione più efficace dei principi guida dell'ONU sulle imprese e i diritti umani, ed esorta gli Stati membri a sostenere la promozione della RSI negli accordi commerciali;

22. continua a sollecitare la Commissione affinché vieti ogni tipo di importazione di beni e servizi nell'UE per i quali si ricorra a forme moderne di schiavitù o lavoro forzato, soprattutto a danno di gruppi vulnerabili, o siano violati diritti umani fondamentali;

23. invita la Commissione a fornire un sostegno costruttivo agli imprenditori che si impegnano sul fronte della RSI e a promuovere partenariati sostenibili in materia di RSI a livello mondiale, ad esempio attraverso un'intermediazione attiva, e ad adottare misure esecutive per coordinare tale attività;

24. invita la Commissione a creare incentivi e promuovere l'assunzione della RSI, che deve integrare le norme in materia di lavoro e ambiente, senza mai sostituirle;

25. accoglie con favore il ruolo della DG Occupazione e della Commissione nel convocare il gruppo ad alto livello degli Stati membri sulla responsabilità sociale delle imprese e invita a intensificare il dialogo e la cooperazione tra le istituzioni dell'UE e gli Stati membri per promuovere la strategia dell'UE in materia di responsabilità sociale delle imprese;

26. plaude vivamente agli elementi relativi al lavoro presenti nei requisiti di comunicazione sull'impatto sociale delle grandi imprese inclusi nella direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario[18]; invita gli Stati membri a recepire la direttiva in modo rapido ed efficace; invita tutte le società quotate dell'UE e i loro azionisti a conformarsi allo spirito della direttiva, al fine di perseguire un'economia più sostenibile e più equa sotto il profilo sociale;

27. prende atto della crescente attenzione dedicata alla promozione delle buone pratiche occupazionali nelle catene di approvvigionamento globali dopo il crollo delle fabbriche del Rana Plaza, dell'introduzione del progetto di legge francese in materia di "dovere di diligenza" e della dichiarazione del Presidente Juncker in occasione del vertice del G7 a favore di "un'azione urgente" per migliorare la responsabilità nelle catene di approvvigionamento globali;
28. ricorda che l'UE continua a non riuscire ad affrontare il divario in ma-

18 Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di

teria di giustizia rispetto alle disposizioni dei principi guida dell'ONU sulle imprese e i diritti umani, per quanto riguarda "l'accesso a mezzi di ricorso" nei casi estremi di stragi di lavoratori come nella tragedia di Bhopal; invita a proporre disposizioni volte ad attribuire la competenza ai tribunali europei nei casi in cui siano insufficienti i mezzi di ricorso disponibili nei paesi terzi interessati;

29. invita la Commissione, in particolare la direzione generale Giustizia, ad avanzare proposte volte a favorire l'accesso alla giustizia nei tribunali dell'UE per i casi più estremi ed eclatanti di violazione dei diritti umani o dei lavoratori da parte di società con sede in Europa ovvero delle controllate, dei subappaltatori o dei partner commerciali delle stesse, come raccomandato dal rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite per le imprese e i diritti umani;

carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Approvazione	16.03.2016
Esito della votazione finale	+ : 47; - : 4; 0 : 1
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Jane Collins, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Thomas Händel, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Morten Løkkegaard, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Maria Arena, Georges Bach, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Karima Delli, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Ivo Vajgl

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I DIRITTI DELLA DONNA E L'UGUAGLIANZA DI GENERE

destinato alla commissione per il commercio internazionale
sull'attuazione delle raccomandazioni 2010 del Parlamento sulle norme sociali e ambientali, i diritti umani e la responsabilità delle imprese
(2015/2038(INI))

Relatore per parere: Malin Björk

SUGGERIMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per il commercio internazionale, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

A. considerando che gli accordi commerciali e la liberalizzazione degli scambi possono avere un impatto diverso sulle donne e sugli uomini a causa delle disparità strutturali di genere esistenti per quanto concerne l'accesso all'istruzione, alle opportunità lavorative, ai servizi e alle risorse, così come per quanto concerne il reddito, la posizione in quanto consumatori, la rappresentanza nel processo decisionale, la misura in cui occupano posti poco qualificati e le diverse regole sociali che si applicano loro;

B. considerando che la parità di genere quale obiettivo strategico è fondamentale per realizzare gli obiettivi generali dell'UE; che l'attuale strategia dell'Unione europea per la parità tra donne e uomini 2010-2015 prevede che l'Unione includa la parità di genere nella sua politica commerciale, inserita nel più ampio contesto dello sviluppo sostenibile;

C. considerando che qualsiasi misura volta a migliorare le qualifiche dei lavoratori, la stabilità occupazionale, le condizioni di lavoro, la copertura in caso di disoccupazione e le prestazioni sociali – quali il congedo retribuito, incluso il congedo parentale, e l'assistenza sanitaria – tornerà verosimilmente a deciso vantaggio delle lavoratrici, in particolare di quelle la cui situazione è più precaria;

D. considerando che accordi commerciali globali ed equilibrati possono avere un impatto positivo sul tasso di occupazione femminile, contribuendo alla crescita e alla coesione sociale; che, conformemente all'articolo 8 TFUE, la dimensione di genere dovrebbe essere integrata in tutte le attività dell'Unione europea, in particolare in sede di negoziazione di accordi commerciali;

E. considerando che la sua risoluzione del 25 novembre 2010 sulla responsabilità sociale delle imprese negli accordi commerciali internazionali non menzionava il genere;

F. considerando che il quinto obiettivo degli Obiettivi di sviluppo sostenibile è il raggiungimento entro il 2030 della parità di genere;

G. considerando che gli accordi commerciali non dovrebbero in nessun caso annacquare i risultati conseguiti dall'Unione, o dai suoi Stati membri, in materia di parità di genere;

H. considerando che l'eliminazione delle barriere agli investimenti rappresentate da diritti giuridici, norme sociali, regolamentazioni a tutela dei consumatori e dell'ambiente porterà a una "armonizzazione" verso il basso delle norme del lavoro, nonché alla privatizzazione dei servizi pubblici e del settore del welfare, il che avrà un impatto negativo sulla parità di genere;

I. considerando che lo sviluppo e la crescita sostenibili e inclusivi devono includere la parità di genere e l'emancipazione delle donne e delle ragazze;

J. considerando che non ci si può aspettare che la liberalizzazione del commercio elimini di per sé le disuguaglianze di genere e che sono necessarie misure specifiche ad hoc e risorse economiche per monitorare l'impatto sulle donne;

1. chiede che negli accordi commerciali preferenziali dell'Unione trovino applicazione vincolante le norme fondamentali sul lavoro dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e la sua agenda per il lavoro dignitoso – vista la particolare rilevanza delle norme OIL ai fini del miglioramento della parità di genere, dati i principi di non discriminazione in base al ses-

so e di parità di retribuzione tra uomini e donne contenuti in tali norme –, così come gli impegni internazionali per la protezione dell'ambiente;

2. chiede che alle consultazioni e trattative commerciali, nonché alla definizione della politica commerciale e alla sua attuazione, partecipino in modo ampio, effettivo, costante e trasparente non soltanto le donne, le organizzazioni per i diritti delle donne e i sindacati, ma anche le organizzazioni di difesa dell'ambiente, dei consumatori e dei lavoratori e le organizzazioni per lo sviluppo; incoraggia le donne e le organizzazioni femminili a partecipare attivamente presentando iniziative e fornendo informazioni pertinenti per i negoziati;

3. chiede una maggiore trasparenza e rendicontabilità nei confronti delle organizzazioni di base relativamente alla formulazione delle regole commerciali internazionali e delle politiche commerciali nazionali, garantendo nel contempo la coerenza quanto al rispetto dei diritti dei lavoratori e dei diritti umani, compresi i diritti delle donne;

4. invita l'UE a garantire che la politica commerciale non annulli le norme nazionali in materia di protezione sociale, tutela dei consumatori, sicurezza pubblica, sanità pubblica e istruzione, sicurezza alimentare, tutela dell'ambiente e parità di genere;

5. prende atto del fatto che la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW) è stata inserita nell'elenco delle convenzioni del regime SPG+ e chiede che il rispetto degli obblighi da parte dei paesi beneficiari sia oggetto di un accurato monitoraggio;

6. invita l'UE a includere sistematicamente negli accordi internazionali dell'Unione, compresi gli accordi commerciali e di investimento conclusi o da concludere, clausole vincolanti, esecutive e non negoziabili relative ai diritti umani, inclusi i diritti delle donne e delle bambine;

7. ribadisce l'importanza di attivare la clausola sospensiva contenuta negli accordi commerciali internazionali in caso di violazioni dei diritti umani perpetrate dall'altra parte contraente;

8. ricorda parimenti l'impegno dell'Unione europea a integrare la dimensione di genere in tutte le sue politiche e l'importanza di garantire che uomini e donne traggano pari benefici dalle trasformazioni sociali, dalla crescita economica e dalla creazione di posti di lavoro dignitosi, eliminando le discriminazioni e promuovendo il rispetto dei diritti delle donne in tutto il mondo;

9. ritiene deplorevole che gli accordi commerciali siano spesso negoziati senza far specificamente riferimento alle loro ripercussioni sui diritti di donne e bambine, quali il diritto alla salute (e i diritti ad esso associati, inclusa la salute riproduttiva), all'accesso all'istruzione e alla formazione, al cibo, al lavoro, a condizioni di lavoro sicure e all'acqua;

10. invita la Commissione e gli Stati membri a raccogliere dati e ad analizzarne in maniera approfondita il potenziale impatto specifico di tali accordi sulla situazione di donne e bambine, anche nei paesi terzi, al fine di accrescere la coerenza fra politiche diverse ma correlate fra loro, come le politiche in materia di scambi commerciali, sviluppo, occupazione, migrazione e parità di genere;

11. invita la Commissione ad avvalersi di indicatori in materia di parità di genere e di risorse specifiche per effettuare valutazioni ex ante ed ex post degli effetti degli accordi commerciali sulle donne e sulla parità di genere, nel quadro di una più ampia valutazione dell'impatto sullo sviluppo umano; sottolinea la necessità di disporre di dati solidi e attendibili per valutare l'impatto di genere delle diverse misure e dei diversi strumenti commerciali, quali ad esempio il TTIP, il TiSA, il CETA; chiede che gli accordi commerciali e di investimento esistenti siano sottoposti a una valutazione approfondita, sistematica e obbligatoria al fine di individuare eventuali ambiti suscettibili di incidere negativamente sulla parità di genere;

12. sottolinea che la politica commerciale dell'Unione deve garantire che non venga minata la capacità degli Stati di disciplinare e tutelare i diritti delle donne, nonché i diritti in materia di ambiente e i diritti dei consumatori e dei lavoratori, e assicurare che imprese e investitori rispondano ai cittadini e ai governi dell'impatto delle loro attività sotto il profilo sociale, ambientale, dei diritti umani, della parità di genere e dello sviluppo;

13. sollecita analisi approfondite quanto all'impatto dei risultati degli ac-

cordi commerciali multilaterali e bilaterali negoziati fra l'UE e i paesi terzi sotto il profilo dei diritti umani, del clima, della parità di genere e della sostenibilità;

14. sottolinea che, in fase di negoziazione degli accordi commerciali, l'Unione europea dovrebbe cercare non solo di migliorare le norme sociali e ambientali globali e di pervenire a un modello di commercio mondiale più giusto ed equo, ma anche di promuovere la parità di genere;

15. deplora che la prospettiva di genere sia stata finora ampiamente trascurata nel settore della responsabilità sociale delle imprese (RSI); invita la Commissione a integrare la dimensione di genere nella sua politica in materia di RSI, segnatamente nelle clausole RSI degli accordi commerciali internazionali, mediante misure inclusive che obblighino ad esempio le imprese ad aumentare la rappresentanza delle donne nelle posizioni dirigenziali a tutti i livelli, a sostenere l'apprendimento e la formazione permanenti delle donne lavoratrici, a garantire adeguate condizioni lavorative e diritti alle donne lungo tutta la loro catena di fornitura e a evitare l'acquisto di materie prime provenienti da zone di conflitto dove è diffusa la violenza di genere;

16. rileva che la strategia dell'Unione per la parità tra uomini e donne non ha tenuto debitamente conto della dimensione di genere della politica commerciale dell'UE; deplora che la comunicazione del 15 ottobre 2015 sulla nuova strategia dell'Unione in materia di commercio e investimenti non abbia preso adeguatamente in considerazione il genere;

17. sottolinea che modelli d'impresa alternativi quali le cooperative, le mutue e le imprese sociali svolgono un ruolo importante ai fini della promozione della parità di genere e di uno sviluppo e una crescita sostenibili e inclusivi; invita la Commissione e gli Stati membri ad agevolare e promuovere questi modelli alternativi in tutta l'UE così come nel quadro della politica commerciale e di sviluppo.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Approvazione	03.12.2015
Esito della votazione finale	+ : 15; - : 8; 0 : 2
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Daniela Aiuto, Maria Arena, Catherine Bearder, Malin Björk, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Mary Honeyball, Elisabeth Köstinger, Angelika Mlinar, Maria Noichl, Terry Reintke, Jordi Sebastià, Beatrix von Storch, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská, Inês Cristina Zuber
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Izaskun Bilbao Barandica, Eleonora Forenza, Mariya Gabriel, Julie Girling, Kostadinka Kuneva, Constance Le Grip, Dubravka Šuica, Julie Ward
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Kristina Winberg

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Approvazione	16.06.2016
Esito della votazione finale	+ : 30; - : 5; 0 : 1
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Laima Liucija Andrikienė, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Yannick Jadot, Ska Keller, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler, Jan Zahradil
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Goffredo Maria Bettini, Agnes Jongerius, Sander Loones, Bolesław G. Piecha, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Georges Bach, Eider Gardiazabal Rubial, Carlos Iturgaiz, Jan Keller, Dominique Martin, Giulia Moi, Jozo Radoš, Dario Tamburrano, Hermann Winkler

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI PLENARIA
5 luglio 2016

556	+

ALDE Ali, Arthuis, Auštrevičius, Bearder, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Goulard, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR Belder, van Dalen, Karlsson, Macovei, Ruohonen-Lerner

EFDD Adinolfi, Affronte, Agea, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zanni, Zullo

GUE/NGL Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Juaristi Abaunz, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mélenchon, Michels, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Zimmer

NI Sonneborn, Soru

PPE Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia,

Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Melo, Metsola, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schwab, Sógor, Šojdrová, Sommer, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D Ujhelyi, Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez,

Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Ţapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ ALE Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

103	**-**

ALDE van Baalen, Huitema, van Nieuwenhuizen

ECR Ashworth, Barekov, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, Dalton, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fox, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel,

	Hoc, Jurek, Kamall, Karski, Kirkhope, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Lucke, McClarkin, McIntyre, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Sernagiotto, Starbatty, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Złotowski
EFDD	Agnew, Aker, Arnott, Batten, Bours, Carver, Coburn, Collins, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Farage, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Mach, Nuttall, Parker, Reid, Seymour, Woolfe
ENF	Atkinson, Bizzotto, Borghezio, Fontana, de Graaff, Pretzell, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Zijlstra, Żółtek
NI	Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Korwin-Mikke, Papadakis Konstantinos, Synadinos, Voigt, Zarianopoulos

53	0

ALDE	Becerra Basterrechea
ECR	Demesmaeker, Gericke, Loones, Škripek, Stevens, Van Bossuyt, Žitňanská
EFDD	Bergeron, von Storch, Winberg
ENF	Aliot, Annemans, Arnautu, Bay, Bilde, Boutonnet, Briois, D'Ornano, Ferrand, Goddyn, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Martin Dominique, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Rebega, Troszczynski, Vilimsky
GUE/ NGL	Ferreira, Händel, Hazekamp, de Jong, Kari, Mineur, Pimenta Lopes, Senra Rodríguez, Viegas
NI	Balczó, Gollnisch, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Morvai
PPE	Mikolášik, Záborská
S&D	Pirinski

Parlamento europeo
2014-2019

TESTI APPROVATI

P8_TA(2018)0066

Uguaglianza di genere negli accordi commerciali dell'UE

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2018 sull'uguaglianza di genere negli accordi commerciali dell'UE (2017/2015(INI))

già

A8-0023/2018
6.2.2018

RELAZIONE

sull'uguaglianza di genere negli accordi commerciali dell'UE
(2017/2015(INI))

Commissione per il commercio internazionale
Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere

Relatori:
Eleonora Forenza, Malin Björk

(Procedura congiunta delle commissioni – articolo 55 del regolamento)

Il Parlamento europeo,

– visti gli articoli 2 e 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE),
– visti gli articoli 8 e 10, l'articolo 153, paragrafi 1 e 2, e gli articoli 157 e 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
– visti l'articolo 23 e l'articolo 33, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
– visto il piano d'azione dell'Unione europea per i diritti umani e la democrazia,

– viste le conclusioni del Consiglio del 16 giugno 2016 sull'uguaglianza di genere (00337/2016),
– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 14 luglio 2015, dal titolo "Implementing the UN Guiding Principles on Business and Human Rights – State of Play" (Attuazione dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani – Stato dei lavori) (SWD(2015)0144),
– visto il patto europeo per la parità di genere per il periodo 2011-2020, allegato alle conclusioni del Consiglio del 7 marzo 2011 (07166/2011),
– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 3 dicembre 2015 dal titolo "Strategic engagement or gender equality 2016-2019" (Impegno strategico per la parità di genere 2016-2019) (SWD(2015)0278),
– vista la relazione della Commissione del 2017 sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea,
– vista la comunicazione della Commissione del 2015 intitolata "Commercio per tutti - Verso una politica commerciale e di investimento più responsabile",
– vista la comunicazione della Commissione, del 13 settembre 2017, dal titolo "Relazione sull'attuazione della strategia commerciale Commercio per tutti - Una politica commerciale innovativa per gestire la globalizzazione" (COM(2017)0491),
– visto il regolamento SPG (regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio)[1],
– visto il regolamento sui minerali provenienti da zone di conflitto (regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017 , che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio, tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio)[2],
– vista la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, che vieta la schiavitù e la servitù e l'articolo 14 che vieta la discriminazione,
– vista la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) del 18 dicembre 1979,

---

1 GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1

2 GU L 130 del 19.5.2017, pag. 1.

– visti la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino, adottate alla quarta Conferenza mondiale sulle donne il 15 settembre 1995, e i successivi documenti finali adottati in occasione delle sessioni speciali delle Nazioni Unite di Pechino +5 (2000), Pechino +10 (2005) e Pechino +15 (2010),
– visti la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul) e il suo articolo 3 che definisce il "genere" come i "ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini", nonché la Convenzione interamericana sulla prevenzione, la repressione e l'eliminazione della violenza contro le donne (Convenzione di Belém do Parà) del 1994,
– vista la strategia congiunta dell'UE e dei suoi Stati membri del 2007 in materia di aiuti al commercio: rafforzare il sostegno dell'UE alle esigenze in materia commerciale nei paesi in via di sviluppo e la comunicazione della Commissione del 13 novembre 2017 dal titolo "Conseguire la prosperità attraverso gli scambi e gli investimenti - Aggiornare la strategia congiunta 2007 dell'Unione europea in materia di aiuti al commercio" (COM(2017)0667),
– vista la risoluzione adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, dal titolo "Transforming our word: the 2030 Agenda for Sustainable Development" (Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile),
– visti gli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali,
– vista la guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile dei minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio,
– visto il quadro per la politica d'investimento dell'UNCTAD a favore dello sviluppo sostenibile del 2015,
– viste le principali convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro sulla parità di genere, tra cui la convenzione sulla parità di retribuzione (n. 100), la convenzione sulla discriminazione (in materia di impiego e di professione) (n. 111), la convenzione sui lavoratori con responsabilità familiari (n. 156) e la convenzione sulla protezione della maternità (n. 183),
– visto il capitolo 7 del piano d'azione 2015-2017 del vertice dei capi di Stato UE-CELAC, adottato a Bruxelles nel giugno 2015,
– vista la sua risoluzione del 14 febbraio 2006 sulla clausola relativa ai

diritti dell'uomo e alla democrazia negli accordi dell'Unione europea[3],
– vista la sua risoluzione del 25 novembre 2010 sui diritti umani e le norme sociali e ambientali negli accordi commerciali internazionali[4],
– vista la sua risoluzione del 25 novembre 2010 sulle politiche commerciali internazionali nel quadro degli imperativi dettati dai cambiamenti climatici[5],
– vista la sua risoluzione dell'11 settembre 2012 sul ruolo delle donne nell'economia verde[6],
– vista la sua risoluzione del 9 giugno 2015 sulla strategia dell'Unione europea per la parità tra donne e uomini dopo il 2015[7],
– vista la sua risoluzione del 28 aprile 2016 sulle collaboratrici domestiche e prestatrici di assistenza nell'UE[8],
– vista la sua risoluzione del 26 maggio 2016 sulla povertà: una prospettiva di genere[9],
– vista la sua risoluzione del 14 marzo 2017 sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea nel 2014-2015[10],
– vista la sua risoluzione del 5 luglio 2016 sull'attuazione delle raccomandazioni 2010 del Parlamento sulle norme sociali e ambientali, i diritti umani e la responsabilità delle imprese[11],
– vista la sua risoluzione, del 12 settembre 2017, sull'impatto del commercio internazionale e delle politiche commerciali dell'Unione europea sulle catene globali del valore[12],
– vista la sua raccomandazione del 14 settembre 2017 al Consiglio, alla Commissione e al Servizio europeo per l'azione esterna sui negoziati relativi alla modernizzazione del pilastro commerciale dell'accordo di associazione UE-Cile[13],

---

3 GU C 290E del 29.11.2016, p. 107.

4 GU C 99E del 3.4.2012, p. 31.

5 GU C 99E del 3.4.2012, p. 94.

6 GU C 353E del 3.12.2013, p. 38.

7 Testi approvati P8_TA(2015)0218.

8 Testi approvati P8_TA(2016)0203.

9 Testi approvati P8_TA(2016)0235.

10 Testi approvati P8_TA(2017)0073.

11 Testi approvati P8_TA(2016)0298.

12 Testi approvati P8_TA(2017)0330.

13 Testi approvati, P8_TA(2017)0354.

– vista la dichiarazione del trio di presidenza sulla parità tra donne e uomini, presentata il 19 luglio 2017 da Estonia, Bulgaria e Austria, gli Stati membri che detengono la presidenza del Consiglio dell'Unione europea durante il periodo di 18 mesi che va da luglio 2017 a dicembre 2018,
– visto lo studio effettuato dall'International Centre for Research on Women intitolato "Trade liberalisation & women's reproductive health: linkages and pathways" (Liberalizzazione del commercio e salute riproduttiva delle donne: collegamenti e percorsi"),
– vista la relazione 2016 sullo sviluppo umano in Africa dal titolo "Accelerating Gender Equality and Women's Empowerment in Africa" (Accelerare i progressi a favore della parità di genere e dell'emancipazione delle donne in Africa)[14],
– vista la relazione dell'OCSE del 2014 dal titolo "Enhancing Women's Economic Empowerment through Entrepreneurship and Business Leadership in OECD Countries" (Rafforzamento dell'emancipazione economica delle donne attraverso l'imprenditorialità e la leadership negli affari nei paesi dell'OCSE)[15],
– visti i risultati dei più recenti dibattiti internazionali ad alto livello sul genere e il commercio, in particolare quelli organizzati sotto l'egida dell'UE e dell'OMC/UNCTAD/ITC, tra cui, in ordine cronologico inverso, il forum internazionale sulle donne e il commercio, organizzato congiuntamente dalla Commissione europea e dal Centro internazionale per il commercio (Bruxelles, giugno 2017)[16], la sessione plenaria della conferenza parlamentare sull'OMC sul tema "Il commercio come veicolo di progresso sociale: la prospettiva di genere" (Ginevra, giugno 2016)[17] e la sessione plenaria dell'OMC sul tema "Qual è il futuro dell'OMC? Commercio e genere: emancipare le donne attraverso catene di approvvigionamento inclusive", (Ginevra, luglio 2015)[18],

---

14 UNDP, Africa Human Development Report 2016, http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/HDR/Africa%20HDR/AfHDR_2016_lowres_EN.pdf?download.

15 Relazione tecnica dell'OCSE "Enhancing Women's Economic Empowerment through Entrepreneurship and Business Leadership in OECD Countries", http://www.oecd.org/gender/Enhancing%20Women%20Economic%20Empowerment_Fin_1_Oct_2014.pdf.

16 Forum internazionale sulle donne e il commercio, Bruxelles, giugno 2017, http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1632.

17 Conferenza parlamentare sull'OMC, sessione plenaria, "Il commercio come veicolo di progresso sociale: la prospettiva di genere", Ginevra, giugno 2016, https://www.wto.org/english/forums_e/parliamentarians_e/ipuconf2016_e.htm.

18 Sessione dell'OMC, "Qual è il futuro dell'OMC? Commercio e genere: emancipare le donne attraverso catene di approvvigionamento inclusive", Ginevra, luglio 2015, https://www.wto.org/

– visti i crescenti sforzi internazionali per promuovere la parità di genere attraverso le politiche commerciali, compiuti ad esempio dall'UNCTAD con il suo programma sul genere e lo sviluppo[19] (che comprende studi sull'impatto del commercio sulle donne, un pacchetto didattico sul commercio e il genere e una formazione online sulla creazione dello status di "campioni in materia di genere") e dalla Banca mondiale, che dal 2016 dispone di una strategia di genere in ciascuno dei suoi 14 ambiti di lavoro,
– visto il documento tematico del Centro internazionale per il commercio e lo sviluppo sostenibile (ICTSD), del settembre 2016, sulle dimensioni di genere delle catene globali del valore[20],
– visto il documento tematico dell'ICTSD, del settembre 2016, sulle dimensioni di genere dei servizi,[21]
– vista la relazione delle Nazioni Unite del 2015 dal titolo "Progress of the world's women 2015-2016. Transforming economies, realising rights" ("Progressi delle donne nel mondo 2015-2016. Trasformare le economie, realizzare i diritti")[22],
– visto il documento di sintesi sul genere e il commercio dell'UE pubblicato da WIDE+ nel 2017 dal titolo "How to transform EU trade policy to protect women' s rights" (Come trasformare la politica commerciale dell'UE per proteggere i diritti delle donne)[23],
– visto il proprio studio del 2016 dal titolo "Gender equality in Trade Agreements" (La parità di genere negli accordi commerciali)[24],
– visto il suo studio del 2015 dal titolo "The EU's Trade Policy: from gender-blind to gender-sensitive?"(La politica commerciale dell'UE: dall'indifferenza alle questioni di genere alla loro presa in conto?)[25],
– visto l'articolo 52 del suo regolamento,

---

english/tratop_e/devel_e/a4t_e/global_review15prog_e/global_review15prog_e.htm.

19 Sito web dell'UNCTAD http://unctad.org/en/Pages/DITC/Gender-and-Trade/Trade,-Gender-and-Development.aspx.

20 Documento tematico dell'ICTSD "The Gender Dimensions of Global Value Chains" (settembre 2016) https://www.ictsd.org/sites/default/files/research/the_gender_dimensions_of_global_value_chains_0.pdf.

21 https://www.ictsd.org/sites/default/files/research/the_gender_dimensions_of_services.pdf.

22 http://progress.unwomen.org/en/2015/pdf/unw_progressreport.pdf.

23 https://wideplus.org/2017/06/25/wide-gender-and-trade-position-paper-is-available/

24 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571388/IPOL_STU(2016)571388_EN.pdf.

25 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/549058/EXPO_IDA(2015)549058_EN.pdf.

– viste le deliberazioni congiunte della commissione per il commercio internazionale e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere a norma dell'articolo 55 del regolamento,
– visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e il parere della commissione per lo sviluppo (A8-0023/2018),

A. considerando che l'articolo 8 TFUE stabilisce che l'Unione europea, tramite tutte le sue azioni all'interno e all'esterno dell'Unione, mira a eliminare le ineguaglianze, a promuovere la parità di genere e a combattere le discriminazioni fondate, tra le altre cose, sul sesso nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni;

B. considerando che la politica commerciale potrebbe servire da strumento per promuovere valori globali ed europei, tra cui l'uguaglianza di genere; che la politica e gli accordi dell'UE in materia di commercio e investimenti non sono neutri dal punto di vista del genere, il che significa che hanno conseguenze diverse sulle donne e gli uomini a causa delle disparità strutturali; che le donne incontrano specifiche limitazioni di genere, come un limitato accesso alle risorse e un ridotto controllo delle stesse, discriminazioni giuridiche e l'onere sproporzionato di svolgere attività di assistenza non retribuite derivanti dai ruoli di genere tradizionali;

C. considerando che la parità di genere dovrebbe riguardare le donne e gli uomini in egual misura; che l'impegno e il partenariato tra le parti interessate dei settori pubblico e privato, a livello internazionale e locale, sono fondamentali per promuovere le sinergie necessarie a conseguire la parità di genere e l'emancipazione delle donne e a sensibilizzare in merito a questioni quali i diritti di proprietà, l'accesso ai finanziamenti, l'istruzione e la formazione professionale, la condotta delle imprese, gli appalti pubblici, il divario digitale e i pregiudizi culturali;

D. considerando che le politiche commerciali mirano a conseguire, tra le altre cose, una crescita economica equa e sostenibile nonché lo sviluppo necessari per garantire la riduzione della povertà, la giustizia sociale e migliori condizioni di vita per le donne e per gli uomini, nonché a tutelare i diritti delle donne; che l'uguaglianza di genere e l'emancipazione delle donne e delle ragazze non devono essere soltanto integrate in tutti gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite(OSS), ma costitui-

scono anche un obiettivo indipendente; che l'agenda per lo sviluppo sostenibile riconosce che il commercio contribuisce alla promozione di uno sviluppo equo e sostenibile e potrebbe contribuire alla promozione delle più rigorose norme in materia di lavoro e ambiente e dei diritti umani; che la politica commerciale dell'UE costituisce un elemento importante del quadro degli OSS e una forte prospettiva di genere rappresenta una componente essenziale di tale quadro, il cui fine è assicurare risultati positivi e più equi per tutti; che la politica commerciale può anche accrescere le opportunità delle donne in termini di imprenditoria e di accesso agli apprendistati e all'occupazione;

E. considerando che la complessa relazione tra il commercio internazionale e il genere richiede una comprensione approfondita delle forze in gioco, il che richiede l'individuazione, l'analisi e il monitoraggio delle dinamiche economiche e sociali necessarie per elaborare una politica commerciale efficiente al fine di perseguire uno sviluppo economico che promuova anche l'emancipazione delle donne e la parità di genere; che la politica commerciale deve pertanto tener conto dei suoi effetti diretti e indiretti sulla parità di genere, nonché degli specifici contesti locali, al fine di evitare di replicare o aggravare le attuali disparità e stereotipi di genere e rafforzare la parità di genere in modo proattivo; che per giudicare l'efficacia della politica commerciale è opportuno valutare altresì se essa ha effetti positivi sulle donne e sugli uomini in egual misura;

F. considerando che lo sviluppo economico e la parità di genere spesso vanno di pari passo; che è stato ampiamente compreso che le società in cui le disparità di genere sono minori tendono altresì a crescere più rapidamente;

G. considerando che gli effetti della liberalizzazione del commercio sugli individui dipendono anche dalla loro posizione geografica e dal settore economico in cui operano; che vi sono differenze significative, sia tra paesi che all'interno degli stessi, in termini di strutture produttive, tassi di partecipazione della forza lavoro femminile e regimi di protezione sociale; che le donne costituiscono la maggioranza della forza lavoro in settori quali l'abbigliamento e la manifattura tessile, le telecomunicazioni, il turismo, l'economia dell'assistenza e l'agricoltura, dove tendono a concentrarsi maggiormente in forme di impiego formali o informali scarsamente retribuite o meno riconosciute rispetto agli uomini; che ciò può dare ori-

gine ad abusi sul luogo di lavoro e a discriminazioni, a una segregazione di genere in certe tipologie di occupazioni e attività, a divari di genere a livello di retribuzioni e condizioni di lavoro nonché a limitazioni legate al genere per quanto riguarda l'accesso alle risorse produttive, alle infrastrutture e ai servizi; che gli accordi di libero scambio (ALS) possono portare a cambiamenti e perdite in materia di occupazione, in particolare nei settori legati alle esportazioni in cui le donne costituiscono spesso la maggioranza della forza lavoro; che le specifiche valutazioni di genere per paese e per settore apportano dunque un significativo valore aggiunto in fase di elaborazione degli accordi commerciali;

H. considerando che nel 2011 un nono (11 %) dei posti di lavoro ricoperti da donne nell'UE dipendeva dalle esportazioni;

I. considerando che, secondo uno studio del 2017 della Commissione, quasi 12 milioni di donne nell'UE hanno un'occupazione che dipende dalle esportazioni di beni e servizi verso il resto del mondo[26];

J. considerando che, sulla base di studi basati su fatti, l'UNCTAD continua a sottolineare i limiti con cui si scontrano le donne nel beneficiare delle opportunità offerte dal commercio, i quali sono dovuti a fattori come la mancanza di una formazione tecnica per migliori posti di lavoro, l'assenza di servizi pubblici che allevino le responsabilità domestiche, e un limitato accesso e controllo delle risorse, compreso il credito e i terreni, delle informazioni e delle reti; che, sulla base di ciò, l'UNCTAD raccomanda che le valutazioni contemplino i potenziali effetti delle politiche commerciali sulla parità di genere e sull'emancipazione delle donne in ambiti quali l'occupazione, la piccola imprenditoria, i prezzi, la produttività in agricoltura, l'agricoltura di sussistenza e la migrazione[27];

K. considerando che l'attuale politica commerciale dell'UE e la sua strategia "Commercio per tutti" si basa su tre principi fondamentali, ovvero efficacia, trasparenza e valori, ma è priva di una prospettiva in materia di uguaglianza di genere; che la Commissione ha rinnovato e ampliato il suo impegno per la parità di genere e l'emancipazione economica delle donne nel riesame della strategia in materia di aiuti al commercio, affer-

---

26 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/june/tradoc_155632.pdf.

27 "Implementing gender-aware ex ante evaluations to maximize the benefits of trade reforms for

mando che la parità di genere non rappresenta soltanto un diritto umano fondamentale, ma è anche di fondamentale importanza per lo sviluppo economico, sfruttando al massimo l'ampia gamma di strumenti politici a disposizione dell'UE, al fine di aumentare il loro impatto complessivo sulla crescita e la riduzione della povertà; che, conformemente alle disposizioni contenute nella CEDAW, l'UE dovrebbe gettare le basi per il conseguimento dell'uguaglianza tra donne e uomini garantendo alle donne pari accesso e pari opportunità nella vita politica, economica e pubblica nonché nell'istruzione, nella sanità e nell'occupazione;

L. considerando che le donne sono interessate dal commercio e dagli accordi commerciali in qualità di potenziali imprenditrici, consumatrici, lavoratrici e lavoratrici informali; che è assolutamente necessario riconoscere e comprendere meglio gli specifici impatti di genere delle politiche commerciali, al fine di elaborare risposte strategiche adeguate; che, al fine di raggiungere tale obiettivo, è necessario sviluppare una metodologia adeguata per garantire che i possibili effetti della politica commerciale dell'UE e gli accordi in materia di parità di genere e di diritti delle donne siano sempre valutati; che la Commissione dovrebbe condurre ricerche quantitative disaggregate per genere nei singoli settori, come ad esempio nel settore dell'economia, della scienza e della tecnologia; che, finora, l'UE ha concluso accordi commerciali come il CETA senza effettuare una valutazione del suo impatto sulle donne e sulla parità di genere; che la Commissione ha annunciato che l'ammodernamento dell'accordo di associazione vigente tra il Cile e l'UE includerà, per la prima volta nell'UE, un capitolo specifico sul genere e il commercio;

M. considerando che le questioni di genere e i diritti delle donne non sono tenuti sufficientemente in considerazione nelle valutazioni d'impatto sulla sostenibilità degli accordi commerciali;

N. considerando che una valutazione ex ante delle implicazioni di genere delle politiche commerciali può fornire un contributo all'emancipazione e al benessere delle donne e, nel contempo, può aiutare ad attenuare le disparità esistenti ed evitare l'aggravarsi della disparità di genere;

---

women" (Effettuare valutazioni ex ante consapevoli dal punto di vista del genere per massimizzare i benefici delle riforme commerciali per le donne), http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/presspb2016d7_en.pdf.

O. considerando che un esame degli attuali accordi multilaterali e bilaterali dell'UE mostra che il 20 % degli accordi con partner commerciali extra-europei fa riferimento ai diritti delle donne e che il 40 % di tali accordi contiene riferimenti che mirano a promuovere l'uguaglianza di genere; che i riferimenti in tali accordi volti a promuovere l'emancipazione delle donne sono prevalentemente volontari e, se vincolanti, non sono applicabili nella pratica; che un recente studio pubblicato dalla Commissione mostra un persistente divario tra uomini e donne in termini di opportunità di accesso all'occupazione; che lo studio mostra che l'emancipazione delle donne potrebbe accrescere il PIL mondiale di 28 miliardi di dollari statunitensi entro il 2025 ed è fondamentale tanto da una prospettiva economica quanto da una prospettiva sociale e di eliminazione della povertà, dato il ruolo delle donne nelle comunità;

P. considerando che, sia nei paesi in via di sviluppo che nei paesi sviluppati, le micro imprese e le piccole e medie imprese (MPMI(costituiscono la parte più consistente del settore privato e sono responsabili della vasta maggioranza dei posti di lavoro; che, secondo il Centro internazionale per il commercio (ITC), le MPMI nel complesso rappresentano il 95 % di tutte le imprese a livello mondiale e generano circa il 50 % del PIL mondiale e oltre il 70 % dell'occupazione totale; che il 40 % delle MPMI nel mondo sono di proprietà di donne, mentre solo il 15 % delle imprese esportatrici sono guidate da una donna; che, tuttavia, secondo i dati dell'OCSE, le donne imprenditrici tuttora guadagnano spesso dal 30 al 40 % in meno rispetto ai loro omologhi di sesso maschile[28];

Q. considerando che il dibattito pubblico e le reazioni in tutta Europa sugli accordi commerciali come il partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP), l'accordo economico e commerciale globale (CETA) e l'accordo sugli scambi di servizi (TiSA) hanno messo in luce la necessità di negoziati trasparenti e inclusivi, che tengano conto delle forti preoccupazioni manifestate dai cittadini europei in molti paesi; che nessuna norma dell'UE dovrebbe essere ridotta nel quadro della politica commerciale dell'UE e che i servizi pubblici dovrebbero essere sempre esclusi dai

---

28 Relazione informativa dell'OCSE "Enhancing Women's Economic Empowerment through Entrepreneurship and Business Leadership in OECD Countries" (Rafforzare l'emancipazione economica delle donne attraverso l'imprenditorialità e la leadership negli affari nei paesi dell'OCSE), 2014, http://www.oecd.org/gender/Enhancing%20Women%20Economic%20Empowerment_Fin_1_Oct_2014.pdf

negoziati commerciali; che qualsiasi meccanismo di composizione delle controversie dovrebbe essere concepito per garantire la capacità dei singoli governi di legiferare a difesa dell'interesse pubblico e di operare per obiettivi di politica pubblica; che si attendono progressi in altri ambiti critici, come il rafforzamento degli obblighi in materia di diritti umani nel quadro della responsabilità sociale delle imprese; che nell'ambito delle catene globali del valore è necessario un approccio olistico globale alla responsabilità delle imprese per gli abusi dei diritti umani;

R. considerando che i principi guida delle Nazioni Unite su imprese, commercio e diritti umani vincolano tutti gli Stati e tutte le imprese, indipendentemente dalla loro dimensione, settore, ubicazione, proprietà o struttura;

S. considerando che la strategia globale dell'Unione europea in materia di politica estera e di sicurezza, adottata dal Consiglio nel 2016, prevede che i diritti umani debbano essere integrati in maniera sistematica in tutti i settori politici e in tutte le istituzioni, in particolare nel settore del commercio internazionale e della politica commerciale;

T. considerando che il sistema di preferenze generalizzate (SPG) mira, tra le altre cose, a contribuire a eliminare la povertà e a promuovere lo sviluppo sostenibile e il buon governo; che il regime SPG + comprende una condizionalità volta a garantire la ratifica e l'attuazione delle 27 convenzioni internazionali sui diritti umani e del lavoro, sulla tutela ambientale e sulla buona governance, da parte dei paesi in via di sviluppo ammissibili; che è essenziale esercitare un monitoraggio periodico sulla loro attuazione, adottare misure ove necessario e prestare particolare attenzione alla parità di genere; che la CEDAW è una delle convenzioni pertinenti nell'ambito del GSP+;

U. considerando che oltre il 40 % del lavoro agricolo nel sud del mondo è svolto da donne;

V considerando che l'espansione del commercio mondiale e l'integrazione dei paesi in via di sviluppo nelle catene globali del valore (CGV) possono comportare il rischio di creare disuguaglianze di genere, se utilizzate per produrre prodotti più competitivi dal punto di vista economico; che ciò ha anche consentito a molte donne lavoratrici di passare dall'economia

informale al settore formale; che le norme in materia di origine sono diventate sempre più importanti nel contesto delle catene globali del valore in cui la produzione coinvolge vari paesi; che norme in materia di origine più chiare e meglio definite possono creare un quadro per il conseguimento della piena trasparenza e responsabilità lungo l'interna catena di approvvigionamento e che ciò può ripercuotersi positivamente sulle donne, in particolare su quelle che lavorano nel settore dell'abbigliamento;

W. considerando che tali nuove opportunità occupazionali per le donne legate al commercio nei paesi in via di sviluppo contribuiscono in maniera significativa ad aumentare il reddito familiare e a ridurre la povertà;

X. considerando che il settore dell'abbigliamento impiega prevalentemente donne; che è importante ricordare che 289 persone sono morte in un incendio a Karachi, in Pakistan, nel settembre 2012, che nello stesso anno un incendio presso la fabbrica dell'azienda Tazreen Fashions, in Bangladesh, ha provocato la morte di 117 persone e il ferimento di oltre 200 lavoratori, e che nel cedimento strutturale del Rana Plaza, verificatosi nel 2013 sempre in Bangladesh, sono morte 1 129 persone e all'incirca 2 500 sono rimaste ferite; che tutte queste erano fabbriche del settore dell'abbigliamento;

Y. considerando che la maggior parte dei lavoratori nelle zone di trasformazione per l'esportazione sono donne; che in alcuni paesi tali zone sono esenti dal rispetto delle leggi locali sul lavoro, vietano o limitano le attività sindacali e non prevedono l'accesso dei lavoratori alla giustizia, in chiara violazione delle norme fondamentali dell'OIL;

Z. considerando che il settore pubblico e quello privato, la società civile, in particolare le organizzazioni per i diritti delle donne, e i sindacati, posseggono le conoscenze e le potenzialità per svolgere un ruolo importante nella definizione e nel monitoraggio della politica commerciale e nella raccolta di dati che possono fornire informazioni sui problemi che le donne incontrano in relazione alla liberalizzazione degli scambi commerciali, al fine di rafforzare i diritti delle donne, la loro emancipazione economica e la promozione delle donne imprenditrici;

AA. considerando che eventi come il Forum internazionale sulle donne e il commercio organizzato dalla Commissione il 29 giugno 2017 consen-

tono a molti operatori economici e rappresentanti della società civile di scambiare e avviare iniziative in materia di impatto del commercio sull'uguaglianza di genere;
AB. considerando che le piattaforme multilaterali e i consessi intergovernativi, come gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite e Women20 (W20), sono essenziali per favorire la discussione sulle questioni di genere, promuovere l'azione tra gli esperti e fornire una buona base per la creazione del consenso;

AC. considerando che i servizi pubblici e i servizi di interesse generale attuali e futuri nonché i servizi di interesse economico generale dovrebbero essere esclusi dai negoziati e dal campo di applicazione di qualsiasi accordo commerciale negoziato dall'Unione europea (in particolare, ma non solo, nel settore dell'acqua, della salute, dei servizi sociali, dei sistemi di previdenza sociale, dell'istruzione, della gestione dei rifiuti e dei trasporti pubblici); che la Commissione si è impegnata a garantire che tali servizi restino di competenza degli Stati membri e che i governi non possano essere obbligati a privatizzare qualsiasi servizio né possa essere loro impedito di definire, fornire e disciplinare i servizi di supporto, nell'interesse generale e in qualsiasi momento;

AD. considerando che gli scambi di servizi e gli appalti pubblici possono incidere in modo sproporzionato sulle donne e che gli appalti pubblici restano uno strumento che permette ai governi di avere un impatto positivo su gruppi di persone svantaggiate, in particolare le donne; che la privatizzazione dei servizi sanitari e di assistenza rischia di aggravare l'ineguaglianza e può avere effetti negativi sulle condizioni di lavoro di molte donne; che un numero di donne superiore alla media è impiegato nei servizi pubblici o nel relativo settore e che, in quanto utenti di tali servizi, le donne dipendono più degli uomini da servizi pubblici di qualità, accessibili, regolati dalla domanda e a prezzi sostenibili, in particolare per quanto riguarda servizi sociali come l'assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti; che i tagli ai bilanci nazionali e ai servizi pubblici, nonché l'aumento dei prezzi, tendono a trasferire tale onere di assistenza quasi esclusivamente alle donne, ostacolando di conseguenza la parità di genere;

AE. considerando che il sistema dei diritti di proprietà intellettuale (DPI) contribuisce all'economia dell'UE basata sulla conoscenza; che disposi-

zioni in materia di DPI relative a brevetti che proibiscono la produzione di farmaci generici possono avere un impatto significativo sulle particolari esigenze sanitarie delle donne; che, rispetto agli uomini, le donne dipendono maggiormente dall'accesso a un'assistenza sanitaria e a farmaci a prezzi sostenibili e dalla loro disponibilità, in particolare per quanto riguarda la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti; che l'accesso ai medicinali nei paesi terzi non dovrebbe essere messo in discussione sulla base della tutela dei diritti di proprietà intellettuale;

AF. considerando che alle decisioni sul commercio e gli accordi commerciali le donne partecipano solo in minima parte, in quanto le squadre negoziali, i parlamenti e i governi sono ancora lontani dal conseguimento di un equilibrio di genere; che l'equilibrio di genere in tali situazioni potrebbe non solo comportare una migliore integrazione delle questioni riguardanti la parità di genere, ma anche accrescere la legittimità democratica del processo decisionale;

AG. considerando che in seno alla Commissione e al SEAE un numero insufficiente di risorse umane è assegnato al compito di garantire che nelle politiche commerciali dell'UE e, in particolare, nell'intero processo dei negoziati commerciali sia integrata una prospettiva di genere;

AH. considerando che, lavorando al quadro giuridico di ambiti della politica commerciale relativamente nuovi come il commercio elettronico, la Commissione dovrebbe tenere conto sin dall'inizio del relativo impatto sui ruoli di genere, sull'equilibrio tra lavoro e vita privata e sull'entità del lavoro non retribuito;

AI. considerando che è stato dimostrato che il commercio dei minerali provenienti da zone di conflitto è direttamente collegato a diffuse violazioni dei diritti umani, tra cui lo stupro e la violenza sessuale nei confronti delle donne e delle ragazze, il lavoro minorile e il lavoro in condizioni di schiavitù nonché la migrazione forzata di massa;

I. Rafforzare l'uguaglianza di genere nel commercio: considerazioni generali e obiettivi

1. sottolinea che l'UE è tenuta a condurre una politica commerciale basata sui valori, che comprenda non soltanto la garanzia di un livello ele-

vato di protezione dei diritti del lavoro e ambientali, ma anche il rispetto delle libertà e dei diritti umani fondamentali, tra cui l'uguaglianza di genere; ricorda che tutti gli accordi commerciali dell'UE devono includere un capitolo ambizioso e applicabile in materia di commercio e sviluppo sostenibile (CSS); sottolinea che gli impegni commerciali contenuti negli accordi dell'UE non dovrebbero mai prevalere sui diritti umani, sui diritti delle donne o sulla protezione dell'ambiente e dovrebbero tener conto dell'ambiente sociale ed economico locale;

2. ricorda che la parità di genere è saldamente stabilita in tutte le politiche dell'UE, come previsto all'articolo 8 TFUE; osserva che, in conformità di tale articolo, "nelle sue azioni l'Unione mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne"; invita la Commissione ad aumentare la coerenza tra le diverse politiche quali ad esempio quella commerciale, di sviluppo, agricola, occupazionale, migratoria e relativa all'uguaglianza di genere;

3. sottolinea che, per avere politiche commerciali internazionali eque e inclusive, occorre un quadro chiaro che contribuisca a rafforzare l'emancipazione delle donne e a migliorare le loro condizioni di vita e di lavoro, a rafforzare la parità tra i sessi, a proteggere l'ambiente e a migliorare la giustizia sociale, la solidarietà internazionale e lo sviluppo economico internazionale;

4. sottolinea che l'obiettivo generale della politica commerciale deve essere quello di promuovere una crescita economica reciprocamente vantaggiosa; ricorda che, sebbene la politica commerciale possa promuovere altri valori sostenuti dall'Unione europea a livello multilaterale, vi sono limiti ai problemi mondiali che possono essere risolti attraverso la politica commerciale e gli accordi in materia di scambi;

5. insiste sul fatto che gli accordi commerciali di nuova generazione dovrebbero promuovere le norme internazionali e gli strumenti giuridici pertinenti, anche in materia di uguaglianza di genere, come la CEDAW, la piattaforma d'azione di Pechino, le convenzioni fondamentali dell'OIL e gli obiettivi di sviluppo sostenibile;

6. sottolinea che gli impegni commerciali contenuti negli accordi dell'UE non dovrebbero mai prevalere sui diritti umani; accoglie con favore i prin-

cipi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e invita gli Stati membri a elaborare e ad adottare piani d'azione nazionali in linea con i principi guida delle Nazioni Unite, che tengano conto dei diritti delle donne e della necessità di contrastare la violenza di genere; invita la Commissione a utilizzare i negoziati commerciali per incoraggiare i partner commerciali dell'UE ad adottare a loro volta piani d'azione nazionali; sostiene i negoziati in corso per creare uno strumento giuridicamente vincolante delle Nazioni Unite per regolamentare le attività delle società transnazionali e di altre imprese con riferimento ai diritti umani; sottolinea che è importante che l'UE sia attivamente coinvolta in questo processo intergovernativo e invita la Commissione e gli Stati membri a incoraggiare i partner commerciali a impegnarsi in maniera costruttiva in tali negoziati;

7. invita la Commissione a garantire che i partner commerciali dell'UE rispettino pienamente gli articoli 16 e 17 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, al fine di combattere le diseguaglianze di genere sul piano dei diritti sociali ed economici;

8. ricorda che solo gli Stati membri hanno il potere di disciplinare e invertire la liberalizzazione dei servizi di interesse pubblico e pertanto li invita a proteggere gli obiettivi fondamentali quali l'uguaglianza di genere, i diritti umani e le libertà fondamentali, la salute pubblica e le norme sociali e ambientali;

9. pone in rilievo la necessità che i governi conservino la capacità di destinare risorse all'affermazione dei diritti delle donne e dell'uguaglianza di genere, al fine di garantire un futuro inclusivo e sostenibile per le società; sottolinea, a tale riguardo, l'importanza fondamentale di rispettare, in linea con l'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 17.15, lo spazio politico democratico dei paesi partner per legiferare e prendere decisioni adeguate al rispettivo contesto nazionale, rispondere alle esigenze della popolazione e adempiere ai rispettivi obblighi in materia di diritti umani e agli altri impegni internazionali, anche in materia di uguaglianza di genere;

10. ricorda di aver invitato la Commissione a porre fine al sistema di risoluzione delle controversie investitore-Stato (ISDS) e sottolinea che qualsiasi meccanismo di composizione delle controversie dovrebbe essere concepito in modo da garantire la capacità dei singoli governi di legiferare a difesa dell'interesse pubblico e al servizio di obiettivi di politica pubblica,

comprese le misure volte a promuovere l'uguaglianza di genere e a rafforzare i diritti del lavoro, ambientali e dei consumatori;

11. prende atto che le disposizioni in materia di diritti di proprietà intellettuale (DPI) contenute negli accordi commerciali possono avere un impatto sulla salute pubblica, comprese le esigenze specifiche in materia di salute delle donne; invita la Commissione e il Consiglio a garantire che le disposizioni in materia di DPI contenute negli accordi commerciali tengano debitamente conto dei diritti delle donne, con particolare riferimento al loro impatto sulla salute di queste ultime, compreso l'accesso a un'assistenza sanitaria e a farmaci a un prezzo sostenibile; invita la Commissione e il Consiglio a promuovere la protezione delle indicazioni geografiche (IG) quale strumento di particolare importanza per l'emancipazione delle donne delle zone rurali; invita inoltre la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri a riconsiderare l'estensione della protezione ai prodotti non agricoli, tenendo presente che l'UE ha già accettato di tutelare i prodotti non agricoli a indicazione geografica negli accordi di libero scambio (ALS);

12. ricorda che gli obiettivi di sviluppo sostenibile richiedono dati disaggregati per genere per poter tenere traccia dei progressi compiuti verso il conseguimento di tutti gli obiettivi, compreso l'OSS 5 sull'uguaglianza di genere; sottolinea la mancanza di dati adeguati disponibili sull'impatto del commercio sull'uguaglianza di genere e chiede che siano raccolti dati sufficienti e adeguati, disaggregati per genere, sull'impatto del commercio; sottolinea che tali dati consentirebbero di definire una metodologia dotata di indicatori chiari e misurabili a livello regionale, nazionale e settoriale, di migliorare l'analisi e di definire gli obiettivi da conseguire e le misure da adottare per garantire che le donne e gli uomini possano beneficiare equamente del commercio; sottolinea che è opportuno prestare una particolare attenzione all'analisi quantitativa e qualitativa, nonché disaggregata per genere, dell'evoluzione del lavoro, della titolarità delle attività e dell'inclusione finanziaria nei settori in cui è stato registrato l'impatto degli scambi commerciali; incoraggia la Commissione a cooperare con le organizzazioni europee e internazionali come la Banca mondiale, le Nazioni Unite, l'OCSE e l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE), come anche con gli uffici statistici nazionali, con l'obiettivo di migliorare la raccolta e la disponibilità di tali dati; invita l'UE e i suoi Stati membri a includere nelle valutazioni di impatto ex-ante ed ex-post l'impatto in funzione del genere, per paese e per settore, delle politiche e degli

accordi commerciali dell'UE; sottolinea che i risultati delle analisi incentrate sul genere dovrebbero essere tenuti in considerazione nei negoziati commerciali – esaminando gli effetti sia positivi che negativi durante l'intero processo, dalla fase di negoziazione a quella di attuazione – e dovrebbero essere accompagnati da misure volte a evitare o compensare eventuali effetti negativi;

II. Rafforzare l'uguaglianza di genere nel commercio: considerazioni e obiettivi settoriali

13. sottolinea che i servizi di interesse pubblico e i servizi di interesse economico generale – tra cui, a titolo esemplificativo, l'acqua, i servizi sociali, i sistemi di sicurezza sociale, l'istruzione, la gestione dei rifiuti, i trasporti pubblici e l'assistenza sanitaria – devono rimanere esclusi dal campo di applicazione dei negoziati commerciali e rientrare nell'ambito di competenza dei governi degli Stati membri; esorta l'UE a garantire che i trattati commerciali e di investimento non conducano alla privatizzazione dei servizi pubblici che potrebbero avere un impatto sulle donne, sia in quanto prestatrici che in quanto utenti dei servizi, aumentando la disparità di genere; sottolinea che la questione della fornitura pubblica di servizi sociali è di particolare rilevanza per l'uguaglianza di genere, dato che i cambiamenti nell'accesso a tali servizi, nelle loro tariffe e nella loro qualità possono generare una distribuzione disomogenea sotto il profilo del genere del lavoro assistenziale non retribuito; ricorda che i governi, come pure le autorità nazionali e locali, devono conservare pienamente il diritto e la capacità di introdurre, regolamentare, adottare, mantenere o abrogare qualsiasi misura relativa all'ordinazione, all'organizzazione, al finanziamento e alla fornitura dell'accesso universale ai servizi di interesse pubblico e di interesse economico generale;

14. sottolinea che le politiche commerciali possono influenzare l'accesso a servizi sanitari essenziali e possono quindi influire sull'accesso agli obiettivi in materia di salute riproduttiva e sessuale e diritti connessi, nonché alla loro promozione nelle politiche, nei programmi e nei servizi; sottolinea, pertanto, che i servizi di assistenza sanitaria di base – in particolare l'accesso alla salute sessuale e riproduttiva e ai diritti connessi – sono esclusi dai negoziati commerciali e rientrano tra le competenze degli Stati membri;

15. chiede misure vincolanti, applicabili ed efficaci per lottare contro lo sfruttamento e migliorare le condizioni di lavoro e di vita delle donne nei settori orientati all'esportazione, in linea con l'obiettivo di migliorare le condizioni di vita e di lavoro delle donne nei paesi e nei settori sensibili, in particolare nei settori tessile, manifatturiero e agricolo, in modo da evitare che la liberalizzazione degli scambi contribuisca alla precarietà dei diritti dei lavoratori e all'incremento del divario retributivo di genere; ritiene che tali misure, e la creazione di definizioni comuni, dovrebbero consentire un'azione più chiara e meglio coordinata con le organizzazioni internazionali quali le Nazioni Unite, l'OMC, l'OIL e l'OCSE; reputa il patto di sostenibilità del Bangladesh un buon esempio e un passo in avanti in termini di instaurazione di un meccanismo di monitoraggio, e chiede che le sue condizioni siano rispettate pienamente; invita, in tale contesto, la Commissione, tutti gli attori internazionali e tutte le imprese interessate a prendere atto dei nuovi orientamenti dell'OCSE sul dovere di diligenza a favore di catene di fornitura responsabili nel settore dell'abbigliamento e delle calzature e ad attenervisi;

16. chiede una maggiore attenzione nei confronti delle donne che lavorano nel settore informale, riconoscendo la necessità di rafforzare le norme in materia di lavoro dignitoso per le lavoratrici in questo settore;

17. sottolinea che le donne e le ragazze tendono a essere quelle che più soffrono, in quanto la tratta a fini di sfruttamento della forza lavoro è strettamente collegata alla tratta a fini di sfruttamento sessuale;

18. sottolinea che l'impatto della crescita delle esportazioni agricole favorisce, in genere, meno le donne rispetto agli uomini, in quanto le tendenze emergenti indicano che i piccoli agricoltori, molti dei quali sono donne, spesso non sono in grado di competere sui mercati internazionali a causa delle leggi sulla successione ereditaria e della mancanza di accesso al credito, alle informazioni, ai terreni e alle reti, nonché per via dell'impossibilità di ottemperare alle nuove norme e disposizioni; segnala che è necessario compiere particolari sforzi per migliorare l'impatto positivo degli scambi sulle donne nel settore agricolo, ambito in cui sono state identificate come soggetti particolarmente vulnerabili, pur presentando anche chiare potenzialità di emancipazione; sottolinea che le imprese appartenenti a donne trarrebbero giovamento dall'eliminazione degli stereotipi di genere, da un maggiore accesso al mercato e da un accesso sem-

plificato al finanziamento, alla formazione sul marketing e alle reti, come pure da un migliore sviluppo delle capacità e da una migliore formazione; osserva che la liberalizzazione del commercio potrebbe avere ripercussioni negative sulle donne in settori quali l'agricoltura e la trasformazione alimentare; sottolinea, che sebbene le donne lavoratrici rappresentino la maggioranza della forza lavoro nella produzione alimentare mondiale (dal 50 all'80 % della forza lavoro mondiale), esse possiedono meno del 20 % delle terre e che, pertanto, l'aumento delle richieste commerciali di terre – e a esse attinenti – rende difficile, per le donne più indigenti, ottenere o mantenere un accesso sicuro ed equo alle terre; rammenta la necessità di evitare l'impatto potenzialmente negativo delle clausole relative ai diritti di proprietà intellettuale, quali ad esempio quelle riguardanti la privatizzazione delle sementi, nell'ambito di accordi commerciali sulla sovranità alimentare;

19. sottolinea che le donne impiegate nell'agricoltura di sussistenza incontrano ulteriori difficoltà nel conservare la sovranità alimentare a causa della forte protezione delle nuove varietà vegetali prevista dagli accordi commerciali e sancita dalla Convenzione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali (Convenzione UPOV);
20. sottolinea che le importazioni agricole dell'UE possono minare le piccole aziende agricole tradizionali e quindi mettere a rischio i mezzi di sostentamento delle donne;

21. ricorda l'importanza delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) nella struttura economica dell'UE; invita la Commissione a continuare a impegnarsi per sostenere le MPMI, prestando una particolare attenzione – e predisponendo misure favorevoli – alle MPMI guidate da donne; invita l'UE e gli Stati membri a prestare una speciale attenzione alla situazione particolare delle MPMI guidate da donne nel momento in cui istituiscono helpdesk per l'esportazione, in modo da approfittare delle opportunità create dagli accordi di libero scambio e rafforzare i servizi, le tecnologie e le infrastrutture (come l'accesso a Internet) che rivestono particolare importanza per l'emancipazione economica delle donne e delle MPMI guidate da donne; invita la Commissione a contribuire alla creazione di partenariati fra le donne imprenditrici nell'UE e le loro controparti nei paesi in via di sviluppo;

III. Rafforzare l'uguaglianza di genere nel commercio: interventi necessari a livello dell'UE

22. insiste sul fatto che alcuni aspetti della politica commerciale dell'UE, come la presenza di capitoli sul commercio e lo sviluppo sostenibile e i sistemi SPG+ e il relativo monitoraggio, possono contribuire alla promozione e alla difesa dei diritti umani, ivi compresi l'uguaglianza di genere, i diritti dei lavoratori e la protezione dell'ambiente; insiste sul fatto che, negli accordi commerciali dell'UE, occorrono disposizioni vincolanti e applicabili per garantire il rispetto dei diritti umani, tra cui l'uguaglianza di genere e la tutela dell'ambiente e dei lavoratori, come pure per assicurare la coerenza della politica commerciale dell'UE rispetto agli obiettivi generali dell'Unione in materia di sviluppo sostenibile, riduzione della povertà e uguaglianza di genere;

23. esorta l'UE e gli Stati membri a garantire che gli obiettivi di sviluppo sostenibile, in particolare l'obiettivo n. 5 in materia di uguaglianza di genere, e l'Impegno strategico per la parità di genere 2016-2019 trovino pieno riscontro nelle politiche commerciali dell'UE;

24. si rammarica del fatto che la strategia commerciale dell'UE "Commercio per tutti" non menzioni l'uguaglianza di genere; si compiace del fatto che la relazione sull'attuazione della strategia di politica commerciale "Commercio per tutti" del 13 settembre 2017 menzioni la questione dell'uguaglianza di genere negli scambi commerciali, puntualizzando che è di fondamentale importanza che i decisori dell'UE acquisiscano una migliore comprensione dell'impatto degli strumenti commerciali sull'uguaglianza di genere; chiede alla Commissione di tenere conto di questo aspetto nella sua revisione intermedia della strategia "Commercio per tutti" e di assicurare che la prospettiva di genere sia inclusa e integrata nella politica commerciale e di investimento dell'UE, dato che ciò consentirebbe di massimizzare i benefici complessivi ottenuti dalle opportunità commerciali per tutti; ricorda che la politica commerciale potrebbe contribuire alla promozione dell'uguaglianza di genere sulla scena internazionale e dovrebbe essere utilizzata come strumento per migliorare le condizioni di vita e di lavoro delle donne a parità di condizioni rispetto agli uomini, ad esempio sostenendo la riduzione del divario retributivo di genere grazie ad azioni volte a promuovere la creazione di posti di lavoro di migliore qualità per le donne;

25. invita la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri a provvedere affinché le disposizioni in materia di appalti pubblici abbiano un impatto positivo – non da ultimo in una prospettiva di genere – quando sono inserite negli accordi commerciali dell'UE; invita la Commissione a proseguire gli sforzi per sostenere l'accesso delle MPMI agli appalti pubblici e per elaborare misure specifiche per le MPMI le cui titolari sono donne; chiede l'inclusione di disposizioni volte a semplificare le procedure e ad aumentare la trasparenza per gli offerenti, compresi quelli dei paesi terzi; chiede una maggiore promozione di appalti pubblici responsabili sotto il profilo sociale e ambientale, che tengano conto dell'obiettivo di assicurare la parità di trattamento tra donne e uomini, la parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e femminile e la promozione dell'uguaglianza di genere, sulla base dell'esperienza maturata da "Chile Compras" nell'ambito delle norme in materia di appalti pubblici sostenibili;

26. invita la Commissione e il Consiglio a promuovere, negli accordi commerciali, l'impegno ad adottare, mantenere e attuare efficacemente leggi, normative e politiche in materia di uguaglianza di genere che contemplino le misure attive necessarie a promuovere la parità di genere e l'emancipazione delle donne a tutti i livelli;

27. si compiace dell'impegno della Commissione a garantire che i negoziati commerciali tesi ad ammodernare l'accordo di associazione vigente tra UE e Cile includano, per la prima volta nell'UE, un capitolo specifico sul genere e il commercio; sottolinea la necessità di essere informato circa il contenuto di questo capitolo; invita la Commissione e il Consiglio a promuovere e sostenere l'inserimento di un capitolo specifico sul genere negli accordi in materia di scambi e investimenti dell'UE, traendo esempio dagli ALS tra Cile e Uruguay e tra Cile e Canada, e ad assicurare che tale capitolo contempli, nello specifico, l'impegno a promuovere l'uguaglianza di genere e l'emancipazione delle donne; chiede la promozione di impegni internazionali in materia di diritti delle donne, uguaglianza di genere, integrazione della dimensione di genere ed emancipazione delle donne in tutti gli accordi commerciali dell'UE, sulla base della piattaforma d'azione di Pechino e degli obiettivi di sviluppo sostenibile; chiede, altresì, che in tali accordi commerciali siano inserite disposizioni volte a garantire che le rispettive strutture istituzionali assicurino esami periodici della conformità, discussioni sul merito e scambi di informazioni e di migliori pratiche in materia di uguaglianza di genere e scambi commerciali, anche mediante

l'inclusione di donne e di esperti in materia di parità di genere a tutti i livelli delle amministrazioni interessate, comprese le squadre negoziali, i comitati misti, i gruppi di esperti, i gruppi consultivi nazionali, i comitati consultivi misti e gli organi di risoluzione delle controversie;

28. invita la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri a promuovere accordi a livello multilaterale per ampliare la protezione conferita dalle normative dell'UE sensibili alle questioni di genere, come il regolamento sui minerali dei conflitti;

29. invita la Banca europea per gli investimenti (BEI) a provvedere affinché le imprese che partecipano a progetti cofinanziati dalla BEI siano tenute a rispettare il principio della parità e della trasparenza della retribuzione e il principio della parità di genere, come stabilito dalla direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[29];

30. è convinto che la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) rivesta una grande importanza per tutti i settori tematici, compreso il commercio; sottolinea che tutti gli Stati membri dell'UE hanno aderito alla CEDAW; invita, pertanto, la Commissione a includere un riferimento alla CEDAW negli accordi commerciali e a compiere progressi verso l'adesione dell'UE alla Convenzione e la relativa ratifica; invita gli Stati membri a integrare il principio dell'uguaglianza di genere nei rispettivi sistemi giuridici, abolendo tutte le leggi discriminatorie e adottando leggi appropriate che vietino la discriminazione nei confronti delle donne;

31. invita l'UE a provvedere affinché negli accordi commerciali siano inserite disposizioni basate sulle norme fondamentali del lavoro e sulle convenzioni dell'OIL; invita la Commissione a collaborare con gli Stati membri ai fini della ratifica e dell'attuazione di tali convenzioni, in particolare la Convenzione n. 189 sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici e la Convenzione n. 156 concernente i lavoratori con responsabilità familiari, in quanto vi si affrontano globalmente le esigenze dei lavoratori, e a garantire che i diritti sociali, non discriminazione e la parità di trattamento siano integrati negli accordi commerciali; invita la Com-

29 Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in

missione, il Consiglio e gli Stati membri a lavorare ulteriormente in seno all'OIL a favore dell'attuazione di tali convenzioni e del rafforzamento delle norme internazionali in materia di lavoro dignitoso nelle catene globali del valore, concentrandosi in particolare sulle donne; ricorda che l'efficace attuazione di tali norme e convenzioni ha un impatto positivo sulle condizioni di lavoro delle donne nell'UE e nei paesi terzi; invita la Commissione a garantire che gli accordi commerciali tra l'UE e altri partner contribuiscano all'eliminazione di pratiche come lo sfruttamento disumano dei dipendenti, in particolare delle donne;

32. invita la Commissione a garantire che le norme sociali e ambientali, in particolare i diritti dei lavoratori sottoscritti negli accordi di libero scambio e nei regimi autonomi, siano applicate in tutto il territorio dei partner commerciali e, in particolare, nelle zone di trasformazione per l'esportazione (ZTE);

33. sottolinea l'importanza di monitorare l'attuazione del sistema di preferenze generalizzate (SPG) e del sistema SPG+ dell'UE, in particolare per quanto riguarda l'applicazione delle convenzioni fondamentali; precisa che tra le convenzioni SPG+ figurano la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna del 1979, la Convenzione n. 111 concernente la discriminazione in materia di impiego e professioni e la Convenzione n. 100 concernente l'uguaglianza di remunerazione tra la manodopera maschile e la manodopera femminile per un lavoro di valore uguale; sottolinea che il fatto di sostenere e applicare questo tipo di convenzioni contribuisce ulteriormente all'uguaglianza di genere; riconosce che i sistemi SPG e SPG + sono strumenti utili per promuovere il rispetto dei diritti umani; invita la Commissione a individuare soluzioni atte a migliorare questi sistemi, ad esempio rafforzandone la condizionalità a favore dell'eliminazione delle discriminazioni giuridiche nei confronti delle donne, e a continuare a subordinare gli incentivi economici all'effettiva adozione e attuazione e all'adeguato monitoraggio dei diritti umani fondamentali, nonché delle convenzioni in materia di ambiente e lavoratori, che rivestono particolare importanza per le donne; si compiace della valutazione intermedia dei sistemi SPG effettuata dalla Commissione a questo proposito;

---

materia di occupazione e impiego (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23).

34. invita la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri a garantire, nei negoziati a livello dell'OMC, che sia prestata la debita attenzione all'uguaglianza di genere in sede di elaborazione di nuove regole e accordi, come pure di attuazione e riesame degli accordi esistenti, compreso il meccanismo di esame delle politiche commerciali dell'OMC; che vi sia una maggiore trasparenza in tutto il processo dei negoziati in seno all'OMC; e che in tutti gli attuali e futuri negoziati condotti in settori quali l'agricoltura, la pesca, i servizi e il commercio elettronico sia integrata l'attenzione alle questioni di genere; invita la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri, inoltre, a difendere e a promuovere una migliore posizione delle donne nelle catene di valore globali (facendo il miglior uso possibile degli strumenti dell'OMC, quale ad esempio l'accordo sull'agevolazione degli scambi), a elaborare programmi di sviluppo delle capacità, a organizzare periodicamente discussioni tra esperti e scambi di buone pratiche, a sostenere l'adozione di misure legate al genere in seno alla struttura amministrativa dell'OMC e, più specificamente, a provvedere affinché il segretariato dell'OMC abbia la capacità tecnica di effettuare analisi della dimensione di genere delle norme commerciali (compresi i mezzi per condurre valutazioni d'impatto in termini di genere in tutte le fasi del suo lavoro, quali ad esempio gli studi quantitativi sulle donne che beneficiano di assistenza tecnica); invita la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri, infine, a utilizzare gli strumenti approntati dall'OMC, sia nella sua giurisprudenza che nei negoziati commerciali in corso, per affrontare le questioni di genere e, allo stesso modo, a sostenere una migliore cooperazione tra l'OMC e altre organizzazioni internazionali, quali ad esempio l'UNCTAD, UN Women e l'OIL, nell'impegno per promuovere un commercio internazionale inclusivo, i diritti delle donne e l'uguaglianza;

35. invita la Commissione a sostenere gli sforzi internazionali volti a promuovere l'inclusione di una prospettiva di genere nelle politiche commerciali e nei programmi come ad esempio l'iniziativa "She Trades" del Centro internazionale per il commercio, il cui scopo è quello di collegare un milione di donne imprenditrici ai mercati entro il 2020[30], e incoraggia, a tale proposito, lo scambio internazionale delle migliori pratiche in materia di politiche e programmi elaborati in un'ottica di genere nell'ambito di organizzazioni e organismi quali l'OMC, l'ITC e le Nazioni Unite;

30 http://www.intracen.org/itc/women-and-trade/SheTrades/.

36. invita la Commissione a rafforzare la responsabilità sociale delle imprese (RSI) e la dovuta diligenza nel quadro degli accordi di libero scambio, in linea con i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e con le linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza; esorta l'Unione europea a rafforzare la RSI e a tenere conto della dovuta diligenza negli accordi di libero scambio e incoraggia l'OMC a tenere in considerazione l'uguaglianza di genere nella sua politica commerciale; sottolinea altresì l'importanza di affrontare tale questione in seno ad altre organizzazioni e forum internazionali e multilaterali, quali le Nazioni Unite, la Banca mondiale e l'OCSE; ricorda che nel 2010 il Parlamento europeo ha richiesto che le società divulgassero pubblicamente i loro bilanci in materia di responsabilità sociale delle imprese e ha chiesto l'adozione degli obblighi in materia di dovuta diligenza per tutte le imprese, come anche il consolidamento del concetto di responsabilità sociale delle imprese; si compiace pertanto che, a partire dal 2017, in virtù della direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario, le società di grandi dimensioni siano tenute alla divulgazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità;

37. sottolinea la necessità di migliorare i codici di condotta, le etichette e i regimi di commercio equo, nonché di garantirne l'allineamento con norme internazionali quali ad esempio i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, il patto globale delle Nazioni Unite e le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali;

38. invita l'Unione europea a provvedere affinché i segretariati delle istituzioni dell'UE che detengono responsabilità in materia di politiche e negoziati commerciali dispongano delle competenze e della capacità tecnica per integrare una prospettiva di genere in tutto il processo dei negoziati, dalla fase iniziale fino all'applicazione e alla valutazione; accoglie con favore l'istituzione, all'interno della struttura della DG Commercio, di un punto di contatto per le questioni di genere, responsabile di monitorare se gli aspetti di genere siano tenuti in considerazione negli accordi commerciali dell'UE e di assicurare l'integrazione della dimensione di genere nella politica commerciale dell'UE; invita la Commissione a fornire una formazione in materia di genere, o ad avvalersi della formazione fornita, ad esempio, dall'UNCTAD, per garantire che i funzionari e i negoziatori siano consapevoli delle questioni legate all'uguaglianza di genere e al commercio; invita gli Stati membri a reclutare personale di sesso femmi-

nile a tutti i livelli all'interno dei rispettivi ministeri del Commercio; invita le organizzazioni internazionali come l'OMC, la Banca mondiale, l'FMI e l'OIL a promuovere un'equa rappresentanza di donne nelle rispettive strutture interne, soprattutto nelle posizioni dirigenziali; invita la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri a impegnarsi attivamente e a sostenere gli sforzi volti a organizzare periodicamente discussioni e azioni sul genere e il commercio;

39. invita la Commissione e il Consiglio a promuovere, negli accordi commerciali, l'impegno ad assicurare una presenza più forte delle donne in seno agli organi decisionali, sia nel settore pubblico che in quello privato;

40. invita la Commissione e il Consiglio a condurre i negoziati commerciali in modo trasparente, a rispettare pienamente le migliori pratiche consolidate in altri negoziati e a garantire che, in tutte le fasi dei negoziati, il Parlamento europeo sia tempestivamente e regolarmente informato; chiede che le squadre negoziali siano equilibrate sotto il profilo del genere, affinché siano pienamente in grado di tenere conto di tutti gli aspetti di genere degli accordi commerciali; invita l'UE e gli Stati membri a garantire una partecipazione inclusiva alle consultazioni commerciali, sia a livello dell'UE che a livello di OMC, anche per le organizzazioni per i diritti delle donne, i sindacati, le imprese e le organizzazioni della società civile e per lo sviluppo, e ad aumentare la trasparenza per i cittadini europei, proponendo iniziative e pubblicando informazioni attinenti ai negoziati;

41. invita la Commissione e gli Stati membri a provvedere affinché nelle rispettive attività di cooperazione allo sviluppo sia prestata una particolare attenzione all'obiettivo dell'uguaglianza di genere e tale obiettivo sia integrato in tutti i programmi di assistenza, in particolare i programmi connessi alla strategia in materia di aiuti al commercio; invita l'UE a rendere disponibili maggiori risorse per i programmi di cooperazione legati all'uguaglianza di genere e alla formazione professionale delle donne; invita la Commissione a sostenere i paesi meno sviluppati, sia finanziariamente che attraverso lo sviluppo di capacità, impegnandosi per aumentare la coerenza tra il commercio, lo sviluppo e i diritti umani, ivi compresa l'uguaglianza di genere; sottolinea che la riduzione del gettito fiscale derivante dalla diminuzione delle tariffe deve essere affrontata nel quadro dell'agenda per lo sviluppo sostenibile e tramite il relativo finanziamento;

42. invita la Commissione a promuovere l'imprenditorialità femminile nei paesi in via di sviluppo, concentrandosi in particolare sui paesi in cui le donne incontrano maggiori limitazioni rispetto agli uomini per quanto concerne l'accesso al credito, alle infrastrutture e alle attività produttive;

43. invita la Commissione a prendere in esame la possibilità di istituire programmi di formazione propedeutici all'apprendistato, affinché fornitori, datori di lavoro, esperti del lavoro e altre parti interessate del settore instaurino contatti con i loro pari in tutta l'UE e traggano insegnamenti da una varietà di modelli di programma efficaci, con la finalità di creare, in ultima analisi, condizioni favorevoli affinché anche le donne possano beneficiare delle opportunità offerte dagli accordi di libero scambio;

44. invita la Commissione e gli Stati membri a unire gli sforzi per adeguare le politiche in settori quali l'istruzione e la formazione professionale, con l'obiettivo di promuovere una maggiore uguaglianza di genere nella distribuzione delle opportunità occupazionali offerte dalle esportazioni;

45. invita la Commissione e il Consiglio a promuovere, negli accordi commerciali, l'impegno a svolgere attività di cooperazione bilaterali tese a migliorare le capacità e le condizioni di cui dispongono le donne per beneficiare pienamente delle opportunità offerte da siffatti accordi e a tal fine, come anche al fine di instaurare e agevolare la cooperazione, istituire un comitato misto sul commercio e il genere incaricato di sorvegliarne l'applicazione, garantendo l'opportuna partecipazione dei soggetti interessati privati, tra cui esperti e organizzazioni della società civile attivi nell'ambito dell'uguaglianza di genere e dell'emancipazione delle donne, e garantendo un'ampia rappresentanza, per comunità e per settore, attraverso mezzi di consultazione accessibili (come le discussioni online) oltre ai dialoghi strutturati;

46. invita la Commissione a esaminare ulteriori modalità con cui le politiche e gli accordi commerciali dell'UE possano promuovere l'emancipazione economica delle donne e la partecipazione femminile in ambiti come la scienza, la tecnologia, l'ingegneria e la matematica (discipline STEM), nonché modalità per colmare i divari di genere per quanto riguarda l'accesso alle nuove tecnologie e il loro utilizzo;

47. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

MOTIVAZIONE

Il commercio non è neutro dal punto di vista del genere e le politiche commerciali hanno effetti specifici in relazione al genere. Le relazioni del Parlamento europeo sull'attuazione delle raccomandazioni 2010 del Parlamento sulle norme sociali e ambientali, i diritti umani e la responsabilità delle imprese (2015/2038(INI)) e sull'impatto del commercio internazionale e delle politiche commerciali dell'Unione europea sulle catene globali del valore (2016/2301(INI)) hanno evidenziato la maggior parte delle questioni di genere connesse alla politica commerciale.

Gli accordi commerciali e di investimento hanno conseguenze diverse sugli uomini e sulle donne a causa delle disparità strutturali tra i generi: le donne ricevono retribuzioni inferiori e il divario retributivo di genere complessivo rimane significativo. L'uguaglianza di genere non è stata conseguita in nessun paese. Le donne e gli uomini lavorano, inoltre, in settori diversi dell'economia. La maggioranza delle donne lavora in settori quali l'agricoltura, l'assistenza informale e non retribuita o come lavoratrici stagionali. Tali lavoratrici, che apportano un contributo fondamentale all'economia globale, rimangono invisibili nelle politiche commerciali e sono coloro che risentono maggiormente delle attuali pratiche in materia di commercio e investimento.

L'uguaglianza di genere è un obiettivo universale previsto da strumenti internazionali quali la Carta delle Nazioni Unite, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (1948) e la convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW, 1979). L'UE si impegna fermamente a promuovere e garantire la parità di genere nei suoi trattati fondamentali, tra cui la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Analogamente a tutte le altre politiche dell'UE, la politica commerciale deve contribuire agli obiettivi più ampi delle Nazioni Unite, quali gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS). In particolare, l'obiettivo 5 stabilisce che la parità di genere e l'emancipazione di donne e ragazze devono essere raggiunti entro il 2030. Tale obiettivo ha una dimensione trasversale che si ripercuote sul conseguimento di tutti gli altri OSS.

Politica commerciale dell'UE

La Commissione europea ha compiuto progressi nell'integrazione dell'uguaglianza di genere in alcuni ambiti politici dell'UE. La politica commerciale, tuttavia, è stata in gran parte trascurata nell'ambito di questo processo politico e le questioni relative all'uguaglianza di genere non sono gestite in modo sistematico dalla DG Commercio. Sebbene i nuovi accordi commerciali comprendano un capitolo sulla sostenibilità, i diritti umani non sono considerati in tali nuovi accordi e gli impegni in materia di sostenibilità non sono vincolanti, contrariamente agli impegni commerciali. L'UE sembra più interessata a concludere accordi commerciali piuttosto che ad assicurare un commercio sostenibile e la tutela dei diritti umani. Si tratta di una questione urgente, in particolare a causa della nuova generazione di accordi commerciali che l'UE sta ratificando e negoziando, quali l'accordo economico commerciale globale tra l'UE e il Canada (accordo economico e commerciale globale), il TTIP (partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti) e il TiSA (accordo sugli scambi di servizi), che ora includono servizi, norme e regolamentazioni.

Ciò significa che i nuovi accordi commerciali hanno conseguenze più importanti sui diritti umani, a causa del loro ambito di applicazione più ampio rispetto ad accordi precedenti. Analogamente gli effetti dei cambiamenti climatici stanno diventando sempre più evidenti e richiedono un'attuazione più vigorosa e rapida degli accordi ambientali.

La politica commerciale dell'UE riduce la politica economica all'aumento del PIL e delle esportazioni e si basa su una teoria economica che rende invisibili il lavoro assistenziale non retribuito e il settore della riproduzione. I correlatori ritengono che la politica commerciale debba mirare alla riduzione dei divari socioeconomici, nel cui ambito le disuguaglianze di genere rappresentano un aspetto centrale.

L'attuale sistema neoliberale non è l'unico quadro tramite il quale possono essere stipulati accordi commerciali. Tale quadro sta in realtà danneggiando lo sviluppo sostenibile e i diritti umani, compresi i diritti delle donne, che costituiscono parte integrante dei diritti umani. Tale conclusione deriva da importanti ricerche empiriche, che mostrano gli effetti degli accordi di libero scambio.

I correlatori condividono le preoccupazioni di un numero crescente di membri della società civile e di esperti di istituzioni internazionali e del mondo accademico, i quali sono profondamente preoccupati per l'attuale politica commerciale dell'UE.

Un'approfondita consultazione con i rappresentanti delle organizzazioni per i diritti delle donne e delle ragazze, organizzata dai correlatori, ha messo in evidenza l'importanza del coinvolgimento della società civile nei negoziati commerciali, sia a livello multilaterale che bilaterale. La società civile dovrebbe essere consultata anche nelle valutazioni d'impatto sulla sostenibilità, che dovrebbero essere concluse prima che il Consiglio conferisca alla Commissione il mandato di negoziazione, al fine di contribuire alla definizione sia del mandato che dei negoziati e includere una prospettiva di genere rappresentativa e inclusiva.

I correlatori hanno perseguito l'obiettivo di presentare raccomandazioni concrete a proposito di ciò che l'UE potrebbe e dovrebbe fare per migliorare il suo impegno in materia di uguaglianza di genere nonché invitare la Commissione e gli Stati membri a integrare la dimensione di genere in tutte le loro politiche, inclusa le politica commerciale, e garantire, tra le altre cose, l'effettiva conformità alla Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW). La CEDAW deve essere urgentemente ratificata dall'UE. Le norme dell'OIL, compresa la convenzione n. 189 sulle lavoratrici e i lavoratori domestici e la n. 156 sui lavoratori con responsabilità familiari devono costituire parte di qualsiasi sistema di risoluzione delle controversie in materia di diritti umani e di monitoraggio degli accordi commerciali dell'UE.

È necessario porre rimedio alla mancanza di prospettive di genere e di esperienza nel campo della negoziazione degli accordi commerciali e delle valutazioni d'impatto. Inoltre, la partecipazione dei gruppi per i diritti delle donne e delle ragazze e dei rappresentanti della società civile ai meccanismi di monitoraggio che ne conseguono dovrebbe essere trasparente e garantita.

Commercio e genere in diversi settori

Gli effetti differenziati per genere possono essere positivi o negativi a seconda delle circostanze e dei contesti specifici in cui si producono e soprattutto a seconda del fatto che le misure commerciali siano o meno elaborate e attuate tenendo conto della struttura differenziata per genere delle economie interessate.

Vi sono diversi settori che riguardano l'ambito della politica commerciale, ovvero i servizi, l'industria manifatturiera, l'agricoltura, l'abbigliamento e i diritti di proprietà intellettuale, e in ognuno di tali settori si può trovare un rapporto causa-effetto legato al genere.

Ad esempio, nel settore alimentare gli effetti relativi al consumo differenziato per genere derivano dal fatto che le donne tendono a essere principalmente responsabili dell'acquisto e della preparazione del cibo per i loro figli e le loro famiglie. Nel sud del mondo le donne sono incredibilmente importanti per l'agricoltura, il settore della produzione alimentare. Le agricoltrici su piccola scala rappresentano più della metà della produzione agricola nell'Africa subsahariana e nell'Asia meridionale. Il numero di donne che lavorano in tale settore è probabilmente aumentato negli ultimi anni, poiché vi è una tendenza generale alla femminilizzazione dell'agricoltura. Nel contempo, l'agricoltura su piccola scala rischia di non essere in grado di competere con un mercato della produzione alimentare internazionale liberalizzato.

Anziché mettere in discussione le politiche in materia di commercio e sviluppo, sarebbe opportuno riformarle al fine di assicurare la sovranità alimentare (a sostegno della produzione locale) e non soltanto la sicurezza alimentare. Tale aspetto è importante poiché in mancanza di misure supplementari gli effetti dei cambiamenti climatici si ripercuoteranno in maniera diretta e disastrosa sulla possibilità di molti uomini e donne di gestire le loro riserve di cibo e acqua e di accedere a un'edilizia sostenibile, ad aria pulita e all' assistenza sanitaria di base. In numerose regioni del mondo gli effetti sono già molto rilevanti e sono associati al genere, in quanto interessano in modo diverso le donne rispetto agli uomini.

Le politiche commerciali transnazionali hanno altresì un impatto sulla spesa pubblica e sull'erogazione di servizi di base. Nel quadro degli accordi commerciali quali il CETA e il TiSA, la liberalizzazione dei servizi sanitari per gli anziani avrà maggiori ripercussioni sulle donne rispetto agli uomini, in quanto le prime tendono a vivere più a lungo ma anche a essere più povere rispetto ai secondi e inoltre perché le donne svolgono un ruolo maggiore nella cura degli altri membri della famiglia anche in età avanzata.

Più specificamente, a meno che non siano attentamente definiti e regolamentati, gli scambi nel settore dei servizi inciderebbero negativamente sull'uguaglianza di genere, in particolare attraverso il loro impatto sulla distribuzione del lavoro assistenziale non retribuito. Le donne saranno maggiormente colpite dalle conseguenze di accordi commerciali connessi al settore pubblico (in particolare nei settori dell'istruzione, della sanità e dell'assistenza sociale), in quanto rappresentano il 70 % della forza lavoro del settore. La liberalizzazione e la privatizzazione dei servizi (che causano l'aumento delle tariffe per l'assistenza all'infanzia, la riduzione

dei servizi per gli anziani e le persone con disabilità, la privatizzazione e la chiusura degli ospedali) portano alla sostituzione dei diritti pubblici con diritti personalizzati basati sul mercato per coloro che possono permetterseli e povertà ed esclusione per coloro che non possono.

I diversi settori interessati dalle politiche commerciali devono partecipare agli sforzi di promozione dei diritti umani. La privatizzazione dei servizi, come l'acqua e i servizi igienico-sanitari, l'istruzione e la sanità (in particolare in materia di salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti), avrebbe un enorme impatto sulla vita delle persone più svantaggiate della società, quali donne, gruppi minoritari, migranti, persone con disabilità, bambini, persone LGBTIQ e anziani. L'accesso alla possibilità di abortire in sicurezza e le informazioni, i servizi e le forniture in materia di pianificazione familiare consentono agli individui e alle coppie di scegliere se, come e quando avere figli. La pianificazione familiare è rilevante anche per l'accesso all'istruzione e al lavoro dignitosamente retribuito.

La relazione annuale 2013 dell'UNFPA ha presentato importanti conclusioni sull'interdipendenza tra diritti umani, salute sessuale e riproduttiva, dinamiche demografiche, riduzione della povertà e sviluppo economico. I correlatori evidenziano altresì disparità nella copertura e nei servizi sanitari per le persone LGBTQI.

L'accesso alla salute globale, garantito quale diritto umano di base, deve diventare un elemento vincolante negli accordi commerciali. I diritti umani non dovrebbero essere considerati ostacoli non tariffari, bensì strumenti di creazione di prosperità, uguaglianza e giustizia sociale. Gli accordi commerciali dell'UE dovrebbero incoraggiare e agevolare gli Stati a regolamentare e garantire la protezione sociale.

In tale contesto è importante ricordare che diversi strumenti, quali la valutazione d'impatto e la valutazione d'impatto sulla sostenibilità del commercio, possono essere strumenti utili per valutare l'incidenza della politica commerciale sui diritti sociali e umani. Un altro strumento relativo al commercio è rappresentato dal sistema di preferenze generalizzate (SPG) e SPG+ dell'UE che fornisce ai paesi in via di sviluppo un accesso preferenziale al mercato dell'Unione e che prevede disposizioni in materia di diritti umani. Inoltre, le statistiche disaggregate in base al genere con un approccio intersettoriale sono uno strumento chiave da utilizzare in tutte le fasi del ciclo politico. È importante conoscere esattamente i diversi effetti degli accordi commerciali sui diversi gruppi di donne e di uomini.

Al di là degli impegni internazionali e dei vaghi obiettivi dell'UE in materia di parità di genere, è evidente che da un punto di vista fem-

minista (un punto di vista che rende giustizia a tutti, non soltanto alle donne e alle ragazze) la politica economica, tra cui il commercio e gli investimenti, ha l'obiettivo di garantire la sussistenza per tutti e di sostenere l'ambiente e gli ecosistemi nonché le risorse umane e sociali. La politica economica deve includere inoltre il lavoro assistenziale o riproduttivo. Tali economie non possono essere disciplinate dai principi ristretti della crescita, della concorrenza e dell'efficienza che attualmente dominano l'agenda commerciale. È necessario modernizzare e rivalutare le politiche commerciali dell'UE da una prospettiva più femminista.

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO

destinato alla commissione per il commercio internazionale e alla commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere

sull'uguaglianza di genere negli accordi commerciali dell'UE
(2017/2015(INI))

Relatore per parere: Lola Sánchez Caldentey

SUGGERIMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per il commercio internazionale e la commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere, competenti per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approveranno i seguenti suggerimenti:

A. considerando che il conseguimento dell'uguaglianza di genere e l'emancipazione di tutte le donne e le ragazze non solo sono integrati in tutti gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite del 2015 (OSS), ma costituiscono anche un obiettivo indipendente; che il commercio e la liberalizzazione degli scambi hanno ripercussioni molto diverse per le donne e gli uomini, che possono anche essere negative e generare cambiamenti radicali nei ruoli di genere e nelle relazioni, nonché disparità; che le politiche commerciali incidono in maniera diversa sulle donne dei paesi del sud del mondo rispetto alle donne dei paesi del nord del mondo; considerando che spetta ai poteri pubblici nazionali istituire meccanismi

adeguati affinché le donne possano beneficiare maggiormente, in prima persona, degli effetti positivi della liberalizzazione del commercio;

B. considerando che l'emancipazione delle donne, la promozione dei loro diritti e la protezione del loro accesso alle risorse possono accelerare lo sviluppo; che gli accordi commerciali che non si occupano di tali aspetti possono potenzialmente porre in condizioni di ulteriore svantaggio le donne, vista la loro posizione già svantaggiata nella società, oppure possono inasprire l'ineguaglianza e mettere a rischio il sostentamento delle persone in generale;

C. considerando che l'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) recita: "nelle sue azioni l'Unione mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne"; che gli articoli 207 e 208 TFUE stabiliscono che la politica commerciale comune e la politica dell'UE nel settore della cooperazione allo sviluppo "sono condotte nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione"; che tali principi, sanciti all'articolo 21 TFUE, sono: democrazia, Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale; che la politica commerciale dell'UE costituisce un elemento essenziale di un quadro per una politica integrata in materia di sviluppo sostenibile e che l'inclusione di una solida prospettiva di genere e l'applicazione delle convenzioni sui diritti delle donne nelle politiche commerciali e di investimento sono aspetti fondamentali per un tale quadro, al fine di unire misure sociali ed economiche e garantire risultati vantaggiosi e più equi per tutti;

D. considerando che l'adozione di nuovi accordi commerciali con altri paesi e/o regioni del mondo può portare al trasferimento di posti di lavoro e alla perdita di impieghi orientati all'esportazione; che questo fenomeno colpisce in particolare le donne, poiché i settori legati all'esportazione sono spesso a prevalenza femminile;

E. considerando che oltre il 40 % del lavoro agricolo nel sud del mondo è svolto da donne; che le donne impiegate in agricoltura sono per lo più piccoli agricoltori o agricoltori di sussistenza, prive del necessario accesso alle informazioni, al credito, alla terra o alle reti per competere con successo in un mercato globale;

F. considerando che per il proprio bilancio nazionale i paesi del sud del mondo contano sulle entrate provenienti dai dazi all'importazione; che l'aumento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) a compensazione di questa perdita di gettito rappresenta un ulteriore ostacolo finanziario per le donne e le loro famiglie;

G. considerando che il numero di donne che occupa posti scarsamente retribuiti, poco apprezzati e precari in tutti i settori è superiore rispetto a quello degli uomini e che quindi le donne sono molto probabilmente destinate a beneficiare dei processi di liberalizzazione del commercio in misura minore rispetto agli uomini; che le donne, considerate in una posizione contrattuale inferiore, sono spesso sfruttate per conseguire un vantaggio competitivo in un'economia globale;

1. esorta l'UE e gli Stati membri a garantire che gli obiettivi di sviluppo sostenibile, segnatamente l'obiettivo n. 5 in materia di uguaglianza di genere, il piano d'azione sulla parità di genere 2016-2020 (GAP II), l'Impegno strategico per la parità tra donne e uomini 2016-2019, siano pienamente rispecchiati e attuati nelle politiche esterne dell'UE; chiede una politica commerciale incentrata sullo sviluppo e sensibile alle questioni di genere, che garantisca negoziati in condizioni di parità tra i partner commerciali;

2. osserva con preoccupazione che tutt'ora si frappongono numerosi ostacoli alla valutazione della relazione tra commercio e genere, a causa di una serie di fattori, tra cui l'assenza di dati; sottolinea la necessità di una migliore comprensione delle dinamiche di genere associate agli accordi commerciali, per cui occorre utilizzare statistiche disaggregate per sesso in ciascun settore dell'economia interessato;

3. sottolinea che i dati utilizzati nelle valutazioni dell'impatto degli scambi commerciali dovrebbero essere settoriali, poiché gli effetti della liberalizzazione del commercio variano da un settore all'altro; osserva che in settori quali l'agricoltura e la trasformazione alimentare potrebbero esservi ripercussioni negative sulle donne; sottolinea, a tale proposito, che sebbene rappresentino la maggioranza nella produzione alimentare mondiale (dal 50 all'80 %), le donne possiedono meno del 20 % delle terre, e che pertanto l'aumento delle richieste commerciali di terre e attinenti alle terre rende difficile per le donne più indigenti ottenere o mantenere un accesso equo alle terre;

4. ricorda la necessità di aumentare la coerenza tra politiche diverse ma strettamente interconnesse, come quelle in materia di commercio, sviluppo, affari esteri, occupazione, migrazione e uguaglianza di genere;

5. invita la Commissione ad aggiornare la propria strategia "Commercio per tutti" e a delineare una chiara prospettiva di genere; sottolinea l'importanza di integrare ulteriormente la parità di genere e di favorire l'emancipazione delle donne nella futura strategia commerciale dell'UE;

6. invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare la coerenza tra le politiche commerciali e di investimento, da un lato, e le convenzioni internazionali e gli impegni assunti a favore di diritti umani, sviluppo e uguaglianza di genere, dall'altro; sottolinea che i meccanismi esistenti (ad esempio nell'ambito degli obiettivi di sviluppo sostenibile, della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) e il meccanismo di esame delle politiche commerciali) e gli strumenti esistenti (quali le valutazioni d'impatto sulla sostenibilità, le valutazioni dell'impatto del commercio a livello di genere e le analisi d'impatto sociale e sulla povertà), dovrebbero essere utilizzati per monitorare l'impatto di genere delle politiche e degli accordi commerciali e d'investimento; chiede alla Commissione, a tale riguardo, di sostenere i paesi meno sviluppati nelle loro rispettive analisi, finanziariamente e attraverso lo sviluppo di capacità;

7. sottolinea la necessità di migliorare ulteriormente l'analisi e le prospettive di genere nelle politiche commerciali e d'investimento unionali e di integrarle nei programmi di sviluppo di capacità relative al commercio di istituzioni finanziarie internazionali, donatori e organizzazioni intergovernative, mediante un'analisi ex-ante, il controllo e le valutazioni ex post obbligatorie, al fine di superare gli impatti potenzialmente negativi in termini di genere dei diversi strumenti e misure commerciali, comprese le conseguenze per la distribuzione delle terre, la sicurezza alimentare, i trasferimenti e/o la perdita di posti di lavoro e gli eventuali flussi migratori dal punto di vista del genere; insiste sulla necessità di valutazioni obbligatorie e periodiche dei progressi e dei fallimenti avvenuti in materia di uguaglianza di genere, sia nell'UE che nei paesi in via di sviluppo; sottolinea che un'analisi completa degli effetti del commercio sulla dimensione di genere non dovrebbe essere limitata agli effetti occupazionali, ma dovrebbe guardare anche agli impatti sul consumo e alle conseguenze per la fornitura di servizi pubblici;

8. invita la Commissione a garantire che i partner commerciali dell'UE rispettino pienamente gli articoli 16 e 17 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo al fine di combattere le diseguaglianze di genere sul piano dei diritti sociali ed economici;

9. ribadisce l'importanza fondamentale di garantire l'accesso a servizi sociali di qualità per tutti; invita l'UE ad assicurarsi che le proprie politiche commerciali e d'investimento non impediscano agli Stati di sostenere i diritti umani e che non abbiano un impatto sproporzionato sui gruppi più vulnerabili, comprese le donne; esorta l'UE a garantire che i trattati commerciali e di investimento non conducano alla privatizzazione dei servizi pubblici, il che potrebbe dare luogo a una disparità di genere; sottolinea che la questione della fornitura pubblica di servizi sociali è di particolare rilevanza per l'uguaglianza di genere, visto che i cambiamenti nell'accesso a tali servizi e la loro qualità generano una distribuzione disomogenea, sotto il profilo del genere, del lavoro assistenziale non retribuito; sottolinea pertanto che beni e servizi quali l'acqua e i servizi igienico-sanitari, l'istruzione e l'assistenza sanitaria (compreso l'accesso delle donne ai servizi per la salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti) dovrebbero essere sempre e universalmente garantiti;

10. pone in risalto la necessità che i governi conservino la capacità di destinare risorse all'affermazione dei diritti delle donne e dell'uguaglianza di genere, al fine di garantire un futuro inclusivo e sostenibile per le società; sottolinea, a tale riguardo, l'importanza fondamentale di rispettare, in linea con l'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 17.15, lo spazio politico democratico dei paesi partner per legiferare e prendere decisioni adeguate al loro contesto nazionale, rispondere alle esigenze della loro popolazione e adempiere ai loro obblighi in materia di diritti umani e ad altri impegni internazionali, compresi quelli relativi all'uguaglianza di genere; sottolinea la necessità di garantire che né i meccanismi unionali applicabili agli scambi e agli investimenti né le clausole in materia di diritti di proprietà intellettuale compromettano la capacità dei singoli governi di modificare le proprie leggi per integrare misure a favore dei diritti umani, compresa l'uguaglianza di genere; osserva che le disposizioni in materia di diritti di proprietà intellettuale relative a brevetti che vietano la produzione di farmaci generici possono incidere significativamente sulle particolari esigenze sanitarie delle donne e che dette disposizioni sono state utilizzate negli accordi commerciali per proteggere gli interessi di grandi

case farmaceutiche e limitare la produzione di farmaci generici dal prezzo contenuto; sottolinea che la disponibilità di tali farmaci essenziali a un prezzo accessibile è particolarmente importante per le donne; rileva, a tale proposito, la necessità di riconoscere i potenziali rischi dei meccanismi relativi agli accordi commerciali, quali la risoluzione delle controversie investitore-Stato (ISDS) o il sistema giurisdizionale per gli investimenti (ICS), che potrebbero mettere in pericolo la capacità dei singoli governi di modificare le loro leggi per introdurre misure atte a promuovere la parità di genere rafforzando i servizi sociali, le norme in materia di lavoro e i regolamenti relativi ai diritti dei consumatori;

11. prende atto del fatto che gli effetti del cambiamento climatico e ambientali, segnatamente nei paesi in via di sviluppo, sono spesso distribuiti in maniera disomogenea tra donne e uomini e colpiscono in particolare le donne, il che rischia di compromettere ulteriormente il conseguimento dell'OSS 5; sottolinea pertanto l'importanza di integrare in maniera coerente e completa, nell'ambito della politica commerciale dell'UE, l'obiettivo di sviluppo sostenibile 13 b che riguarda la promozione di meccanismi incentrati sulle donne per aumentare la capacità effettiva di pianificazione e gestione di interventi inerenti al cambiamento climatico nei paesi meno sviluppati, nonché di sostenere gli sforzi volti a rispettare l'Accordo di Parigi, tenendo conto del fatto che le donne sono le prime a risentire degli effetti del cambiamento climatico;

12. ricorda la necessità di evitare il potenziale impatto negativo che le clausole sui diritti di proprietà intellettuale previste dagli accordi commerciali potrebbero avere sulla salute delle donne e sulla loro sovranità alimentare, in particolare in ragione di limitazioni all'accesso ai medicinali e privatizzazioni delle sementi;

13. sottolinea la necessità di accrescere la partecipazione delle donne a livello decisionale nei processi di negoziazione commerciale e di elaborazione della politica commerciale, onde garantire una migliore consapevolezza di genere e l'accesso ai benefici legati alle nuove possibilità e all'emancipazione delle donne generati dal libero scambio nei paesi in via di sviluppo;

14. ribadisce che tutti gli accordi commerciali dell'UE dovrebbero promuovere l'uguaglianza di genere mediante meccanismi efficaci e applicabili,

compreso uno strumento specifico per monitorare l'attuazione dei regolamenti al fine di garantire l'uguaglianza di genere, l'integrazione della dimensione di genere e il rispetto dei diritti delle donne;

15. constata che il sistema di preferenze generalizzate (SPG) e, in particolare, il sistema SPG+ potrebbero essere potenziati attraverso incentivi economici subordinati all'effettiva adozione e all'attuazione delle convenzioni fondamentali in materia di diritti umani;

16. accoglie con favore i progressi compiuti negli ultimi anni grazie all'introduzione del Patto di sostenibilità per il Bangladesh, del regolamento dell'UE sul legname (regolamento (UE) n. 995/2010) e del regolamento dell'UE sui minerali dei conflitti (regolamento (UE) n. 2017/821); esorta la Commissione a estendere i quadri vincolanti sugli obblighi in materia di dovere di diligenza ad altri settori, onde garantire che l'Unione e i suoi commercianti e operatori adempiano all'obbligo di rispettare i diritti umani e le più elevate norme sociali, ivi incluse quelle relative all'uguaglianza di genere;

17. sottolinea che le donne impiegate nell'agricoltura di sussistenza incontrano ulteriori difficoltà nel conservare la sovranità alimentare a causa della forte protezione delle nuove varietà vegetali prevista dagli accordi commerciali e sancita dalla convenzione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali (convenzione UPOV);

18. sottolinea che le importazioni agricole dell'UE possono minare le piccole aziende agricole tradizionali e quindi mettere a rischio i mezzi di sostentamento delle donne.

INFORMAZIONISULL'APPROVAZIONE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Approvazione	21.11.2017
Esito della votazione finale	+ : 13; - : 6; 0 : 3
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Ignazio Corrao, Mireille D'Ornano, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Maurice Ponga, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Eleftherios Synadinos, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Thierry Cornillet, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Brian Hayes, Florent Marcellesi, Paul Rübig

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

13	+
ALDE	Thierry Cornillet, Paavo Väyrynen
EFDD	Ignazio Corrao
GUE/NGL	Lola Sánchez Caldentey
NI	Eleftherios Synadinos
S&D	Enrique Guerrero Salom, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Elly Schlein
VERTS/ALE	Maria Heubuch, Florent Marcellesi

6	-
EFDD	Mireille D'Ornano
PPE	Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Maurice Ponga, Paul Rübig, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská

3	0
ECR	Eleni Theocharous
PPE	Frank Engel, Brian Hayes

Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli; - : contrari; 0 : astenuti

INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Approvazione	24.01.2018
Esito della votazione finale	+ : 45; - : 4; 0 : 5
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Daniela Aiuto, Maria Arena, Heinz K. Becker, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Salvatore Cicu, Anna Maria Corazza Bildt, Eleonora Forenza, Iratxe García Pérez, Arne Gericke, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Mary Honeyball, France Jamet, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jude Kirton-Darling, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Patricia Lalonde, Bernd Lange, Florent Marcellesi, David Martin, Anne-Marie Mineur, Angelika Mlinar, Sorin Moisă, Angelika Niebler, Maria Noichl, Artis Pabriks, Marijana Petir, João Pimenta Lopes, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Michaela Šojdrová, Ernest Urtasun, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Iuliu Winkler, Jan Zahradil
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Catherine Bearder, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, Linnéa Engström, Lívia Járóka, Seán Kelly, Edouard Martin, Clare Moody, Branislav Škripek, Jarosław Wałęsa
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Pilar Ayuso, Jakop Dalunde, José Inácio Faria, Dariusz Rosati, Sven Schulze, Miguel Urbán Crespo

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

45	+
ALDE	Izaskun Bilbao Barandica, Patricia Lalonde, Angelika Mlinar
EFDD	Daniela Aiuto
GUE/NGL	Malin Björk, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, João Pimenta Lopes, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo
PPE	Pilar Ayuso, Salvatore Cicu, Anna Maria Corazza Bildt, José Inácio Faria, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Seán Kelly, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Sorin Moisă, Angelika Niebler, Dariusz Rosati, Tokia Saïfi, Sven Schulze, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler
S&D	Maria Arena, Goffredo Maria Bettini, Vilija Blinkevičiūtė, Iratxe García Pérez, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Mary Honeyball, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Edouard Martin, Clare Moody, Maria Noichl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández
VERTS/ALE	Jakop Dalunde, Linnéa Engström, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Monika Vana

4	-
ECR	Arne Gericke, Branislav Škripek, Jan Zahradil
PPE	Artis Pabriks

5	0
ALDE	Catherine Bearder
ENF	France Jamet
PPE	Heinz K. Becker, Marijana Petir, Michaela Šojdrová

Significato dei simboli utilizzati: + : favorevoli; - : contrari; 0 : astenuti

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI PLENARIA
13 MARZO 2018

512	+

ALDE Ali, Arthuis, Auštrevičius, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Katainen, Klinz, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR Macovei, Marias, Ruohonen-Lerner, Theocharous

EFDD Adinolfi, Agea, Aiuto, Beghin, Castaldo, D'Amato, D'Ornano, Evi, Ferrara, Lundgren, Moi, Montel, Paksas, Pedicini, Philippot, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

GUE/NGL Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Michels, Omarjee, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI Karlsson

PPE Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Bach, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye,Deli,

Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gieseke, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maydell, Metsola, Millán Mon, Moisă, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niedermayer, van Nistelrooij, Peterle, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sander, Sarvamaa, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Sommer, Spyraki, Stolojan, Šuica, Šulin, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Zagorakis, Zammit Dimech, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Detjen, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kofod, Kohn, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge,

	Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Popa, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Ţapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wölken, Zanonato, Zemke, Zoană, Zoffoli, Zorrinho
Verts/ ALE	Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Evans, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Waitz

107	**-**

ALDE	Grigule-Pēterse
ECR	Czarnecki, Czesak, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Fotyga, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hoc, Jurek, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Lucke, McClarkin, Messerschmidt, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Sulík, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Złotowski
EFDD	Agnew, Aker, Arnott, Batten, Bours, Bullock, Carver, Coburn, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Farage, Finch, Gill Nathan, Hookem, Iwaszkiewicz, Meuthen, Nuttall, O'Flynn, Parker, Payne, Reid

ENF	Atkinson, Bizzotto, Borghezio, Ciocca, Elissen, Fontana, de Graaff, Kappel, Lechevalier, Mayer Georg, Monot, Obermayr, Pretzell, Salvini, Stuger, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek
NI	Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Le Pen, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Synadinos, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos
PPE	Cesa, Deß, Gardini, Maullu, Melo, Mikolášik, Petir, Salini, Saudargas, Šojdrová, Štefanec, Svoboda, Tolić, Ungureanu, Záborská, Zdechovský, Zeller

68	**0**
ALDE	van Baalen, Huitema, Nagtegaal
ECR	Bashir, Campbell Bannerman, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Flack, Foster, Fox, Hannan, Karim, Loones, McIntyre, Matthews, Mobarik, Nicholson, Procter, Stevens, Tannock, Van Bossuyt
EFDD	Collins, Seymour
ENF	Annemans, Arnautu, Bay, Bilde, Boutonnet, Briois, Colombier, Goddyn, Jalkh, Jamet, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Mélin, Schaffhauser, Troszczynski
NI	Balczó, Chauprade, Dodds, Morvai, Rebega
PPE	Becker, Corazza Bildt, Fjellner, Grzyb, Hökmark, Karas, Kariņš, Mandl, Niebler, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Pieper, Pospíšil, Preda, Rübig, Schmidt, Štětina, Voss, Zdrojewski
S&D	Kouroumbashev
Verts/ ALE	Buchner

Bibliografia

Alessi L., Benczur P., Campolongo F., Cariboni J., Manca AR, Menyhert B., Pagano A. *The resilience of EU Member States to the financial and economic crisis: What are the characteristics of resilient behaviour?*, EUR 29221 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2018

Atthill, C., Thakur, Ganju, S., Carr, M., Williams, M., *Gender and Trade Action*, Guide, London, 2007

Diversamente occupate, *Diritto universale alla maternità*, 2013
http://diversamenteoccupate.blogspot.com/2013/12/diritto-universale-alla-maternita-la.html

Femministe nove, *Manifest@*, 2013
https://femministenove.wordpress.com/2014/02/06/manifesto-di-femministe-nove/

Francesca Bettio e Elena Gentili, *Asili nido si pagano da sé. Una simulazione finanziaria*, 2015
http://www.ingenere.it/articoli/asili-nido-si-pagano-da-se-una-simulazione-finanziaria

Francesca Bettio e Elena Gentili, *Asili nido e sostenibilità finanziaria. Una simulazione per l'Italia*, 2015
http://www.ingenere.it/ricerche/asili-nido-e-sostenibilita-finanziaria-una-simulazione-litalia

Capraro, C., *Taxing Men and Women: why gender is crucial for a fair trade system*, July 2014
https://eurodad.org/files/pdf/1546229-taxing-men-and-women-why-gender-is-crucial-for-a-fair-tax-system.pdf

Carico, A., Lattanzio, S., *Equal pay day: per le donne due mesi di lavoro senza paga*
https://www.lavoce.info/archives/55758/equal-pay-day-per-le-donne-due-mesi-di-lavoro-senza-paga/

Carriero, R., Todesco, L., *Indaffarate e soddisfatte. Donne, uomini e lavoro familiare in Italia*, Carocci, 2011

Comunicazione della Commissione Europea: Maggiore impegno verso la parità tra donne e uomini. Carta per le donne, Dichiarazione della Commissione europea in occasione della giornata internazionale della donna 2010 Commemorazione del 15° anniversario dell'adozione della dichiarazione e della piattaforma d'azione della Conferenza mondiale dell'ONU sulle donne, Pechino, e del 30° anniversario della Convenzione dell'ONU sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne (COM(2010) 78 definitivo), Commissione europea, Bruxelles, 5 marzo 2010.
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/documents/pdf/20100305_1_en.pdf

CONCORD and WIDE, *Women's rights and Trade*,
https://concordeurope.org/wp-content/uploads/2018/06/CONCORD_Trade_Gender_2018_online.pdf?6cb1e6&6cb1e6

Council of the European Union (2010), *European Pact for Gender Equality (2011-2020)*, Council conclusions (2011/C 155/02),
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011XG0525(01)&from=EN

Council of Europe, *Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence*, Council of Europe Treaty Series No 210, Istanbul, 2011 http://www.conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/ Html/210.htm

Del Boca, D., Mencarini, L., Pasqua, S., *Valorizzare le donne conviene*, Il Mulino, 2012

Di Sarcina, F., (a cura di), *Cultura di genere e politiche di pari opportunità. Il gender main streaming alla prova tra UE e Mediterraneo*, Il Mulino, 2015

Di Sarcina, F., *L'Europa delle donne: la politica di pari opportunità nella storia dell'integrazione europea*, 1957-2007, Il Mulino, 2010

Doyal, L., *Gender equity in health: debates and dilemmas*, Social Science & Medicine, 51(6), 2000, pp. 931–939

Esping-Andersen, G., *La rivoluzione incompiuta. Donne, famiglie, welfare*, Il Mulino, 2011

European Commission (2010b), *Communication from the Commission on Europe 2020, A strategy for smart, sustainable and inclusive growth*, COM(2010) 2020 final, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF

European Commission (2010c), *Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on 'Strategy for equality between women and men 2010-2015'*, COM(2010) 491 final, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0491&from=EN

European Commission (2011a), *Background note: eliminating all forms of gender-based violence: Conference on equality between women and men*, 19 and 20 September 2011, http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/conference_sept_2011/background-paper-eliminating-gender-violence_en.pdf

Fontana E., *Gender equality in Trade agreements*, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571388/IPOL_STU(2016)571388_EN.pdf

Fontana, R., *Il lavoro di genere. Le donne tra vecchia e nuova economia*, Carocci, 2009

Folbre, N., *Measuring Care: Gender, Empowerment, and the Care Economy,* Journal of Human Development, 7(2), 2006, pp. 183–200

Fraser, N., *Justice Interruptus: Critical Reflections on the 'Postsocialist' Condition*, New York Routledge, 1997

Graham, J., e Gibson, K., *The End of Capitalism (As We Knew It): A Feminist Critique of Political Economy*, 1996

InGenere, *Investire nella cura conviene. Non solo alle donne*
http://www.ingenere.it/articoli/investire-nella-cura-conviene-non-solo-donne-studio-turchia

International Planned Parenthood Federation, *Briefing on The centrality of sexual and reproductive health and rights to achieving women's economic empowerment*, 2017
http://wisedevelopment.com/cms/wp-content/uploads/2017/02/CSW-fact-sheet-on-interlinkages-between-WEE-and-SRHR-final.pdfc

Iori, C., Maiani, B., (a cura di) *Donne al lavoro. Letture al femminile del mercato del lavoro flessibile,* Carocci, 2006

Istituto europeo per la parità di genere (EIGE), *Gender Equality Index Report*, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2013
http://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/Gender-Equality-Index- Report.pdf

Istituto europeo per la parità di genere (EIGE), *Gender Equality Index 2015: Measuring gender equality in the European Union 2005-2012*, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2015
http://eige.europa.eu/sites/ default/files/documents/mh0215616enn.pdf

Istituto europeo per la parità di genere (EIGE), *Gender Equality Index 2017*, Intersecting inequalities, 2017a

Istituto europeo per la parità di genere (EIGE), *Gender Equality Index 2017*, Measurement framework of violence against women, 2017b

Istituto europeo per la parità di genere (EIGE), *Gender Equality Index 2017*, Methodological report, 2017c

Lynch, K. and Feeley M., *Gender and Education (and employment) Gender imperatives and their implications for women and men Lessons from research for policy makers*, Nesse Network of Experts, Brussels: European Commission, 2009

Lucha y siesta, *La riproduzione come paradigma*, 2015
https://luchaysiesta.wordpress.com/2015/01/11/la-riproduzione-come-paradigma/

Manca A. R., Benczur and Giovannini, *Building a scientific narrative towards a more resilient EU society, Part 1: a conceptual framework*, EUR 28548 EN, doi:10.2760/635528, 2017

Kirby, M., *Sociology in Perspective*, Oxford: Heinemann, 2000

Pascall, G., Lewis, J., *Emerging gender regimes and policies for gender equality in a wider Europe*, Journal of Social Policy, 33(3), 2004, pp.373–394

Penny, L., Meat, *Market. Carne femminile sul banco del capitalismo*, Ed. Settenove
http://www.settenove.it/articoli/meat-market/304

Randriamaro, Z., *Gender and Trade Overview Report*, Cutting Edge Pack, IDS/BRIDGE, Brighton, 2006

Rosti L., *La segregazione occupazionale in Italia*, in Simonazzi, A., (a cura di), Questioni di genere, questioni di politica. Trasformazioni economiche e sociali in una prospettiva di genere, Carocci, Milano, 2006

Sartori, F., *Differenze e disuguaglianze di genere*, Il Mulino, 2009

UNCTAD, *Mainstreaming gender in trade policy, note del segretariato* UNCTAD TD/B/C.I/EM.2/2/Rev.1, 2099
http://www.unctad.org/en/docs/ciem2d2_en.pdf

Unione europea, *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, (GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1) (2000/C 364/01), Unione europea, 2000
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf

UN Women, *Progress of the world 2015-2016. Transforming economies, realizing rights*, 2015
http://progress.unwomen.org/en/2015/pdf/UNW_progressreport.pdf

Viilup E., *The EU's Trade policy: from gender blind to gender sensitive?*, July 2015
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/549058/EXPO_IDA(2015)549058_EN.pdf

Williams, M., *Gender Mainstreaming in the Multilateral Trading System*, Commonwealth Secretariat, London, 2003

Siti di approfondimento

AIDOS - Associazione donne per lo sviluppo
www.aidos.it

DWF- donnawomanfemme
www.dwf.it

European Commission, DG ECFIN
http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/index_en.htm

European Commission, DG JUSTICE AND FUNDAMENTAL RIGHTS
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights_en

European Commission, DG TRADE
http://ec.europa.eu/trade/

European Gender Budgeting Network
http://egbn.eu/

European Institute for Gender Equality
http://eige.europa.eu/

IAPh - Italia
www.iaphitalia.org

IGTN International Gender and Trade Network
www.igtn.org
inGenere
www.ingenere.it

International Association for Feminist Economics
http://www.iaffe.org/

Istituto di Statistica italiano (ISTAT)
www.istat.it

STOP TTIP Italia
https://stop-ttip-italia.net/

Transform! Italia
https://www.transform-italia.it/

UK Women's Budget Group
http://www.wbg.org.uk/

UN Women/Gender Responsive Budgeting
http://www.gender-budgets.org/

UN Women changing the world http://interactive.unwomen.org/multimedia/infographic/changingworldofwork/en/index.html

Virtual Institute Teaching Material on Trade and Gender
https://vi.unctad.org/tag/index.html

Network Women in Development Europe (WIDE)
www.eurosur.org/wide/home.htm

Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit
https://www.giz.de/de/html/index.html

Forum Disuguaglianze Diversita
https://www.forumdisuguaglianzediversita.org/dati/
https://www.forumdisuguaglianzediversita.org/genere/

European United Left • Nordic Green Left



EUROPEAN PARLIAMENTARY GROUP

GUE/NGL

www.guengl.eu